



I PORTI

DELLA

MAREMMA SENESE

DURANTE LA REPUBBLICA

NARRAZIONE STORICA

[illegible]

DI LUCIANO BANCHI



FIRENZE

TIPOGRAFIA GALILEIANA

DI M. CELLINI E C.

1871

15. 9. 35

I PORTI

DELLA

MAREMMA SENESE

(Estr. dall'*Archivio Storico Italiano*,
Disp. del 1869 e 1870).

I PORTI

DELLA

MAREMMA SENESE

DURANTE LA REPUBBLICA

NARRAZIONE STORICA

con documenti inediti

DI LUCIANO BANCHI



FIRENZE
TIPOGRAFIA GALILEIANA
DI M. CELLINI E C.

—

1871

Estr. dall'Archivio Storico Italiano
Serie Terza, T. X, P. I.
Firenze, Tip. Galileiana, 1869.

I PORTI DELLA MAREMMA SENESE

DURANTE LA REPUBBLICA

—

NARRAZIONE STORICA CON DOCUMENTI INEDITI

DI LUCIANO BANCHI

Avvertimento.

Questa narrazione sui Porti della Maremma Senese offro ai lettori come saggio di uno studio sopra alcuni documenti del R. Archivio di Stato in Siena. Fu scritta fino dai primi mesi del 1862 per invito che n'ebbi dalla R. Soprintendenza Generale agli Archivi Toscani, a cui la Commissione regia per l'insegnamento nautico dimandava notizie dell'antica nostra marina. Il sommario dei capitoli che fu pubblicato, or sono quasi cinque anni, nel *Giornale Storico degli Archivi Toscani* (Vol. IV, pag 62-63) basta a mostrare il notevole accrescimento dato a questa narrazione ora che vien posta alla luce. Ho creduto poi non essere superfluo allegare in fine alcuni dei più pregevoli documenti, i quali mi sembra che debbano crescere pregio alle cose narrate. Generalmente, almeno in Italia, pochi leggono i documenti che pur vogliono vedere raccolti in buon numero in fine ad ogni volume di storia: ma sebbene ai lettori dell'*Archivio Storico* non possano essere lettura molesta i documenti, nondimeno piacemi di avvertire che alcuni di essi reputo di molta importanza per l'istoria del nostro antico commercio e per gli studi sull'economia del medioevo; tantochè amerei che non si trascurassero del tutto i trattati commerciali fatti dal Comune di Siena coi Fiorentini e coi Catalani a cagione del porto di Talamone, come altresì la tavola comparativa delle gabelle che in tempi diversi furono percette in quel porto, la quale ho compilato, non senza qualche fatica, sui documenti dell'Archivio Senese.

La mia narrazione muove dal 1303, nel qual anno Talamone venne in proprietà del Comune di Siena, e giunge fino alla caduta della repubblica. Se non che, a maggiore utilità di chi legge, ho date nel primo capitolo alcune sommarie notizie sul littorale della maremma toscana al tempo degli Etruschi e dei Romani; notizie che sono come il proemio di questa narrazione.

Siena, gennaio 1868.

I PORTI DELLA MAREMMA SENESE



Capo Primo.

Sommario.

Il littorale toscano dall'Ombrone all'Ansedonia. – Talamone. – Opinioni varie sulla derivazione di questo nome. – È fondato dagli Etruschi. – Monete attribuite a Talamone. – Battaglia tra i Romani e i Galli presso Talamone. – Vi approda Caio Mario. – Le tombe. – Terme di Diocleziano. – Difetto di notizie fino all'età moderna.

Quella parte del littorale toscano, che dalla foce del fiume Ombrone si stende fino alla torre di San Pancrazio, appiè della collina ove surse la popolosa Ansedonia, a chi la contempli dalla più alta vetta del monte Argentaro, offre spettacolo non interrotto di seni, di piccoli golfi, di scogliere e di rupi sporgenti sul mare. Oltre il lido, fertili e vaste pianure, intersecate da fiumi e torrenti, che la viva luce del sole fa sembrare lunghe e tortuose strisce d'argento, boschi folti ed estesi, colline e poggi riccamente vestiti di ulivi e di viti. Dove il terreno più s'eleva, alcune castella; qui e là piccoli laghi; talora lungo la spiaggia, acque paludose e stagnanti. Questo largo tratto di paese, che scorgi ubertoso ma poco abitato; gli avanzi delle mura ciclopiche della Ansedonia; Orbetello che specchiasi nelle salse acque del suo stagno; il porto squallido e deserto di Talamone richiamano alla mente la storia di due grandi popoli, l'etrusco e il romano. I casseri e i fortilizi sull'alto di

rupi scoscese; le vedette e le torri sul lido del mare ricordano l'età meno antica, ma non meno gloriosa, dei liberi cômuni italiani.

Talamone, già ricordato, è piccolo castello sulla sommità di una rupe che inalzasi all'estremo fianco occidentale del porto, distante circa otto miglia dal monte Argentaro. Il porto è capace di molte navi, assai riparato dai venti, e dal lato orientale difeso da una torre, posta presso la foce del fiume Osa. L'origine del nome di Talamone fu causa di molte congetture, io direi quasi di molti vaneggiamenti, a storici ed eruditi. Così per esempio, Diodoro Siculo non dubitò d'asserire che, approdando a quel porto gli Argonauti, dal nome di un loro compagno lo chiamarono Talamone. Il Volterrano invece ne attribuì l'origine a Telamone Teucro, che dopo la guerra e la distruzione della sua patria, avrebbe riparato a quei lidi. Ma se queste opinioni non possono garbare ai lettori perchè, se non altro, dedotte da avvenimenti che una miglior critica ha ripudiato, parrà loro molto più singolare ciò che nel secolo passato ne scrisse in alcune *Dissertazioni Etrusche* l'erudito Mazzocchi. In breve, è questo il ragionamento che egli fece. - *Telamo* è nome di un promontorio e di un porto: il verbo caldeo-siro *Telam* significa *Opprimere, Far violenza altrui*, e perciò conviene benissimo a corsari. I Tirreni furono anche corsari; dunque *Telamo* o *Telamon* vuol dire nido o rôcca di corsari. - Il Mazzocchi adunque con tale argomentazione fe' procedere da causa affatto ignobile ciò che altri avevano studiato di derivare da gesta gloriose o memorabili (1).

A queste fole (e come altrimenti chiamarle?) sta contro l'opinione del dottissimo ab. Luigi Lanzi, che fu d'avviso essere derivato il nome di Talamone dalla forma

(1) Ved. *De Argonautis*, pag. 30; *Comment. Urb.*, Lib. V, pag. 46; e *Dissertationes Tyrrhenicae*, Tom. II.

àrcuata dello stesso porto, rassomigliante al balteo onde si cingevano il petto gli antichi guerrieri di Grecia, che chiamavano *Telamon*. Bensì anche questa opinione non è che una ingegnosa conghiettura; e lo stesso autore non omise di avvertire che sarebbe del tutto ignaro di ciò che è mitologia, chiunque ne volesse le prove (1).

In mezzo a tante dubbiezze un solo fatto è posto fuori di controversia, ed è che Talamone debba la sua fondazione agli Etruschi. Ciò affermano gli scrittori tutti antichi e moderni, da Polibio e Tolomeo fino all'autore delle *Memorie Storiche* di Talamone (2). È poi facile il supporre che, mercè la grande operosità di quel popolo, Talamone diventasse in breve tempo città molto popolata e fiorente; imperocchè la ricchezza e il commercio etrusco dovevano largamente valersi di un porto sicuro ai navigli e locato quasi nel centro dell' Etruria marittima. L'antica floridezza di Talamone sarebbe provata eziandio da varie monete che vi si credono battute fino dagli anni 490 di Roma; tra le quali merita considerazione quella che l'Olivieri illustrò, col Giano bifronte da una parte e sul rovescio una prua di nave con l'iscrizione TLA. Se questa e le altre monete che si

(1) Lanzi, *Saggio di lingua etrusca*, Vol. II, pag. 82 e seg.

(2) Errò il Repetti nel *Dizionario della Toscana* (art. *Telamone*) attribuendo all'autore delle *Memorie dell'antico e moderno Telamone* le opinioni messe in campo dal Mazzocchi sulla origine di quel nome. Difatti nelle precitate *Memorie* si legge: « Più ragionevole è il parere di coloro che ripetono l'origine della città e del nome di Talamone dagli Etruschi » (Part. I, pag. 23). Quest'opera divulgata col nome di Ferdinando Carchidio, mentre ad altri è dovuta, rimase imperfetta, non avendosi a stampa che la parte più antica del lavoro fino alla seconda irruzione dei barbari in Italia sotto Odoacre. Perciò nel seguito della mia narrazione non mi accadrà quasi più di citarla. Qui voglio avvertire come dalla tipografia Tofani di Firenze venne in luce nel 1866 un'opera in due volumi in 8vo del cav. Sebastiano Lambardi, intitolata *Memorie sul Montargentario ed alcune altre sui paesi prossimi*. Benchè più volte vi si discorra dell'antico e moderno Talamone, tuttavolta non ci recò nessun profitto, sia perchè fatta interamente (parlo della parte antica) sui libri; sia perchè affatto priva di buona e seria critica, e impossibile a leggersi per la strana, se non ridicola, singolarità dello stile.

attribuiscono a Talamone, gli appartengono veramente, dovremmo credere che ivi ebbe culto Giano bifronte, Ercole e Giove, di cui una di quelle monete porta l'immagine con la fronte cinta da una corona di alloro. La prua di nave, il tridente e i delfini, che stanno sul rovescio delle stesse monete, indicherebbero che gli abitanti di Talamone esercitavano più specialmente il commercio di mare (1).

Ma, oltre a ciò, non abbiamo di Talamone notizie certe sotto gli Etruschi; e chi non ami le favole, dee cominciare a parlarne da tempi meno remoti. Più volte nella storia romana si fa menzione di questo porto, e la prima (se non mi coglie in fallo un qualche erudito) risale verso gli anni 529 di Roma, essendo in quelle parti avvenuta una fierissima battaglia tra i Romani e i Galli, descritta assai particolarmente da Polibio (2). I Galli stanziati dalle Alpi fino alla valle del Po, sospettando che i Romani per le sospese ostilità con Cartagine, volessero occupare il paese da essi abitato, erano venuti in Etruria con un esercito poderoso, facendo sembianza d'inoltrarsi verso Roma per rinnovarvi le stragi di Brenno. Il senato, non sopraffatto dall'imminente pericolo, comandò ai due eserciti consolari, uno dei quali era in Sardegna sotto gli ordini di Caio Attilio Regolo, e l'altro a Rimini con Lucio Emilio Papo, di venire a grandi

(1) Il Passeri ne' suoi *Paralipomeni* (pag. 181), mentre non sembra durar fatica a credere che Talamone prendesse nome dal suo fondatore, osserva poi che quel nome greco dovatte essere dagli Etruschi mutato in *Tlamon* o *Tlamun*, essendochè, egli dice, in alcune patere etrusche si trovino nomi di eroi greci ugualmente alterati. Io ho latta questa voce *Tlamun* in una delle sei monete di Talamone, che l'illustre Fabretti riporta nel suo *Glossario*, ricavandole dall'Eckhel, dal Millingen, dal Cavedoni a dal Mommsen (*Corpus Inscriptionum*, N.° 297-302). Peraltro si potrebbe chiedere ai dotti di cose etrusche se l'osservazione fatta dal buon Passeri non dia motivo a dubitare se veramente nell'ortografia di quella lingua le lettere TLA sieno il principio di una parola che corrisponda a *Telamon*. D'altro canto, è lo stesso Fabretti che nella descrizione di quelle monete le dice *attribuite*, e non più, a Talamone.

(2) POLIBIO, Lib. II.

giornate in Etruria. I due eserciti si mossero senza indugio; ma i Galli che avevano sostenuto con altre milizie romane vari combattimenti, risoluti di tornarsene alle loro stanze, dai colli di Chiusi erano scesi alla via del littorale, che sapevano libera affatto e sicura. Accadde invece che il console Attilio Regolo, sbarcate a Pisa le sue legioni, e arrivato troppo tardi per chiudere ai Galli il passo dell'Appennino, prese ancor egli la via del littorale, muovendo alla volta dei nemici. Fu appunto nelle vicinanze di Talamone che i due eserciti s' incontrarono e si disposero tosto alla battaglia. « Mentre la fanteria romana, scrive il Mommsen seguendo Polibio, si avanzava in colonne serrate sulla grande strada, il console Caio Attilio Regolo, alla testa della cavalleria, con una marcia obliqua, cercò di portarsi sul fianco dei Galli, e di dare sollecito avviso del suo arrivo all'altro esercito capitanato da Papo. S' impegnò un gagliardo combattimento di cavalleria, in cui, insieme con altri valorosi romani, cadde anche Regolo.... Papo s'accòrse della battaglia e cercò di effettuare la riunione: ordinò in tutta fretta le sue truppe, e le legioni romane piombarono da ambe le parti sull'esercito dei Galli. Coraggiosamente si disposero questi a sostenere la duplice lotta; i Transalpini e gli Insubri contro le truppe di Papo, i Francesi alpigiani (1) ed i Boi contro le legioni sarde: la cavalleria continuava a combattere separatamente sui fianchi. In quanto al numero le forze non erano disuguali, e la disperata posizione dei Galli li costringeva alla più pertinace difesa. Ma i Transalpini, abituati a combattere soltanto corpo a corpo, male reggevano ai proietti degli

(1) Polibio li chiama *Gessati*, e il Mommsen avverte precedentemente che nei Fasti capitolini sono detti *Germani*, storica speculazione, egli scrive, dei tempi di Cesare e d'Augusto. Polibio narra altresì che questi Gessati per essere più atti a combattere, toltosi di dosso ogni ornamento, combattevano affatto nudi contro i Romani, perciocchè le spine stesse in quei luoghi avrebber loro intricate le vesti e impedito il maneggio dell'armi.

arcieri romani, e nella mischia essi rimanevano al di sotto a cagione della miglior tempra delle armi romane: la giornata fu decisa da un assalto di fianco della vittoriosa cavalleria romana. I cavalieri celtici presero la fuga; non così potè fare la fanteria incastrata tra il mare ed i tre eserciti romani. Diecimila Celti ed il re Concolitano furono fatti prigionieri: i morti che coprivano il campo di battaglia sommavano a 4000. Aneresto ed il suo seguito, stando al costume celtico, si erano dati volontariamente la morte » (1).

Questa battaglia, che segnò la rovina dei Celti in Italia, è il fatto più grande a cui vada accompagnato nella storia antica il nome di Talamone. Passano poi molti anni, quasi un secolo e mezzo, e non se ne trova menzione veruna. Quando il nome di quel porto occorre di nuovo, già siamo sul finire di quella guerra italica (88 av. l'E. v.) che, dopo aver fatto più che niuna guerra straniera pericolare la potenza di Roma, rese celebri, e perciò rivali, Mario e Silla. Aveva Mitridate, re del Ponto, occupando la Cappadocia e la Paflagonia, aperta guerra ai Romani. A domare l'alterigia del gran capitano fu mandato in Grecia con l'esercito Silla, che, vinte parecchie battaglie, ridusse Mitridate al regno nativo. Se non che, mentre provvedevasi a salvare lo Stato da lontani pericoli, dissensioni si manifestarono in Roma tra i consoli, e a tanto vennero che si ricorse alle armi. Si combattè nella via Sacra e nel Fôro: Ottavio, l'uno dei consoli, rimase vincitore nella lotta fratricida: Cinna l'altro console, fu dimesso dal suo ufficio e bandito, e Roma aggiunse al novero dei giorni nefasti « il giorno d' Ottavio ». Cinna, a cui succedette nel consolato Lucio Cornelio Merula, erasi ritirato co' suoi nel Lazio e nella Campania, e sollevando quelle popolazioni contro il

(1) *Storia Romana*, Lib. III, Cap. III, pag. 77; Milano, 1864. Ho preferilo questa descrizione del migliore storico che abbia avuto Roma, a quella forse più particolareggiala, ma certo assai men chiara che ne fece Polibio.

governo di Roma, era riuscito a farsi acclamar console, ed a mettere insieme un esercito assai numeroso. Fra i banditi del precedente anno era Caio Mario, che esule e ramingo trovavasi in Libia da poco tempo. Ma appena egli ebbe notizia di questi disordini, tolti seco alcuni cavalieri Mauritani e i compagni d'esilio, salpò insieme con essi alla volta d'Italia. Plutarco dice che in tutti non erano più di mille: altri che non avanzarono cinquecento armati. Comunque siasi, egli approdò a Talamone con animo di accostarsi a Cinna, di riconoscerlo per console ed aiutarlo nella guerra imminente contro Roma. Tratti dal nome famoso di Mario, scesero a Talamone agricoltori e pastori in gran numero, e da Roma vi accorsero non pochi aderenti di cittadini rifuggiti e banditi. Mario diede libertà ai servi, come l'anno prima si era associato alla plebe di Roma, e in pochi giorni tanti armati raccolse, che ne fornì quaranta navi, con le quali stando alla foce del Tevere, dava la caccia ai bastimenti carichi di cereali che veleggiavano verso Roma (1). Quello che in seguito accadde, dove pure non mi dilungasse troppo dall'argomento, sarebbe superfluo il discorrere: tutti ricordano la irresolutezza del senato dinanzi al soprastante pericolo, la capitolazione di Roma e i giorni di terrore che succedettero all'ingresso di Mario in città. Venti secoli dopo un capitano che, non invidiando a Mario il valor militare, lo supera nell'amore alla patria, moveva con meno di mille giovani armati dalla spiaggia ligure, ed approdava ugualmente a Talamone per fornirsi di armi ed avventurarsi a una grande impresa nella estrema parte d'Italia. Qual differenza di propositi tra il capitano moderno e l'antico, quantunque sieno tra essi non poche rassomiglianze!

Del rimanente, attestano l'antica floridezza di questo porto e l'amenità del littorale adiacente, le reliquie di

(1) Plutarco, *Vita di Caio Mario*; Mommsen, *Stor. Rom.*, Lib. IV, Cap. IX, pag. 283.

alcuni monumenti romani e le ville erettevi da famiglie patrizie. Ma l'investigare l'età di alcuni di cotesti edifizi o il sito dove sursero altri, dei quali ci è pervenuto poco più che il nome, è opera da lasciarsi affatto agli eruditi ed agli archeologi. Io dirò soltanto come dell'età romana resti notevole monumento in un vasto edifizio, posto in piano non lungi dal castello moderno, conosciuto più comunemente col nome di *Tombe.* Lo compongono tre grandi stanze, le cui parèti di grosse pietre tagliate rendono testimonianza della romana architettura. I canali di terra cotta sporgenti dalle pareti indicano essere stato questo edifizio una sontuosa conserva di acque potabili; prova certa della ricchezza e del molto numero degli abitanti di Talamone (1). Vuolsi altresì che in vicinanza al paese non mancassero terme, che, secondo una iscrizione trovata sotto le macerie di un ampio fabbricato, sarebbero state erette dall'imperatore Diocleziano. L'iscrizione (*Terme Diocletiani*) lascia molto a dubitare della sua autenticità; ma il Tizio, scrittore di storie senesi della seconda metà del secolo decimoquinto, e primo a dar notizia di quella iscrizione, asserisce che, lui vivente, furon trovati in quelle vicinanze condotti e tubi di piombo che portavano a quelle terme le acque del mare (2). Bensì, come non è mio proposito lo scrivere delle antichità talamonesi o di quelle anche più celebrate dell'agro Cosano, così debbo accontentarmi di averne ricordate alcune; e chi senta desiderio di maggiori notizie, sa che possono mandarlo contento il Lanzi, il Micali, il Mazzoldi, il

(1) Quest'edificio è ricordato anche dal Mazzoldi con queste parole: « A Telamone, più presto che le memorie dell'Argonauta padre di Aiace, colpisce la grandiosa piscina etrusca, detta le Tombe che, secondo l'idea dell'immaginoso e dotto Tolomei, doveva entrar a far parte di una gran città proposta capitale della unione italiana » (*Prolegom. alla Storia d'Italia*, pag. 346). Ciò è poco esatto: il Tolomei giudicava il Monte Argentaro come sito comodissimo per fabbricarvi una città (Vedi *Arch. Stor. Ital.*, Nuova Serie, Tom. XIII, Part. II, pag. 54-59).

(2) Ved. Cinchidio, *Memorie cit.*, Part. II, pag. 52.

Fabretti, il Santi ne'suoi viaggi per le provincie senesi, e l'autore delle *Memorie storiche dell'antico e moderno Telamone* (1).

Contuttociò, ben poco sappiamo di Talamone durante il dominio degli Etruschi e dei Romani, e quel poco non senza dubbi e incerteze, impossibili quasi a chiarirsi. Per risalire alle origini di questo porto accadde a me ciò che sempre suole intervenire a chiunque cerchi le origini e lo accrescere di città che fiorirono in tempi lontani: a metà di cammino mi ritrovai come smarrito per entro la densa oscurità di secoli poco o mal conosciuti. Se non che, messi da parte i miti e le favole, venendo a età più vicina, qualche meno incerta notizia ci fa conoscere Talamone scaduto ormai da quella floridezza commerciale che dovett'esservi sotto gli Etruschi, popolo forte, industrioso, operosissimo. Sembra poi che verso il secolo sesto dalla fondazione di Roma questa parte del littorale etrusco già fosse ridotta a cattivo essere: Polibio, narrando la famosa battaglia di Talamone, ne scrive come di luogo irto di spine e selvaggio, e abitato solamente da povere famiglie di pastori e di servi. Nei primi secoli dell' impero le officine di terra cotta che vi si trovano stabilite, le ville sontuose e i possedimenti della famiglia degli Enobarbi

(1) Il Repetti ed altri scrittori riferiscono a Talamone un avvenimento che propriamente non gli appartiene. Scrivono infatti che quando Cesare assediava Marsiglia, Lucio Domizio Enobarbo spedì dai porti di Subcosa e di Talamone navigli armati in soccorso dei Marsigliesi. Ma in verità Cesare nè in questo luogo, nè in altra parte dei Commentari, rammenta quel porto: eccone le parole: « Caesar frustra diebus aliquot comsumptis, ne reliquum tempus omittat, infectis iis quae agere destinaverat, ab Urbe proficiscitur, atque in ulteriorem Galliam pervenit. Quo quum venisset, cognoscit missum in Hispaniam a Pompeio Vibullium Rufum, quem paucis diebus ante Corfinio captum dimiserat: profectum item Domitium ad occupandum Massiliam navibus actuariis septem, quas Igilii et in Cosano a privatis coactas, servis, libertis, colonis suis compleverat » (*De Bello Civili Comment.*, lib. I). Bensì, è fuor di dubbio che in queste parti del nostro littorale ebbe larghe possessioni quella famiglia patrizia romana, alla quale appartennero le *Cetarie Domiziane*, non lungi dal porto di S. Stefano, e molte lapidi che rammentano lo stesso L. Domizio, alcuni suoi servi e una officina di terraglie (*Figuline Domitiane*).

provan al tempo stesso l'accresciuto numero degli abitanti e le migliorate condizioni del littorale etrusco. Ma non è malagevole l'indovinare come peggiorassero ai tempi della decadenza dell'impero, e più ancora in quelli delle irruzioni de' barbari in Italia. In questo lungo periodo ne perdiamo quasi ogni traccia: soltanto Rutilio Numanziano ci narra che i Vandali nella incursione del 410, devastando la strada Aurelia, ruppero i ponti dell'Albegna, dell'Osa e dell'Ombrone. Il che dà motivo a credere che le città e i paesi circostanti, come Talamone, soffrissero guasti e depredazioni in gran numero. Ma, dopo ciò, corrono nella mia narrazione circa nove secoli, come un sol giorno; chè in tanto volgere di anni non rimane, ch'io sappia, memoria alcuna di Talamone. Ora questo silenzio non interrotto durante una lunga epoca, nota, più che per altro, per le ruine e le sventure onde fu desolata l'Italia, impone silenzio anche a me.

Capo Secondo.

Sommario.

Talamone posseduto dai Monaci di San Salvatore nel Monte Amiata. - I Conti di Santa Fiora rivali dei Monaci. - Condizioni dell'Amiata. - Talamone occupato dai Conti. - I Monaci deliberano di venderlo al Comune di Siena. - Pratiche incominciate e arbitri eletti. - Inatteso rifiuto dei Monaci a stipulare il contratto. - Messi del Comune al Monastero. - Nuovo rifiuto peggiore del primo. - Vendita del castello e porto di Talamone al Comune. - Commercio di Siena. - Prime deliberazioni concernenti i lavori del porto. - Un'adunanza del Consiglio della Campana. - Affitto delle saline. (An. 1303-1306).

Se poche notizie ci pervennero di Talamone durante la signoria degli Etruschi e dei Romani, ignorasi affatto quali ne fossero le condizioni e le vicende nell'epoca longobarda e nei primi tempi delle risorte libertà munici-

pali; quindi è che per continuare la mia narrazione debbo scendere fino all' esordire del secolo decimoquarto. In quegli anni il porto di Talamone era posseduto dai Monaci di San Salvatore del Monte Amiata, ricchissima abazia di Cistercensi, alla quale erano soggette non poche altre terre e castella dell'Amiata e del littorale marittimo. Niuno forse saprebbe dire in che tempo e per qual modo ebbero i Monaci il possesso di Talamone: essi medesimi nel 1303 non avevano di ciò notizia veruna, nient'altro affermando che quel porto era proprietà loro da tempi lontanissimi, dei quali non restava memoria (1).

Rivali della potenza e ricchezza di questi Monaci erano i Conti di Santa Fiora, superbi per tradizione e irrequieti per calcolo, i quali non potendo portare con animo rassegnato la sempre crescente autorità di quei Monaci, ne molestavano senza tregua i possessi con ruberie e violenze di ogni maniera. Di che nacquero tra le due parti diffidenze, gelosie e desideri di vendette e rappresaglie, che finivano assai volte con la peggio dei Monaci o, più veramente, dei poveri abitanti di quelle contrade. Ai Conti non pareva illecito nissun mezzo per danneggiare i loro vicini e stancargli e diminuire la potenza a cui poco a poco erano cresciuti, tanto che i Monaci si trovavano con essi in guerre e litigi frequenti. Aggiungasi che i Conti, riconoscendo dall'impero il feudo di Santa Fiora, naturalmente erano caldi fautori di parte ghibellina: altra e non ultima cagione dell'odio che portavano ai Monaci e della loro ostilità al Comune di Siena.

Per soddisfare alle ambiziose voglie e compiere i più tristi disegni tenevano i Conti a' loro servigi gente di mal affare, rotta a ogni vizio, violenta e sanguinaria. Come orda nemica correva da un capo all'altro l' Amiata,

(1) *Caleffo dell'Assunta*, pag. 599. Sono in questo prezioso codice trascritti tutti gli atti concernenti la vendita di Talamone e di Castiglion di Val d'Orcia al Comune di Siena.

faceva mal sicure le vie, occupava bruttamente i castelli più deboli, mettendogli a sacco, ponendo taglie agli abitanti e devastandone i colti. Tutto quanto l'Amiata stava perciò in agitazione e sospetti continui; e queste ruberie e violenze perpetrate impunemente avevano ridotto a cattivissimo termine i paesi di quella bella e ricca montagna. Nè già per breve tempo continuarono tali turbolenze nell'Amiata, imperocchè fino dalla metà del secolo decimoterzo i Monaci e i Conti erano venuti a nimistà aperta, e ne duravano ancora gli effetti nel primo ventennio del secolo susseguente. Furono difatti lamentati dal divino Poeta, allorchè annoverando i mali che affliggevano ogni contrada della serva Italia, e rimproverandone Alberto tedesco, scriveva con sdegno e ironia que' versi che compendiano stupendamente molte pagine di storia:

Vien, crudel, vieni, e vedi la pressura
De' tuoi gentili, e cura lor magagne,
E vedrai Santa Fior com' è sicura (1).

Anche Talamone, il cui possesso era grandemente ambito dai Conti, ebbe a soffrire più volte i danni cagionati dalla loro ambizione. Squallido e fatto quasi inospitale per malignità d'aria, colpa le subìte devastazioni e la trascuranza degli uomini, non serbava segno della floridezza antica. E tra i danni sofferti non dee annoverarsi ultimo quello di essere venuto nella proprietà di un monastero, ricco se vuoi, ma naturalmente incapace a governare molti paesi ed a fomentare in qualsiasi modo il commercio di un porto marittimo. Accadde poi che per le narrate rivalità tra i Monaci e i Conti, Talamone fu occupato più volte dai seguaci di questi, e messo a ruba e più che mai immiserito: il che

(1) *Purg.*, VI, v. 109-111.

si rinnovò per ultimo nel 1303, nel qual anno una mano di armati lo sottrasse violentemente al dominio dei Monaci.

I Monaci si stancarono. Ormai avevano potuto capacitarsi che il possesso di castelli poco vicini all'abazia stava più presto a scapito della loro autorità, che non ad aumento delle loro ricchezze. Litigi continui, guerre, rappresaglie, pericoli di danni anche maggiori erano questi i soli frutti che ne ritraevano da molto tempo (1): gli abitanti scarsi e ridotti in grande miseria e affatto disamorati, come gente che temeva ogni giorno qualche perfidia, qualche violenza dalle masnade dei Conti. Dal venire a patti con essi rifuggivano i Monaci per più ragioni, ma specialmente perchè non speravano di ottenere condizioni eque e ragionevoli da avversari implacabili e presuntuosi Per tutelare l'antica riputazione dell'abazia e schermirsi al tempo stesso dalla prepotenza dei Conti, pensarono i Monaci di vendere a gente amica e potente i castelli che erano più ambiti e lontani; e quantunque ne provassero rincrescimento, pur da ultimo a malincuore e con fatica vi s' indussero.

Il 15 d'aprile del 1303 tennero capitolo, e vi restarono per molte ore di seguito. Argomento ai loro discorsi era la vendita del castello di Castiglion di Val d' Orcia, del porto di Talamone e di altri possedimenti, dai quali l'abazia non ritraeva alcuna utilità. Anzi può dirsi che i Monaci ragionassero in quel momento di vendere ciò che in fatto non possedevano, essendochè Talamone e Castiglion di Val d' Orcia, occupati dalle masnade dei Conti, fossero sempre in loro balìa. Se non che i Monaci deliberarono con molto accorgimento di vendere quelle

(1) *Cum dicti d. Abbas, Capitulum et monasterium dictis rebus et bonis et iuribus uti et frui nec aliquam ex eis utilitatem vel profectum consequi non possint, propter guerras et litigia et etiam propter potentias eorum qui dictae res et possessiones et iura occupaverunt.... et propter pericula et scandala que dicti Abbas, Capitulum et monasterium possent incurrere....* (*Caleffo dell'Assunta*, c. 598).

terre al Comune di Siena, il quale avrebbe provveduto in brev'ora a ritogliere ai Conti i castelli usurpati, rivendicando i diritti dei Monaci. Ad eseguire la loro deliberazione i Monaci elessero sindaco e procuratore dell'abazia frate Petruccio da Corneto, concedendogli in tutto larghissima autorità (1).

Nel maggio di questo medesimo anno (1303) venne in Siena frate Ranieri, abate del monastero, e presentatosi ai Signori Nove Governatori del Comune, espose loro la deliberazione dei Monaci; disse del sindaco eletto, e promettendo la vendita di quei castelli ai Senesi, propose che il prezzo dovesse essere fermato da due arbitri. L'Abate andò ancora più oltre: senza indugiare elesse l'arbitro del monastero, certo Tato di messer Gabriele, dichiarando altresì di avere due istrumenti che provavano le ragioni e i diritti dei Monaci sui possessi offerti al Comune, i quali diritti erano confermati da una carta esistente in Orvieto, ch'egli asseriva potersi avere per cinquanta lire (2). Accolsero di buon grado i Signori Nove le proposte che in nome dei Monaci fece loro l'Abate, come quelle che appagavano il maggior desiderio della città, e si mostrarono pronti a stipulare il contratto. Per lo che il priore dei Signori Nove, Sozzo di Piero, fece arbitro del Comune Tavena di Cristoforo, e pose ogni studio a ciò questo desiderato acquisto potesse farsi innanzi che cadesse il bimestre del suo ufficio.

I Monaci s'erano diportati con tanta discretezza nelle loro dimande, e i Signori Nove tanto sollecitamente le avevano accolte, che sembrava non potersene mettere

(1) *Caleffo dell'Assunta*, c. 598. t.

(2) *Dixit etiam dictus Abbas quod aliud instrumentum erat apud Urbem veterem, quod poterat haberi pro L libris den. cortonensium, per quod lucide apparebat plenum ius quod dicta abbatia habebat in rebus predictis.* Queste parole si leggono in un documento del quale parleremo in seguito, esistente nella serie *Instrumenta et Iura Communis*, n.° 30, an. 1303.

in dubbio il buon esito. Ma al contrario, sursero difficoltà inattese, e le pratiche, di tanto bene avviate che erano, presero d'un tratto cattiva piega. Dopo le proposte fatte ai Signori Nove, l'Abate era tornato al monastero, non si curando per niente di rispondere alle molte sollecitazioni che per conchiudere l'atto di vendita, gli facevano i Nove. Frattanto, già era per uscire dell' ufficio la Signoria che aveva iniziate queste pratiche, e non appariva alcun indizio di buona volontà dalla parte dei Monaci, che forse non trovavano modo di adonestare i loro mutati propositi. Allorquando poi i Signori Nove invitarono l'Abate a venire in Siena per la stipulazione dell'atto di vendita, secondo i patti convenuti, egli senza addurre in mezzo veruna ragione, si rifiutò. Convenne ai Signori Nove cessare dai modi amichevoli e valersi delle ragioni acquistate; tanto che ordinarono agli arbitri eletti che citassero l'Abate a comparire alla loro presenza in un giorno determinato per ascoltar il lodo ch'essi avrebbero profferito. Ma la citazione fu inutile, e l'Abate lasciò trascorrere con silenzio il giorno assegnatogli. Gli arbitri pronunziarono ciò non ostante il lodo, assegnando il prezzo d'ottocento fiorini d'oro ai castelli che i Monaci avevano offerti in vendita al Comune dl Siena.

I Signori Nove che entrarono in ufficio pel bimestre di luglio e d'agosto, avuta notizia delle pratiche iniziate per l'acquisto di Talamone, cominciarono dall'ordinare che di tutto quanto era passato tra i Monaci e il Comune fossero fatte carte pubbliche per mezzo di notaio sulla fede dei loro antecessori e dei Consoli della mercanzia. Non molto dipoi, per comandamento dei Signori Nove, partirono alla volta dell'Abazia, come messi del Comune, Salvino Dati d'Asciano, Pino di Benincasa notaio e Vannello d' Ildibrandino da Vescona (1). Venuti

(1) Ved. il Documento del 1303 sopra citato.

al monastero, esortarono que' frati a conchiudere la vendita promessa; e mostrarono loro gli ottocento fiorini prezzo d'acquisto assegnato dagli arbitri. Risposero i Monaci, che l'Abate e frate Petruccio non erano in convento e che nissun compromesso era stato fatto per questa vendita tra essi e il Comune: negarono perfino di avere eletto frate Petruccio a loro sindaco e procuratore, e conchiusero dicendo che non volevano ricevere quel danaro, nè vendere alcuno dei loro possedimenti (1).

Questo nuovo rifiuto, assai peggiore del primo perchè offendeva apertamente la verità, diede sicura prova delle mutate intenzioni dei Monaci. E forse ne furono principal cagione le istigazioni dei Conti di Santa Fiora, i quali benchè avversari dei Monaci, dovevano preferire che que' castelli, e specialmente il porto di Talamone, restassero proprietà dell'Abazia, anzichè venissero nelle mani del Comune di Siena. Comunque siasi, disperando i messi del Comune di potere indurre i Monaci a più savi consigli, gli citarono di nuovo a comparire in Siena in un giorno dato, e lasciarono il monastero. Tornati in città, consegnarono gli ottocento fiorini, siccome era stato loro prescritto dalla Signoria, in mano di un tal frate Bernardo, che era proposto degli Umiliati (2).

(1) *Fratres responderunt, qui ibi fuerunt presentes, quatenus Abbas vel frater Petruccius ibi non erant, quod nunquam fuit aliqua promissio, pactio vel electio vel compromissio de predictis facte per Abbatem, nec frater Petruccius erat nec unquam fuit syndicus vel procurator constitutus, et ideo nolebant pretium recipere nec venditionem facere* (Doc. cit.).

(2) Il racconto delle pratiche che precedettero la vendita del porto di Talamone ai Senesi è fedelmente tratto da un documento, già ricordato, di questo R. Archivio di Stato. Il documento è cartaceo, ed è un mezzo foglio scritto da ambedue le pagine: ma la narrazione rimane interrotta, perchè questo foglio fu staccato dall'altro ove continuava, e che è andato perduto. Io tengo per certo che sia il frammento di una di quelle scritture che i Signori Nove più volte ordinarono che si facessero per serbare memoria delle pratiche avviate coi Monaci, e fu scritto forse dal notaio Pino di Benincasa, che dal documento rilevasi averne avuto commissione dai Nove. Eccone la intestazione:

I Monaci, persuasi in breve della vanità dei loro rifiuti, cedettero alla ragione, e il 10 di settembre del 1303 fu firmato il contratto che vendeva ai Senesi il porto di Talamone, la contrada, o grancia, detta la Valentina, e Castiglion di Val d'Orcia (1). Il prezzo, statuito dagli arbitri in ottocento fiorini d'oro, fu accresciuto fino a novecento, e i Monaci vollero altresì aggiunto il patto, che il Comune di Siena ponesse quindi innanzi sotto la sua protezione il monastero, difendendolo contro le violenze di chicchessia, ma in ispecie dei Conti di Santa Fiora. La qual protezione fu tosto concessa, e se ne rogarono carte pubbliche il susseguente dì 12, e con certa solennità nel palazzo del Comune, presenti i Signori Nove (2).

Dell'acquisto di Talamone fecero gran festa i Senesi, che da lungo tempo desideravano il possesso di un porto

Factum et negotium Communis Senensis, quod tractatum est in duobus mensibus, videlicet a kalendis iulii proxime preteritis usque ad kalendas septembris sub anno Domini millesimo CCCIII, *ind. prima, per prudentes et fideles homines dd. Novem Gubernatores et defensores Communis et populi Senensis, et per Pinum Benencase notarium, ab eis circa huiusmodi negotium ab ipsis dd. Novem electum et deputatum, videlicet circa emptionem obtinendam pro Communi Senense a dompno Ranerio abate monasterii seu abbatie Sancti Salvatoris de Montemiata, et fratre Petruccio monaco dicte abbatie, syndico et procuratore dicti abbatis et fratrum et capituli et abbatie predicte ad infrascripta specialiter constituto, tale est.*

(1) *Caleffo dell'Assunta*, c. 600 e segg. Anche nell'istrumento di vendita è detto che i Monaci erano stati costretti a rinunciare al possesso dei castelli venduti per cagione degli scandali e dei litigi frequenti che ne derivavano tra essi e i Conti di Santa Fiora.

(2) *Caleffo* predetto c. 605 t. Mino d'Orlando e Niccolò di Pace furono eletti sindaci e procuratori del Comune *ad habendum et recipiendum sub protectione et defensione dicti Comunis et populi Senensis* l'abate del monastero di S. Salvatore e i suoi successori e tutti i beni ad esso monastero appartenenti, obbligandosi a difenderli *specialiter ab omni impulsione, violentia et molestia quas Comites de Sancta Flora et eorum fideles et sequaces per se vel alios inferrent.* Lo stesso Mino d'Orlando prese il possesso del porto di Talamone a' 22 di settembre, e nel dì 24 riscosse un fiorino d'oro da Vanni di Giovanni, padrone della barca detta *S. Giovanni*, per *dirictum, navilium, anchoraggium et cabellam de tredecim modiis frumenti, quod ipse Vannes apportaverat et adduxerat ad dictum portum in sua barcha.* Rog. *apud portum de Telamone* da Niccolò di Paltonieri (*Caleffo* predetto, c. 607 t.).

sul mare. Sia che ne sperassero molti vantaggi pel commercio loro con paesi lontani, che già cominciava a declinare; sia che l'esempio di Genova e di Pisa crescesse la loro illusione, certo è che l'acquisto di un porto marittimo era il maggiore e più ardente desiderio di tutti i cittadini. Tanto che negli Statuti del Comune, anteriori all'acquisto di Talamone, trovasi ordinato « che per li Signori Nove e Consoli de la mercanzia s'elegano tre buoni et esperti e savi uomini, e' quali amino l'onore e lo pacifico stato del Comune e del popolo di Siena, e' quali si debiano insieme convenire, quando parrà a li Signori Nove; e' quali.... intendano acquistare e compre fare de le cose utili per lo Comune, e spezialmente intendano avere porto al mare ne le parti di maremma con alcuna forteza, per onore e buono stato del Comune e del popolo di Siena (1) ». Non può dunque far meraviglia se, ottenuto il porto di Talamone, i Senesi si abbandonassero a così grandi speranze, che in ultimo rimasero di troppo inferiori agli effetti che derivarono da quell'acquisto. Ma certo non stette da essi che il porto di Talamone non venisse a molta prosperità, nè mai risparmiarono spese e sollecitudini per accrescerne i traffici ed il commercio. Di che maggiormente si prendevano cura in quel tempo i cittadini e il governo, essendochè pel fallimento della Banca dei Buonsignori il commercio senese corresse non pochi pericoli. Questa banca, o come in Francia chiamavasi *la gran Tavola*, ebbe cominciamento, secondo i cronisti, esordiente appena il secolo decimoterzo; durante il quale era venuta in grandissima riputazione, e tanto le era bastato il credito che, allorquando fallì, la camera pontificia e la reale di Francia si trovarono creditrici d'ingenti somme. Al commercio di Siena aveva questa

(1) *Constituto del Comune di Siena* volgarizzato nel 1310, Distinz. I, c. 145. Questa provvisione dee riferirsi all'ultimo decennio del secolo decimoterzo.

banca portato moltissimo giovamento, e per essa come per l'altra dei Salimbeni, i mercatanti senesi correvano più agevolmente la Francia e la Fiandra non senza molto profitto loro e della repubblica. Ma poi che la banca dei Buonsignori fallì (e fu circa il 1304, sebbene alcuni storici scrivano il 1308) il commercio di Siena ne portò i danni per lungo tempo, a cagione ancora della ingiusta cattura che il re di Francia ordinò si facesse di qualunque senese che fosse nel reame, come altresì per motivo delle pretensioni che la corte di Roma mise in campo contro il Comune. Al che in breve si aggiunse che i popoli della Lunigiana ebbero facoltà di usare rappresaglie contro i Senesi, essendochè molte delle più ricche famiglie di quelle parti fossero per quel fallimento rimaste gravate.

Durante il secolo decimoterzo, e nei due secoli susseguenti, i cittadini senesi mercatavano più specialmente in tessuti di lana e di seta, che avevano fuori d'Italia assai credito. Portavano la merce loro in Francia, Spagna, Inghilterra e nelle parti più settentrionali della Germania: le vie dell'Oriente frequentavano poco, e può esserne cagione la supremazia che vi tenevano Venezia, Genova e Pisa. Ma frequenti erano le relazioni dei Senesi con Venezia, e più tardi anche con la Sicilia, e in Venezia comperavano non solo prodotti orientali, ma anche le armi ed altri oggetti che si fabbricavano nel cuore dell'Europa (1). Lo zucchero e ogni maniera di spezie acquistavano i nostri mercanti, più che altrove in Sicilia, e così continuarono per tutto il secolo decimoquinto. Difatti troviamo che Priore di Mariotto Banchi nel 1462 faceva viaggi da Livorno a Palermo sulle galee

(1) Anche nei libri delle spese del Comune si trovano pagamenti fatti per acquisto di oggetti in Venezia. Dei molti esempi che potrebbero addursi, riporto questo del 1230: *vj libr. et v sol Dietisalvi, quas solvit in banbasia et tribus tapetis, quibus involvit balistas Venetiis, et in quarantesimo vel passagio apud Venetias* (BICCHERNA, cod. 3, c. 66 t.).

fiorentine di levante, condotte dal capitano Giuliano Ridolfi. Portava drappi e sete che riceveva da Niccola Capponi e da Mariotto Banchi, e generalmente tornava con provvisioni di zucchero. Il viaggio di andata, se prospero, durava sei giorni, e del guadagno netto della vendita delle merci affidategli, Priore percipeva la quarta parte (1).

Con Venezia ebbe relazioni commerciali, e le mantenne lungamente, la casata degli Spannocchi. Nel 1496 venuti a guerra i Pisani con Firenze, e cominciando a provare gli orrori della carestia, il doge Barbadigo avvisò i Senesi di aver fatto comprare dagli eredi di Ambrogio Spannocchi mille ducati di grano da portarsi a Pisa sopra alcune triremi veneziane, che avevano avuto l'ordine di approdare a Talamone (2). E le relazioni frequenti e così lungamente durate tra Siena e Venezia e la Sicilia denotano, se pure altri indizi non ne avessimo, che i mercanti senesi si procacciavano i prodotti orientali nei mercati di Palermo e di Venezia, e in ispecie di questa principale tra le repubbliche italiane. E qui cade acconcio l'osservare che, quantun-

(1) *Carte di particolari*, an. 1462. Il libro della ragione di Priore porta questo titolo: « Questo libro è di Priore di Mariotto Banchi, in sul quale scriverò col nome di Dio e della gloriosa vergine Maria e di tutta la cielestiale corte del Paradiso tutto quello che s' apartiene di scrivere per la mia andata da Palermo, cominciando questo di xxj d'achosto 1462. Che Iddio ne presti grazia e buon vento con salute dell'anima e del corpo, e mandi tutto a buon salvamento ». Dopo ciò seguita: « MCCCCLXII. - Niccola Capponi e Mariotto Banchi dieno avere a di 21 d'achosto 1462 per questi panni accomandatomi per finirli a Palermo o a Messina o in altro luoco dell' isola di Cicilia, i quali debbo fare caricare in sulle galee fiorentine di levante, capitano Giuliann Ridolfi; i quali apartengono per metà a detto Nicola e per metà a detto Mariotto Banchi. Fattomi balle sei, segnate del segno di detto Mariotto Banchi e mandale a Pixa per Piero Della Seta vetturale a di 20 detto, addiritta a Bernardo e Stefano Ambruogi. E' panni son questi diremo appresso, che Iddio e' li man' a buon salvamento, e presti loro buona ventura ». E segue la indicaziono dei panni, cioè: panno cupo fine, panno moretto fine, panno turchino riforbito, panno pavonazzo di grana fine, panno verde scuro, panno cupo fine, panno cupo secondo ec.

(2) *Diplomatico*, pergamena del 24 maggio 1496.

que il Comune di Siena venisse assai per tempo in possesso di un porto sul mare, non ebbe quasi mai galee proprie; chè ben poco si avventurarono in ogni tempo i Senesi a viaggi marittimi, e il commercio loro rimase generalmente nel continente d'Europa, facendosi per via di terra il commercio stesso con Francia, che pure era il maggior commercio della nostra città (1).

Ma più assai che nella mercatura acquistarono nome i Senesi nell'arte del cambio; nella quale oltre i Buonsignori divennero celebri i Salimbeni, che fu la più ricca delle nostre famiglie, e che teneva pur essa il banco a Parigi. Banchieri i Tolomei, gli Spannocchi, i Palmieri e altri men noti; tanto che le ricchezze di quelle famiglie che ora diciam nobili, le quali stimerebbero oggi vile esercizio la mercatura, ebbero comune origine nel commercio e nel cambio. I Salimbeni avevano corrispondenze commerciali in ogni parte d'Europa: trovasi che nell'ottobre del 1260 Alessandro e Giovanni Salimbeni fecero mandato a un tal Ugo di Ugolino, mercatante senese, di trattare ogni loro negozio in paesi forestieri, cioè in Francia, Inghilterra, Spagna, Alemagna ed in qualsivoglia altro paese al di qua o al di là

(1) Vari capitoli della seconda Distinzione del Constituto di Siena si riferiscono al commercio senese fuori d'Italia e specialmente in Francia. Eccone alcuni esempi: « Statuto et ordinato è, che neuno de la città e contado e giurisdizione di Siena debia, ardisca overo attenti trare, overo impetrare fare, alcune lettere overo mandamenti contra el Comune di Siena, overo compagnie, overo singulari uomini, overo contra alcuno cittadino di Siena, da missere lo re di Francia overo la sua corte, overo da li signori de le fiere, overo dal corpo de le fiere, overo da altri qualunque officiali overo giustizieri del regno di Francia, Provencia, overo de le parti oltramontane, overo di qualunque altre parti ». (c. 211). E altrove si ordina « che la podestà faccia mendare el danno a chi l'à patito nel regno di Francia da colui, per cui cagione l'à sostenuto » (c. 205); ed altresì che il podestà doveva, a richiesta della Mercanzia, « fare prendere e ditenere coloro.... e' quali si cessassero overo fugissero.... de le fiere di Francia con avere d'alcuno », nè rilasciargli « senza parola e licenzia de' Consoli predetti » (c. 240 t.). Questi ordinamenti tratti dal Constituto di Siena volgarizzato nel 1310, portano generalmente la data del 1298 e 1299.

dei monti (1). Perciò non dee far caso quel che narra il cronista, che per più anni le sedici casate nelle quali era distribuita questa famiglia si repartissero ciascuna un guadagno di circa centomila lire (2).

In paese dato sì fattamente ai traffici ed alle industrie l'acquisto di un porto marittimo dovette sembrare grandissima ventura, considerato in ispecie che per cagione del fallimento dei Buonsignori, al commercio di Siena erano chiuse allora le vie della Lunigiana, della Lombardia, del Genovesato e della Provenza. Quindi non andò guari che il governo della repubblica, sebbene tutto inteso a riparare ai danni cagionati da tal fallimento, non provvedesse ai molti lavori di riattamento, che erano fatti necessari in quel porto. Frattanto nel maggio del 1304 erasi statuito che il Podestà dovesse chiedere ogni due mesi al Consiglio generale della Campana ciò che si riputasse più acconcio di fare a beneficio di quel Porto; e i Signori Nove creata avevano, d'autorità propria, una balìa di tre cittadini, che ai bisogni del Porto intendesse continuamente. Podestà era in quest'anno messer Manente da Iesi.

Ai dì 8 di dicembre fu covocato dal Podestà nel palazzo del Comune il Consiglio generale della Campana, dove si trovarono presenti duecentoventotto consiglieri: doveva deliberarsi sui lavori che occorrevano nel porto di Talamone. Vanni de'Tolomei, uno dei tre che componevano la balìa poc'anzi ricordata, lesse alcune proposte concernenti quei lavori. Chiedevansi restauri alle muraglie del porto, miglioramenti nelle strade che conducevano a Talamone e, dove ne fosse il bisogno, la costruzione di nuove. Ma in Consiglio le opinioni erano varie, come varie le speranze che si nutrivano sugli effetti che alla

(1) *Diplomatico*, pergamena del 13 ottobre 1260.
(2) Muratori, *Rerum Italic. Script.*, XV, 95.

città sarebbero derivati dal recente acquisto di Talamone. Primo salì in ringhiera Mignanello dei Mignanelli, il quale ponendo ogni sua fiducia nel governo dei Nove, consigliò che fosse loro concessa piena autorità di provvedere alla esecuzione dei lavori proposti dalla balìa. Se non che Cione di Alamanno dei Piccolomini, o lo muovesse il timore di vedere in breve naufragate le comuni speranze per la inesperienza dei Senesi nelle faccende marittime, o poco per altri motivi si riprometesse da quel porto, parlò contro la proposta del Mignanelli. Primieramente egli disse essere opportuno che i Signori Nove chiedessero ai Genovesi qual fosse l'opinione loro sulle condizioni del porto, e facessero pratiche all'oggetto di fermare con essi alleanza. Che se ciò non potesse conseguirsi, gli era avviso che si porgesse dimanda al Comune di Genova, o a quello di Ancona, di due probi e sapienti uomini che, secondo la scienza e l'esperienza loro nelle cose di mare, fornissero di savi consigli il governo, e frattanto consigliava doversi rimettere ad altro tempo qualunque deliberazione. Le proposte del Piccolomini, che rivelavano dubbi e timori non acconsentiti dai più nè in Consiglio nè fuori, trovarono poco favore, nè mancò chi loro contradicesse; ma la convenienza di aver ricorso ad uomini esperti fu conosciuta anche da altri, come da Tuccio Alessi, il quale bensì non voleva che in affari del Comune s'ingerissero forastieri. Di modo che le prudenti proposte del Piccolomini furono reiette, e il Consiglio approvò con 179 voti la proposta del Mignanelli (1).

Ai Signori Nove fu dunque commesso di provvedere ai più urgenti bisogni di Talamone; e nel seguente anno (1305) le antiche mura del porto furono restaurate, altre costruite dalle fondamenta: si fabbricò un ponte,

(1) *Consiglio della Campana*, n.° 66, c. 190 e segg.

e il vecchio cassero fu interamente rifatto (1). E per evitare qualsiasi cagione di controversia con i Conti di Santa Fiora, venuti oramai in aperta nimistà con la Repubblica, le terre dei quali confinavano col distretto di Talamone, fu ordinato che di questi si facesse l'estimo e la descrizione dei confini (2). Sopraintesero dapprima ai lavori e furono officiali del Porto Vanni di Spinello Tolomei, Niccoluccio Recchi e Luti Risaliti; ai quali non molto dopo succedettero Marrino di Crescenzio, Petruccio Terrachi e Tuccio Saladini (3). Questi lavori cominciati nel 1305 continuarono ancora l'anno dipoi; chè il governo non solo non rimetteva punto della sua alacrità, ma ogni dì più adoperavasi a sollecitare il compimento di opere che avrebbero conferito a fare di Talamone l'emporio della Repubblica.

Mentre con tanta alacrità si riattava il porto e se ne crescevano le opere di fortificazione, fu posta in vendita la prima volta la gabella delle saline, bandita per la città, secondo che portavano gli statuti. I patti di questa vendita furono proposti dagli esecutori della generale gabella del Comune, ed approvati dal Consiglio della Campana il dì 10 di giugno (1306). I compratori di questa gabella, cioè del reddito delle saline, si obbligavano per cinque anni e tre mesi. Nel prim'anno dovevano lavorare in cento e tredici saline: appresso in tutte quelle dove era costume di lavorare per qualche tempo, ed avevano facoltà di farne delle nuove nel maggior numero che potessero. Del sale che se ne ritraesse, una metà sarebbe dovuta al Comune, l'altra ai conduttori, e questa

(1) Nei registri d'Uscita della Repubblica di quest'anno si trovano notate le spese per i lavori del cassero e del porto di Talamone (n.° 78, *passim*). Come maestro è ricordato un Mino Chiocciola.

(2) L'estimo e la descrizione dei confini del distretto di Talamone sono riportati nel *Caleffo Nero* da c. 24 a c. 26. In questo medesimo Caleffo vedesi disegnata a c. 22 e 23 la pianta, com'oggi dicono, dimostrativa del castello di Talamone, fatta nel 1306, forse da quelli stessi che ne descrissero l'estimo e i confini.

(3) *Biccherna*, n.° 78, c. 67, 78 e altrove.

seconda metà essi dovevano denunciare e poi vendere al Comune pel prezzo di otto denari lo staio. Che se, passato un mese dalla denuncia, il Comune non l'avesse acquistata, i conduttori delle saline potevano vendere quella quantità di sale e mandarlo da per tutto, fuor che nelle terre dello stato senese (1).

La molta operosità che in questi primi anni addimostrò il governo per migliorare le condizioni di Talamone rimasto lungo tempo abbandonato, non riuscì infruttuosa, sebbene da ultimo non portasse alla Repubblica tutti que' buoni effetti che i cittadini senesi troppo facilmente se n'erano ripromessi.

CAPO TERZO.

Sommario.

Lavori ordinati in Talamone. - Visita fatta al porto., e relazione sulla sue condizioni e nuovi provvedimenti. - La lega guelfa e il governo dei Nove. - Trattato di commercio tra Firenze e Siena. - Vaticinio dell'Alighieri ai Senesi. - Talamone occupato dai ghibellini fuorusciti di Siena. - Torna in potere della Repubblica. - I ghibellini genovesi assaltano Talamone e lo mettono a ruba. - Altri provvedimenti vinti nel Consiglio generale. - Proposta degli Esecutori della Gabella approvata dal Consiglio. - Franchigie e immunità concesse agli abitanti di Talamone. - È occupato ostilmente dall'armata dei Re di Sicilia.- Allogazione del porto e dei pascoli di Talamone. (An. 1307-1330).

Aveva il Consiglio della Campana deliberato nel marzo del precedente anno che il castello di Talamone fosse provveduto di acque e di una chiesa; e il distretto ripartito in cento poderi da distribuirsi uno per ogni cittadino che avesse edificato case, o cominciato ad edificarle, dentro il castello (2). Se non che questi ed

(1) *Consiglio della Campana*, n.° 68, c. 154.

(2) Questa provvisione rammenta l'altra de' 15 aprile 1305, concernente l'estimo e la descrizione de' confini del distretto di Talamone (Cf. il cap. II); ed ambedue acquistano da ciò maggiore importanza, che sono anteriori di circa dieci anni alla compilazione dell'estimo generale dello Stato senese, che è l'estimo più antico che si conosca in Italia. Il tenore della provvisione de' 19 marzo 1306 è il seguente: *Item provisum et ordinatum est, quod totum*

altri lavori non furono sì tosto eseguiti, nè coloro che avevano obbligo di fabbricare nuove case, serbavano i patti convenuti. Per la qual cosa, passati quasi tre anni, volle il Consiglio che fosse loro assegnato un breve tempo, obbligandoli eziandio ad abitare le case che avevano fabbricate, o a farle abitare da uomo di età non minore a' vent'anni. Ed oltre a ciò fu ordinato che tre cittadini andassero a Talamone a visitare il porto, le saline e sopra tutto le strade per riferirne al governo (1).

Questa visita, e la relazione che ne fecero i tre cittadini a ciò deputati, diedero motivo a nuovi provvedimenti per sollecitare i lavori già ordinati nel Porto, e per migliorare le condizioni di Talamone. Difatti il dì 8 di ottobre di questo anno [1309] fu deliberato dal Consiglio che la chiesa fosse condotta a compimento; il cassero fornito a sufficienza di armi; la casa del Comune, sede angusta e indecente dell'assessore del Podestà, accresciuta e resa migliore; che si ponesse un faro nel porto per maggior sicurezza delle navi, e vi si costruisse un ponte di legno per agevolare ai marinai il modo di caricare o di scaricare le mercanzie (2). E poichè tanto vale un paese, come prudentemente osservarono que' tre cittadini, quanto valgono le vie che vi conducono, fu provveduto che, tenendo ferma la strada che da Siena porta a Castelfranco di Paganico, la si continuasse tosto per Dotale, fra Campagnatico e Ischia, fino a Talamone,

terrenum Comunis senensis, quod est in districtu Talamonis, partiatur et dividatur in centum poderibus per bonos et sufficientes tabulatores, expensis Comunis Senensis, prout videbitur dd. Novem vel dominis Portus de Talamone, qui pro tempore fuerint, de voluntate dd. Novem. Salvo quod in dicta divisione non veniat nec venire intelligatur illa pars plani salinarum, ubi saline fieri consueverunt et fieri possent, secundum terminationem fiendam per officiales per dd. Novem eligendos. (*Statuti*, N.° 21, c. 305).

(1) Queste provvisioni proposte da una balìa di nove cittadini, eletti tre per Terzo, furono vinte nel Consiglio della Campana il dì 12 agosto 1309.

(2) *Item, cum de necessitate opporteat in quolibet portu esse unam lanternam pro lumine faciendo lignis qui intrant et exeunt de nocte portum* etc. (*Statuti*, N.° 21, c. 388 t.).

elevando un ponte di pietre sul fiume Ombrone (1). Approvò in fine il Consiglio l'altra proposta, che per utilità e profitto de'mercadanti dovendosi evitare la lunghezza de' piati, l'assessore del Podestà o il Vicario di Talamone avessero facoltà di rendere ragion sommaria sopra ogni controversia che insorgesse per cose mobili, procedendo senza solennità di giudizio, e giudicando senz'appello, ma secondo la buona consuetudine de' mercatanti e dei porti di mare (2).

Mentre il governo della Repubblica attendeva a bonificare il porto e il castello, si preparavano avvenimenti che dovevano accrescere l'importanza di Talamone, e per conseguenza la soddisfazione nei Senesi di possederlo. Aumentavano ogni giorno i sospetti sulla calata in Italia di Arrigo VII imperatore, contro il quale stava quasi tutta Toscana, ad eccezione di Pisa. Anche la città di Siena, che cinquant'anni prima aveva combattuto e vinto i guelfi sui campi di Montaperti, abbandonate le parti dell'Impero, erasi alleata con Firenze ed altre città contro i ghibellini. Al governo dei Nove deve specialmente riferirsi questa mutazione politica; la quale se fece perdere a Siena quella molta importanza che aveva conseguito allorchè rimase a capo di parte ghibellina in Toscana, allontanò per assai tempo ogni cagione di guerra con Firenze, recando coi benefizi della pace notevole incremento alle arti ed ai traffici. Il governo dei Nove era governo di mercatanti, e come tale aggiungeva alla consueta destrezza ed operosità il natu-

(1) *Cum tantum valeat locus et possessio, quantum valeat iter et via* ec. (*Statuti*, N.° 21, c. 389 t.) Con questa medesima deliberazione fu pure statuito che i passeggeri potessero transitare per questa strada *sine solutione facienda pedagii, kabelle, seu maletolte* (*ivi*).

(2) *Sine iuris solempnitate, sed secundum bonam consuetudinem mercantie, portuum et maris.* (*Ivi*, c. 390). Avvertasi che non essendo ammesso appello da questi giudizi, era però riservato il diritto a chi si credesse leso di dar querela a esso vicario o assessore, quando, compiuto il suo ufficio, era soggetto al sindacato.

ral desiderio di rifuggire da tutto ciò che potesse generare emulazioni e discordie, ed essere fomite di guerre. Fondamento alla sua autorità era la pace, massime coi vicini; per amor della quale, rinunziando alle tradizioni politiche, contuttochè gloriose, della città, di buon grado si accostò ai Fiorentini, accrescendo in tal modo forza e riputazione alla parte dei guelfi. Con queste arti i Nove non solo rimasero lungamente al governo della Repubblica, per lo addietro soggetto a frequenti mutazioni, ma la ricchezza pubblica dal fiorire delle industrie fatta maggiore e non più stremata da guerre continue volsero ad ornare la città con edifizi sacri e civili, che sono monumenti insigni dell'arte italiana.

E in questo tempo, più che in verun altro, era bisogno di concordia tra le città di Toscana; imperciocchè l'imperatore, passate le Alpi, era sceso in Lombardia, accogliendo con favore gli usciti di Firenze e quanti altri ghibellini avevano ricorso a lui per aiuto. Ma non appena fu manifesto ch'egli preparavasi a venire in Toscana per abbattere i guelfi, i Fiorentini attesero a rinnovare la lega con Lucca, Siena, Volterra e Pistoia, a cui in breve si aggiunsero Bologna e Città di Castello (1). Memorabile esempio che non dovevano dimenticare così presto le città di Toscana. Avendo con questo mezzo i Fiorentini provveduto ad opporre una più valida resistenza alle armi di Arrigo, considerato che il porto di Pisa per le imminenti novità non poteva essere acconcio e sicuro al loro commercio, deliberarono di abbandonarlo. Per la qual cosa, scambiate alcune ambascerie col Comune di Siena, e mandatovi oratore Balduccio Pegolotti, fecero sollecitamente un trattato per condurre ogni loro mercanzia al porto di Talamone. Questo atto di concordia (2) fu

(1) La lega fu conchiusa il dì 1.° di giugno del 1311.

(2) *Infrascripta est concordia Comunis Florentie et Comunis Senarum*: così comincia questo trattato, del quale non fanno menzione il Villani, l'Aretino, il Machiavelli, nè veruno degli storici senesi; tanto che può dirsi essere rimasto ignorato fino al presente.

approvato dal Consiglio della Campana nell'adunanza de' 17 agosto 1311, essendo podestà di Siena Ranieri de'Gabrielli da Gubbio.

Per autorità di questo trattato potevano i Fiorentini usare del porto di Talamone, approdarvi con le merci, e dalla spiaggia del mare portarle liberamente a Firenze. I diritti di pedaggio e di gabella dovevano pagarsi in Talamone, o dove altrimenti piacesse ai Signori Nove, e i prezzi delle gabelle furono di buon accordo pattuiti (1). Ma per godere di questi benefici dovevano i mercatanti percorrere la nuova strada da Talamone a Paganico, e quella antica ed usitata da Paganico a Siena e da Siena a Firenze. Altre singolari condizioni del trattato erano queste, che di qualunque quantità di grano o di altro frumento che si portasse a Talamone, poteva il Comune di Siena acquistare la quarta parte per quel prezzo che a' Fiorentini costava, portata a Talamone; e che a verun cittadino od abitante del contado di Firenze era permesso di recare a Talamone grano e frumento qualsiasi che fosse stato raccolto in paesi distanti meno che cento miglia da Talamone. Obbligavasi dal canto suo il Comune di Siena alla sicurtà del porto e dei mercatanti, ed in ispecie delle strade, provvedendole di ospizi, di vittuaglie e di quant'altro torna profittevole e necessario ai viandanti. Senza indugio il Consiglio approvò quasi concordemente questo trattato, invitando i Signori Nove a dargli sollecita esecuzione, essendochè a tutti sembrasse di aver conseguito quel che più si anelava, cioè la prosperità e la floridezza del porto della Repubblica (2).

Se la lega politica fermata con le città guelfe di Toscana rassicurava i Fiorentini dal timore della venuta dell'esecito imperiale, il trattato conchiuso col Comune di Siena guarentiva il loro commercio, tenendo aperte

(1) Si possono vedere nella *Tavola comparativa delle gabelle*, inserita dopo i documenti.

(2) Il testo del trattato riportasi per intero fra i documenti sotto il N.° I.

ai traffici ed alle industrie le vie del mare. Che se Firenze, postasi a capo della parte avversa all'Impero, e fattasi rôcca d'Italia, come scrisse Cesare Balbo, ebbe ragione di rallegrarsi del buon successo della sua politica e de' suoi apprestamenti contro l'esercito dell'imperatore, sembra che di questi accordi menassero maggior festa i Senesi. Poichè non erano ancora passati otto anni dall'acquisto di Talamone, che già vedevano in esso ridursi tutto quanto il commercio di Firenze, e così della più gran parte della Toscana: il che per avventura eccedeva ogni loro speranza. Ond'è che molto ragionevolmente può supporsi che le illusioni più che mai cresciute dei Senesi pel possesso di Talamone ispirassero all'Alighieri, reduce allora in Toscana, e come vuolsi inteso in questi anni a comporre la seconda cantica della Commedia, l'ironia e il vaticinio quasi in tutto avveratosi di que' versi, dove alla senese Sapia che gli parlava de' suoi congiunti, fa dire:

Tu gli vedrai tra quella gente vana
Che spera in Talamone, e perderagli
Più di speranza che a trovar la Diana (1).

Se non che, rialzate le speranze dei ghibellini per la venuta di Arrigo in Toscana, e Firenze rifiutatasi di accoglierne gli ambasciatori, ne seguirono dapprima piccole rappresaglie contro i mercatanti fiorentini che erano in Genova, e poi quell'assedio durato senza alcun frutto cinquanta giorni, nel quale più si parve la irresolutezza di Arrigo, che non la virtù, benchè grande, degli assediati. Fu in questa che alcuni fuorusciti senesi, o eccitati dal desiderio di vendicarsi della patria che gli aveva banditi, o piuttosto preso ardimento dalla presenza dell'imperatore, avuto innanzi segreto trattato

(1) *Purg.* XIII, v. 150-152.

con alcuni terrazzani, diedero improvvisi l'assalto a Talamone che, scarso di difensori occuparono in breve e ridussero in loro balìa [1312]. Podestà di Siena era messer Filippo di messer Iacopo da Passano di Foligno. Otto abitanti del castello, accusati di avere avuto intelligenza con gli aggressori, e di aver coadiuvato alla loro impresa, furono condannati in contumacia al bando perpetuo dalla città e dal dominio di Siena, alla perdita di ogni loro avere, ed altresì ad essere decapitati, se mai cadessero in podestà del Comune (1). Degli accusati un solo era senese, uno di Grosseto, tre del contado di Santa Fiora e gli altri del distretto di Pisa. La patria di questi ultimi darebbe ragionevole motivo a credere che l'occupazione di quel Porto fosse promossa ed aiutata dai Pisani, forse con animo di recare offesa ai Fiorentini che vi mercatavano, e dai conti di Santa Fiora, che avevano mandato aiuto di uomini all'esercito imperiale.

Dei guasti e delle ruberie che si consumarono in Talamone durante questa occupazione non è rimasta alcuna memoria, ma facilmente s'indovinano. E benchè la morte quasi improvvisa di Arrigo a Buonconvento avesse fatto venir meno le speranze dei ghibellini, pur tuttavia passarono due anni prima che i Senesi tornassero nel possesso di Talamone. Imperocchè ai pericoli che avevano minacciato la libertà di Toscana per la impresa di Arrigo, erano succeduti nuovi pericoli per la potenza e l'ambizione di Uguccione della Faggiuola, divenuto signore di Pisa; tantochè i Senesi erano, come per l'addietro, obbligati a mantenere lor gente nell'esercito della lega, e perciò a trascurare il riacquisto di Talamone. Ma in sul cominciare dell'ottobre del 1314

(1) La condanna porta la data de' 4 novembre 1312, e fu trascritta nell'Instrumentario del Comune (*Caleffo dell'Assunta*) a c. 857 e 858. Si legge in essa: *Ipsi (inquisiti) et alii inimici Comunis Senensis dictum castrum Talamonis et roccham ipsius occupatum tenent in grave dampnum et preiudicium dicte civitatis Senarum et contra honorem dicte civitatis.*

vennero in Siena novelle, che Talamone era avuto e nuovamente tornato all'obbedienza della Repubblica, e per segno di gioia si fecero falò sulla torre de' Mignanelli, sul campanile del duomo e sul palazzo del Podestà (1).

Non ostante ciò sembra che il cassero e il porto non fossero guardati con maggior diligenza, essendochè dopo sei anni Talamone cadesse di nuovo in mano di altri. Per cagione della carestia che in quest'anno [1320] desolava la città e lo stato, avevano i Signori Nove fatto provvedere gran copia di grano che di Sicilia e d'altri paesi era stato portato a Talamone. Ora accadde che alcuni fuorusciti di Genova, sotto colore di prendersi vendetta degli aiuti che la Repubblica aveva mandati a re Roberto che difendeva Genova, stretta d'assedio dai ghibellini usciti della città, assalirono il castello, lo presero di viva forza e lo misero a ruba, seco portando tutto il grano raccoltovi, e moltissime mercatanzie. Altri vuole che que' fuorusciti genovesi a ciò s'inducessero, perchè narravasi che il grano acquistato dai Signori Nove, doveva essere mandato a Genova in soccorso degli assediati. Certo è che grave danno ebbe a soffrire Talamone da questa nuova aggressione; ed è fama che dei pochi difensori che vi si trovarono fosse fatta empia strage, e che i loro cadaveri fossero gettati con i cavalli uccisi in un pozzo del castello. Compiuto il sacco, i

(1) Sotto la data del 5 d'ottobre di quest'anno si leggono nel registro delle spese del Comune questi pagamenti, per le cosinmanze dei tempi curiosi a conoscersi: – Ancho viij soldi a quatro uomini e' quali feciono faluò in suso la torre de' Mignanelli, a ragione di due soldi per uno, per le novelle che vennero del chastello di Talamone, ch' era avuto ». – « Ancho j soldo, portatura uno choppo d'aqua in suso la detta torre, quando si feciuono e' detti faluò ». – « Ancho vj soldi a quatro che feciuono faluò in suso el champanile di duomo, a ragione di diciotto denari l'uno, per la detta chagione ». – « Ancho ij soldi a otto uomini che fecione faluòne in suso el palazo di missere la Podestà a ragione di diciotto denari per uno, per la detta chagione ». – « Ancho j soldo, portatura uno choppo d'aqua in suso el palazo, quando si feciono e' faluòne » (*Biccherna*, cod. 88, c 171 t.).

Genovesi se ne partirono, lasciando quella terra in grande squallore e spavento (1).

Ai 27 d'ottobre di questo medesimo anno furono proposti nel Consiglio generale alcuni provvedimenti che dovevano impedire il rinnovarsi degli ultimi fatti. Ne fu autore Branca degli Accherigi, cittadino virtuoso e tenuto in molta estimazione. Disse egli adunque che alcuni cittadini eletti per Terzo dai Signori Nove presentassero nel termine di otto giorni alcune proposte per rafforzare la guardia di Talamone e renderne sicure le strade; come altresì per aumentare le entrate, fatte assai scarse del porto, e diminuirne le spese. Questa balìa doveva insieme proporre in qual modo potessero efficacemente costringersi a prendere stanza nel castello que' cittadini che vi avevano possessioni e case, e non v'abitavano. Piacquero le parole dell'Accherigi agli adunati e le approvarono. I Signori Nove elessero tosto tre cittadini per ogni Terzo, che otto giorni dopo (3 novembre) portarono al Consiglio le loro proposte, delle quali non altro sappiamo che in parte concernevano alle gabelle da pagarsi nel porto, e che tutte furono sanzionate (2). Nondimeno, corsi appena tre mesi, e' fu d'uopo che il Consiglio sospendesse per tempo di un semestre l'esazione della pena a cui erano stati condannati novantadue cittadini che o non avevano fabbricato case su le piazze loro concesse dal Comune, o fabbricatele non erano andati ad abitarle (3); di modo che sembra che i provvedimenti approvati il dì 3 di novembre non riuscissero, come si voleva, efficaci a migliorare lo stato di quel castello e del porto.

(1) Malavolti, *Ist. Sen.*, Part. II, pag. 182; Tommasi, *Ist. Sen.*, Part. II, pag. 240; Piccolomini F., *Annali*, Part. II; e Sestigiani, *Notizie delle Terre dello Stato Sen.*, Vol. V, pag. 694 (Ms. del R. Archivio di Stato di Siena).

(2) *Consiglio della Campana*, N.° 94, cart. 114 e 121.

(3) Ivi, N.° 95, cart. 38 t.

Ma, come suole sempre accadere, le provvisioni e le leggi che si vincevano in Consiglio, tanto più spesso e volentieri s'eludevano, quanto più venivano moltiplicandosi, e ciò non era senza detrimento della cosa pubblica. Per lo che nel Consiglio della Campana de' 18 febbraio 1322, essendo podestà di Siena messer Loffredo Gaetani conte di Fondi, il Camarlingo e gli Esecutori della generale Gabella portarono una domanda, la quale letta dal notaio delle Riformagioni, diceva così: « Dinanzi da voi, sapienti cittadini, signori Nove Governatori e Difensori del Comune e del popolo della città di Siena, propongono e dicono i vostri Camarlingo ed Esecutori della generale Gabella che, conciossiachè il Comune di Siena molto sia ingannato e frodato dai mercatanti nelle mercatanzie ed altre cose e beni moltissimi che traggono o trarre fanno dal distretto e dalla giurisdizione di Siena, e le conducono o condurre fanno in verso il mare per caricare ed esportare le mercatanzie e le altre cose predette, nulla per esse pagando al Comune, e astenendosi di condurle al porto di Talamone, dove di quelle mercatanzie ed altre cose si paga la gabella debita, secondo la forma di certi ordinamenti fatti del mese di novembre 1320 (1); piacciavi provvedere e fare riformare per gli opportuni Consigli del Comune e del popolo della città di Siena, che li detti mercanti e qualsivoglia altra persona che trarranno o trarre faranno tali mercanzie ed altre cose che fussero dal distretto o dalla giurisdizione di Siena, e le condurranno o condurre faranno verso il mare, sieno tenuti di pagare quella gabella che pagare si deve da' mercatanti e dalle altre persone che conducono e caricano mercatanzie o altre cose nel detto porto o castello o distretto di Talamone, e in quel modo che pagasi nel porto e castello e distretto predet-

(1) Cioè gli ordinamenti approvati il 3 di quel mese, per proposta dell'Accherigi, come addietro fu detto.

ti, secondo la forma degli ordinamenti sopra ricordati (1).

Fu questa dimanda degli officiali della Gabella giudicata provvidissima da messer Vecchietta degli Accherigi, il solo che parlasse quel giorno in Consiglio; di maniera che restò vinta, opponendosi pochi. E nel 1323 (9 dicembre) lo stesso Consiglio, approvando la proposta fatta dagli officiali del Porto, concesse per dieci anni quelle franchigie ed immunità che gli ordinamenti vecchi concedevano solo per cinque a tutti coloro che avendo dal Comune ottenuto in Talamone un podere, una piazza o un casalino, andassero a prendervi stabile dimora (2). Era oggetto di queste concessioni l'accrescere il numero degli abitanti di Talamone, sperando che, considerati i privilegi ch' ivi si godevano, molti s' indurrebbero più di leggeri ad abitarvi. Ma la mal'aria, che già da tempo infestava quelle contrade, e il timore degli improvvisi aggredimenti e delle ruberie che ne seguitavano, dissuadevano i più dall'abitare un paese non sano e poco sicuro. Imperocchè anche in seguito accadde frequentemente che a Talamone prendessero terra milizie forestiere; come fu nel 1326, allorquando l'armata del re Roberto, reduce dalla Sicilia, approdò in quel porto; onde poi molti balestrieri mossero contro Magliano, castello dei conti di S. Fiora, e l'ebbero di viva forza, e vi fecero grosso bottino (3). E nel maggio dell'anno seguente sbarcarono a Talamone e a Grosseto molte genti del Duca di Calabria, chiamate sollecitamente a Firenze, alle quali era stato fatto divieto dal duca di approdare a Porto Pisano (4). Nè molto andò che peggior

(1) *Consiglio della Campana*, N.° 96, cart. 53 t.

(2) Ivi, N.° 98, cart. 100 t. e segg.

(3) Malavolti, *Ist. Sen.*, Part. II, pag. 85; e Sestigiani, *Notizie cit.*, Vol. V, pag. 69.

(4) Ficker, *Urkunden zur geschichte des roemerzuges kaiser Ludwig des Baiern*, pag. 38, ove questa ordinanza del Duca è pubblicata per intero. In essa è detto: *Florentiam ad excellentiam nostram, continuatis diebus, quantum*

ventura non incogliesse a Talamone, poichè nel settembre del 1328 l'armata del re di Sicilia, venuta nelle acque di Grosseto, occupò ostilmente il porto, il cassero e la terra di Talamone, e vi rimase per qualche tempo finchè date più battaglie alla città di Grosseto, e non avutala, se ne partì (1).

Queste dolorose vicende, per cui cagione il Porto era venuto a molto squallore, già facevano vero il vaticinio dell'Alighieri, ed alle vagheggiate speranze di riputazione e di ricchezza era succeduto poco alla volta un amaro disinganno ed una sfiducia che in breve si manifestò nelle deliberazioni del Consiglio. Il mutamento di stato avvenuto a Firenze aveva indotto i Senesi, contuttochè ripugnanti, a venire ancor essi ad accordi col duca di Calabria, al quale diedero autorità per cinque anni di eleggere il Podestà che fu chiamato Vicario ducale. Nell'ottobre di quest'anno (1328) era Vicario del Duca Albertaccio Vicedomini da Piacenza. Questi nell'adunanza del Consiglio generale, tenuta il giorno 19, ebbe ad affermare che il paese, il cassero e il porto di Talamone non davano quel frutto nè quella riputazione che per le molte spese vi erano state fatte, avrebbero dovuto derivarne. Disse che frequenti volte o per violenza di nimici o per difetto di guardia, sinistri casi erano occorsi che avevano recato grave danno a que' luoghi e nocumento all'onore della città; ed aggiunse che i Signori Nove, stretti a colloquio su tal materia, gli avevano commesso di portare in Consiglio la proposta di concedere ai predetti Signori Nove ed agli Ordini della città libero arbitrio di allogare il castello, il porto ed i pascoli di Talamone e della sua corte con

cum comoditate vestrarum personarum poteritis, cessantibus morosis obstaculis, festinetis; cum ad portum Pisanum vos aliquo modo declinare nolimus nec descendere ibidem, certa suadente causa, nequaquam presentibus exprimenda.

(1) *Croniche di* Agnolo di Tura *ad annum*, e Sestigiani, *Notizie cit.*, Vol. V, pag. 695

quelle migliori condizioni e con que' patti che, salva la dignità del Comune, avessero potuto ottenere (1).

A questo improvvido consiglio del Vicario ducale e dei Signori Nove nissuno degli adunati fece con la parola opposizione: anzi non mancò chi alla proposta desse aperto consentimento, e fu messer Meo Tederigi che ne raccomandò, come di cosa buona, piena ed intera esecuzione. Soli venti consiglieri, di dugento e cinque che erano, diedero la palla contraria, e la proposta rimase approvata. La quale non potrà da veruno considerarsi come prudente e accomodata alle necessità di quel Porto e capace di buoni frutti; essendochè per essa si abbandonasse in preda a speculatori avari un possesso che, meglio governato, avrebbe dovuto portare alla Repubblica utilità maggiore, ed accrescimento della ricchezza pubblica e dei cittadini. Ma vinta siffatta deliberazione, e nell'anno seguente impedito ai mercatanti senesi di aver traffico coi Pisani per causa di certe controversie nate tra le due Repubbliche, è facile argomentare a qual povertà si riducesse in Talamone il commercio dei Senesi, e come pur troppo le prime loro speranze non fossero altro che vanità.

(1) *Consiglio della Campana*, N.° 106, cart. 65 t.

Capo Quarto

Sommario.

Tedigi del Fiesco chiede alla repubblica la guardia di Talamone. - È allogato a Giannotto del Fiesco. - Breve durata di questa allogagione. - Convenzioni tra i Fiorentini e i Senesi per l'uso di quel Porto. - Mutazione di Stato in Siena, e caduta del governo dei Nove. - Gli succede il governo dei Dodici. - Siena in potere del Patriarca di Aquileia. - I Dodici sono restituiti al governo. - Nuove discordie tra i Fiorentini e i Pisani. - I Dieci del mare. - Terzo trattato tra Firenze e Siena per l'uso del porto di Talamone. - Prime origini della guerra di Pisa (1331-1356).

Dopo che il porto di Talamone fu, come dicemmo, dato in affitto, altro ricordo non se ne trova fino al maggio del 1337, allorchè due deputati del Comune di Siena posero i confini tra il distretto di Talamone e le corti di Magliano e del Colecchio (1). L'anno dipoi chiese la guardia del castello e del Porto messer Tedigi del Fiesco, nobile genovese, offerendo alla repubblica alcuni patti, tra i quali era di poter fare galee ed altri navigli a suo piacimento e, non volendo egli stare a Talamone, di tenere nell'ufficio della guardia chi meglio gli convenisse (2). Non è noto se la repubblica accettò

(1) *Caleffo Nero*, c. 56.

(2) Ecco il testo dei patti offerti dal Fieschi:

« In prima vuole la guardia del cassaro e del castello; e mettere dentro e trare fuore quelle cose che a lui piaciarà, et avere soldo per quelli serventi

queste offerte; ma comunque non andò guari che il Porto senese non cadesse in balìa di quella illustre famiglia. Imperocchè nel generale Consiglio del popolo de' 7 maggio 1339 fu letta una convenzione passata tra alcuni cittadini a ciò designati e messer Giannotto di messer Manfredi del Fiesco, conte di Lavagna; per la qual convenzione la terra, il distretto e il porto di Talamone si allogavano per otto anni al nobile genovese (1). Erano omai tanto rimessi gli animi e le speranze dei cittadini, che quella convenzione fu approvata senza indugio dal Consiglio, dove fu solo Simone di Iacopo che salisse in ringhiera e ne parlasse in favore. Ma forse le ragioni di questa locazione sono da ricercare piuttosto nella storia di Genova che non in quella di Siena, poichè vi appaiono manifeste le cause che inducevano i Fieschi a desiderare il possesso di questo porto marittimo. Difatti, sorte fierissime discordie tra i guelfi e i ghibellini di quella città, i Fieschi avendo dovuto uscire di Genova, dal luogo del loro esilio mossero guerra con gli altri guelfi alla patria, e ne occuparono la terra di Monaco e l' isola di Sestri (1337). Le quali discordie furono l'origine di quella mutazione di stato che non molto dopo ebbe luogo, con l'abolizione dei capitani del

che sarà mistiero a la guardia del cassaro e del castello di Talamone, alle spese del Comune di Siena, sì che oo' ne perda.

E vuole potere fare galee et altri naviiii, come a loi parrà.

Le condennagioni le quali si faranno, siano del Comune di Sieoa.

Le cabelle che si colgooo, siano del Comune di Siena.

Et se avenisse caso che a lui fusse hisogno l'aiuto del Comone di Siena o di gente del Comuoe di Siena, che fusse per le parti circumstanti, che 'l Comuoe di Sieoa sia tenuto di dare aiuto, forza e favore a difesa del cassaro o del castello.

Ancho, ohe esso oon volendo stare a Talamone, possa mettare in qoello cassaro e castello colui che ii piaciarà, e fare l'officio per sè o per altroi.

Noo vuole essare teouto ad altro se non di restituire el cassaro et el castello al tempo, et noo vuole essere (sic) se noo per furto o per barattaria ».

(*Instrumenta et Iura Comunis*, N.° 50)

(1) *Consiglio della Campana*, N.° 125, c. 54 e seg.

popolo, e l'elezione di Simon Boccanegra al supremo ufficio di Doge; elezione avvenuta il 24 settembre 1339, quattro mesi dopo l'allogagione del Porto a messer Giannotto, la cui famiglia insieme con gli altri nobili guelfi fu dal nuovo governo confinata (1).

Questa seconda allogagione del Porto non ebbe lunga durata, avendo il Fieschi violato assai per tempo i patti convenuti con la repubblica. Per la qual cosa il Consiglio Generale (12 maggio 1340) gli assegnò tempo fino alle calende di settembre per soddisfare alle obbligazioni contratte, ed ordinò che se ne scrivesse alla repubblica di Genova, invocandone l'aiuto, e che soprattutto si studiasse di trovar modo acciò che il porto di Talamone, annullato il contratto col Fieschi, tornasse nella libera proprietà dei Senesi: manifesto indizio che il Consiglio non tardò molto ad accorgersi dell'errore commesso e della imprudenza delle sue provvisioni, che pure in seguito vedremo rinnovarsi. Messer Giannotto, quietate alquanto le turbolenze della sua patria, e perciò venuto meno l'oggetto della sua convenzione co' Senesi, alle richieste di questi rispose dapprima col silenzio. Ma come fu vicino a scadere il tempo prescrittogli, mandò a scusarsi presso i Signori Nove, e chiese ai pagamenti che doveva una proroga che gli fu concessa (25 agosto) per tutto il mese di settembre. Ma non molto dopo la controversia ebbe fine con l'annullamento della improvvida allogagione: cosa ugualmente desiderata dai Senesi e dal Fieschi (2).

Se dalle civili turbolenze di Genova derivò l'affitto di Talamone, del quale abbiamo parlato, avvenimenti più gravi che si compievano a minor distanza da Siena, cagionarono nuove provvisioni concernenti quel Porto.

(1) Cfr. specialmente la *Nuova Istoria della Repubblica di Genova* di Michel Giuseppe Canale, Epoca terza, Lib. II, cap. V.

(2) *Consiglio della Campana*, N.° 127, c. 66 t. e segg.

I Fiorentini venuti ad esizial guerra coi Pisani per la folle impresa di Lucca, che comperata avevano da messer Mastino della Scala, non potendo più praticare il Porto Pisano, mandarono ambasciatori ai Senesi per fare un trattato con questi, e trasferire a Talamone il loro commercio (1). Se non che il testo di queste nuove convenzioni non c'è pervenuto; ma è assai probabile che i Fiorentini rinnovassero con la repubblica di Siena i capitoli che aveano conchiusi nel 1311, al tempo della venuta di Arrigo imperatore. Ebbero queste convenzioni vigore finchè durò la lunga guerra di Lucca, dalla quale uscirono i Fiorentini con perdita di danari, secondo che scrisse il Machiavelli, ed acquisto di vergogna. Posate le armi, tornarono al Porto di Pisa e vi rimasero fino al cadere del 1356, essendosi un'altra volta inimicati coi Pisani per cagione di una nuova gabella che questi avevano imposta, e che i mercatanti fiorentini, come appresso diremo, si ricusavano di pagare.

Ma innanzi di parlare del nuovo trattato che in quella occasione fecero i Fiorentini e i Senesi, è duopo che brevemente si ricordino gli avvenimenti che in questo mezzo si compievano in Siena. Il governo dei Nove, alla cui prudenza ed operosità dovevano i Senesi l'acquisto di Talamone, non meno che il miglior ordinamento dello Stato e la floridezza della città, portava la colpa di una durata soverchia: ormai erano corsi più di sessant'anni che con vigorosa mano reggeva la somma della cosa pubblica. Non già che ai Nove non sia nulla da rimproverare: ma chi facesse loro addebito del rigore serbato nella osservanza della funesta legge del 1277, per la quale i Grandi furono esclusi dai supremi uffici della repubblica; chi non sapesse perdonar loro quella ferrea persistenza nello escludere dal governo i cittadini che ad altri ordini appartenevano, mostre-

(1) Ivi, N.° 130, c. 45 e segg.

rebbe di non avere ben compreso lo spirito dell'istoria dei nostri Comuni. Una forma di governo che torni accetta all'universale, e le ambizioni nobilesche soddisfi, ed insieme acquieti il desiderio che il popolo grasso e il minuto ebbe sempre e conserva di partecipare ai pubblici onori, forse non è stata peranche trovata. La promiscuità degli ordini dei cittadini nel pubblico reggimento, se è quesito tuttavia insoluto, affaticava molto più gli animi dei nostri avi repubblicani, a cui sembrò non potersi sciogliere meglio che con una vicendevole esclusione, la quale era il germe dei tumulti popolari e delle facili e repentine cadute dei governi. In Siena, forse più che altrove, questo fatto trovasi di frequente rinnovato; e ciascun ordine di cittadini che ascendesse alla suprema autorità, sapeva che l'aprire le porte del palazzo anche a pochi di ordine diverso, avrebbe indebolita la potenza dei vincitori, e cresciute le forze e le pretensioni dei vinti. Il governo dei Nove, governo di mercatanti e di popolo grasso, aveva aliena da sè la nobiltà tutta quanta, e trovò da ultimo un avversario che male si doma, il popolo minuto. Lo avversavano i Grandi, ammoniti nel 1277, i quali con invidia e con sdegno portavano che un ordine di cittadini, cresciuto in ricchezze ed in reputazione, tenesse da così lungo tempo il governo: lo avversava il popolo minuto, perchè sobillato dai Grandi, e cupido di novità, e bramoso di partecipare più largamente al governo, avrebbe veduta volentieri una mutazione di Stato. Questi umori non erano ignoti ai Nove, i quali incrollabili in que' principii, il cui trionfo gli aveva condotti alla supremazia della repubblica, rimasti erano fedeli alla parte guelfa, predominante in Toscana, dappoichè più per fatto degli imperatori che per colpa d'altrui, era quasi del tutto scaduta la riputazione della maestà dell'impero. Frattanto le cose volgevano al peggio per il governo, stante la venuta dell'imperatore Carlo IV; e i Nove, consigliati da cieca

ambizione, vennero nel vergognoso partito di amicarsi Cesare, inviandogli ambasciatori per sottomettergli la città, e con quest'arte sperando di allontanare la procella ond'erano minacciati. Simulò Cesare dapprima di accogliere benignamente la offerta; ma poco o nulla fidando nei Nove, come quelli che aveano caldeggiata sempre la parte guelfa, cercò intelligenze coi Dodici e con altri del popolo minuto, esortandogli a cacciare i Nove della Signoria, ed a riformare il governo. E difatti a' 25 di marzo del 1355, levatosi il popolo a rumore e condottosi in piazza, cacciò a forza i Nove dal palazzo, i quali non fecero o non ebbero tempo e modo di fare molta resistenza. Il popolo che più dei gentiluomini ebbe parte nel tumulto, fatto ardito dalla facile vittoria, escluse anche questi che erano stati alleati suoi, dal novero della signoria, che fu composta di dodici cittadini, eletti tra il popolo minuto. I gentiluomini ne mossero grandi lagnanze, minacciando pericoli nuovi al nuovo governo; tanto che fu deliberato doversi creare tra essi una magistratura di dodici uomini, che in certe occorrenze sarebbe chiamata in Consiglio. In questo modo ebbe fine il governo dei Nove che durato aveva sessantatre anni non senza incremento notevole della repubblica e delle private ricchezze (1); al quale non

(1) Generalmente asseriscono li storici nostri che il governo dei Nove durasse oltre i settant'anni, poichè ne fanno risalire il principio al 1283: questa asserzione è erronea. Dopo molte e pazienti indagini fatte sui documenti sincroni che possiede in gran copia l'Archivio Senese, e mercè in ispecie accurati studi fatti sui molti volumi degli Statuti, ho potuto accertarmi che i Nove non vennero al governo della città se non il 1.° di febbraio del 1288. Ma dopo due anni (il che pure fu da alcuni storici imperfettamente conosciuto, da altri affatto ignorato) succedettero ai Nove i Signori Diciotto, ed a questi i Signori Sei, dopo i quali tornarono i Nove al Governo (1292), e vi rimasero fino al 1355. Di guisa che il periodo di tempo in cui tennero senza interruzione il supremo potere, non oltrepassa i sessantatre anni. E qui non sarà del tutto inutile indicare la durata dei vari governi che ressero la città di Siena fino alla caduta dei Nove. P'peto che la più parte di ques'̀ date è ratta da fonti

potrà mai perdonarsi di aver oscurata in un giorno l'antica riputazione, per cupidità di imperio inchinandosi a Cesare, da cui fu ciò nondimeno rovesciato. Tant'è vero che le arti della adulazione e della viltà non salvarono mai nissuna forma di governo, ma recandole vergogna e discredito, ne affrettarono sempre una più irreparabile ruina.

Mancato il governo dei Nove, e succedutogli quello dei Dodici, la città si trovò in breve a grandi strettezze per difetto del pubblico erario, ma più per la insufficienza dei Dodicini, uomini di poca levatura e di nessuna autorità. In questa tornò Carlo da Roma, incoronatovi imperatore, e subodorati gli animi dei cittadini, tentò di convertire a benefizio proprio le dissensioni che facevano debole la città, e conferì al patriarca di Aquileia, suo natural fratello, la signoria del paese. La quale portata di mal animo dai nobili e dai popolari, discordi sempre nel conservare la libertà, ma unanimi nel rivendicarla perduta, non potè a lungo durare, e nel maggio di questo stesso anno (1355), levatasi la città a tumulto, l'Ordine dei Dodici fu come per lo addietro restituito. Così non trovarono posa per qualche tempo gli animi dei cittadini, e le mutazioni di Stato continue che succedettero alla caduta dei Nove, e il sollecito ritorno di essi ad aver qualche parte al governo, fanno fede del senno e della prudenza con la quale avevano ammini-

autentiche, massime dal vol. 33, 42 e 44 del *Consiglio della Campana*. Le date seguono lo stile senese.

Consoli, fino al 1212.
Ventisette, dal 1212 (?) al 1240.
Ventiquattro, dal 1240 al 1277.
Trentasei, dal 1277 al 122.
Quindici, dal 1282 al 30 gennaio 1287.
Nove, dal 1.° febbraio 1287 al 31 gennaio 1290.
Diciotto, dal 1.° febbraio 1290 al 31 luglio 1291.
Sei, dal 1.° agosto 1291 al 30 giugno 1292.
Nove, dal 1.° luglio 1292 al 25 marzo 1355.

strata la repubblica. Ma la sommossa de' 25 di marzo e la riforma che ne derivò nel governo, furono il principio dell'abbassamento del nostro Comune. La democrazia vera cadde in Siena coi Nove, e l'ardore febbrile della libertà non tornò ad avvalorare potentemente gli animi dei cittadini, se non che nei giorni delle battaglie contro gli eserciti di Carlo V e di Cosimo dei Medici, che furono peraltro gli ultimi giorni e le battaglie ultime della libertà senese.

Queste alterazioni, derivate in gran parte dalla presenza di Carlo, non afflissero Siena soltanto, ma Firenze, Pisa e Toscana tutta. Ad evitare maggiori pericoli la repubblica di Firenze venne ad accordi con l'imperatore, massime dopo che fu fatta capace che non era da fare assegnamento nemmeno sui Senesi, e gli pagò centomila fiorini, facendo ponte d'oro al nemico che poco gloriosamente se ne partiva d'Italia. Se non che, mentre la pace sembrava omai assicurata in Toscana, nuove cagioni di dissensi e di inimicizie si manifestarono tra i Fiorentini e i Pisani. Aveva l'università dell'Arte di mercanzia della città di Firenze fatto lamento più volte ai Priori, che i continui ostacoli, la nissuna sicurtà delle strade, le molte gabelle e i pedaggi riducevano a mal partito il commercio delle città. La Signoria, troppo spesso intenta alle cose di fuori, dimenticò le giuste querele dei mercatanti, e non ebbe agio a soddisfarle, di maniera che essi tornarono a far pratiche perchè non si lasciasse per incuranza immiserire il commercio della repubblica. Ora accadde che i Pisani, confidando che per cagione del loro Porto avrebbero i mercatanti fiorentini sopportata ogni maniera di gravezze, ordinarono una nuova gabella di due denari per lira di ciò che valessero le mercanzie condotte nel loro Porto. I Fiorentini che avevano pattuito nell'ultima pace coi Pisani di essere franchi e immuni da ogni gabella e pedaggio, essendosi ricusati di pagare quella gabella,

ebbero dai Pisani sequestrate le loro mercatanzie. Se ne dolsero alla Signoria i mercatanti; la quale, mandati a Pisa alcuni oratori, e conosciuto di non poter nulla conseguire, il 6 di luglio deliberò di proporre al Consiglio del Popolo, che fosse eletta una balìa di dieci cittadini, che avesse autorità di provvedere alle cose lamentate dai mercatanti di Firenze, e che alla città di Siena e ad altri Comuni si spedisse un ambasciatore col mandato di fermare nuove convenzioni, le quali riparassero i danni che il commercio fiorentino pativa. Due giorni appresso (8 luglio 1356) si tenne Consiglio del Popolo, dove le proposte della Signoria furono vinte, eletti i dieci officiali a comporre la balìa, chiamati poi i *Dieci del mare*, e scelto ambasciatore a Siena messer Francesco Falconetti (1).

I Dieci non ebbero a durare molta fatica per capacitarsi che qualunque provvedimento sarebbe rimasto vuoto di effetto, quando o non si componessero le vertenze coi Pisani, o non se ne abbandonasse il Porto di nuovo. E poichè gli animi contro i Pisani si facevano grossi ogni dì più, e gli umori crescevano, i Dieci e la Signoria raccoltisi in Consiglio e convocati alcuni dei principali cittadini (8 agosto), convennero doversi dare a messer Francesco, loro ambasciatore, la commissione di fare un nuovo trattato coi Senesi per ridurre il commercio fiorentino da Pisa a Talamone, consegnandogli la copia dei capitoli e delle condizioni ch' egli doveva presentare ai Signori Dodici, e fare approvare dal Comune di Siena.

Le istruzioni e i patti contenuti nella notula che la Signoria diede a messer Francesco Falconetti, costitui-

(1) *Instrumenta et Iura Comunis*, N.° 56. I dieci che la Signoria propose e il Consiglio approvò furono: Giorgio Baroni, Sandro di Simone del Quarata, Giovanni degli Alberti, Paolo Cenni de' Covoni, Marco Strozzi, Paolo Altoviti, Americo Cavalcanti, Gerio de' Pazzi, Matteo Soldi e Piero degli Albizi.

vano un intero trattato di commercio, che qui per sommi capi adduciamo:

1. Il Comune di Firenze vuol fare convenzione e trattato con quel di Siena per usare il porto di Talamone, e provvedere alla utilità e sicurtà dei mercatanti fiorentini.

2. Il Comune di Siena farà perciò in guisa che qnel porto sia reso acconcio e sicuro per qualunque vi approdi con merci, o ve le conduca dalla parte di terra. E nel Porto dovrà esser sempre abbondanza di vittuaglie e di quanto è necessario ai mercatanti e ai loro navigli; sì che possano rimanervi comodamente e senza pericolo. E sarà fornito altresì di uomini atti a difenderlo ed a caricare o mettere a terra le mercatanzie; provveduto di navi e di galee, di case e di magazzini per chiunque venisse da qualsiasi parte a prendervi stanza.

3. I primi danari che il Comune di Siena guadagnerà delle gabelle sulle mercatanzie dei fiorentini, spenderà nella costruzione di un fondaco in Talamone, abbastanza ampio, stabile e ben coperto, ove i mercatanti riporranno le merci loro; e fino a che il fondaco non sia compiuto, il Comune cederà l'uso della chiesa, acconciandola a proprie spese, se ne abbisogni.

4. Un nfficiale, o *fondacario*, eletto dal Comune di Siena, terrà la scrittnra delle mercatanzie che volta per volta gli saranno consegnate, e di quelle che renderà a ciascun proprietario, e avrà cura di esse, studiandosi di salvarle dai furti, dagli incendi, dalle piogge e da altri simili danni. Il fondacario riceverà per mercede dai mercatanti tre danari per ogni balla (mezza soma), sei per ogni soma.

5. Anche, il Comune di Siena eleggerà un altro officiale che con sufficiente numero di uomini stia in Talamone per la guardia del porto e delle mercatanzie; per punire i malfattori che tentassero danni o commettessero furti; e per giudicare sommariamente di tutte le cause

civili dei mercatanti fiorentini a Talamone: il cui giudizio sia senza appello in ogni causa inferiore alle cinquanta lire; nelle altre possa aversi ricorso alla Corte di Mercanzia della città di Siena.

6. Delle cause civili che mercatanti fiorentini potessero avere con qualsiasi abitante della città e del dominio di Siena, pronunzieranno giudizio sommario i Priori e Governatori del Comune, i quali peraltro concederanno ai cittadini e distrettuali di Firenze, dimoranti in quel di Siena, tutti i privilegi goduti dai cittadini senesi: e il medesimo sarà dei Senesi abitanti nella città o nel dominio fiorentino.

7. E se avvenga che nella città o nel contado di Siena si derubino o uccidansi mercatanti fiorentini, il Comune di Siena condannerà i colpevoli come di danno fatto a cittadini senesi. E posto che in alcuni dei predetti casi gli Statuti di Firenze maggior pena infliggano che non quelli di Siena, i rei saranno condannati a quella maggior pena. La qual cosa sarà ugualmente osservata dal Comune di Firenze, quando vi si facessero danni o perpetrassero delitti contro cittadini senesi.

8. Ai banditi e condannati per qualsiasi maleficio del Comune di Firenze dovrà concedersi di andare e stare impunemente con la famiglia e le cose loro in quel di Siena, e potranno farvi mercatura, e tenervi ospizii per conto proprio o in società con altri. Il medesimo sarà dei banditi del Comune di Siena, che andassero ad abitare nella città o nel contado di Firenze.

9. Potranno i fiorentini, osservate le gabelle prescritte, condurre o far condurre da ogni parte alla città e al contado di Siena, al porto e alla terra di Talamone, mercatanzie, denari, vittuaglie ed altra qualsiasi cosa, e verrà loro concesso di serbarle, venderle, comperarle, permutarle; e sì per mare che per terra estrarle di Talamone, eccetto grano, vino, olio ed altre vittuaglie raccolte nel contado senese, le quali non potranno estrarsi senza licenza di quel Comune.

10. Ultimo, sarà sospesa per tempo di dieci anni qualunque rappresaglia concessa da ciascuno dei due Comuni ai propri cittadini che fossero rimasti gravati nei loro diritti (1).

Segue nelle istruzioni date al Falconetti la nota delle gabelle che dovevano pagarsi da chi mettesse mercatanzie nel contado di Siena, o ne le traesse per mare o per terra. Nel trattato della *Pratica della Mercatura* di Giovanni da Uzzano leggesi una nota delle *Gabelle del porto di Talamone* (2), che alcuni asserirono essere quella medesima che fu concordata nel 1356 tra i Comuni di Firenze e di Siena. Chiunque consideri la Tavola comparativa delle gabelle del Porto, inserita tra i nostri documenti, giudicherà affatto erronea cotale opinione; contro la quale stanno non solo le differenze che sono tra i prezzi delle gabelle riferiti da Giovanni da Uzzano, e quelli indicati nelle istruzioni al Falconetti, ma altresì la instabilità delle leggi, grande al presente, ma in quei tempi grandissima. Sembra più ragionevole, che Giovanni da Uzzano che scriveva il libro della Pratica circa il 1442, riportasse i prezzi che furono convenuti nel 1436 tra i Senesi e i Catalani, allorchè questi per la seconda volta stipularono alcuni patti per l'uso del porto di Talamone: di che non è possibile dare alcuna prova autentica, non avendo trovato ricordo dei prezzi che in quella occasione i Catalani si obbligarono di pagare.

Se il tenore di queste condizioni approvassero senza mutazione alcuna i Senesi, dai documenti non si rileva, ma non mancano ragioni per credere che esse fossero in precedenza note ai Senesi, e che perciò in breve questi le approvassero. Difatti, la soppressione per dieci anni di ogni rappresaglia fu patto imposto dai Senesi, e dapprima mal volentieri sentito dai Fio-

(1) Ved. il documento segnato di N.º II.
(2) Pagnini, *Della Decima*, Vol. IV, pag. 86.

rentini: la qual cosa prova che erano passate tra i due Comuni alcune intelligenze avanti che il Falconetti ricevesse quelle istruzioni dai Dieci e dalla Signoria (1). Ed oltre a ciò, trovasi che nel Consiglio Generale di Siena, tenuto il 30 di luglio di questo medesimo anno, furono approvati alcuni ordinamenti che concernevano il trattato che era per farsi coi Fiorentini rapporto a Talamone, sulla cui scorta dovettero essere compilate le istruzioni che seco portò l'ambasciatore fiorentino. Ond'è che esse possono senza dubbio considerarsi come il testo del nuovo trattato conchiuso tra Siena e Firenze nell'agosto del 1356.

Non appena ebbero i Senesi approvata questa convenzione, diedero opera a molti lavori nel porto di Talamone, i quali bensì erano condotti innanzi assai lentamente, causa le minaccie continue dei Pisani di assalire il porto e di devastare le saline. Vollero in sulle prime mostrarsi non paurosi i Senesi, e spedirono a Talamone fanti o cavalieri in buon numero; ma i Pisani, venuti in quell'acque fino dal luglio del 1356, impedivano il porto ai navigli, e tenevano in grande soggezione gli abitanti del castello (2). Forse allora si persuasero i Senesi che possedere un porto marittimo, e mancare di navi e galee capaci a proteggerlo, tornava più a danno che non a beneficio della repubblica. I Dodici che dal trattato conchiuso con Firenze avevano acquistata qualche riputazione, studiavansi di porre riparo ai mali che la presenza delle galee pisane nelle acque di Talamone produceva al commercio della città e dei loro alleati. E sapendo che i Pisani non celavano il desiderio di dare l'assalto a Talamone, e che l'inimistà loro coi Senesi derivava dal trattato fatto coi Fiorentini, deliberarono (6 novembre) di mandare un ambasciatore a Firenze, perchè, palesate le intenzioni dei Pisani, chiedesse in

(1) Ciò chiaramente apparisce dal precitato documento di N.° II.
(2) Deliberazioni del *Concistoro*, N.° 29, c. 8.

tanto emergente gli aiuti che i Fiorentini avevano promessi (1). Firenze annuì, e quindi ebbero cominciamento piccole avvisaglie, ma durate cinque anni, tra Pisa e Firenze; poi una guerra piena di sangue, e combattuta dal giugno del 1362 all'agosto del 1364, ma senza che nè l'una nè l'altra delle due parti avversarie alcun utile effetto da ultimo ne conseguisse.

Capo Quinto.

Sommario.

Il Commercio fiorentino a Talamone. – Condizioni di questo Porto, e provvedimenti della repubblica. – Per la pace tra Firenze e Pisa i Fiorentini abbandonano Talamone, ma confermano il trattato del 1356. – Caduta del governo dei Dodici, ed alterazioni che ne segnirono nella città. – Crescente decadenza del Porto. – Le genti di Pietro Gambacorti occupano Talamone. – È rivendicato dai Senesi, ma ricade presto in potestà dei Pisani, poi del pontefice. – Ordinamenti del governo senese per ricuperarlo. – Ambasciatori alla corte di Roma, raccomandati dalla Benincasa. – Morto Gregorio, papa Urbano rende Talamone ai Senesi. – Trattato fra il Comune ed i mercanti Catalani che stavano in Pisa. – Il governo de' Quindici Riformatori è rovesciato. – Il duca di Milano e i Senesi. – Affitto di Talamone. – Nuove sollecitudini della repubblica per bonificare Talamone e la Maremma (1357-1400).

Il trattato che concedeva l'uso del porto di Talamone ai Fiorentini, cagionò a questi tanta allegrezza, quanto ai Pisani rammarico. Difatti sino dai primi giorni del novembre del 1356 i mercatanti fiorentini si partirono di Pisa con ogni loro merce ed avere, e presero porto a Talamone. Insieme con essi lasciarono quella città i mercatanti genovesi, provenzali, catalani e quanti altri facevano commercio co' Fiorentini. Fu una vera emigrazione, e rimase la città di Pisa ne' luoghi della mercatanzia solitaria, e ben presto si avvide di non aver fatto

(1) *Concistoro*, Deliberazioni, N.° 30, c. 6.

una buona impresa (1). Al contrario, furono questi per Talamone i giorni della maggiore floridezza, abbenchè poco durassero: tosto vi si cominciarono a fare cose assai, ed era diventato come una fiera di mercatanzie, e vi comparivano da ogni luogo navigli carichi di robe (2). I Pisani non sapevano darsene pace, e fatti sicuri del favore dei Genovesi, mercè l'amicizia che avevano col doge Simone Boccanegra, armarono otto galee, e più volte tentarono di prendere e ardere Talamone. Ma non per questo i Fiorentini si perdettero d'animo, e quantunque il soggiorno di Talamone portasse loro accrescimento di spese e disagio di più lunghi cammini, pure ogni cosa comportavano lietamente, essendo risoluti di mostrare ai loro emuli, che i mercatanti di Firenze potevano far a meno del Porto Pisano (3). In ciò la pertinacia dei Fiorentini fu veramente ammirabile; perchè non contenti a questo, nè volendo essere inferiori ai Pisani nemmeno in mare, condussero di Provenza dieci galee, quattro del Reame, e fecero la prima armata che mai avessero in mare, sufficiente a tenere in rispetto i Pisani, ed a tutelare i navigli e la sicurezza del Porto.

Contuttociò, passati appena tre anni in mezzo a tali avvisaglie ed apprestamenti di guerra, e già essendo per cominciare più apertamente le ostilità contro ai Pisani, il porto di Talamone e tutto il littorale della maremma senese era venuto in grandissima decadenza. Quantunque le prove più volte fatte dai Pisani per aggredire Talamone, e metterlo a sacco e devastarlo, fossero andate fallite, causa la diligente guardia che vi facevano i collegati; nondimeno il timore di funesti avvenimenti ed i continui pericoli che correvano quante navi

(1) Matteo Villani, *Croniche*, T. II, pag. 20 (*Ediz. Dragom.*)

(2) Leonardo Aretino, *Ist. fior.*, pag. 417 (*Ediz. Le Monnier*).

(3) A questo proposito troviamo tra le altre cose che Tommaso di Luigi de' Mozzi da Firenze, volendo abitare in luogo atto alla mercatura, e trar profitto dei lavori che a quest'oggetto si facevano in Talamone, supplicò d'essere ammesso alla cittadinanza senese, e l'ottenne il 7 marzo 1357.

entrassero nel porto o ne uscissero, recarono grave danno al commercio, cui è vitale alimento la securtà delle vie e la pace. Ma se i Fiorentini, mossi dal desiderio di fare rappresaglia ai Pisani, seppero con fermo animo continuare, secondo che i tempi consentivano, il loro commercio in Talamone; i terrazzani, stanchi di vivere ognora in sospetti, ed oppressi da non poche gravezze, andarono altrove cercando più sicura dimora. La repubblica se ne diede pensiero sollecitamente, tantochè fu provveduto (4 dicembre 1360) che chiunque andasse ad abitare in Talamone per attendere alla cultura dei campi o ad altri lavori, sarebbe stato immune da ogni imposizione per tempo di dieci anni, ed esente dall'obbligo delle guardie, e regalato ogni anno di un quarto di staio di sale alla ragione di una lira lo staio (1).

Queste provvisioni rimasero insufficienti, e l'emigrazione degli abitanti della maremma continuò ed accrebbe sì fattamente, che nell'anno dipoi Grosseto non contava più che cento uomini, ed a Talamone erano rimasti soltanto dieci terrazzani. I Signori Dodici elessero, come di consueto, una balìa che suggerisse nuove deliberazioni atte al bisogno; e da quella vennero presentate al Consiglio generale (22 ottobre 1361) molte e savie proposte per bonificare la maremma senese, che furono senza eccezione approvate. Io ricorderò per brevità quelle sole che concernono al Porto di Talamone (2). Tra

(1) *Quicumque iverit ad habitandum in dicta terra Talamonis, causâ culturam et laboreria faciendi, sit liber, franchus et immunis ab omni et qualibet gravedine solutionis cuiuscumque habelle,.... et non teneatur facere aliquas custodias diurnas vel nocturnas, durante tempore supradicto,.... et debeat habere unum quartum salis pro boccha quolibet anno, ad rationem viginti sol. den. sen. pro quolibet stario* (*Statuti*, Ordinamenta vetera, N.° 56, c. 84).

(2) Merita di essere allegato il proemio che si legge alle proposte fatte da questa balìa. Eccolo: *Maritima Senensium sine dubio membrum est illud potissimum de cuius redditibus senensis civitas consueta est hactenus educari. Iure, namque cuilibet civi convenit cogitare, totisque viribus studere perquirere vias et modos quibus dicta Maritima non deficiat sed excrescat. Sentito itaque perlaudabile officio dd. Duodecim gubernatorum et administratorum civitatis Senarum et Capitaneo*

le quali è primieramente notevole questa, che qualunque fosse andato ad abitarvi avrebbe avuto pienissima facoltà di seminare grano, orzo ed altri frumenti nei terreni del distretto di Talamone, non lavorati da altri; con la condizione di dare al Comune di Siena la metà soltanto del grano o altro frumento seminato nell'anno. Senza pagamento alcuno avrebbe potuto piantare una o più vigne che sarebbero rimaste di sua libera proprietà. A questo allettamento che al beneficio di ripopolare Talamone aggiungeva l'altro di migliorarne l'agricoltura ed accrescere la fecondità dei terreni, succedeva quello della esenzione dalle gabelle della carne, del pane, del pesce fresco, del cacio, dei polli e di altre vittuaglie che si acquistassero al minuto, e il privilegio ad ogni capo di famiglia di mandare nei pascoli del Comune ogni anno dodici bestie grosse e cinquanta piccole. Si confermò altresì la facoltà di edificare case dentro il castello di Talamone in luogo da designarsi dal vicario e dai due massari di quella terra; ed al vicario si accrebbero le competenze dell'officio, tanto che per ogni lieve delitto quegli abitanti non fossero costretti a fare il lungo viaggio di Siena. A provvedere la terra di artefici fu deliberato che per tre anni ricevessero dal Comune di Siena venticinque lire i fabbri, i calzolari, i sarti, i barbieri ed i farsettai che andassero ad esercitare in Talamone il proprio mestiere; i nomi dei quali dovevano essere scritti

populi dicte civitatis, et a certo cognito relatu veridico quorumdam bonorum senensium civium, quod dicta Maritima, et maxime civitas Grosseti et terra Thalamonis, sunt in casu ut pro derelicto ab incolis habeantur propter varios et innumeros deffectus et causas, quibus habitantes in illis cotidie opprimuntur; cupientes dicti Domini tali vittando successui providere, elegerunt quosdam viros prudentes, qui super dicta materia providerent. Qui siquidem sapientes, revera comperto quod civitas Grosseti iam reducta est ad numerum centum hominum, et terra Thalamonis, reducitur ad numerum decem terrigenarum dumtaxat, causantibus defectibus supradictis; ne igitur dicta Maritima suo incolatu destituta remaneat, fecerunt pro evidenti necessitate provisiones et capitula infrascripta (*Statuti*, Ordinamenta vetera, N.° 56, c. 96).

in un libro da stare presso il camarlingo della Biccherna. E tanto era il desiderio di aumentare per qualsiasi modo la popolazione di quel castello, che fu concesso a quanti fossero sbanditi e condannati dal Comune di Siena, di prendere stanza in Talamone e d'abitarvi impunemente (1).

Queste ed altre provvisioni che in tempi migliori e di quiete avrebbero per avventura portato giovamento a quella terra, poco efficaci riescirono per cagione della inimicizia e delle ostilità che erano tra i Pisani e i Fiorentini. E quando nell'agosto del 1364 fu fermata la pace tra Pisa e Firenze, già era prossimo a scadere il trattato fatto nel 1356, che doveva durare dieci anni (2). Il governo della repubblica non rimesse punto della sua operosità a ciò che il porto di Talamone, a cui la guerra di Pisa aveva recato gravissimi danni, non dovesse anche dalla pace ormai concordata ricevere detrimento. Per la qual cosa i Signori Dodici molto si adoperarono a persuadere ai Fiorentini che non abbandonassero Talamone per tornare al porto di Pisa: oratori a Firenze furono spediti a questo oggetto fino dal giugno (1365), e scrivevano alla repubblica che gli ambasciatori pisani si davano grande briga per mandare a vuoto il desiderio dei Senesi (3). Ciò nondimeno i capitoli del 1356 furono con qualche inno-

(1) *Statuti* (Ordinamenta vetera) N.° 56, c. 96-102.

(2) « Si fermò per dieci anni di fare i Fiorentini porto là e ridotto a Siena, e i Sanesi di conservare i patti promessi » (VILLANI M., *Croniche*, T. I, pag. 516).

(3) « Parlammo anchora co' Signori de' fatti del porto di Talamone (così scrivevano ii 4 di giugno gli ambasciatori senesi), et dicemmo chome le strade erano hora sicure; a la qnale sicurtà avevate mandata gente d'arma.... Sono qui quatro onorevoli ambasciadori pisani per questa cagione, et molto infestano questa parte, a la quale ci opporremo a nostro potere per seguitare vostro intendimento. » (*Lettere al Concistoro*, ad annum). Da una provvisione del Consiglio della Campana de' 30 giugno dell' istess'anno vengono confermate queste insistenti pratiche dei Pisani. Ivi è detto: *Senensium oratores... ulterius referunt, Florentie fore Pisanorum ambaxiatores solempnes rogantes, ut ad Portum Pisanum redeant Florentini, et pacta magnifica Florentinis et pinguia offerentes. Est igitur pro honore et comodo Comunis senensis circa predicta celeriter et salutifere providendum etc.* (N.° 476, c. 70).

vazione confermati, come sembra, non prima del mese di agosto del 1366: ma delle nuove convenzioni non si conosce il tenore (1). Peraltro i mercatanti di Firenze non avevano più alcuna ragione di preferire il porto di Talamone, e in breve se ne partirono quasi tutti non senza rincrescimento dei Senesi. Fu allora che il Consiglio generale della Campana, considerato il danno che dalla pace con Pisa era provenuto al Porto della repubblica, deliberò di concedere a qualsiasi mercatante che portasse merci a Talamone o ne le traesse, il privilegio di pagare quelle medesime gabelle che erano state recentemente convenute co' Fiorentini, sperando che in questa guisa si accrescerebbe il commercio di Talamone e la prosperità della repubblica (2).

Quando siffatte sollecitudini dovevano cominciare a produrre alcun frutto, nuove dissensioni turbarono il quieto vivere dei cittadini. Ai 2 settembre 1368 cadde per impeto di armi il debole governo dei Dodici, bastato poco più che tredici anni. I Nobili che erano stati a capo della sommossa, riformarono il governo, ponendovi una magistratura di dieci Gentiluomini e di tre Noveschi, alla quale fu dato ad arte; ma invano, l'antico e celebre nome di Consoli. Stettero questi Consoli in ufficio fino a' 23 di settembre, nel qual giorno furono violentemente cacciati dal palazzo al grido di Viva l'imperadore, Viva il popolo. Malatesta Ungaro, capitano delle armi impe-

(1) È noto soltanto che l'istrumento fu rogato da ser Mino di ser Domenico da Siena; e che tra i vari patti era questo, che nessun fiorentino o distrettuale condannato dal Comune di Firenze potesse abitare in Siena o nel contado, se non desse idoneo mallevadore; e l'altro di non gravare di alcun dazio pel fatto del possesso di Staggia *Robertum Musciatti d. Niccole de Franzesibus de Staggia, nec aliquem de consortaria sue familie* (*Consiglio della Campana*, N.° 179, c. 27 e N.° 181, c. 4).

(2) In questa provvisione del Consiglio, che è de' 21 agosto 1366, si legge, cotal privilegio essere necessario, *ut omnibus tam senensibus quam forensibus, undecumque sint, detur materia ad dictum Portum veniendi, eundi et apportandi, ut invitentur pro utilitate et bonificatione Portus predicti et Comunis Senarum* (N.° 179, c. 27).

riali, venuto da Lucca appena ebbe novella delle rivoluzioni di Siena, cacciati i Nobili, creò il governo detto un'altra volta dei Dodici, misto di Popolari, di Dodicini, e di Noveschi: espediente impossibile sempre e dovunque a far buona prova, non contentando l'ambizione di veruna parte, ed eccitando in tutte il desiderio di conseguire l'assoluto dominio. E difatti anche questa riforma non durò che due mesi; essendochè il dì 11 di dicembre, levatosi il popolo a gran tumulto e dato fuoco a una porta del palazzo pubblico, ne cacciasse tre dei Nove e quattro dei Dodici, confermando nel governo i cinque Popolari che già vi si trovavano (non estranei forse a questa sommossa), ed aggiungendone loro altri dieci: il qual nuovo magistrato, perchè in gran parte composto di Riformatori, prese la denominazione di Quindici Riformatori (1). Ma gli animi dei vinti, esacerbati, non quieta-

(1) Queste mutazioni di Stato sono con molta evidenza narrate negli Atti stessi dei Dodici, per diligenza dei notari Iacopo Manni e Simone di Conte, testimoni oculari. Sono due documenti inediti, ch'io sappia, ma degni di essere pubblicati, perchè non foss' altro correggono in qualche piccola parte li storici nostri, ciascuno dei quali nel racconto di questi fatti seguì le asserzioni delli scrittori più antichi. Ecco il latino ingenuo e modesto dei due notai:

Noverint universi, quod anno dominice incarnationis MCCCLXVIII, *indit.* VI, *die secunda, videlicet sabbati, mensis septembris, Magnates civitatis predicte cum multitudine armatorum forensium insurgentes contra statum popularem, videlicet dd. Duodecim, venerunt in Campum ad expugnandum palatium Comunis; et facto plurimo bello, dd. Duodecim composuerunt concordiam cum ipsis Magnatibus, et eos in palatium deduxerunt, revertentes ad domum eorum. Ergo triginta Nobiles tenent palatium; et reformato regimine de decem Nobilibus et tribus Popularibus, posito nomine Consulum, die susequenti mercurii, videlicet die sexta dicti mensis, dicti Consules electi intrarunt ad offitium. Tunc supervenit dominus Malatesta cum cesaris gentibus, ponens campum ad Fontebecci, et petiit pro ipso Cesare tunc existente Luce, civitatem Senarum. Deinde die sabati vigesima tertia dicti mensis, quasi iuxta vesperas, dominus Malatesta cum dictis gentibus intravit per ianuam Sancti Prosperi. Insurgente populo ad rumorem ed exclamando, Vivat dominus imperator et populus, tam ipse gentes Cesaris, quam totius populi multitudo circunfusa per civitatem, ipsos Magnates et eius fautores fortiter debellarunt. Denum populus ad Campum veniens expugnavit palatium ubi erant Consules, qui, prostratis ianuis, intraverunt, et sic expulsi fuerunt Consules; et illico dominus Malatesta una cum quibusdam Popularibus civitatem reformavit de* XII *Popularibus infrascriptis. Sic itaque die sequenti, videlicet* XXIIII *dicti mensis, dicti Duodecim ad*

vano: Carlo IV, sempre sollecito ad accorrere dove erano discordie da fomentare e prede sovra a cui allungare la mano, prima da Lucca poi in Siena stessa eccitava i Salimbeni e i Dodicini a tôrre di nuovo la supremazia della repubblica. Il popolo sobillato in più modi, con le sedizioni e i tumulti teneva in grande pericolo la città, e senza addarsene favoriva la politica imperiale, sì che continuando per quella via si sarebbe procacciato un tiranno. Carlo IV a divenir tale ambiva da tempo; e dimenticando che quei disordini non erano tra fautori di libertà e di servitù, ma bensì tra cittadini che si contendevano il dominio della patria, concordi peraltro nel volerla ad ogni costo libera, si diede a credere che fosse venuto il tempo di sedare i tumulti, opprimendo vincitori e vinti, e recandosi in mano la somma autorità dello Stato. Ma gli fallirono i conti; perchè non appena egli e le sue soldatesche si mossero alla volta del palazzo pubblico, i Dodicini medesimi e il popolo minuto si levarono furenti contro le milizie straniere; e venuti a fierissimo combattimento in quell'incontro di strade che è chiamato la *Croce del travaglio*, atterrarono l'insegna imperiale, e messi in fuga i soldati, costrinsero

offitium intraverunt. Ego Iacobus Manni notarius vidi hec, quare semper fui in palatio cancellarius a prima die septembris predicti. (*Concistoro*, Deliberazioni, N.° 43, c. 23).

Die undecimo mensis decembris.

Insurgente ad rumorem in civitate Senarum populo minuto, et facto tumultu et clamore maximo apud palatium in quo erant dd. Duodecim, et demum apposito igne ad unum ex hostiis exterioribus dicti palatii, patuit ingressus in palatium populo supradicto, qui cum furore maximo deposuit offitium dictorum dd. Duodecim, et expulit extra palatium septem ex dictis Dominis, videlicet tres de numero seu gente Novem, et quattuor de dicta gente Duodecim, remanentibus in dicto palatio quinque ex dictis dd. Duodecim de gente populi minuti. Et demum veniente in dictum palatium d. Malatesta imperiali vicario, fuit provisum, pro ut patet per scripturam manu ser Iohannis Ture notarii reformationum, quod eligerentur quindecim boni viri de dicto populo, inter quos essent dicti quinque qui in palatio remanserunt, qui presideant regimini civitatis hinc ad kalendas ianuarii proxime venturi, et appellentur dd. Defensores populi et Comunis Senarum. (Ivi, N.° 45, c. 27).

l'imperatore a chiudersi nel palazzo dei Salimbeni. Veduta la mala prova, Carlo venne a buoni patti coi Senesi, e non molto dopo se ne partì dalla città più svergognato che domo. Con tutto ciò queste civili rivoluzioni, per le quali venne in breve a mancare anche il governo dei Quindici, continuarono fino al cadere del secolo, ed ebbero quella fine che è sempre riserbata alle discordie cittadine, cioè la dedizione della città ad un signore potente ed astuto, che questa volta fu il Duca di Milano.

Sembra quasi impossibile che per tali alterazioni e disordini non venissero meno le sollecitudini della repubblica a pro di Talamone. Già nel 1368, poco innanzi la caduta dei Dodici, erasi trovato modo di comporre alcune vertenze col vescovo d'Ischia, che ripeteva dal Comune certi dritti di pedaggio nella strada che da quel castello mena a Talamone (1). Nè molto andò che si dovette provvedere di nuovo alle condizioni di quel Porto e di tutta la maremma, le quali non ostanti i rimedi altre volte deliberati, si facevano sempre peggiori. Ed invero, la città di Grosseto, nella quale per lo innanzi erano stati mille e duecento uomini, non ne contava ormai più che cento; Magliano, in cui solevano essere quattrocent'uomini, era ridotto con soli quaranta; e nel castello di Talamone non n'erano rimasti che otto, di cinquanta che prima vi si trovavano. Di qui nasceva che la repubblica era obbligata a far guardare con grave dispendio quelle terre dagli stipendiati; ed i campi rimasti erano inculti, e per conseguenza le raccolte fatte scarsissime. La maremma, granaio dei Senesi, aveva prodotto fino a quarantamila moggia di frumento ogni anno, laddove a tale era venuta che non ne forniva oltre le cinquemila; e da ciò era derivata in Siena la carestia o una tal qual fame di grano (2). Queste cose si annun-

(1) *Consiglio della Campana*, N.° 180, c. 6.

(2) *Ut omnibus Senensibus innotescit, Maritima Comunis Senarum est multimode hominibus diminuta; nam in circa terra videlicet Grosseti solebant esse* MCC

ziavano nell'adunanza del Consiglio del dì 12 ottobre 1370, ed il Consiglio tornò a commettere ad alcuni cittadini l'ufficio di studiare in qual modo la popolazione della maremma si potesse accrescere, e come recare giovamento all'agricoltura di quella fertilissima provincia, concedendo loro piena autorità di provvedere a quest'uopo. Nella medesima adunanza il Consiglio deliberò dal canto suo, che gli abitanti di Magliano e di Talamone godrebbero immunità dalle gabelle del pane, delle carni e del vino (1). Degli espedienti trovati da quella balìa non rimane memoria; ma, quali e' si fossero, non riuscirono a buon esito, considerato che sei anni dopo (1376) li stessi lamenti si rinnuovarono in Consiglio. Parve tempo allora di abbandonare la vecchia consuetudine delle balìe; ma si fe' capo ad un peggiore provvedimento col dare in vendita a chi offerisse migliori patti l'entrate e le gabelle di Grosseto, di Magliano, di Talamone e di altri paesi della maremma (2).

Frattanto una novità dolorosa sopraggiunse a turbare ai Senesi il possesso di Talamone. Erano state, secondo che fu detto, per li tempi passati discordie ed emulazioni nella città, massime tra i Riformatori ed i

homines, nunc sunt ibi c., *et ad eandem ratam in aliis terris, et maxime Malliono et Talamone, que duo terre sunt maxime diminute, ita quod per stipendiarios opportebit eas custodiri deinceps. Nam terra Malliani solebant esse* cccc *hominum, et nunc dicitur esse* xl; *et Talamone solebont esse* l *hominum, et nunc dicitur esse* viii *vel circa; et per consequens, deficientibus hominibus, laboreria facta non sunt; quapropter ubi solebant* xl *milia modia grani recolligi et infinita quantitas blodi, hoc anno fere* v *milia recollecta sunt: ex quo accidit carestia et quedam fames grani, que est ad presens in civitate Senarum. Que omnia evenerunt ex mala tractotione et nimiis gravedinibus factis per tempora preterita per Comune Senarum contra Marittimanos; nam ex kabellis et aliis gravedinibus homines de Marittima discesserunt, et ad alias terras extra comitatum et districtum Senarum se contulerunt ad habitandum.* (*Consiglio della Campana*, N.° 184, c. 94).

(1) *Consiglio della Campana*, ivi.

(2) Ivi, N.° 190, c. 30. Nel bando che doveva a tal effetto pubblicarsi per la città, era tra le altre condizioni questa, che il compratore di quell'entrate non dovesse estrarre alcuna quantità di grano dallo Stato senza licenza della repubblica.

cittadini dell'Ordine dei Dodici, al quale apparteneva la ricchissima e potente famiglia dei Salimbeni. Una conciliazione più apparente che vera ebbe luogo nel 1375, ed i Salimbeni si erano riaccostati ai governatori della repubblica. Ma tutto questo era stato un infingimento; chè non molto appresso alcuni dell'Ordine dei Dodici, non tanto per effetto di antiche inimicizie, quanto per cupidigia di crescere in istato, invitarono Pietro Gambacorti, signore di Pisa, a mandare le sue genti nella maremma senese. Le quali poco dopo e improvvisamente venute in quel di Siena dalla parte di Talamone, vi consumarono ogni maniera di eccessi, non risparmiando verun paese da incendi e ruberie. Compiuto il sacco, quelle soldatesche rimpatriarono con gran bottino; ma in breve tornate nella maremma con a capo frate Iacopo dei Gerosolimitani, chiamato il Priore di Pisa, occuparono ostilmente il castello dell'Albarese. La repubblica vi spedì senza indugio Pietro Piccolomini, capitano di fanti; il quale mosse tanto rapidamente contro i nemici, che sorpresi li vinse, li cacciò del castello e fece prigione anche fra Iacopo. Questi mandato a Siena come trofeo della conseguita vittoria, mercè le brighe dei suoi fautori riuscì a tornarsene libero a Pisa. Prezzo del beneficio ottenuto dovette essere al certo la promessa ai Dodicini di riprendere tosto le offese; poichè, ricomposte le sue soldatesche, pochi giorni appresso invase di nuovo con più numerosa oste la maremma di Siena, e coadiuvato dalle milizie papali che venute erano da Bolseno, occupò Talamone, cui abbandonarono vilmente i fanti ed il podestà della repubblica. Durò quest'usurpazione assai tempo, e i Senesi non potevano consolarsene. Risoluti da ultimo i signori Priori di ricuperare quel Porto, accrebbero di fanti l'esercito della maremma, e ne diedero il comando a messer Bindo di Tingoccio Tolomei, ed ordinarono che si stipendiassero cinquanta lance col retratto della vendita di tutte le possessioni che i frati Templari

avevano nel dominio di Siena (1). Ma tutto ciò non produsse alcun esito; che anzi la vendita delle possessioni dei frati Templari, se può ammirarsi come rappresaglia per que' tempi audacissima, non fu atto di prudenza nè di avvedimento politico. Imperciocchè, avendo i Senesi dato soccorso a Perugia e ad altre terre dell' Umbria ribellatesi all'autorità pontificia, accrebbero con quella vendita lo sdegno di papa Gregorio, reduce allora da Avignone in Italia, in podestà del quale era venuto a quei giorni il porto di Talamone. Non tardarono i Senesi ad accorgersi che l'ira e la vendetta sono pessime consigliatrici in politica; ed inviarono al papa onorevole ambasceria, studiando di ottenere per forza di amore ciò che non avevano ottenuto per virtù d'armi o per violenza di leggi. Ora non può dubitarsi che a questo più mite consiglio non venissero i governatori della repubblica per le esortazioni di Caterina Benincasa, la quale tutt'accesa com' era del desiderio di togliere via ogni materia di scandalo e di discordia tra il papa e gli Italiani, avrà ragionato anche ai Senesi di quella pace, mercè cui « sarebbe pacificata tutta Italia, l'uno coll'altro » (2). Certo è che la Benincasa ebbe gran parte in queste negoziazioni fra la repubblica e papa Gregorio, ed a lui raccomandava gli ambasciatori di Siena, che portavano una lettera di Caterina, come una madre affettuosa raccomanda i figlioli. « Vengono alla Santità vostra (scriveva Caterina) gli ambasciatori senesi, i quali, se gente è al mondo che si possano pigliare con amore, sono essi. E però io vi prego, con questo amore li sappiate pigliare. Accettate un poco la scusa loro del difetto che hanno commesso (3); chè essi se ne dogliono; e pare

(1) Deliberazioni dei Priori del 4, 13 e 17 dicembre 1377 (*Concistoro*, N.° 80, c. 15, 18 e 19).

(2) Parole della Santa a Gregorio XI nell'ultima lettera che ci rimane a lui scritta, che è la 285 nell'edizione del Tommaseo (Vol. IV, pag. 45).

(3) Allude al soccorso dato ai Perugini, ed alla vendita delle possessioni dei Templari.

a loro essere a sì fatti partiti, che non sanno che si fare. Piaccia alla Santità vostra, babbo mio dolce, se vedeste alcuno modo che eglino avessero a tenere verso la Santità vostra, che fusse piacevole a voi, e non rimanessero in guerra con quelli a cui essi sono legati, vi prego che 'l facciate. Credo se 'l farete, che sarà grande bene per la Chiesa, e meno movimento di male (1) ».

Ma non ostanti queste preghiere, la legazione senese non raggiunse l'intento, chè più della soave parola di Caterina poterono sull'animo del pontefice i fieri consigli dei cardinali francesi. Morto papa Gregorio a' vensette di marzo del 1378, e succedutogli l'arcivescovo di Bari col nome di Urbano VI, la repubblica inviò al nuovo pontefice nuova ambasceria (10 maggio) (2): e quando levato l'interdetto ai Fiorentini, e fatta pace con essi e con Bernabò Visconti, volle papa Urbano amicarsi anche i Senesi, questi, pagata una ingente somma, ricuperarono il porto di Talamone (3).

Egli è indubitato che se le premure continue dei Senesi, e le molte leggi che cogli anni vennero facendo a pro di Talamone, non bastarono mai ad accrescerne, quanto desideravano, la popolazione e il commercio, valsero tuttavia a conservarlo in assai credito presso i mercatanti forestieri, i quali per la sicurtà dei navigli non meno che per la ricchezza dei paesi circostanti lo riputavano il porto principale della Toscana, dopo quello di Pisa. Per la qual cosa, come ogniqualvolta nacquero dissensioni tra Pisani e Fiorentini, il commercio di

(1) Lettera citata (pag. 47), quella stessa che portavano gli ambasciatori senesi.

(2) Componevano l'ambasceria Antonio di Lippo Malavolti, Mino di Niccolò Vincenti, Brizio di Paolo, Nuccio di Ventura, Iacomo di Pagno, chiamato Moco, Agnolo di Ghino Pannilini e Salvi di ser Pietro (*Concistoro*, N.° 83, c. 14).

(3) Pare che fosse in su' primi del 1379: sarebbe difficile accertarne il mese e il giorno. Alla pace che trattavasi fra papa Urbano e i Senesi si riferiscono varie deliberazioni del Consiglio della Campana dal giugno al dicembre del 1378.

questi si ridusse tutto a Talamone; così per la medesima causa di controversie con la repubblica di Pisa, venne a prendervi stanza una colonia di Catalani, gente espertissima delle cose di mare, di molte ricchezze, audace ed avventuriera. I Catalani, venuti nel Mediterraneo fino dal secolo decimoterzo ad emulare le grandi imprese delle città marittime d'Italia; alleati prima dei Pisani contro la rivale Genova, e poscia in lunga guerra con Pisani e Genovesi per cagione della Sardegna, poichè questa passò sotto il dominio degli Aragonesi, si erano sparsi nei porti principali del Mediterraneo, ed ivi esercitavano con gran successo i loro commerci. Molti di essi dimoravano in Pisa già da lungo tempo, e vi godevano certi privilegi: ma avendo avuto motivo di dolersi per alcune violenze fatte loro dai Pisani, nè ottenendone riparazione, imitando l'esempio dei Fiorentini, chiesero alla repubblica di Siena di poter usare il porto di Talamone e di abitarvi (1). Accolsero di buon grado i Senesi questa dimanda, e il dì 28 di marzo del 1379 fu conchiuso il trattato che concedeva ad ogni catalano e suddito « del serenissimo et magnifico signore messer lo re di Ragona » di mercatare nel porto della repubblica.

Questo trattato coi Catalani, abbenchè in molte parti si rassomigli a quello fatto co' Fiorentini nel 1356, per certe singolarità e per la sua ampiezza, merita senza dubbio una maggiore considerazione. È ancora degno di nota, che a gente straniera e per lungo tempo emula nel Mediterraneo ed in Oriente del nome italiano, si volle essere più favorevoli che non ad una città vicina come Firenze e collegata; o fosse gelosia del continuo incre-

(1) Anche per lo addietro mercatanti catalani stavano in Talamone: infatti si trova che il Consiglio della Campana nell'adunanza de' 22 maggio 1369 assicurò contro ogni sinistro alcune loro mercanzie, che da Talamone dovavano essere condotte a Siena. E il cronista Bisdomini all'anno 1370 scrive: « Michele Baruffone catalano: gli fu restituito dal Comune fiorini 544 d'oro, e' quali gli furno rubati da certi senesi, e furono confiscati i beni de'sopradetti malfattori ».

mento del commercio fiorentino, o sivvero effetto di una maggior esperienza, per la quale venissero poco alla volta correggendosi leggi e ordinamenti che nuocevano alla prosperità di quelli stessi commerci, cui s'aveva in animo di proteggere e di favorire.

Ebbero dunque i Catalani l'uso del porto di Talamone, « e la libera facoltà di condurvi qualunque mercanzia da qualunque parte del mondo per mare e per terra ». Quando alla repubblica sembrasse di togliere loro simile facoltà, doveva ad essi significarsi per tempo, di modo che avessero « termine uno anno e uno mese e uno dì a sgombrare ed uscire con le loro persone e mercanzie della città e del contado e distretto di Siena ». Del rimanente, ai Catalani quei privilegi, al Comune quegli obblighi stessi ch'erano stati convenuti nel 1356 coi Fiorentini. Perciò si terrebbero sicure le vie da masnadieri e fornite di alberghi: sicuro il porto e provvisto di uomini e di vittuaglie: i colpevoli di delitti perpetrati contro i mercatanti sarebbero severamente puniti, e quelli compensati dei danni o da chi li derubò, o dal Comune medesimo. Sospesa ogni rappresaglia contro i Catalani, e vietato il concederne di nuove fino a che rimanessero nella città di Siena, o usassero il porto di Talamone.

Ma dove i Catalani ebbero più notevole benefizio, considerato in ispecie il sospetto e la gelosia che informavano sempre le leggi commerciali di quel tempo, fu nei prezzi delle gabelle, diminuiti della metà in confronto di quelli che ventitre anni prima pattuirono i Fiorentini (1). Sui quali ottennero eziandio il vantaggio di poter trarre grani e qualunque frumento, anche se raccolto fosse nel contado senese: il che senza licenza non era permesso ai Fiorentini. Bensì nella concessione di questo privilegio si vollero usate certe guarentigie che rammentano in qualche modo li ordinamenti dell'odierne dogane.

(1) Anche queste gabelle si vedono indicate nella *Tavola comparativa* che innanzi ricordammo.

Imperocchè, volendosi che questo privilegio godessero solo i Catalani, e che non fosse a frodi occasione, fu provveduto che i sacchi del grano, entrando nel distretto del Comune, dovessero essere suggellati da ufficiali a ciò eletti, nè che fosse lecito di togliere quel suggello se non se fuori del territorio della repubblica. Oltre a ciò potevano i Catalani caricare le loro navi di pane, vino e altre vittuaglie, e di legna da ardere e di bestie da macellare fino al numero di venti per ogni naviglio senza il pagamento di alcuna gabella. La quale, negli altri casi, doveva risquotersi dagli ufficiali del Comune, secondo le denunzie delle merci, che essi Catalani facessero; nè potevansi costringere ad aprire le loro balle, o a dar fede altrimenti della verità delle mercanzie denunciate: nel dubbio era il giuramento la sola malleveria che potesse chiedersi loro dagli ufficiali del Porto.

Queste concessioni e franchigie accennano, s'io non m'inganno, a migliori provvedimenti cui poco a poco e, quasi direi, con timore cedevano il luogo i soverchi dazi e gli impedimenti continui che facevano aspro e malagevole il commerciare. È vero che non altro erano che privilegi e a pochi concessi; ma anche dalla natura dei privilegi, da queste odiose eccezioni alla legge, può molto impararsi; chè in essi non è difficile di scorgere come latente il germe delle franchigie commerciali; il quale rimasto compresso lungamente, fiorì poi rigoglioso ed in breve diede ricchezza di frutti che, spenta la libertà, furono di tanta iattura grande ma inadeguato compenso.

Altri ordinamenti rendono singolare questo trattato coi Catalani. Passando in silenzio quella parte che concerne le rappresaglie, e l'altra assai più lunga e minuta che prevede i casi di ruberie a danno dei Catalani, ricorderò i diritti dei naufraghi protetti contro il barbaro costume dello spogliarli; la licenza data ai Catalani di comporre statuti che intra sè dovessero osservare, e

l'altra non meno importante di avere in Siena una *Loggia*. La quale sarà stata forse residenza del console, che potevano eleggere purchè cittadino senese (1); certamente poi del notaio che « faceva e scriveva le loro scritture », e protestava contro chiunque nel distretto di Siena, eziandio contro li stessi governatori della repubblica, se i capitoli e i patti convenuti non osservassero. Dinanzi alla Loggia alzavano lo stendardo reale, e nella Loggia dovevano notificarsi dal Comune le leggi e gli ordini che gli concernessero; di guisa che prendeva sembianza di una istituzione politica, da paragonarsi ai Consolati, moltiplicatisi oggi, ma nei Comuni italiani esistenti fino ab antico. Era dunque la Loggia luogo di ritrovo e di affari, di conversazione e di giuoco: i Catalani vi godevano di ogni libertà, e vi vivevano con le loro leggi. Nè era vietato ai cittadini di andarvi e d'intrattenervisi, purchè si astenessero dai giuochi che li statuti della città non permettevano (2).

Questo trattato coi Catalani, uno dei più pregevoli documenti che ci sieno pervenuti del commercio Senese a Talamone, fu creduto da alcuni anche scrittori di storia, essere un contratto di locazione; ma in ciò s'ingannarono. Di locazioni avemmo esempi nel 1328 e 38, ed avvertii che era improvvido espediente cui la repubblica faceva ricorso per accrescere con una entrata certa lo scarso erario. Altri esempi ne occorreranno pure in seguito. Ma questo coi Catalani fu un vero contratto di uso, che avrebbe potuto conchiudersi al tempo medesimo con altre colonie o con altre società commerciali. Di che rende manifesta testimonianza quella parte del trattato, dove è detto che, se dal Comune di Siena « si facessero o si concedessero più grazie a genti alcune d'altre

(1) Rilevasi dai documenti che anche i Fiorentini, dopo il trattato del 1356, tenevano un console in Siena.

(2) Questo trattato, che leggesi per intero fra i *Documenti* sotto il N.° III, fu reso volgare nel maggio dello stesso anno 1379 da Bartolommeo di Tato.

nazioni per lo uso del porto di Talamone, che e' detti mercatanti Katelani... possino godere e usare le dette grazie e brivileggi così fatte a tali genti e nazioni, sì come fatte fussero a essi Katelani ».

Dopo la conclusione di questo trattato poche memorie ci avanzano di Talamone negli ultimi venti anni del secolo decimo quarto. Fu un periodo inglorioso per la repubblica e funesto per la sua libertà; perchè rovesciato nel 1384 il governo dei Quindici, violentemente sorto e per violenza caduto, ben quattromila cittadini appartenenti all'ordine dei riformatori furono ammoniti e costretti ad esulare dalla patria. Il nuovo governo composto di dieci popolari con nome Signori Priori, governatori della repubblica, ebbe la imperdonabile colpa di assecondare le ambiziose voglie di Giovan Galeazzo, duca di Milano, e di unirsi a lui per muover guerra ai Fiorentini, coi quali la repubblica era stata in pace e più volte confederata fino dal cadere del secolo precedente. Le guerre intestine, gli esilii, le vendette di parte avevano finito con lo stancare anche i più forti; di che fattosi accorto Gian Galeazzo riuscì senza molta fatica a sottomettere alla sua autorità la repubblica di Siena. Il dominio visconteo durò quattro anni (1400-1403): breve tempo, se vuolsi, ma sufficiente a provare che gli animi già erano proni a servitù: è il secolo in cui nacque ed operò Pandolfo Petrucci.

Pur tuttavia anche in questo ventennio si trovano provvisioni concernenti a Talamone. I Catalani eransene tornati al porto di Pisa qualche anno prima che il contratto loro coi Senesi scadesse (1), e la repubblica non ricavava da Talamone entrate sufficienti a compensare le spese della guardia, degli ufficiali e del mantenimento

(1) Difatti nel 1388 si rammentano come vigenti i patti stipulati fra il Comune ed i Catalani, la più parte dei quali aveva da qualche anno abbandonato Talamone (*Concistoro*, Deliberazioni, N.° 134, c. 12).

della terra e del cassero. Parve allora opportuno d'allogare la corte e il castello di Talamone; e per cinque anni ne fu concesso l'affitto a una società mercantile rappresentata da un tal Salvestro Balzetti. Una balìa di trentasei cittadini stipulò i patti di questa allogagione, che furono approvati dal Consiglio generale il 12 gennaio 1385 (st. sen). Il Comune si obbligava a pagare a questa società ottocento cinquanta fiorini d'oro ogni anno, e le concedeva la facoltà di cogliere le gabelle delle mercatanzie che entrassero in Talamone o ne uscissero, purchè non appartenenti al Comune di Siena. All' incontro, dovevano i conduttori guardare con diligenza il cassero ed il porto a proprie spese; tenervi di continuo un castellano con quattro fanti, ed un capitano con ventinove, sì che in tutti vi fossero alla guardia trentacinque uomini. L'affitto cessava se « 'l porto tornasse a Talamone », cioè se Fiorentini o Catalani o altri tornassero, come per lo passato, a mercatarvi (1). Dieci anni dopo (26 marzo 1397) il Consiglio generale ordinò nuovamente l'affitto di Talamone (2); ma i Signori Priori, al cui arbitrio fu rimessa questa faccenda, ne allogarono soltanto la guardia, e non i proventi; essendochè sembrasse comunemente ai cittadini essere disdicevole, stante la guerra con Firenze, dare in affitto anche le rendite (3). E perchè le gabelle del Comune, che ben poco gittavano, tornassero in buono stato e facessero buon frutto al Comune, volle il Consiglio generale (22 gennaio 1398) che fosse lecito a qualsiasi persona « di mettere ogni mercanzia di qua-

(1) Ho accennato solamente alcuni dei patti principali di questa allogagione; potendosene leggere il testo per intero fra i documenti sotto il N.° IV.

(2) « In prima providero et ordenaro, che s' intenda essere rimesso ne'magnifici signori Priori et ne' Quattro di Biccherna et Exegutori di Cabella, e'quali mandino bandi, che chiunque volesse tòllare a guardare Talamone et condursi le rendite et intrate di Talamone, dia la sua petitione. Et così facto, possino essi signori co' Quattro et Exeguitori predetti concedarlo et allogarlo per quello prezzo et per lo Comune » (*Consiglio della Campana*, N.° 203, c. 42).

(3) *Consiglio della Campana*, ivi, c. 49.

lunque ragione si fusse per lo porto di Talamone ne la città e contado di Siena, pagando la metà de le cabelle (1) » che di cotali mercanzie pagare si dovevano alle porte della città, eccettuate per altro le mercanzie che fatte o lavorate fossero in Firenze, contro cui erano in guerra, come fu detto, i Senesi per le istigazioni del Visconti. L'anno appresso (26 gennaio 1399) queste gabelle furono diminuite ancora e ridotte per ciaschedun cittadino a quel tanto che pagavano i Catalani; ed acciò che ogni mal pensiero d'inganno e di frode si levasse via, fu ordinato che gli Esecutori della Gabella dovessero tenere un camarlingo a Talamone; il quale facesse le polizze delle mercatanzie che da quel Porto si conducessero a Siena (2).

Finalmente, non mancarono neanche alla maremma nuove cure e sollecitudini del governo, non ignaro che gli officiali del Comune non vi si erano diportati sempre con quella ragione e con quegli onesti modi che per loro si doveva. A buon dritto nell'opinione dei Senesi la maremma era la parte più degna e più fruttuosa e di maggior pregio di tutto il dominio: paese che quasi poteva dirsi « essere un reame » (3), e che quando fosse stato ben governato, avrebbe dovuto dare alla città ricchezze e tesori più che niun altro. A por freno alla licenza degli officiali mandati a reggere le terre della maremma, deliberò il Consiglio nell'adunanza de'14 febbraio 1399, ch'eglino dovessero tutti stare a sindacato nel Consiglio del popolo, dando facoltà a ciascuna persona di denunciare segretamente i difetti che avessero commessi (4). Occorreva poi dare opera a bonificare e render sane le terre della maremma, ed in ispecie la città di Grosseto; le quali, anzichè dare larghi frutti, costavano alla repubblica ingenti somme. La sola guar-

(1) *Consiglio della Campana*, ivi, c. 66.
(2) *Consiglio della Campana*, ivi, c. 103.
(3) Ved. il documento di N.° V, § 2.
(4) Ivi, § 1.

dia di Talamone (e abbiamo veduto con quanto poco onore dei Senesi fosse il più delle volte guardato) costava ogni anno oltre a mille e ottocento fiorini: la quale spesa avrebbesi potuto in tutto o in gran parte risparmiare, se quella terra, al par delle altre, non fosse stata quasi costantemente vuota di abitanti. Imperciocchè prima che gli eserciti permanenti fossero immaginati per divorare le maggiori entrate degli Stati, era obbligo di tutti i cittadini il guardare e difendere il proprio paese. Il Consiglio generale deputò sei, cui diede pienissima autorità a trovare ogni modo, acciò la maremma fosse fatta salubre, e l'agricoltura vi prendesse maggiore incremento, e la popolazione aumentasse, e le strade fossero racconciate e rese sicure (1). Vedevano bene i Senesi, che soltanto la maremma poteva essere sorgente inesauribile di ricchezze e di prosperità per la loro repubblica: ed in vero per più anni, massime nel secolo decimoquinto, i principali redditi si cavarono da quella parte vasta e fecondissima del loro dominio. Per fermo, nè allora nè poi, non fu senese che potesse prevedere, che in un avvenire più o meno lontano verrebbe un tempo, nel quale, non avuto riguardo a convenienze economiche nè a ragioni di storia, la fertile provincia della maremma sarebbe affatto divisa e segregata dalla sua madrepatria.

(1) Ved. il documento di N.° V, § 2.

Capitolo Sesto.

Sommario.

Il dominio visconteo in Siena e il nuovo governo. – I Fiorentini occupano Livorno, e i Senesi provvedono a migliorare Talamone. – È occupato dall'armata di re Ladislao e dai Genovesi. – Sollecitudini dei Senesi per ricuperarlo. – Risposte del papa, dei Genovesi e de' Fiorentini. – Tradimento non riuscito. – Le milizie della Repubblica ricuperano il castello, poi la rócca di Talamone. – Rappresaglia dei Genovesi. – Si provvede ai restauri ed alla miglior guardia di Talamone. – Possedimenti della Repubblica in Talamone. – Nuovo trattato coi Catalani. – Alfonso d'Aragona a Talamone (1401-1450).

Gli anni della signoria viscontea passarono senza nissun utile provvedimento per la maremma senese. Gli animi erano inquieti, e la fazione vincitrice non si estimava tanto sicura da poter attendere alle cose di fuori, mentre in città nè le condanne nè gli esilii bastavano a sottomettere l'universale dei cittadini al dominio del duca Gian Galeazzo, che si era fatto signore anche di Perugia e di Pisa. Ma, com'era facile a prevedere, il popolo si stancò presto di quella nuova tirannide che per soprappiù aveva il difetto di non essere paesana; e licenziato il luogotenente ducale, surse un nuovo governo, composto di dieci cittadini, appartenenti agli ordini dei Nove, del Popolo e dei Riformatori. Le due repubbliche

di Firenze e di Siena tornarono a collegarsi; le quali non avrebbero mai dovuto dinanzi all'ambizione del duca di Milano venire a nimistà: i cittadini esiliati tornarono in patria; molti furono assoluti dalle condanne pronunciate contro loro durante la signoria del Visconti (1). A provvedere alle necessità dello Stato, cresciute in quegli anni di governo assoluto e arbitrario, erasi creata poco innanzi (1403) una balìa con autorità larghissime; la quale è opportuno di ricordare, perchè suole ad essa riferirsi il cominciamento della balìa, come ufficio permanente; divenuto in seguito, mercè la scaltrezza di Pandolfo Petrucci, il magistrato più autorevole della repubblica.

Mentre queste cose accadevano, i Fiorentini intenti sempre ad allargare il loro dominio fino al mare, occupato nel 1404 Livorno, e due anni dopo espugnata la città di Pisa, esercitavano il loro commercio marittimo, tuttora fiorentissimo, senza aver duopo di ricorrere a Talamone. Questi successi dei Fiorentini non potevano rallegrare i Senesi, benchè loro confederati; e prevedendo ciò che di fatto avvenne, il prosperare di Livorno e la decadenza di Talamone, senza indugio volsero ogni loı pensiero al miglioramento del porto. E per prima cosa fu giudicato espediente rifare un ponte, al quale potessero scaricare navigli almeno di venticinque braccia; ed a questo acconcime, rimesso negli Esecutori della Gabella, furono assegnati cento fiorini (2). Ed imperciocchè onore e utile grandissimo sarebbe venuto alla città se più abbondantemente fossero condotte e portate mercatanzie al porto di Talamone, furono deputati pochi

(1) In questa occasione i Comuni di Firenze e di Siena cancellarono alcune sentenze date per malefizio contro diversi abitanti dei due Stati; e di tal provvisione si ha copia in una pergamena de' 27 aprile 1404, venuta all'Archivio senese dal Conservatorio del Refugio di Siena.

(2) Delib. del *Consiglio della Campana* de'16 ottobre 1405, in *Stat. Sen.*, n. 47, c. 38 t.

giorni dopo (1) alcuni cittadini alla bonificazione di quel porto, concedendo loro la stessa autorità del Consiglio generale: questo eccettuato, che non potessero permettere alcuna tratta di grano nè d'altro frumento.

Se non che nuovi pericoli sovrastavano ancora a Talamone. Ladislao re di Napoli, tentando la prova meglio riuscita a Gian Galeazzo, più volte aveva cercato i Senesi perchè entrassero in lega con lui nell'impresa contro Firenze. Si ricusarono i Senesi, che pacificati si erano co' Fiorentini per macchinare insieme contro la signoria viscontea, nè reputarono conveniente abbandonare i loro alleati per servire alla politica ambiziosa, e perciò infida, di re Ladislao. Questi disperando di staccare i Senesi dalla lega con Firenze, mosse loro la guerra aiutato dai Genovesi, e cominciò dal minacciare il porto di Talamone (1410). Il governo, stando in sull'avviso, si preparava a difendersi, ed a' suoi capitani in maremma scriveva di continuo, che stessero vigili e pronti perchè il pericolo era grande e imminente. Ne scrisse anche ai Fiorentini, sollecitandone gli aiuti; e questi spedirono nelle acque di Talamone alcune galee ben fornite di uomini e di armi. Le quali, poco dopo il loro arrivo, furono impetuosamente assalite dall'armata di re Ladislao; e seguitone un fierissimo combattimento, i Fiorentini, di gran lunga inferiori di numero, restarono vinti, e Talamone cadde in potestà dei regii e dei Genovesi. In città corsero voci di tradimento, e si disse che il castellano del porto consegnasse ai nemici quella rôcca, allorchè erano per sopraggiungere in difesa di Talamone altre milizie della repubblica (2). Ebbero i Fiorentini que-

(1) Il 26 dello stesso mese (ivi, c. 36 t.). Forse è da attribuirsi a questa balìa la provvisione de' 7 febbraio 1406, che ordinò la costruzione di un nuovo ponte nel porto, e la spesa a quest'oggetto di mille fiorini (ivi, c. 38 t.).

(2) Autore del tradimento si volle un Arcolano cimatore; ma il silenzio dei documenti ci conforta a credere che questa voce, raccolta poi dai cronisti, fosse una di quelle tante dicerie che facilmente si diffondono tra il popolo il giorno dopo una sconfitta.

sta spiacevole novella da una lettera dei Senesi, che insieme chiedevano nuovo soccorso di gente, non più per difendere, ma per riacquistare Talamone. « Abbiamo saputo, così scrivevano loro i Senesi, che l'armata di re Ladislao ha occupato Talamone, e che soltanto il cassero è rimasto in podestà nostra. A riparare all'ingiuria inviamo colà i nostri fanti con alcuni cavalieri del serenissimo re Luigi. A voi peraltro ci raccomandiamo fino dal cuore perchè vi piaccia di soccorrerci con quel maggior numero di uomini a piè ed a cavallo che vi sarà possibile. Imperciocchè questa impresa tanto importa alla comune patria, che, a nostro giudizio, non per noi tanto, quanto per voi si dee con ogni sforzo ovviare a questo pericolo » (1).

Con la medesima sollecitudine, con lo stesso rammarico la repubblica ne diede avviso ad altri suoi amici, ai condottieri delle sue genti, e a Guasparre Cossa, fratello del papa, che era a' servigi del re di Francia, e finalmente allo stesso pontefice, molto privato dei Fiorentini. Al pontefice ricordava la fedeltà serbata sempre dai Senesi alla Chiesa, ed i pericoli a cui più volte andarono incontro per questa loro devozione, che nondimeno intendevano di conservare perenne e inalterata. Volesse egli adunque inviare quante più genti poteva in soccorso della repubblica, « essendochè, ottenendosi vittoria sopra il comune inimico, ne verrebbe potenza alla Chiesa, onore al pontefice, consolazione grande ai Senesi » (2). Ma il papa, quantunque la crescente fortuna di Ladislao lo inquietasse, era occupato in tutt' altro che nelle novità di questa parte d' Italia: le cose del Patrimonio e dello

(1) *Copialettere del Concistoro* del secondo semestre del 1410, a c. 16. « Importat enim tantum toti patrie ista res, quod, nostro iudicio, non minus pro vobis, quam pro nobis sit ipsi periculo totis conatibus obviare ».

2) « Speramns victoriam nobis de dicto hoste contingere: in qua re sancte matris Ecclesie statum, Beatitudinis vestre honorem, et toti nostro populo gaudium cernimus procul dubio exoriri » (ivi, c. 20 t.).

Stato non procedevano prospere, e la perdita di Bologna, al cui riacquisto intendeva con ogni possa, ed i mali dello scisma recente, lo facevano debole in casa e fuori, e pensoso più di sè che d'altrui. Rispose egli pertanto ai Senesi con parole colme di affetto, ma nella sostanza effimere: conoscere la costante loro devozione alla Chiesa, e perciò stargli a cuore di soccorrerli nelle disavventure. Essere accuorato della perdita di Talamone sofferta dai Senesi, come di cosa sua propria; ma riuscirgli impossibile di promettere aiuto di soldatesche. La guerra di Romagna affaticare tutto il suo esercito, nè di là poterlo remuovere all'improvviso senza danno e pericolo evidente della Chiesa. Confidassero in Dio, chè presto Lodovico d'Angiò verrebbe a vendicare le ingiurie e le violenze di re Ladislao (7).

Non piacque la risposta del papa ai Senesi, che non chiedevano parole, ma armi, senza le quali Talamone sarebbe stato perduto forse per sempre. Quindi è che di nuovo ne scrissero ai Fiorentini, poi agli stessi Genovesi, che molto avendo partecipato nella usurpazione del porto, ne erano rimasti ora quasi padroni. I Fiorentini promisero di venire in soccorso alla repubblica con duecento fanti, ma non ne mandarono più che cenventicinque; chè aveano quasi vuoto l'erario, e necessità di guardarsi molto alle spalle per l'ambizione di Ladislao (8). Ma i Genovesi diedero risposte che palesavano intenzioni tutt'altro che favorevoli ai Senesi ed alla restituzione del porto, e ne allegavano a pretesto la lega esistente tra Siena e Firenze. Conosciuto il tenore di questa risposta, i Fiorentini scrissero ai Senesi quella essere resposta degna de' Genovesi, soliti a farla da pirati, e i Fiorentini averlo imparato a spese proprie. Il pretesto addotto della occupazione di Talamone e della nimistà loro coi Senesi

(7) *Diplomatico*, perg. de'18 agosto 1410.
(8) Lettera della repubblica di Firenze del dì 8 settembre 1410.

essere un tranello accortissimo per tentar di rompere la lega e l'amicizia tra le due repubbliche. Ricordassero che non altrimenti avea proceduto in sulle prime re Ladislao, che i Senesi voleva inimicare ai Fiorentini, non per altro, come i fatti mostrarono, se non per indebolire le due repubbliche e diventarne signore (1). Questa la sapiente risposta dei Fiorentini ai Senesi, la cui alleanza fu salute reciproca, e muraglia incrollabile dinanzi all'esercito regio. Così questa unione fosse lungamente rimasta tra le due città! Le quali congiunte vinsero Ladislao e i Genovesi, e salvarono la libertà loro: divise e tra sè inimiche furono vinte da Carlo V e dal papa, pagandone il fio con tre secoli e più di servaggio ducale.

Ai Senesi pertanto non mancò animo nè costanza in questa occasione, benchè scarsi fossero gli aiuti de' Fiorentini, e il papa avesse detto chiaro di non poter venire in loro soccorso. Crebbero, quanto poterono, il numero dei fanti nella maremma: tenevano desti con ammonizioni continue i capitani, e cercavano di ricuperare anche per via di tradimento il Porto ad essi usurpato. Questo negozio aveano commesso ad un tal Francesco di Giovanni, suddito fiorentino ma oriundo di Arezzo, il quale riuscì ad avere qualche intelligenza con alcuni di coloro che stavano alla guardia del Porto. Potè con denari ottenere salvacondotto per viversene sicuro in Talamone; ma quando fu vicino a cogliere il frutto della sua audacia, vi fu tra' congiurati chi, rotta la fede, manifestò la trama, e Francesco salvò a stento la vita, pagando duecento fiorini (2). Ciò avveniva nell'ottobre del 1410. Riuscito a male il tentativo, i Signori del governo mandarono nuovo sforzo di gente in maremma; e

(1) Ved. tra i *Documenti* il n. VI.

(2) Questo fatto trovasi narrato in una lettera scritta dai Fiorentini alla repubblica il 21 ottobre 1410.

presso il re Luigi, la cui armata assai poderosa aveva da qualche tempo gittato le ancore dinanzi a Talamone, facevano vive sollecitudini perchè a' suoi ammiragli comandasse di aggredire il porto, mentre al tempo istesso l'esercito senese darebbe l'assalto al castello. Così passarono due mesi in apparecchiamenti di guerra, che riuscirono poi quasi a nulla; perciocchè i capitani della repubblica, presa intelligenza con alcuni terrazzani, la notte precedente il dì 6 dicembre penetrarono co' loro fanti in Talamone; ed assalite all'improvviso le guardie, uccisero molti soldati di re Ladislao e dei Genovesi, e si resero padroni della terra, nulla tentando peraltro contro la rôcca (1). Se non che, pochi giorni dopo, cioè il 17 di dicembre, per viltà dei castellani Biagio da Pozzolo e Giovanni d'Antonio da Chiavari, i Senesi ebbero anche la rôcca; il qual successo grandemente rallegrò i cittadini, a cui l'occupazione di quel Porto sembrava che avesse in qualche modo recato offesa alla libertà della loro patria (2).

(1) Emanuele Repetti dicendo che Talemone fu ricuperato allora da Francesco Sforza capitano dei Fiorentini (*Dizionario della Toscana*, *art. Talamone*, vol. V, pag. 449), toglie ogni merito di questa vittoria alle milizie senesi, o cade in un anacronismo. Francesco Sforza in quest'anno era appena decenne. Forse voleva scrivere Sforza Attendolo che militava pe' Fiorentini in maremma, le cui genti è probabile che soccorressero in questa impresa le milizie della repubblica. Comunque, nelle lettere scritte dai Senesi dopo quell'avvenimento alla repubblica di Firenze, al pontefice e ad altri, è sempre asserito che Talamone fu ricuperato dai fanti della repubblica. Ai Fiorentini specialmente non si sarebbe potuto tacere la parte presa dai fanti e capitani loro in quella espugnazione.

(2) *Copialettere del Concistoro*, a c. 72 t. e 78. Questi avvenimenti furono narrati dalli storici senesi assai imperfettamente. Giugurta Tommasi ne scrisse forse meglio di ogni altro; ma pure la sua narrazione non è senza mende, troppo essendosi egli affidato ai cronisti. Merita nondimeno di essere qui allegata, anche perchè inedita, com'è tutta la seconda parte delle sue Istorie senesi

« Mentre i Sanesi guerreggiavano col conte Bertoldo, le galere dei Genovesi occuparono il porto e la fortezza di Talamone, mal difesa o (come credettero allora i più degli huomini) tradita da Antonello Gonzaga, che la guardava per la republica. La cosa passò in questa maniera. Il re Luigi, secondo gli ordini dati, tornava in Italia per far l'impresa del regno di Napoli, con una fortissima

Al commercio di Talamone questi avvenimenti furono esiziali, nè mai forse quel Porto era caduto in tanta miseria. E quasi che i mali di una occupazione violenta e di un assalto sanguinoso fossero pochi, altre cagioni di danno si aggiunsero per fatto dei Genovesi, che in quella usurpazione non avevano avuto la minor parte. Sdegnati della perdita di Talamone e della pertinacia dei Senesi

armata di sette navi e molte galere, sopra le quali a favor suo ora gran parte della nobiltà di Francia; e costeggiando i liti di Toscana per prender porto, l'armata dei Genovesi l'aspettò fra l'isola di Capraia e la Gorgona; e havendolo con molto vantaggio assalito, lo roppe e la maggior parte di que legni mise in fondo. Il re scampato con quattordici galere venne per rinfrescarsi a Talamone, e per difetto di vettovaglie non fu ricevuto. Le galere dei Genovesi arrivate a Talamone, e trovato partito il re non lo seguirono, ma si posero a combattere quella terra; e rotto il muro in tre luoghi, alla Fontaccia, a S. Lucia, e al Magazzino, e arsa la porta sanese entrarono dentro, è assediarono la rócca. Arcolano Cimatora che v'era castellano, richiesto di consegnare quella fortezza, s'obbligò a lassarla a' Genovesi, se in termine di sette giorni da Siena non fusse venuto il soccorso, e subito di suo stato diede conto al capitano di popolo, per ordine del quale Spinello Piccolomini capitano della maremma si mosse al soccorso del castellano con 400 cavalli di quelli del re Luigi, e con 200 cavalli di Sforza, seguitati da molta fantaria comandata da Pavolo Landi, a' da messer Cione Montanini antico soldato. Arrivati costoro a Talamone per mezzo di uno Lappolino, che per li scogli verso il mare entrò nella rócca, avvisarono il castellano, che valorosamente attendesse a difendersi, perciochè il soccorso veniva gagliardo. Ma egli diffidandosi o come fu creduto, ribellandosi, gittata a terra la bandiera de' Sanesi, alzò nella cima del mastio lo stendardo del re Ladislao; onde i Sanesi stanchi dal combattere, morti a feriti molti di loro, conosciuta la perfidia, per allora abbandonarono l'impresa, e ritiraronsi a Grosseto. I Genovesi posti 300 fanti a guardia di Talamone, coll'armata andarono verso Piombino. La perdita di quel porto turbò gravemente l'animo della Signoria, perciocchè i Sanesi havevano assicurato ivi le mercanzie de' Catelani, a per mantenimento dalla fede publica convenne rifar que'danni che costarono alla publica Camera quindici mila fiorini. Scrissero a' Genovesi ridolendosi, e domandando che Talamona li fusse restituito; ma havendo essi risposto, che lo renderebbono, sempre che i Sanesi partendosi da la compagnia de' Fiorentini, si collegassero con loro, e con li re Ladislao.

« I Sanesi, usati a non comprar amicizie e a non romper la fede, dopo quattro mesi mandarono messer Tommaso della Gazzala col capitano di maremma con i descritti di Campagnatico e d'altre terre di loro dominio, li quali intendendosi con alcuni terrazzani, furono di notte introdotti in Talamone. Così prese e uccise le guardie, e spezzata la Porta Sanese, entrò tutta la gente e assediò la rócca. Ma i castellani in pochi giorni presi 4500 fiorini, se n'uscirono salvi, ed i Sanesi con certi patti, per più anni a' mercanti catelani affittarono quel porto ». (Libro III, col. 822, in R. *Arch. di St. in Siena*).

nel mantenersi alleati con Firenze, come a vendicarsene, fecero bando, che nissun mercatante genovese potesse condurre o mandare merci al porto di Talamone. Di questo divieto si dolsero amaramente i Senesi, e ne fecero lagnanze amorevoli. Scrissero ai loro potenti avversari, la città di Siena essersi oltremodo maravigliata di questa loro deliberazione: non aver potuto mai aspettare da essi, che consideravano come fratelli, un così odioso divieto. In verun tempo non esser venuta meno agli obblighi della reciproca fratellanza: sempre aver onorato e favorito quella eccelsa repubblica, nè avvenimento alcuno prospero o infausto al loro dominio ò a privati cittadini essere passato senza che tutti i Senesi non vi prendessero parte affettuosa. Perciò gli scongiuravano a togliere il mal posto divieto, siccome giustizia voleva, acciocchè la città che nei Genovesi riconosceva amici e fratelli, non ripetesse da loro tanto detrimento e disdoro (1). Alla dimanda, studiatamente modesta e benigna, accondiscesero i Genovesi, chè non più trovasi fatta menzione di simile controversia

Provveduto a ciò, restavano ancora a ripararsi i danni che le muraglie del porto avevano sofferti negli ultimi avvenimenti. In un Consiglio stretto, o di richiesta, era stato deliberato di commetterne la cura ad una balìa, la quale nell'adunanza del Consiglio del Popolo, tenuta il dì 22 dicembre 1411, lesse questa relazione; « In prima, considerato e' bisogni e necessità concorrenti dell'acconcime della terra di Talamone, et maxime per li molti sospetti avuti in quella terra, provvidero et ordinaro, che per li nostri magnifici e potenti Signori Priori e Capitano di Popolo si debba mandare per quelli cittadini, e' quali ànno la guardia della terra e cassero di Talamone; e che per loro lo' sia fatto comandamento, del quale si facci scrittura, che fra 'l termine di xv (dì)

(1) Lettera del *Concistoro* ai Genovesi del dì 12 marzo 1411 (st. sen.).

proximi a venire sieno tenuti e debbano con effetto avere facto aconciare et armare tutte le mura di Talamone, quanto è di bisogno, di ventose, bertesche, scale, correnti e ponti bisognevoli, di palchi e tetti opportuni alle torricelle, et anco ogni altro rafforzamento necessario alla difesa della detta terra; sotto pena di cento florini d'oro in caso che per loro non si mandassero le prodette cose ad execuzione. Et acciocchè per loro non si possa allegare alcuna scusa, ch'e' nostri magnifici Signori lo' debbino fare consegnare della pecunia del Comune di Siena per infinò a la quantità di fiorini cento d'oro per lo detto acconcime da farsi, come detto è » (1). Queste proposte, vinte dapprima nel Consiglio del Popolo, furono altresì approvate in quello della Campana il dì 23 gennaio seguente; e la guardia di Talamone fu concessa a dieci cittadini che aveano anche l'obbligo di fare i lavori raccomandati dalla predetta balìa. Ma tra essi nacquero dissensioni, e di dieci rimasero cinque: quindi nuovi provvedimenti, imperciocchè il porto « era male guardato e stava a grandissimo pericolo, e maximamente per la grande quantità delle mercanzie che vi erano dentro, le quagli stavano a rischio e pericolo del Comune di Siena, però che erano assicurate per lo detto Comune a'Catelani » (2).

Nel maggio del 1416 nuovi ordinamenti si fecero per la guardia e conservazione di Talamone e d'Orbetello, di recente occupato dalla repubblica. Una balìa di tre cittadini fu preposta al governo di quelle terre; ed ebbe la facoltà di spendere, solamente per Talamone, fino a duemila seicento e quaranta fiorini ogni anno di tremila che generalmente vi si spendevano. Quasi la terza parte di quella somma era dovuta, come assegno, ai terrazzani di Talamone, ridotti al numero di quarantaquattro; ciascuno dei quali percipeva cinque lire e dieci soldi ogni

(1) *Consiglio della Campana*, Delib., n. 210, c. 73.
(2) Ivi c. 77 t.

mese, secondo i patti convenuti tra essi e la repubblica (1). Col rimanente doveva la balìa provvedere agli stipendi di due castellani e di sei fanti, del podestà con nove fanti, di un camarlingo e di un conestabile con dodici fanti forestieri. Ciò che avanzasse, e si previde un residuo di novecentottantre fiorini, fu ordinato che si spendesse nella costruzione di case, acciocchè aumentasse il numero della popolazione con benefizio di quella terra e del Comune.

Fu altresì ricordato a'detti tre cittadini di non mancare al pagamento della provvisione dovuta, come fu detto, ai terrazzani; ma di porre ogni studio e sollecitudine perchè ai nuovi che venissero non fosse concesso tal benefizio, potendo; o, ad ogni modo, non pattuissero provvisione maggiore di lire quattro il mese (2). Ma tutti questi provvedimenti non ebbero molto lunga durata, chè la spesa, benchè diminuita, per la guardia e pel governo di Talamone parve di nuovo soverchia; e nel febbraio del 1420 fu deliberato non potersi spendere dai tre commissari in Talamone oltre mille fiorini; ed agli abitanti ridursi la provvisione a tre lire il mese, incominciando questa diminuzione a' 22 di settembre di questo medesimo anno (1420). E così pel volgere di circa trent'anni le scarse notizie che ci rimangono di Talamone, si riferiscono più particolarmente alla guardia del Porto, ai restauri delle mura ed alla costruzione di nuove case a quando a quando ordinata dalla repubblica per accrescere dentro il castello il numero degli abitanti. Bensì tra questi provvedimenti di minor conto, ne occorrono due che meritano particolare menzione.

(1) « In prima, in quarantaquattro terrieri che al presente vi sono habitanti, sicondo e' patti loro, libre v, soldi 10 per ciascuno mese, montano per tucto l'anno fiorini DCCXLIIIIIJ » (*Tesoretto*, a c. 98).

(2) Questi ordinamenti furono trascritti nel cod. di provvisioni statutarie, detto il *Tesoretto*, a c. 98.

Per effetto di una deliberazione del Consiglio generale della Campana gli officiali delle gabelle del vino e dei terratici compilarono nel 1430 l'inventario di tutte le possessioni che la repubblica aveva nella città, nel dominio. Troviamo perciò in questo libro accuratamente descritti i beni immobili del Comune nel castello e nella corte di Talamone, ed i poderi spettanti alla chiesa di quel castello. Erano in Talamone venticinque case di proprietà della repubblica, una delle quali in su la piazza l'abitava il podestà della terra. Vi possedeva un magazzino grande, verso la marina, per tenere mercanzie, una cisterna, un botteghino ed un forno. Spettavano pure al Comune molti poderi nella corte di Talamone, parte dei quali erano lavorati, parte boschivi; e si desiderava « che chi ne lavora, gli lavorasse per lo modo sono scritti (cioè, confinati), et none sciegliesse el tereno buono, e 'l gattivo lassasse ». Fu altresì da questi officiali trovato « che nel castello di Talamone erano molte piazze et voto da farvi de le case, et facendovisene in poco tempo sarebe quella terra bene abitata di famiglie vi tornarebbono ». Trovarono « più orti fatti per quelli terrieri presso al pozo et a le muricia et in lo padule »; e « nel piano di Talamone vechio essarsi fatte vignie in buona quantità condecenti et buone ». Nè passarono dimenticate « nel piano di Talamone vechio due grandi tombe, le quali per antico pare fussero conserve d'aqua », e noi le ricordammo nel primo capitolo di questa narrazione (1).

Ma più di tutto questo è notevole, che nel 1436 i Catalani dimoranti in Pisa rinnovarono coi Senesi la convenzione per trasferire un'altra volta il loro commercio da quella città al porto di Talamone. Le cagioni se ne ignorano, nè possono indovinarsi nemmeno dalla lettura del testo della nuova convenzione. I Catalani mandarono a Siena come ambasciatori per condurre a buon esito que-

(1) Inventario di tutti i beni immobili posseduti dal Comune nell'anno 1430, c. 113-128.

sta pratica i loro connazionali Berlingerio di Giberto e Giovanni Martorelli, i quali portavano una credenziale con la data del 1.° dicembre 1436. A'dì 14 dello stesso mese il Consiglio della Campana approvò con 166 voti favorevoli, non ostanti 7 contrari, il tenore dei patti convenuti tra i Catalani ed una balìa di cittadini a ciò deputati.

Generalmente può dirsi essere questo trattato conforme all'altro conchiuso nel 1369. Vollero i Catalani ogni libertà ed immunità nei loro commerci; sicurtà di non essere licenziati da Siena e da Talamone, senza che vi deliberasse il Consiglio generale, e col patto che la licenza dovesse essere fatta in iscritto e consegnata nella loro loggia, se loggia tenessero in Siena. Ottennero di non pagare altre gabelle che quelle di immissione, di estradizione, ancora che nuovi dazi e gabelle fossero imposte dai Consigli in qualunque tempo; di far definire da giudici propri le vertenze che insorgessero tra Catalani; e di potere, anche di notte, portare arme onestamente per le vie della città. Terrebbero, loro piacendo, in Siena una loggia; dove potrebbero raccogliersi in consiglio per deliberare, dove si amministrerebbe la giustizia, e dove converrebbero a conversare e giuocare. Qualunque catalano fosse preso per malefizio, non potrebbe sottoporsi a tortura, se non dopo quattro giorni, nè esaminarsi se non alla presenza del console e di due mercanti catalani. Il Comune si obbligò a restaurare il ponte del porto, a tenere in buon assetto le strade, ed a provvedere un fondaco in Grosseto, se i fondachi e i magazzini di Talamone non bastassero alle mercanzie. Finalmente furono eziandio preveduti i casi di rubamento delle merci già condotte in Talamone, o di danni o catture che si facessero dai nemici del Comune a' navigli d'essi Catalani; i quali, riservate certe condizioni, ottennero di essere reintegrati dal Comune, e di essere aiutati a salvare navigli caduti in mano di nemici (1).

(1) *Consiglio della Campana*, n. 224, c. 75-78 t. Notisi che di questo trattato abbiamo ricordati soltanto i patti principali.

Per questa convenzione tornò alquanto a fiorire il commercio in Talamone, dove nel gennaio del seguente anno approdava Alfonso d'Aragona, pretendente al reame, e vi si provvedeva di biscotto e di altre vittuaglie, del cui prezzo dovea la repubblica rifarsi sugli introiti che i Catalani facevano in quel porto (1). I quali sembra che non si affrettassero molto a soddisfare alla repubblica questo debito del loro serenissimo re; perchè questi nel marzo scriveva di nuovo ai Senesi, ch'egli per lettera ordinerebbe ai Catalani suoi sudditi di pagare gli ottocento ducati dovuti da lui alla repubblica (2). E forse i poveri sudditi pagarono, augurandosi di non avere mai più per l'avvenire una simile visita.

(1) Lettera de' 28 gennaio 1437, da Talamone. In questa lettera Alfonso esorta i Senesi a serbarsi amici al duca di Milano, e annunzia loro i grandi apprestamenti di guerra che il duca faceva contro i Genovesi ribelli, tanto che Genova tornerebbe presto all'obbedienza del duca.

(2) Questa lettera, data da Gaeta, è de' 10 marzo 1437.

Capitolo Settimo.

Sommario.

Federico III imperatore s'incontra in Siena con Leonora di Portogallo, ch'era aspettata a Talamone. – Nuove gabelle del porto di Talamone. – Re Alfonso, il conte di Pitigliano e i Senesi. – Pio II e i nobili di Siena. – Dimanda alla repubblica di Antonio di Quarto da Genova. – Port'Ercole e il Monte Argentaro conquistati dai Senesi. – Loro controversie co' monaci della Badia di Sant'Anastasio *ad Aquas Salvias*, definite da Niccolò V e Pio II. – Il Mont'Argentaro coi Porti e con le sue adiacenze concesso in uso ad Agnolo Morosini. – È nuovamente all gato ad alcuni cittadini senesi. – Torna alla libera proprietà del Comune. – Misere condizioni di Port'Ercole. – Dimanda alla repubblica di Francesco Benedetti da Perpignano. – Pestilenza à Talamone e nella marcemma. L'oste di re Alfonso di Napoli vi scende a svernare. – Caduta dei Riformatori e formazione del nuovo governo. – Istituzione di un consolato senese in Oriente. – Calata di Carlo VIII in Italia. – Gli ambasciatori del re chiedonn la consegna de' Porti. – Il re, entratn in Siena, vi rinunzia. – Talamone e Port'Ercole nuovamente allogati (1451–1500).

Seguitando l'ordine dei tempi, già avremmo dovuto rammentare Port' Ercole, amenissimo sito del Monte Argentaro. Tuttavia per non interrompere in mal punto la narrazione sul porto di Talamone, preferiamo di continuare alcun poco a parlarne.

Giunse notizia in quest'anno (1451) della venuta in Italia di Federico III imperatore, del quale era segre-

11

tario e privatissimo Enea Silvio Piccolomini, assunto pochi anni dopo al supremo pontificato. I Senesi si diedero grande briga per ricevere con ogni dimostrazione di onore l'ospite augusto, che prometteva di fare in Siena più lunga stanza che altrove. All'esordire del 1452 Federico venne di fatti in Italia, a prendervi la corona, e viaggiando alla volta di Roma, s'intrattenne a Siena, ove, mercè pure le cure del Piccolomini, ebbe come in altre città d'Italia splendide e onorevoli accoglienze. Le quali erano state preparate dai Senesi anche a Talamone, chè non Federico, come alcuni asserirono, ma Leonora di Portogallo sua sposa era ivi già da sei mesi aspettata. Imperciocchè leggesi come addì 17 settembre 1451 il Consiglio generale della Campana assegnasse la non mediocre somma di cinquecento fiorini per gli onori che si dovevano fare in quel Porto all'imperatrice (1), ed altri trecento per allestire le case dove ricettarla (2). Meglio era averli spesi nella costruzione di qualche galea, e nella fortificazione del cassero. Leonora invece prese porto a Livorno, che già cominciava ad essere preferito agli altri porti di Toscana, e venuta a Siena nel febbraio del 1452, s'incontrò con Cesare fuori della città presso la porta fiorentina, laddove a memoria del fatto i Senesi eressero una colonna che ancora rimane (3). Il passeggero che, facendosele appresso, non

(1) *Consiglio della Campana*, n. 230, c. 205.

(2) *Pro reficiendo domos in Talamone, ut in illis imperatrix valeat receptari,... offitiales Talamonis et Orbetelli expendant florenos trecentos* (ivi).

(3) Nella pietra che riposa sull'alto della colonna si legge questa iscrizione:

CAESAREM FEDERICVM III IMP. ET
LEONORAM SPONSAM PORTVGAL'
REGIS FILIAM HOC SE PRIMVM
SALVTAVISSE LOCO LAETISQVE
INTER SE CONSVLTASSE AV-
SPICIIS MARMOREVM POSTERIS
INDICAT MONVMENTVM
A. D. MCCCCLI. VII. KL. MARTIAS.

Sulla parte opposta della pietra sono scolpite le armi di Federico III e della Casa di Portogallo. L'incontro di Federico III con Leonora di Portogallo sua

sente a niuna egregia cosa accendersi l'animo, la guarda e passa; e passerem' oltre anche noi.

Nel maggio del 1453 il camarlingo e gli esecutori della generale Gabella presero occasione da certa controversia nata tra il podestà di Talamone ed alcuni mercatanti che avevano messa in quel Porto una buona quantità di perpignani, per lamentare « il disordine, la disuguaglianza e la grande varietà e paucità d'essa gabella de' perpignani, e generalmente di tutte l'altre gabelle d'esso porto di Talamone ». Chiedevano una più savia distribuzione nei prezzi delle gabelle, poichè queste erano ormai tanto fuori d'ogni dovere, che una soma di perpignani, che si vendeva duecento e quaranta fiorini, pagava di gabella quattro soldi soltanto; mentre la lana sucida, che valeva per ogni soma dodici fiorini, pagava di gabella dieci soldi, cioè « presso a due terzi più la lana che e' pirpignani ». E gli officiali predetti continuavano in questo loro ricordo alla Signoria scrivendo: « Tale materia gli muove ricorrere alle V. M. S. a ricordare tali disordini e mancamenti; e che facilmente, voltandoci l'occhio, credano e rendansi certi che d'esse cabelle se ne potrebbe cavare centonaia e centonaia di fiorini più che non se ne cavava ciascheduno anno, senza fare alcuno danno o mendamento d'esso Porto; come è di seta, grano, zafferano, veli, vai, guado, speziarie e molte altre cose, le quali in Talamone pagano poco o niente a rispecto delle cabelle del porto di Pisa; le quali cabelle di Pisa avemo voluto vedere e bene examinare e la loro grande varietà di quelle di Talamone; che non si paga a Talamone di 40 denari l'uno si paga in Pisa. Et acciò che ne potiate avere vera notizia, e vedere tale disordine e mancamento, vi

sposa fuor della nostra porta fiorentina, fu l'argomento di una delle bellissime istorie dipinte nella libreria Piccolominea nel duomo di Siena dalla mano del Pinturicchio; sotto la quale stanno queste parole: *Aeneas Federico III imp. Leonoram sponsam exhibet et puelle laudis ac regum Lusitanorum complectitur.*

portiamo la copia delle cabelle di Talamone e di rincontra quelle di Pisa ,.... acciò che la S. V. ci possa far fare qualche debita et onesta correzione e limitazione, e qualche utile et onorevole previsione o per mezo della V. M. S., o per altri onorevoli e pratichi cittadini » (1). Letto questo ricordo nell'adunanza del Consiglio della Campana del dì 2 giugno 1453, fu creata una balìa di sei cittadini, perchè facesse le proposte occorrenti. Sei mesi dopo furono in Consiglio approvate le nuove gabelle del porto di Talamone, i cui prezzi notevolmente si accrebbero, come di leggeri appare dalla *Tavola comparativa delle Gabelle*, allegata dopo i documenti.

Se maggiori e migliori provvisioni a benefizio di quel Porto non occorrono in questi anni, e se quelle sollecitudini che per lo passato si ponevano dai Senesi per accrescere importanza ai loro possessi marittimi, si veggono venir meno poco alla volta, non è malagevole indovinarne le cause. La città e tutto il dominio erano in preda ad inquietezze, e dal reame di Napoli era minacciata di nuovo la pace d'Italia. Re Alfonso, alleato del duca di Milano, memore delle arti usate dal suo precessore Ladislao, venne in Toscana con animo di indurre i Senesi a muover guerra a Firenze ch'era in lega col conte Francesco Sforza. Ai Senesi non piaceva di suscitare un incendio, dove essi perchè primi e forse più deboli, avrebber potuto patire gravi danni; per la qual cosa si schermirono con molt'arte dai raggiri e dalle seduzioni di Alfonso. Ma i Fiorentini da qualche tempo macchinavano novità contro Siena, la quale, conoscendo gli umori de' suoi emuli antichi, aveva fatti apprestamen i più di difesa che di guerra. Contuttociò i Fiorentini, dato l'assalto a Foiano occupato dalle soldatesche del re, senza alcuna buona ragione entrarono ostil-

(1) V. il *Documento* di n.° VIII. Non ci fu possibile di trovare la copia qui ricordata delle gabelle di Talamone poste a confronto con quelle di Pisa.

mente nel contado senese e gli diedero il guasto. Si venne facilmente alla guerra ambita dai Veneziani e da essi consigliata molto tempo prima ai Senesi loro amici; ma fu guerra breve ed infruttuosa, che finì con dimostrazioni di disprezzo per re Alfonso che n'era meritevole, e per i Senesi che non altra colpa avevano se non che quella di sopportare un governo debole ed imprevidente. Difatti, ad insaputa loro, fu fermata la pace tra la repubblica di Venezia, il duca di Milano ed i collegati. Frattanto nuove cagioni di guerra apprestò ai Senesi il conte Aldobrandino Orsini, signore di Pitigliano; e la repubblica, tradita da Sigismondo Malatesta, poi da Carlo Gonzaga, succedutisi nel comando delle milizie senesi, non riusciva a frenare l'ambizione dell'Orsini. Questi, peraltro, ridottosi a mal partito, cercò la pace, che fu convenuta il 7 maggio 1455, non senza l'intromessione del papa, dei Veneziani e di Alfonso di Napoli. Se non che, dileguato un pericolo, un altro ne sopraggiunse, e la pace fu di bel nuovo compromessa, avendo Iacopo Piccinino invaso con le sue soldatesche il dominio senese. Era generale delle genti della repubblica Giberto da Correggio. I Senesi, venuti in sospetto della fedeltà di lui, lo richiamarono; e mentre, convinto di tradimento, dinanzi alla Signoria si scusava, fu ucciso, e dalle finestre del palazzo gettato sulla pubblica piazza. Di questa atroce punizione rimane anch'oggi memoria nella sala di Balìa, sulla cui parete contigua alla prima finestra si leggono queste parole scritte con una punta di ferro da persona che per avventura fu testimone o parte di quella esemplare vendetta: *A dì* vij *di septembre in sabbato ad hore* xxij *m.... morto in questo loco el traditore.*

Accrescevano la debolezza del governo gli inquieti animi dei cittadini. La elezione al soglio pontificio di Enea Silvio Piccolomini col nome di Pio secondo, e la riabilitazione dei Piccolomini al governo della cosa pubblica, decretata dal Consiglio, alzarono le speranze dei nobili

da lungo tempo ammoniti, ai quali la esclusione dal supremo magistrato pesava come una ingiustizia non più tollerabile. Il nuovo pontefice, dapprima con istanze amorevoli, poi con linguaggio pieno d'ira e di sdegno, invitò i suoi concittadini a togliere il mal posto divieto (1); e i Senesi, ricalcitranti in principio, da ultimo vi s'indussero con tanto loro rincrescimento, che non appena Pio secondo ebbe cessato di vivere, ammonirono di nuovo i nobili, facendo eccezione soltanto per la illustre casata dei Piccolomini.

Per queste cagioni le cure ed i pensieri della Signoria e dei cittadini a ben altre cose erano vòlti, che non ai lavori occorrenti nel Porto, ed ai modi di favorire l'incremento dei traffici e del commercio. Perciò di questi anni non altro ricordo troviamo di Talamone se non che una dimanda scritta agli officiali del Collegio di Balìa da un tal Antonio di Quarto da Genova, il quale, « attese le divisioni e tribolazioni sono in Genova sua patria infra li cittadini », chiedeva di poter esercitare

(1) Nell'Archivio di Stato in Siena esiste un breve di Pio II, dato il 25 di novembre del 1458, l'anno primo del suo pontificato, e diretto ai governatori del Comune, nel quale è lamentato amaramente il rifiuto fatto dal Consiglio alle istanze del pontefice per la riabilitazione dei nobili. Nonostante che il Breve fosse scritto con linguaggio assai risoluto, appena confacente a principe che rimproveri sudditi, sembra che il pontefice non ne restasse contento; ed a maggiore sfogo del suo animo irato, di propria mano aggiunse sotto il Breve queste notevoli parole di rimprovero e di minaccia: « *Pius episcopus, servus servorum Dei. Relatum nobis est ex ccc senatoribus qui ad consulendum super nostra petitione convenerunt, tres et octuaginta votis nostris onnuendum censuisse. Hos nos prudentes putamus et patriae suae zelatores: alios qui adversati sunt, non bene inspexisse civitatis sue utilitatem, et propria commoda pensitantes ublica postposuisse. Non est parum in una civitote octuaginta tres esse sopientes: speramus tondem melior pars maiorem instruet et od se trahet. Quod si fiet, erit salus potrie nostre: si minus, intelliget multitudo, que pio desiderio nostro resistit, egre nos ferre nobilitatem postergari: pro qua tuenda nihil omittemus quod in nostra et opostolice sedis potestate consistat. Penitebit tandem civitatem vestrom pii pontificis iusta rogamina contempsisse. Hoc est propositum nostrum, a quo pro bono patrie divelli nulla alia ratione, quam morte, poterimus. Scriptum manu propria, ut credatis et certi sitis hunc esse voluntatem nostrom. Vestrum nunc est eligere, propitiis nobis an adversis, uti malitis* ».

il suo mestiere mercantile in Talamone. E continuava narrando, che « avendo più volte, navigando, considerato lo sito della vostra terra in Talamone e porto di esso, e altri loci aptissimi allo exercizio mercantile, e potersi facilmente in quelli loci acquistare honore e utile con grande utile della vostra città e vostri cittadini, e così nel condurre in essi vostri porti e lochi più mercanzie necessarie e utili, come eziandio nel cavare, con vantaggio non piccolo della S. V. e suoi cittadini....; ha deliberato, in quanto piaccia alla V. M. S. venire ad abitare nella vostra terra di Talamone, e ine condurre e per continuo habitare la sua famiglia, beni e facultà, e diventare terriere d'essa vostra terra di Talamone » (1). La Balìa accolse con molto favore la dimanda del mercante genovese, ed i patti da lui medesimo proposti; tra i quali era pur quello di essere obbligato, « facendo alcuno viaggio, menarvi diversi giovani, acciò che imprendino e pratichino e facciansi valenti mercatanti » (2).

Qui cade opportuno cominciare a discorrere di Port'Ercole (3). Nella estrema punta orientale del Monte Argentaro, conosciuto dagli antichi col nome di Promontorio Cosano, si apre questo porto naturale, il cui villaggio fabbricato a palco fino alla riva del mare, è protetto dal sovrastante castello. Agli eruditi nelle antichità patrie sarebbe vanità il ricordare che questo Porto

(1) Questa dimanda fu letta nell'adunanza del Collegio di Balìa de' 24 febbraio 1457; ed è per intero trascritta nel vol. II delle Deliberazioni di esso Collegio, a c. 202.

(2) I patti proposti in questa dimanda ed accettati dalla Balìa giovano a far conoscere viemeglio le condizioni della marina mercantile di quel secolo, e ci sembrarono perciò meritevoli di essere testualmente allegati fra i *Documenti* sotto il n. IX.

(3) A scanso di ogni indebita accusa dobbiamo avvertire che queste notizie da noi raccolte su Port'Ercole, furono comunicate all'autore della Illustrazione sulla fortezza di quel porto, inserita nell'*Appendice* alla *Relazione della guerra di Siena* di Don Antonio da Montalvo (Torino, 1863). Così hanno spiegazione alcune rassomiglianze che potranno notarsi tra la nostra Memoria e quella illustrazione nella breve parte storica che precede le notizie della fortezza di Port'Ercole.

come gran parte del promontorio Cosano, appartenne alla opulenta famiglia dei Domizi Enobardi; e che non fu ignoto a Strabone, a Rutilio Numanziano, nè agli altri scrittori di geografie e di itinerarii marittimi (1). A noi giova dire piuttosto che Port'Ercole fu compreso nella donazione che l'imperatore Carlo Magno fece tra l'804 e l'805 alla celebre Badia di S. Anastasio *ad Aquas Salvias* presso Roma; dalla quale in sul cadere del secolo decimoterzo fu infeudato insieme con Orbetello ed altre terre ai conti Aldobrandeschi di Sovana. In seguito passò da questi agli Orsini, a cui i monaci di quella Badia lo allogarono nel 1401 insieme col Monte Argentaro e con Orbetello, con le isole del Giglio e di Giannutri, e con altre terre, come la Marsigliana, Capalbio, Scerpenna e Mont'Aguto. Contuttociò, si ha ragione per credere che già fino dal 1415 i Senesi fossero venuti in possesso di quel Porto; imperocchè rimane di quell'anno una dimanda fatta da alcuni cittadini al Consiglio del Popolo, perchè fosse concessa la somma di cinquanta fiorini per trarre a compimento una torre in Port'Ercole « con uno poco di circuito da piei al porto », la qual torre cominciata a fabbricare dal conte Bertoldo Orsini, era stata molto innanzi condotta (2). Queste notizie correggono ciò che di Port'Ercole scrisse Emanuele Repetti nel *Dizionario Storico della Toscana;* dove egli asserì che dai monaci della Badia di S. Anastasio fu dato in feudo agli Orsini, e che a questi rimase fino al 1452, nel qual anno, mercè un lodo di Niccolò V, ratificato da Pio II, lo avrebbero ceduto al Comune di Siena. In-

(1) Rutilio Numanziano ne fa menzione nel I libro del suo *Itinerario:*

Cernimus antiquas nullo custode ruinas,
Et desolatae moenia foeda Cosae....
Haud procul hinc petit signatus ab Hercule portus,
Vergentem sequitur mollior aura diem....
Tenditur in medias Mons Argentarius undas;
Ancipitique jugo caerula curva premit.

(2) *Consiglio della Campana*, n. 112, c. 102.

vece fino dall'ottobre del 1441 i Senesi concedevano in enfiteusi ad Agnolo Morosini, come tra poco diremo, il Monte Argentaro, compreso Port'Ercole: il che chiarisce anche meglio l'errore nel quale cadde il diligente compilatore di quel *Dizionario.* Il lodo di papa Niccolò, dal Repetti citato, pone in chiaro questo, che, morti i figli ed i nipoti del conte Aldobrandino Orsini, i monaci della Badia di S. Anastasio pretendevano dal Comune di Siena la restituzione di quelle terre, da essi allogate agli Orsini, ed il pagamento dei frutti per tutto il tempo che i Senesi le avevano indebitamente occupate. Alle ragioni dei monaci rispondeva Niccolò Severini, oratore senese in corte del papa, che quelle terre spettavano di pien diritto al Comune di Siena, nella cui proprietà erano legittimamente venute in conseguenza della guerra fatta contro gli Orsini (1), che ad ogni ora turbavano il pacifico e tranquillo stato dei Senesi. Se non che volendo le due parti definire questa controversia, furono d'accordo che l'abate del monastero concedesse in enfiteusi perpetua quelle terre al Comune di Siena, assolvendolo dal pagamento dei censi arretrati; e che il Comune si obbligasse a pagare ogni anno quindici fiorini d'oro, come censo dovuto alla Badia (2). Il pontefice Pio II ratificò questi patti, e la lunga controversia ebbe fine. Furono dunque Port'Ercole ed il Monte Argentaro conquistati in guerra dai Senesi, forse al tempo della venuta in Toscana (1409) dell'esercito di Ladislao re di Napoli.

(1) Il Severini nelle sue risposte non li rammenta per verità, ma dice che questa guerra fu fatta *contra tirannos, turbantes pacificum et tranquillum statum dicte Comunitatis.* Con queste parole si alludeva di certo agli Orsini.

(2) *Instrumenta et Iura Comunis*, n. 169. In quest'atto di transazione si rammentano come luoghi ceduti al Comune Porto Fenilia, Port'Ercole, il Monte Giglio, l'Isola di Giannutri, il Monte Argentaro, Orbetello, Marsiliana, Alticosio, Capalbio, Mont'Aguto, Scerpenna, Stacchilagio, l'Abbazia della Selva, il territorio di Colignolo, il Monte di Cerasciolo e il Lago di Buriano.

Scarse notizie rimangono di Port'Ercole, finchè rimase soggetto al dominio dei monaci o dei conti feudatari. Nelle croniche senesi è ricordato, durante il secolo decimoquarto, forse una sola volta, cioè sotto l'anno 1338, a cagione della ingente quantità delle mercanzie di seta, condotte in quel porto, secondo l'usato, dal gran mercatante di Soria, ed acquistate per una somma cospicua da Benucciò dei Salimbeni. Furono queste mercanzie, che il popolo trasse a vedere come cosa nuova e meravigliosa, consegnate ai sensali di quella potente e ricchissima famiglia, i quali aperti tre fondachi nella via dei Renaldini che va in Piazza del Campo, in termine d'un anno l'ebbero quasi per intero vendute (1).

Dopo che quel Porto venne alla obbedienza dei Senesi, la prima notizia di qualche conto che se ne trova, non risale oltre il 1441. In quest'anno messer Agnolo Morosini veneto, che aveva ottenuta per servigi resi allo Stato la cittadinanza senese, fece dimanda alla Signoria perchè volesse « concedergli il Monte Argentaro cum suoi porti et pertinenzie libero, a lui et ad suoi redi et successori »; avendo rispetto che il Comune di Siena non ne cavava alcun frutto, ma piuttosto ne riceveva accrescimento di spesa e mancamento d'uomini a cagione dei corsari e dei mori che prendevano porto in quel luogo, stato sempre ricetto di mala gente. Il Morosini a ciò si induceva, non tanto per desiderio di recare a Siena, che conosceva per patria, onore ed anche utile, quanto altresì perchè non gli era possibile di « abandonare le sue galee et fuste senza grandissimo suo danno » (2). Seguivano alla istanza i patti ch'egli proponeva per ottenere la dimandata concessione, tra i quali era quello di fortificare Port'Ercole, obbligandosi a fabbricarvi in luogo acconcio un castello con torri fortissime, e di fornire il

(1) Agnolo di Tura del Grasso, *Croniche* ad annum.
(2) *Consiglio della Campana*, n. 226, c. 43.

lavoro in tempo di quattro anni (1). Il Consiglio del Popolo e quello della Campana, fatte alcune addizioni alle proposte del Morosini, nell'adunanza del dì 6 ottobre (1441) ne accolsero con favore la domanda, riservando al Comune di Siena la piena giurisdizione del Monte Argentaro e di ogni sua pertinenza.

Questa concessione non ebbe molto lunga durata, sia che il Morosini si ritraesse dalla grave impresa, sia che per lui non fossero osservati i patti ch'erano stati convenuti. Imperciocchè il 30 d'aprile del 1460 il Comune allogò Port'Ercole col Monte Argentaro a Iacomo di Giovanni di ser Minoccio, a Pietro Benassai e ad altri cittadini senesi, uniti, come sembra, in società commerciale (2). Delle varie condizioni che si posero a quest'affitto non possono tacersi le principali. Obbligaronsi gli affittuari a costruire una nuova torre in Port'Ercole, alta braccia quaranta, larga per ogni parte braccia dodici; un fondaco per la conservazione delle mercatanzie, grande come quello di Talamone. Dovevano fortificare la torre locata sul poggio del porto, e nel poggio fare « una terra habitevole, di grandeza almeno quanto è tutto il Campo della città di Siena »; la quale fosse connessa colla sopradetta torre e col magazzino. Probabile è che la torre che doveva fortificarsi fosse quella cominciata dall'Orsini, della quale chiedevasi il compimento nel 1415. Agli abitanti della nuova terra si concedevano le franchigie ed i privilegi goduti dagli uomini di Orbetello, obbligandoli peraltro ad offerire ogni anno alla chiesa cattedrale di Siena per S. Maria d'agosto un palio di valuta almeno di venticinque lire. Uguali le ga-

(1) La dimanda del Morosini, e i patti mercè cui ebbe l'uso del Monte Argentaro, si possono leggere tra i *Documenti* sotto il N.° VII. Meritano di non passare inosservati.

(2) Facevano parte di questa società, oltre i due predetti, i cittadini: Andrea di ser Ambrogio d'Andrea Bonelli, Biagio Turchi, Biagio di Ruggerotto Ugurgeri, Antonio di Pietro Turchi e Giovanni di Cristofano di Nanni di Berto (*Instrumentario del Comune*, detto il *Caleffetto*, c. 133).

belle di Port'Ercole a quelle di Talamone, il cui provento si riteneva il Comune; con questa dichiarazione che se le mercanzie avessero pagata la gabella nell'un Porto, non dovessero ripagarla nell'altro. Gli affittuari ebbero tempo sei anni ad eseguire i lavori a cui si erano obbligati, a pena di cadere da ogni loro ragione, e di perdere ciò che in que' luoghi avessero acquistato. « Grosseto, Ischia, Montepescali, Batignano e Campagnatico e tutte l'altre terre di maremma da fiume dell'Ombrone in là furono tenute dare a' predetti cittadini una opera per huomo a loro richiesta, senza aver lo' a fare alcuno pagamento; e le dette opere si dovevano dare e convertire per edifizio, muraglie o cose pertinenti a fare e fortificare detti luoghi » (1). A questi patti il Comune di Siena allogò Mont'Argentaro e Port'Ercole, riservandosi il mero e misto imperio, e la facoltà dopo dieci anni di mandare a Port'Ercole un offiziale che vi avesse l'autorità simile a quella del podestà d'Orbetello, sottoponendolo, quanto alla guardia del luogo, al podestà di Magliano.

Questa locazione durò quattordici anni, anche troppi, a nostro giudizio, per rendersi persuasi dei danni che ne derivavano a quei luoghi ed allo stesso Comune. E difatti alcuni cittadini, eletti e deputati per autorità del Consiglio del Popolo a fare provvisioni sopra la materia di Port'Ercole, presentarono al Consiglio il dì 26 agosto 1474 un ricordo, dove anzi tutto chiedevano che le convenzioni fatte nel 1460 con Giacomo di ser Giovanni di Minoccio e con i suoi compagni fossero abrogate (2). E considerando di quanto pregio era Port'Ercole, fecero proposta che d'allora innanzi la guardia ed il governo di quel Porto e del Monte Argentaro avessero tre castellani, uno dei quali sarebbe a vicenda il vicario, e con loro dimorassero otto fanti, d'età almeno di venti anni

(1) *Instrumentario del Comune*, detto il *Caleffetto*, a c. 132 t. e segg.
(2) *Consiglio della Campana*, n. 240, c. 261.

e sufficienti alla guardia ». Queste ed altre proposte furono dal Consiglio approvate; e non molto dopo due castellani, non tre, si trovano mandati a Port'Ercole, una lettera dei quali scritta addì 15 di settembre di questo anno fa palesi le tristissime condizioni di quel castello. Mancavano ai poveri abitanti le case; anche la chiesa mancava: i privilegi e le franchigie promessi, non osservati; il fondaco delle mercatanzie fatto uno spedale, ed essere confusione a vedere che circa a quaranta famiglie vi stavano miseramente e con grandi sofferenze. Ciò nondimeno que' castellani annunziavano che alcuni mercatanti pratinghi, veduto il luogo e consideratane la buona postura ed il comodo che v'era del fondaco, aveano fatto disegno di andare in quel Porto con merci diverse; sicchè per tutti i buoni rispetti era necessità di sgombrare il fondaco, e di farlo libero dai malati che vi giacevano (1). Queste cose scrivevano (e non potevano recar meraviglia) i castellani Domenico de' Rocchi e Filippo Buoninsegni ai governatori della repubblica, i quali, lasciamò stare che non provvedevano, o scarsamente, a tanto urgenti necessità, ma facevano eziandio veder di lontano il salario ai castellani stessi ed ai fanti.

In questo medesimo anno (1474) messer Francesco Benedetti da Perpignano, da qualche tempo fatto suddito della repubblica, mercatantè e uomo di mare, dimandò ai signori governatori di poter costruire una nave nei porti del Comune, da lui chiamati comodi e onorevoli. Supplicava pertanto che gli fosse data licenza di prendere in quelle parti ogni ragione di legname senza alcuno

(1) Questa curiosa lettera si chiude così: « Le saeltie del reame andando a Roma cariche, per tempo fortunale si vennero qui a salvare. Un'altra volse andare a Civitavecchia, andò a traverso con perdita de le persone e robbe. Un'altra che per mal marinagio trabochò qui apresso due miglia, la facemo salvare con questi homini, che non si perdè, salvo il vino che se n'era uscito; sì che in Italia no' è altro Port' Ercole, e beato chi puo benedire la porta di questo luogo, che tutt'uomo lo vede, lo stima che vala ».

dispendio, e di poter porre sulla nave l'insegna della repubblica, « acciò che alla difesa di quella e' subditi di V. E. possino lui favorire » (1). Il Consiglio approvò, quasi unanime, la dimanda di messer Francesco (1474, 30 gennaio, st. sen.); e ci duole che dimande consimili, che avremmo voluto trovare frequentemente, non occorrano mai più.

Lacrimevoli eventi sopraggiungevano per viepiù desolare i Porti della repubblica. L'anno 1476 Talamone fu invaso da una pestilenza assai fiera, che facilmente si propagò nelle terre vicine, e la scarsa popolazione ne fu in parte distrutta, in parte costretta ad esulare, abbandonando i colti ed i traffici, non altro seco portando che una grande miseria. Tosto che il morbo cessò, e quelle terre venivano poco a poco ripopolandosi, scesero a svernare nella maremma gran numero di fanti napolitani che il re, fatta la pace coi Senesi, mandò in Toscana per tenere in suggezione i Fiorentini suoi nemici. Se a Talamone e Port'Ercole recasse guasto maggiore la pestilenza o l'esercito regio, gli storici tacciono; ma le lettere dei commissari senesi alla repubblica fanno manifesto che delle due pestilenze la seconda fu peggiore della prima, e che quella parte del dominio senese ne patì danni molti e gravissimi. I commissari scrivevano raccomandandosi che la repubblica a tanta calamità riparasse: i poco accetti ospiti essere maggiori di numero agli abitanti, quindi più forti; e « considerata la natura de li soldati e' loro costumi », non v'era modo di salvare gli abitanti dagli arbitrii e dalle violenze di quelle soldatesche. Aggiungevano che scarse erano le vittuaglie, scarsissimo il grano che bisognava limosinare giorno per giorno; tanto che se le cose dovessero camminare poco più in siffatta guisa, ne sarebbero derivati funesti effetti e, quel che è peggio, la fame. La miseria di quei luoghi

(1) *Consiglio della Campana*, n. 241, c. 40.

essere al colmo, nè sopportare dilazione alcuna: avviliti gli animi, depresse le forze (1). Provvide, prima della repubblica, lo stesso re Ferdinando alle squallide condizioni della maremma, allontanandone le milizie che per cagione della guerra già cominciata contro Firenze, toglieva ai quartieri d'inverno. Ed allorchè per impeto di uno di quei tumulti popolari che tennero sempre debole ed inquieta la città, i Riformatori caddero, e si ricompose il governo coi Nove e coi Popolari (22 giugno 1480), la nuova Signoria non indugiò molto a volgere le sue cure ed i suoi pensieri ai Porti ed alle terre della maremma. Così, ai 18 dicembre di questo anno, si vinsero in Consiglio alcune provvisioni, mercè cui si allettavano i vecchi abitanti di que' luoghi a non emigrare, gli emigrati a tornarvi (2). Volevasi accrescimento di popolazione col mezzo di privilegi e di concessioni, mezzo insufficiente all'uopo; mentre se non crescevano, restavano come per lo passato le cause che malsana facevano e poco sicura, e perciò disabitata, la maremma senese.

Pareva intanto che il commercio della città riprendesse qualche vigore, specialmente quello dei panni di lana, dei quali si trasportava in Oriente gran copia. I mercatanti senesi che ne traevano ingente lucro, dolevansi che la città non avesse in quelle lontane parti chi vegliasse alla tutela loro e del loro commercio. Quindi un po' tardivamente, ma pure con avveduto consiglio, la Signoria scrisse addì 11 agosto 1489 al gran turco, pregandolo ad acconsentire che nelle parti del suo Impero risedesse un console, oriundo di Siena, di non dubbia fede ed integrità, del quale potessero i mercatanti senesi giovarsi nelle loro occorrenze, siccome costumavano di fare i Veneziani, i Fiorentini, quei di Ragusa e d'Anco-

(1) Lettera dei commissari Santi di Bartolommeo di Santi e Giovanni di Antonio di Neri al Concistoro, del dì 30 ottobre 1477.

(2) *Collegio di Balìa*, Deliberazioni, n. 19, c. 61 t.

na ed altri popoli dell'Italia. A quest'ufficio si designava nella lettera un Niccolò cittadino senese, abitante in Costantinopoli, prestantissimo in medicina e filosofia, a cui meritamente l'imperatore avrebbe potuto concedere quell'autorità che gli altri consoli avevano (1). Questi provvedimenti, e più assai la quiete che era in città, davano argomento a sperar bene dell'avvenire: con animo risoluto si cacciavano dalla maremma i molti corsari che vi si erano annidati con danno gravissimo di quella provincia e con pericolo continuo degli abitanti. Ma questa pace dovea bastar poco, e l'ambizione di Lodovico il Moro, e la oltracotanza francese turbavano di nuovo il quieto stato di questa parte d'Italia.

Prima della calata di Carlo VIII in Italia, Alfonso re di Napoli preparandosi a combattere il potente avversario, mandò Federico suo fratello con l'armata contro a Genova, soggetta al duca di Milano. Vennero adunque le galee napolitane a Talamone e Port'Ercole, ed i Senesi, presone sospetto, spedirono all'ammiraglio oratori con molti presenti, e con la commissione di scoprire se egli avesse qualche intelligenza co' fuorusciti di Siena. Gli oratori furono rassicurati, e l'armata indi a poco se ne partì alla volta di Porto Venere, che invano tentò d'espugnare, e di Rapallo dove Lodovico d'Orleans mise in rotta gli Aragonesi. Re Carlo, scendendo da Pontremoli, ed assediata la rocca di Sarzanello, entrava quindi in Firenze (novembre 1494) pieno di pretensioni e di superbia, fiaccata in breve dalla famosa risposta di Pier Capponi. E mentre in Firenze si tratteneva patteggiando, spedì alla volta di Siena la sua avanguardia, condotta dal duca di Montpensier, il quale sotto colore di vendicarsi di alcune offese ricevute dagli uomini di Colle, chiese in ostaggio quanti fossero in Siena partigiani degli Aragonesi. A questa nuova molti cittadini abbando-

(1) *Concistoro, Copialettere ad annum*, c 65 t.

narono la città; ma alcuni francesi saliti in palazzo ne trassero fuori prigione M. Antonio da Venafro, lettore nello Studio e cittadino senese, e con atto di violenza inaudita lo condussero dinanzi al Montpensier, che qualche tempo lo ritenne contro il diritto delle genti e contro la stessa volontà, almeno in apparenza, del re di Francia (1). I Senesi, venuti ragionevolmente in grande timore sulle intenzioni di Carlo, gli spedirono oratori in Pisa, i quali senza aver conseguito alcun effetto se ne tornarono con due ambasciatori del re. Questi scesi alla casa di messer Niccolò Borghesi, che era uno di detti oratori, e recatisi poi a visitare la Signoria, in nome del re le chiesero trentamila fiorini d'oro e la consegna dei Porti di mare. Alla insolente domanda non seppero quale risposta dare i governatori del Comune, tra cui niuno fu che rassomigliasse all'anima fiera e sdegnosa di Pier Capponi, e presero tempo a pensare. Il 27 e 28 di novembre tennero Consiglio con gli officiali di Balìa e con altri cittadini, e dopo lungo e maturo colloquio non riuscirono di venire ad altra conclusione, che quella di eleggere otto che avessero piena autorità di rispondere alla dimanda fatta dei porti di Talamone, Port'Ercole, e Santo Stefano nel modo che credessero più conveniente, non dimenticando di ricordare al re, se paresse loro opportuno, che la città di Siena era vicariato dell'Impero. E quanto ai trentamila fiorini si manifestasse al re la povertà di Siena e dei suoi abitanti, adoperando quelle acconcie parole che meglio valessero a distornare questo nuovo infortunio (2). Dal che pare potersi con ogni certezza inferire, che il timore aveva vinto i Senesi fino a non saper negare la consegna dei Porti alla Francia,

(1) Antonio de' Giordani da Venafro, chiamato dal Machiavelli il *caffo degli uomini*, dovette seguitare nel Patrimonio l'esercito regio, finchè al cadere del novembre fu restituito in libertà. Egli venne a molta riputazione sotto il governo di Pandolfo Petrucci, di cui fu segretario.

(2) *Deliberazioni del Concistoro*, n. 752, c. 7 t.

palesandosi solamente impotenti a pagare la somma loro richiesta. Ma la buona ventura volle che tanto pericolo si dileguasse d'un tratto. Il 2 dicembre re Carlo entrò in Siena con grandissima pompa, ed ebbe dai cittadini accoglienze festose e solenni. Narrano che a capo la porta fiorentina, per la quale il re fece l'ingresso, un fanciulletto in abito rappresentante la Vergine, cantasse alcuni versi accompagnato dal suono di vari istrumenti; e che Carlo, rispondendo il giorno dipoi alla Signoria ch' era andato a visitarlo ed a supplicarlo in favore della città, dicesse che alla Città della Vergine non voleva dare afflizioni, nè chiedere denari nè altro; e si offerì ai comodi della repubblica, aggiungendo che come eglino erano buoni francesi, così egli voleva essere buon senese (1). E non fu atto spontaneo di generosità questa rinuncia, ma fu avvedimento politico, chè già minacciavasi la lega delle potenze d'Italia contro di lui, ed il possesso di quei Porti non valeva la inimicizia della repubblica.

Nel governo dei popoli, come nel regno della morale, chi ha percorso ostinatamente la via dell'errore, a fatica se ne dilunga, ancora che l'esperienza abbia chiarito i danni di tale ostinazione. Più volte i Senesi aveano provato esiziale alla prosperità dei loro Porti l'abbandonargli alla ingordigia di speculatori, di nient'altro solleciti se non che di trarne il maggior profitto possibile. Eppure, dimenticando tutto questo, al primo esordire del secolo decimosesto, il governo della repubblica vendè per un decennio ad Alessandro di Galgano Bichi tutte l'entrate di Talamone e Port'Ercole, mercè il prezzo di quattromila cinquecento fiorini. Lo stesso erasi fatto poco innanzi pel Monte Argentaro, il cui uso aveva comperato lo Spedale di S. Maria della Scala. Era tra i patti di quella vendita l'obbligo nel Comune di dare al Bichi ed a' suoi compagni di compra le artiglierie necessarie alla

(1) TOMMASI, *Ist. Sen.*, Part 2.ª, Lib. VII, *ad annum.*

guardia di quei castelli, e di non fare a veruno abitante di detti luoghi alcuna nuova esenzione, mentre confermava i privilegi concessi. Senza lettere di tratta non si poteva mettere nella terra di Talamone e di Port'Ercole alcuna soma di grano raccolto fuori di quelle corti, sotto la pena del frodo, così al compratore come al venditore. I grani o biade che facesse venire di fuori il Comune di Siena sarebbero stati esenti da ogni gabella, tanto all'entrare che all'uscire dai porti. La giurisdizione che vi esercitavano gli officiali della repubblica passava nei compratori; ma era permesso agli abitanti di appellare dalle loro sentenze ai signori governatori del Comune, o al giudice delle Riformagioni, o ai quattro di Biccherna, o al magistrato dei Regolatori, ad arbitrio del ricorrente (1).

Dopo ciò chi consideri a quanta miseria si fossero ridotte quelle terre, durante questo secolo a cagione del mal governo fattone dagli affittuari; chi rammenti i guasti che vi recarono i fanti napolitani, l'armata francese, e i corsari che vi si erano rifugiati; indovinerà facilmente in qual misero stato furono date a sfruttare ad Alessandro Bichi, ed in quale assai più tristo e peggiore tornarono poi nella piena podestà della repubblica. Talvolta le necessità dello Stato non conoscono leggi· ma sta troppo contro ogni legge e contro ogni avvedutezza politica posporre a' bisogni transitorii dello Stato il buon governo e la prosperità delle popolazioni. Quello che vi guadagna oggi lo Stato, lo perde a cento doppi al dimani in riputazione ed autorità appresso i cittadini.

(1) *Collegio di Balìa*, Deliberazione del 14 febbraio 1499 (st. sen.), n. 40, c. 185 t.

CAPITOLO OTTAVO

Sommario

Porto Santo Stefano. - Il Monte Argentaro è ceduto a Pandolfo Petrucci. - Libertini e Noveschi. - I Porti della maremma occupati da Andrea Doria. - Talamone e Orbetello tornano in podestà dei Senesi. - Papa Clemente, Andrea Doria e Port' Ercole. - Il capitano Cincio Corso ricupera questo porto. - Gli Imperiali contro Firenze; ed esitazioni dei Senesi. - I Porti della maremma visitati da Baldassarre Peruzzi e da Antonmaria Lari. - Sono muniti e fortificati. - Chayrredin Barbarossa espugna Talamone, e vi commette atti di crudeltà. - S' insignorisce di Port' Ercole. - Abbandonati dai Turchi e dai Francesi e riavuti dal papa, i Porti tornano in podestà della repubblica. - Ultima guerra di Siena. - Leone Strozzi sbarca a Port' Ercole e muore a Scarlino. - Port' Ercole espugnato dal marchese di Marignano. - La repubblica di Siena ritirata a Montalcino. - Presidii spagnuoli (1551-1557).

Porto Santo Stefano, che gli ambasciatori di Carlo VIII chiedevano, come fu detto, ai Senesi insieme con Talamone e Port' Ercole, siede sulla spiaggia del mare, lungo il seno settentrionale del Monte Argentaro, a breve distanza dagli altri due Porti. Se veramente corrisponda all'antico porto Domiziano e quindi Traiano lasceremo chiarire agli archeologi: ma è fuor di dubbio che anche nelle vicinanze di questo Porto esistessero sontuosi edifizi romani, di cui restano non pochi avanzi, che ricordano la ricchezza e potenza della famiglia dei Domizi Enobardi altre volte rammentata. Dopo ciò possiam dire che nissun'altra memoria ci sopravanzi di Porto Santo Stefano, del quale tacciono quasi costantemente i documenti senesi. È ricordato appena nel 1334 nella Relazione dello Stato senese di messer Simone Tondi, che per capacità lo giudicò superiore a tutti i porti d' Italia, e molto sicuro per

le navi; nel 1442, allorchè la repubblica ordinava agli uomini d'Orbetello di costruire una fortezza sul Monte Argentaro per maggiore sicurtà di quei luoghi; e più specialmente poi nel 1494, allorchè la politica francese, scornata a Firenze, studiavasi di riparare all'onta sofferta coll'imporre a Siena condizioni di pace durissime, per buona sorte mutate in meglio poco dipoi. In seguito non trovasi più mai fatta menzione di questo Porto che, abbandonato da tempi remoti, rimase poi lungamente in cattivo essere, senza abitanti e senza fabbricato. Durante tutta l'età medio-evale Porto Santo Stefano non ha storia, e le poche e scarse notizie che se ne potrebbero raccogliere si confondono con la storia del Monte Argentaro. Oggi, al contrario, è fiorente paese, ricco, amenissimo; e questa sua prosperità ed il miglior avvenire a cui forse è riserbato, accrescono lo squallore e la malinconia che circondano il porto ed il castello di Talamone, e fanno apparire anche maggiore lo stato di decadenza dell'antico Port' Ercole.

Ma nemmeno di questi due Porti ci rimane a dir molto oramai. Gli anni che precedettero la gloriosa caduta della repubblica di Siena, furono pieni di guerre e di turbolenze civili e di mutazioni nel governo della città. I Senesi, occupati dapprima nelle loro discordie, siccome porta la natura loro instabile e vogliosa di novità; poi nella guerra co' Fiorentini e con papa Clemente, e per ultimo nella difesa della libertà della patria contro il duca Cosimo e le armi spagnuole, ai Porti della maremma non più volsero il pensiero e le cure, se non per fortificarli contro le armate nemiche. Pandolfo Petrucci che nel primo decennio di questo secolo governò a sua posta la città di Siena, e che i Senesi, non volendo essere dammeno dei Fiorentini neppure nella servilità, adulavano col nome di Magnifico, aveva acquistato dalla repubblica, per prezzo di trentaquattromila fiorini d'oro, l'utile dominio del Monte Argentaro e di alcune castella circon-

vicine (1), e mirava a farvisi un principato, se non gli riuscisse di recare alle sue mani e far sicura ai figliuoli la signoria della repubblica. Uomo astuto in politica, violento contro i suoi avversari o contro chiunque riputasse ardito di opporsi alle sue voglie ed alla sua ambizione; voleva tenersi amici gli imperiali, non inimicarsi i Fiorentini, e restar nelle grazie del papa. Ciò insomma che può fare un accorto principe che abbia dominio assoluto, ma che è quasi impossibile che riesca a chi signoreggi un popolo libero, facile ad entrare in sospetto, geloso de'suoi vicini e pronto sempre a cogliere qualunque occasione per molestarli. Pure seppe Pandolfo mantenersi in questo equilibrio, e quasi nel medesimo tempo ordinava che apprestamenti di biscotto e di altro si facessero nei porti della repubblica per compiacere al re Cattolico, la cui armata aspettavasi in quelle acque; componeva le vertenze coi Fiorentini insorte per cagione di Montepulciano, che veniva ad essi finalmente rilasciato, ed otteneva dal papa il cappello cardinalizio per Alfonso suo figlio, giovane imberbe, che con lo splendore e la corte di un principe recavasi a Roma.

Morto il Petrucci nel 1512, e caduta per la inettitudine dei successori la supremazia di quella famiglia nelle cose della repubblica, Alessandro Bichi, coadiuvato dalla fazione aristocratica dei Noveschi e col favore di papa Clemente, prese le redini del governo. Vedevano di mal occhio i Libertini (2) che un'altra famiglia si adoperasse a mantenere in servitù, la patria ed a farsene un princi-

(1) Questa compra ebbe effetto nel 1507. Due anni dopo i commissari delle repubblica e l'egente di Pandolfo ponevano i confini, per decreto della Balìa, fra le corti di « Stacchilagi, Marsiliana et altre tenute e cose del mag. Pandolpho Petrucci, nostro ornatissimo collega » (*Instrumenta et Iura Comunis*, n. 473, c. 28). Nell'istesso codice, a c. 31, altre convenzioni si trovano passate fre gli uomini di Port' Ercole e Pandolfo Petrucci, sempre per cagione di confini.

(2) Così erano appellati i fautori della libertà della patria; gente di gran cuore, che si era costituita in fazione durante il governo del Petrucci.

pato; e riscaldandosi nel desiderio di liberarsi dalla nuova tirannide congiurarono contro i Noveschi e la vita del Bichi. Il 6 d'aprile del 1525 era per le vie della città un grande tumulto: giovani armati correvano per le piazze e per le contrade minacciando i tiranni, e gridando: libertà, libertà. Alessandro Bichi si trovava nelle case del vescovo, presso il Cardinal di Siena, insieme con l'oratore del vicerè di Napoli, e con molti suoi aderenti. I Libertini invadono l'episcopio, e di più colpi trafitto lasciano morto il Bichi. Ne segue nella città confusione grandissima, e combattimenti fra i cittadini delle due fazioni; ma i Noveschi hanno la peggio; e nelle prime ore di sera, cessato il tumulto, la Signoria s'aduna in palazzo, e convoca pel giorno dopo il Consiglio del Popolo (1). Il governo fu ridotto all'antica forma popolare; la Balìa che già componevasi di sedici cittadini, annullata, ed in suo luogo eletto un magistrato di ventuno, con ampie autorità per preservare la libertà ricuperata, e mantenere la città nella devozione dell'imperatore (2).

(1) *Concistoro*, Deliberazioni, n. 934, c. 18 e 19.

(2) Iacopo di ser Donato Corti, notaio del Concistoro, ci lasciò scritto nel registro delle Deliberazioni (n. 934, c. 17) il racconto di questi tumulti e della morte del Bichi, e ci piace di riferirlo per intero.

Die dicta (VI *aprilis*) *quasi hora* XX, *que fuit dies Iovis.*

Tumultus factus fuit per totam civitatem, et in illa hora Alexander Galgani de Bichis reperiebatur in domo episcopi et in palatio vel camera reverendissimi cardinalis de Senis una cum capitaneo Adovardo Queglio mandatario illustrissimi Viceregis serenissimi Imperatoris Caroli. Tunc ibi introierunt nonnulli iuvenes armati, et impetu maximo viriliter pugnantes (quoniam ibi ad societatem prefati Alexandri erat maxima comitiva militum et civium aderentium sibi) quasi miraculose Alexandrum ensibus necaverunt cum nonnullis aliis de eius comitiva, ut mihi relatum fuit. Qui iuvenes inlesi exierunt de dicta domo. Hoc interim per civitatem preliabant quasi omnes cives, nonnulli pro libertate, reliqui vero pro tirannicha defensione: taliter quod qui adherebant tirannis quasi superaverant libertatem defendentes. Quibus tirannis aderebant omnes milites platee cum eorum capitaneo qui vocatur Guglielmus Corsus de la casa Biancha. Quibus tirannis in medio victorie seva fortuna fuit; et cum in simili conflictu et victoria forent, campana grossa Comunis Senarum pulsata fuit, et nonnulli ascenderunt turrim palatii, et eam munierunt lapidibus. Et viso quod milites custodie platee contra cives preliabant, statim ceperunt eiacere lapides contra prefatos milites, et statim dicti milites, relictis

La vittoria dei Libertini non pose fine alle dissensioni della città, incapace ad ordinarsi stabilmente anche in quegli anni funesti alla libertà dei nostri Comuni. I Noveschi, che fuggiti erano dalla città, ragunato un esercito di gente raccogliticcia mandata da Clemente VII e dai Fiorentini, il 10 di luglio del 1526 comparvero minacciosi sotto le mura della città con intenzione di sorprenderla e ristaurare il caduto governo. Se non che quindici giorni appresso le milizie cittadine assalirono quell'esercito e lo misero in fuga, togliendogli buon numero di prigionieri e non poca artiglieria. Nel medesimo tempo vennero nelle acque di Talamone alcune galee comandate da Andrea Doria, che stava allora ai servigi del papa. Benchè due anni prima il Consiglio della Campana avesse deliberato degli acconcimi alle mura di quel castello, « che per antiguità e vetustà erano mancate e ruinate » (1), ciò nondimeno non fu malagevole impresa al celebre genovese di rendersi padrone di quel porto, che così cadde in podestà del pon-

artigliariis, fugerunt longe a dicta turri sub tectis apothecarum platee, adeo quod ceperunt perdere vires, et solum custodiebant introhitus platee. Postremo autem miraculose, viribus reapsumptis ab his qui pro libertate pugnabant, remanserunt victoriosi. Quo viso, prefati milites custodie retraxerunt se ad palatium magnificorum Dominorum, et statim prefati libertini, ut ita dicam, ceperunt plateam, libertatem vocibus et armis extollentes; et prefati milites pro timore exterriti simul cum eorum capitaneo introhierunt in Bicherna et ibi se clauserunt, quos milites turba quesivit interficere. Et introierunt domum custodie militum predictorum, et ipsam despoliaverunt et depredaverunt, eicientes omnia bona et militum et dicte domus per fenestras. Quo facto, securatis dictis militibus per nonnullos cives, cessavit tumultus maxima cum letitia vincentium.

Hora quasi xxij.

Post cessationem tumultus, licet non depositis armis, adcesserunt ad Palatium Vexilliferi Magistri et quamplures alii cives, introeuntes palatium libertatem alta voce exclamantes. Tunc magnifici et excelsi Domini congregati in eorum consistorio post multis consultationibus decreverunt, quod cras fiat Consilium Populi more solito, et quod pulsetur et preconizetur etc. Et quod hoc sero coadunetur Balia magnia in sala Pacis, et quod statim pulsetur ad Baliam magniam more solito. Quod statim factum fuit ut supra deliberatum est.

(1) *Consiglio della Campana*, n. 246, c. 336 t. Questi restauri ed altri nel ponte del porto e nel molo erano stati chiesti dagli uómini d'Orbetello, che avevano mandato ambasciatore a Siena Lorenzo Fongari.

tefice. Alla caduta di Talamone si aggiunse in breve quella d'Orbetello e di Port'Ercole, e quelle terre non potevano venire in mano di avversario peggiore. La Signoria fece comandamento a tutte le sue genti di maremma, si raccogliessero verso que' luoghi, studiandosi con ogni industria e adoperandosi con ogni vigore di ricuperarli; ma fu tutto inutile allora (1). La perdita dei Porti e di altre terre della maremma, il timore di nuove sciagure, cui mal potevasi riparare per gli animi discordi dei cittadini, il difetto della pecunia pubblica crescente ogni giorno, ci sono narrati con parole dogliose ed inconsolabili nelle varie lettere scritte in que' giorni dalla repubblica a' suoi oratori ed a' suoi amici. « Noi di qua ci troviamo in continui travagli, scriveva la Balìa al duca di Bourbon il 30 agosto 1527, per esserci le cose nostre depredate da le potenzie inimiche: pure attendiamo a la defensione di esse con ogni diligenzia a noi possibile » (2). E nel medesimo giorno scrivendone a Giovan Batista Peloro, aggiungeva: « Le cose nostre di qua se retrovano ne le solite angustie et gravi molestie che di continuo ne fanno li iniqui adversari nostri, quali mai hanno cessato de infestar ora una terra, ora un'altra, maxime in la maremma, dove tengono ancora le terre nostre, cioè Talamone, Portercole, et Orbetello » (3). Ma l'usurpazione di Talamone e d'Orbetello poco durò; chè i fanti della repubblica, scalate furtivamente le mura, aggredirono la guardia del papa in Orbetello e la fecero prigione; ed il presidio che il Doria aveva lasciato in Talamone, fu combattuto e vinto dai terrazzani, che spontanei tornarono alla obbedienza della repubblica. Rimaneva a riacquistarsi Port'Ercole; ma il papa, più forse che il Doria, sdegnato degli ultimi avvenimenti, faceva guardare quel porto con assai diligenza. I Senesi, che non

(1) *Collegio di Balìa*, Deliberazioni, n. 80, c. 82 e altrove.
(2) *Collegio di Balìa*, Copialettere, n. 237.
(3) Ivi.

avevano un'armata da opporre a quella del Doria, si persuasero presto che Port'Ercole non avrebbe potuto per forza d'armi ricuperarsi, e cominciarono a trattar la cosa per mezzo degli oratori e degli agenti che tenevano in Roma ed in Napoli. Che la occupazione di Port'Ercole per parte delle milizie pontificie fosse in tutto contraria al diritto delle genti, era facile a dimostrarsi; ma la curia dava risposte evasive, e papa Clemente non faceva mistero di curarsi poco di qualsiasi diritto, allorchè potesse vantaggiare sè o la sua famiglia. Ma quando cominciò ad essere tutto intento alla ruina di Firenze, rimesse alquanto del suo livore contro ai Senesi, e meno fiere o risolute furono le risposte date agli oratori della repubblica. Bensì per togliersi da questa briga, simulò di aver ceduto Port'Ercole al Doria, e di non poter egli assecondare in tutto il desiderio dei Senesi. La Signoria non indugiò a scriverne al Doria, facendogli caldissime istanze perchè volesse restituire Port'Ercole alla repubblica; ed egli, da quell'accorto uomo che era, rispose da Genova: - quella restituzione essere egualmente nel suo desiderio, ma bisognare ancora altre negoziazioni; nè essere in facoltà sua il rendere quel Porto senza una lettera o un breve del papa. A quest'effetto avere spedito un messo in corte di Roma, persuaso che la mente del papa sarebbe di accontentare i Senesi. La repubblica vivesse sicura della buona volontà sua, desiderando egli di far servigio alla città di Siena come a quella propria di Genova (1). - Era agente dei Senesi in corte di Roma un tal Iano Calvo, stando l'ambasciatore loro Bernardino Tantucci presso il vicerè in Napoli. Il Calvo si era procacciato il breve anche prima che il Doria lo chiedesse come necessario per la restituzione di Port'Ercole, e ne diede avviso ai Signori il 2 di gennaio 1529 (2). Ma il Doria ed

(1) Lettera di Andrea Doria alla Signoria de' 22 gennaio 1528 (st. sen.).

(2) « Si sono pure haute finalmente le lettere per la restituzione di Porto Hercole, come vedranno per il breve di S. S., il quale con tanta fatica et

i suoi agenti allegarono nuove difficoltà, e non più contentandosi del breve del papa, volevano generale quietanza per tutto ciò che avevano preso in Port'Ercole ai Senesi ed agli eredi di Agostino Chigi. La curia intanto ora con un pretesto or con un altro indugiava a rilasciare il breve; nel che si vede come andassero di conserva il papa e il Doria, e come loro unico proponimento fosse di mandar in lungo la cosa e di guadagnar tempo per ricusarsi a fare quello che mostravano di essere pronti a concedere (1).

tanta industria et persoasioni et contendimento pur si è otteouto ». Il Calvo che così scriveva alla Balia il 2 di gennaio, quasi ogni giorno dava notizia del procedimento di questa sna negoziazione, e quel carteggio lo appalesa per uomo di fino criterio e molto esperto nelle arti della diplomazia. Secondo l'uso dei tempi, alle notizie concernenti Port'Ercole, altre ne aggiungeva raccolte conversando; e sono assai curiose quelle che si riferiscono alla salute di papa Clemente, che correva in quei giorni qualche pericolo, tanto che si dubitò di veleno.

(1) Delle lungaggini di qneste pratiche dà ragguagli una lettera del Calvo alla Balia del 2 febbraio 1529, nella quale tra le altre cose si legge: « Hoggi so stato a visitare il R.mo Santa Croce, et presentarli la lettera di V. S. Ill.me, la qual mostrò di avere molto acepta; et poi mi domandò in che termini si trovavan le cose di Porto Hercole. Io lo informai del tutto, et li dissi che questi agenti di Andrea Doria ogni di trovavano et aggiungevano nuove cose per menar la cosa in longo; imperò che da principio poi che N. S. havea comesso si restituisse, ove saria bastato scrivere simplicemente al capitano di Porto Ercole, che rendesse quel luogo, maxime che molti mesi prima il capitano Andrea Doria l'avea consignato in mano di S. S., volsero che le lettere andassero a Genova, et dissero allora che bastava una simplice lettera loro, che havesser la parola del papa, nè si curavano nè di breve nè di lettere. Io a maggior cautela domandai il breve, et m. Iacopo Salviati mi disse, basterà una mia lettera, et così si mandò. Hora il capitano A. Doria ha domandato il breve, et essi sanno che si ha. Di nuovo domandaro quittanza di tutti gli ainimi che si erano hauti per conto di S. S., credendosi forse non la volesser fare. Ma poi che han visto m. Filippo (*tutore degli eredi Chigi*) si contenta farla, domandano absoluzione di tutte le cose fossero state in Porto Hercole nel tempo che l'ha tenuto, et che mai per tal cosa possa esser molestato. Et perchè questa è cosa molto fuor di ragione, li tutori de li heredi de' Chigi non la voglian fare, et così essi non voglian rendere Porto Hercole, et più vogliano si paghino li soldati che ci han tenuti fino a questo di, cioè fino al dì che si renderà; et che io vedevo, se S. S. R.ma non ci metteva le mani, che noi saremo dileggiati. Si strinse ne le spalle, et disse: a me pare che voi ne caviate le mani più presto che voi potete, perchè la cosa potria peggiorare. Io non so dare

L'indugio, peraltro, spiaceva ai Senesi, manifestamente dileggiati dal papa e dal Doria; e non riuscendo a buon esito le pratiche, tentarono altre vie. Imperciocchè nel febbraio di quest'anno (1530) Cincio Corso, capitano delle genti della repubblica, diede improvviso l'assalto a Port'Ercole, e riuscì ad espugnarlo; mentre gli abitanti si erano levati in arme contro il governatore di quella terra, e lo aveano fatto prigione, restituendosi alla obbedienza di Siena (1). E questo fu modo più efficace di tutte le negoziazioni diplomatiche, le quali peraltro erano giunte a tale che l'imperatore stesso mostrò al Doria il desiderio che rendesse Port'Ercole ai Senesi; ma il Doria e i suoi agenti, sobillati da Fabio Petrucci che rifuggito erasi a Roma, ponevano ogni studio per differire, senza ricusarla, siffatta restituzione (2).

Era nel tempo che questi fatti intervennero seguìta in Siena quella popolare sommossa, dove la parte aristocratica ebbe la peggio, e molti dell'Ordine dei Nove, accusati di favorire i fuorusciti, trovarono la morte (1527, 24 luglio). Ricomposto il governo e creata una balìa di dodici cittadini, più che le diffidenze e le discordie intestine, tenevano inquieta la città le mire e la politica dell'imperatore Carlo V, e l'ambizione di papa Clemente. Già era palese che la libertà di Firenze doveva essere la prima vittima di quella politica e di quell'ambizione; e si avvicinavano forse più presto d'ogni previsione gli ultimi giorni di quella gloriosa repubblica. I Senesi, legati allora alla politica imperiale come un debole segue il carro trionfale del vincitore, avrebbero preferito di non partecipare a quella guerra, che era il segnale della

altra interpretazione a queste parole, se non che egli non ci possa fare altro favore, et ci exhorti a pigliare ogni accordo per tristo che sia ».

(1) MALAVOLTI, *Ist. Sen.*, Part. III, Lib. VII, pag. 130. Veggasi pure altra lettera del Calvo alla Balìa de' 20 febbraio a. d. Erroneamente il Malavolti pone il riacquisto di Port'Ercole sotto l'anno 1526.

(2) Lettera di Bernardino Tantucci, oratore a Napoli, scritta alla Balìa il dì 24 febbraio 1529 (st. sen.).

imminente ruina delle città libere di Toscana. Ma gli imperiali che volevano ad ogni costo che Siena si dichiarasse in favor loro, la ricercarono d'aiuto, chiedendole uomini ed artiglierie. Al governo della repubblica era gente deditissima alla libertà della patria, ma incapace a prendere un'ardita risoluzione ed a prevedere le conseguenze funeste di un mal consigliato partito. Esitarono i Signori di Balìa alcuni giorni, essendochè non mancassero per parte de' Fiorentini sollecitazioni a conchiudere una lega, che manifestamente sarebbe tornata utile ad ambedue le città confederate. Gli agenti cesarei n'ebbero indizio, e l'ambasciatore senese presso il vicerè di Napoli dovette rappresentargli, che quella lega non avrebbe avuto altro effetto che di obbligare i Fiorentini a non prestare aiuto ai fuorusciti senesi, e che ciò non ostante la città sarebbe rimasta nella devozione di Cesare (1). Ma il governo, fatto debole dalle continue rivoluzioni, si lasciò vincere dalla paura di inimicarsi l'imperatore, e dismesso ogni pensiero di lega co' Fiorentini, fornì di poca artiglieria l'esercito che assediava Firenze (2). Venticinque anni dopo i Senesi dovettero cancellare con gli esigli e col sangue questa loro gravissima colpa.

Taceremo dei tumulti e delle turbolenze che porsero occasione a Cesare di lasciare nella città un presidio spagnuolo, causa poi di altri rivolgimenti e di altre sommosse: gli odi implacabili tra i Riformatori e i Noveschi affrettavano la rovina della repubblica. Questa

(1) Lettera precitata del Tanlucci alla Balìa. Appare da questa lettera che gl'Imperiali tenevano già per loro soggetti i Senesi; imperciocchè nel Consiglio tenuto a Napoli presso il vicerè su quest'argomento della lega tra Fiorentini e Senesi, fu deliberato che la lega potesse conchiudersi « sempre reservata la clausula mille volte replicata, *scilicet salva voluntate Caesaris et suorum agentium* ». Eppure tutto questo non bastò ad aprire gli occhi ai Senesi per tempo.

(2) Prometteva di restituire le artiglierie che fossero impresiate al Principe d'Orange, e nell'Archivio senese ne rimane tuttora la dichiarazione da quel principe sottoscritta il dì 26 agosto 1529. Il principe voleva anche soccorso di gente, ma i Senesi se ne scusavano con mille pretesti, non volendo forse aggiungere errore ad errore.

intanto, giudicando non lontano il giorno di dover difendere con le armi lo Stato o contro l'imperatore o contro il papa, fece visitare i Porti e le terre della maremma da Baldassarre Peruzzi, e quindi dal suo discepolo Antonmaria Lari, e provvide a fortificarne i casseri e le muraglie. Il celebre architetto senese visitò le fortezze della maremma nel 1532, e ne scrisse alla Signoria un prezioso ricordo (1). Le mura di Port' Ercole e di Talamone furono trovate in cattivo essere, mal fondate e con cretti; e quelle di Talamone poi così basse, in ispecie dalla parte di mezzogiorno, che era molto di bisogno il finirle, essendo « una facile scala in quella parte verso el mare a' Turchi e Mori » (2). Alcuni restauri si fecero, ma insufficienti; e crescendo i pericoli per la guerra che più viva che mai riaccendevasi tra l'imperatore ed il re di Francia, le fortezze della maremma furono visitate dal Lari, che attese ancora alla fabbrica delle mura di Grosseto, ai restauri delle fortificazioni di Talamone (1541), e diede il disegno delle muraglie e della fortezza di Port' Ercole, già minacciato dall'armata di Chayreddin Barbarossa.

Era questi venuto nelle acque d' Italia in soccorso del re di Francia con una fortissima armata, causa di molto spavento a tutti i paesi del nostro littorale. La Balìa mandò commissari a fortificare e munire i Porti della repubblica, ne accrebbe la guardia, e vi raccolse buon numero di fanti scelti dalle battaglie dello Stato. Vi accorse anche don Giovanni de Luna con cinquanta fanti spagnuoli e con cento animosi giovani della città. Alla guardia di Port' Ercole, dove si supponeva sarebbe stato maggiore l'impeto del nemico, era capitano Carlo Mannucci. Frattanto il Barbarossa, avvicinatosi all' isola

(1) Già pubblicato dal Gaye nel *Carteggio inedito degli artisti*, e più recentemente dal dottissimo nostro amico e collega il cav. Milanesi nei *Documenti per la Storia dell'arte senese* (Tom. III, pag. 115).

(2) MILANESI, *loc. cit*, pag. 116.

dell'Elba, si volse rapidamente verso Talamone, vi approdò e mise a terra le sue artiglierie. Ora avvenne che mentre faceva gli apprestamenti per battere quella rôcca, molti Turchi, avidi di bottino, si recarono furtivamente a Monteano, lo saccheggiarono, e ne condussero prigioni molti abitanti. E poscia che ebbero espugnato Talamone, dove solo il castellano ed il capitano del presidio si salvarono liberi, costeggiando il Monte Argentaro vennero dinanzi a Port' Ercole. Raccontasi che in Talamone commettesse il Barbarossa atto di brutale vendetta; « però che avendo udito come nella chiesa del luogo giacessero le ossa di Bartolomeo da Talamone, uomo valoroso, che trovandosi al governo delle galee del papa, mentre scorazzava l' isola di Metellino aveva dato il guasto ai poderi del padre suo, lo fece dissotterrare e buttarlo ai cani; nè pago a tanto ordinò che la casa di lui si riducesse in cenere » (1).

La Balìa, avuto sentore del pericolo che soprastava a Port' Ercole, mandò per soccorso al duca di Firenze, il quale spedì in maremma Stefano da Palestina e Chiappino Vitelli con molti fanti e con cento celate. Ma il Barbarossa volendo prevenire l'arrivo di quelle milizie, cominciò a battere senza indugio Port' Ercole, che, fatta debole resistenza, si arrese al nemico, e fu consegnato a Leone Strozzi ammiraglio del re di Francia. Allora disegnarono i Turchi di dare l'assalto ad Orbetello, luogo per natura assai forte; ma vista difficile e pericolosa l'impresa, se ne partirono, navigando verso levante. I Francesi rimasti alla guardia di Port' Ercole, temendo di non poter a lungo resistere contro le forze unite dei Senesi e del duca di Firenze, pensarono di offerire al papa Talamone e Port' Ercole, obbligandolo così maggiormente inverso di loro. Ma il papa, che non vedeva per nulla prosperare in Italia le sorti di Francia, ricusò

(1) Guerrazzi, *Vita di Andrea Doria*, Tom. II, pag. 51.

l'offerta; talmente che i Francesi, dato il fuoco a Port' Ercole ed alla rôcca, se ne partirono senza avere conseguito alcun effetto; e la repubblica con grandissima gioia dei cittadini ricuperò dopo tanti travagli e dopo tante spese i Porti della maremma.

Nell'ultimo decennio della libertà senese furono questi Porti oggetto precipuo della sollecitudine della repubblica. Si accrebbero i presidii, si fornirono le rôcche di moschetti e bombarde, si afforzarono le muraglie: può dirsi che durante questo tempo, i restauri e la costruzione di fortilizi e di mura fossero continui (1). Bene indovinava l'animo ai Senesi che Talamone e Port' Ercole sarebbero stati i supremi propugnacoli della libertà della patria. Ed in vero stanchi i Senesi del giogo imperiale, e cacciati della città li Spagnuoli e demolita la cittadella che a maggiore securtà dell' Impero vi avevano costruita, ebbero tosto principio le ostilità contro l'esercito cesareo condotto da don Pietro di Toledo vicerè di Napoli. Al quale, vecchio e infermiccio, passato in breve di questa vita, succedette il figlio don Garzia che, devastata la Val di Chiana. pose il campo sotto le mura di Montalcino; e non venendogli fatto per quanto vi si adoperasse, di espugnarla, se ne partì verso il reame. Fu allora che Cosimo duca di Firenze, violando i patti che lo legavano ai Senesi, prese sopra di sè il carico di questa guerra, e ne diede il comando al feroce Gian Iacopo Medici marchese di Marignano. Gli opposero i Senesi Pietro Strozzi, luogotenente in Italia del re di Francia, cominciando così quell'ultima guerra di Siena, che è rimasta memorabile nell' istoria della nostra città e dell' Italia. Mentre adunque le cose della guerra volgevano al peggio per i Senesi, Leone Strozzi, fratello di Pietro ed ammiraglio di Francia, approdava a Port' Ercole per

(1) Il 24 d'aprile del 1548 Pietro Cattaneo scriveva alla Signoria di aver misurato la nuova muraglia di Talamone, e varie aggiunte fatte sopra i ripari e il torrazzo (Milanesi, *loc. cit.*, pag. 178).

liberare dalli Spagnuoli le terre della maremma, e congiungersi poi con l'esercito dei Senesi. Non riuscitogli di occupare Orbetello, dove li Spagnuoli si erano fortificati, volse le sue genti contro Scarlino, e già era per impadronirsene quando, ferito da un colpo di moschetto, pochi giorni dopo cessava di vivere. Non andavano meglio le fazioni militari dell'infelice Pietro, che vinto a Marciano (2 agosto 1554) e costretto a rifugiarsi a Lucignano, non potè impedire al Medici di tornare verso Siena e di assediarla. I Senesi diedero prova di grande virtù e di molto eroismo; ma sopraffatti dal numero dei nemici, e ridottisi per le sofferenze e la fame quasi alla disperazione, dovettero venire a patti col Marignano, ed aprire le porte della città alle milizie spagnuole (aprile 1555). Rimaneva ad espugnarsi Port' Ercole, dove Pietro Strozzi era accorso in gran fretta per sopravvegliare alla difesa di quella rôcca. Ma il Marignano, condottovi il fiore del suo esercito, riuscì ad espugnarla il dì 10 di giugno, e costrinse il presidio ad arrendersi, pagando a caro prezzo l'ultima vittoria sopra i Senesi. I quali ridottisi a Montalcino per non patire la vergogna della servitù e l'aspetto del vincitore, ed ivi ricostituito il governo della repubblica, come a suggello di ogni loro calamità seppero che i Porti della maremma, già onore e decoro dello Stato senese, venuti in podestà di Filippo II (1557) facevano parte ormai della sua monarchia, e si appellavano *Presidii Spagnuoli.*

DOCUMENTI

DOCUMENTI





1311, agosto 17.

Trattato fra i Comuni di Firenze e di Siena per l'uso del porto di Talamone.

In nomine Domini, amen. Infrascripta est concordia Comunis Florentie et Comunis Senarum super reducendo mercantias Florentinorum per civitatem Senarum et eius districtum, et per portum et castrum Tholomonis Comunis senensis; que inferius est descripta et scripta per me Iunctam Adote notarium, scribam Mercantie civitatis Senarum, sub anno Domini MCCCXI, indictione nona, de mense augusti.

Dominis Consulibus Mercatorum civitatis Senarum et prudentibus viris quos ad infrascripta habere voluerunt super facto ambasciatarum delatarum Florentie per ambasciatores Communis senensis ad Consules Mercatorum Calismale et Artis Lane, et ambassiate delate Senis per sapientem virum Balduccium Pegolotti civem florentinum, ambasciatorem Communis Florentie, super deducendo mercantias Florentinorum ad portum Tholomonis ed ad castrum Tholomonis, et per civitatem et districtum senensem; visis et auditis dictis ambassiatis, et super toto tractatu et negotio supradictis habita deliberatione solenni, videtur et placet eis, quando placeat dominis Novem gubernatoribus et defensoribus Comunis et populi civitatis Senarum, et ipsi Comuni senensi, quod per dictum Comune senense concedatur licentia civibus et districtualibus florentinis non exbannitis vel condempnatis Comuni senensi pro malefitio vel quasi, eundi et redeundi a districtu Florentie citra per civitatem et districtum senensem ad castrum et terram Tholomonis Comunis senensis, cum salmis et sine salmis, et cum eorum mercibus, mercantiis et rebus, et etiam per mare veniendi cum lingnis navigalibus, merces, mercantias et eorum res deferentibus,

in castrum, terram et portum Tholomonis predicti; et ipsas merces mercantias et res portari et portari faciendnm de dicto portu et castro Tholomonis per fortiam et districtum civitatis Senarnm.

Item providerunt et placet eis, ut dictum est, qnod portitores dictarum mercium, mercantiarum et aliarum rerum de dicto portu vel castro Tholomonis versus civitatem Senarnm, vel de districtu florentino per districtum, civitatem et comitatum senensem, solvant et solvi faciant pro pedagio et cabella infrascriptas quantitates pecunie in dicto castro Tholomonis vel alibi, nbi dominis Novem videbitur convenire, offitiali Communis senensis per tempora depntando ad ipsum pedagium et cabellam recipiendam et colligendam.

Item, quod dicta licentia prosit, valeat et intelligatur concessa solum illis et de illis qui de predictis mercibns, mercantiis et rebus detulerint seu deferrent per viam et stratam novam, qua itur a Castro Franco de Paganico Comnnis senensis versns Dotale et versus castrnm Tholomonis predictum; et ab ipso Tholomone nsque et versus Castrum Franchum predictum et civitatem Senarum, et non per alias partes vel loca vel aliqnam aliam viam sen stratam sive caminum, per qnas alias vel aliquam aliarum euntibus dicta licentia non valeat nec teneat nec in aliquo prodesse possit.

Item, quod dicta licentia non intelligatur nec concedatur nec concessa valeat illi vel illis, qui aliquas bestias vivas deducerent pro macellando per aliquem dictorum locorum.

Item, qnod dicti cives et districtuales florentini non portent nec portari faciant per dictas partes et loca, vel per aliqna alia Commnnis senensis, frumentum seu bladum aliquod de dicto portu vel castro Tholomonis, nisi prius relinquerent in dicta terra Tholomonis de dicto frumento et blado qnartam partem pro eo pretio quo constiterit mercatoribus florentinis in dictum portnm deductnm, si dicti domini Novem et Comnne senense dictam quartam partem inde habere volnerint. Reliqnum vero portare et portari facere possint, interveniente illa cautela, quam domini Novem predicti vel Comune senense decreverint et volnerint, considerata fraterna dilectione qne hactenus vignit, et in perpetnnm, Domino concedente, vigebit inter Commune florentinnm et senense: ita tamen quod nulli civi vel distrectuali florentino liceat in portnm vel castrum Tholomonis dedncere vel deduci facere aliqnod frumentum vel bladum de aliqno loco qui sit propinquus dicto portui vel castro Tholomonis ad centnm miliaria, vel minns centum miliariis.

Item intendnnt dicti domini Consules et prudentes, qnod Comune senense securum teneat castrum Tholomonis predictnm, et dictam stratam novam nsque Paghanichnm, et a Paghanicho usqne ad civitatem Senarum, et a civitate Senarum usque ad teritorium floren-

tinum per rectam stratam et usitatam semper intendentibus. Et faciat quod dicta strata sit convenienter habundans hospitiis et rebus commestibilibus et aliis, que in talibus requiruntnr et necessaria sunt. Salvo et excepto quod, tempore magne guerre et postqnam Comune senense exbanniri fecerit dictam stratam, Comune senense ad dictam securitatem et habundantiam nullatenus teneatur.

(*Consiglio della Campana*, n.° 79, c. 82).

II.

1356, agosto 6.

Nuovo trattato fra i Comuni di Firenze e di Siena per l'uso del Porto di Talamone.

In Christi nomine, amen. Anno Incarnationis eiusdem millesimo trecentesimo quinquagesimo sexto, inditione nona, die sexta mensis augusti. Prndentes viri Georgius Baronis, Sander Simonis de Quarata, dominus Iohannes Alberti de Albertis, Paulus Cennis de Covonibus, Marchus Rossi de Strozzis, Paulus Bardi de Altovitis, Amerigus domini Giannozzi de Cavalcantibus, dominus Gerius domini Francisci de Pazzis, Matheus Federighi Soldi et Petrus Filippi de Albizzis, cives honorabiles florentini, offitiales pro Comuni Florentie ad infrascripta et alia electi et legittime deputati; volentes, autore Domino, iuxta potestatem eis traditam de mense iulii proxime preterito per opportuna Consilia populi et Comunis Florentie, ad ea que utilitatem, comoditatem ac securitatem mercatorum civitatis Florentie respiciat, intendere diligenter; habito super infrascriptis omnibus et singulis invicem et cum pluribus mercatoribus et aliis civibus florentinis colloquio et tractatu, et demum inter omnes ipsos decem offitiales congregatos et constitutos invicem in palatio populi florentini, in qno domini Priores Artium et Vexillifer iustitie dicti populi et Comunis moram trahunt pro ipsorum offitio exercendo; premisso et facto diligenti et secreto scruptinio et obtempto partito per duas partes eorum et ultra ad fabas nigras et albas, ut moris est, omni iure et modo quibus melius potuerunt; providerunt et ordinaverunt, quod cum Comuni Senarum seu aliquo vel aliquibus dicti Comunis Senarum sindico seu sindicis fiat et fieri possit et debeat per Franciscum Falconetti sindicum et sindicario nomine Comunis predicti florentini conventio infrascripta, et cum infrascriptis pactis, capitulis, tenoribus atque formis, et cum obbligationibus, penis, ypothecis, renumptiationibus, validationibus, ro-

borationibus, preceptis, guarentiglis et aliis quibuscumque cautelis, de quibus ipsi sindico videbitur convenire; et ipsam conventionem cum ipsis infrascriptis pactis, capitulis, tenoribus atque formis et aliis supradictis, et ipsa capitula atque pacta et alia supradicta per ipsum sindicum Comunis Florentie cum dicto Comuni Senarum seu eius sindico fieri et firmari debere et posse voluerunt et providerunt, et sic fieri eis visum fuit.

Quorum quidem infrascriptorum pactorum et capitulorum tenor talis est, videlicet:

In primis, quod ad hoc ut terra et portus Talamonis comitatus Senarum sit habilis et securus ipsis mercatoribus navigantibus, ac aliis in ipso portu et terra commorantibus et ad ipsum portum et terram venire volentibus; et ut ipsi mercatores et alie quecumque persone ad ipsum portum et terram cum eorum mercantiis ac rebus, tam per mare quam per terram venire volentes, valeant secure venire, ibique possint invenire vitualia pro victu ipsorum et alia necessaria et utilia pro expeditione ipsorum mercatorum et navlium et lignorum et navigare volentium, ibique possint commode et secure permanere; quod per ipsum Comune Senarum dicta terra Talamonis et locus porti fulciatur personis et gentibus que custodire et defendere debeant ipsos mercatores et alias personas et mercantias, res et bona ipsorum ibidem applicandas et advehendas, et hominibus et personis actis, necessariis et habilibus ad caricandum et excharicandum ipsas mercantias, res et bona, et victualiis et aliis opportunis ad vitam hominum, et fulcimentis navium, galearum et aliorum lignorum, et aliis infrascriptis aptis ad navigandum per mare et pro navigatione mercatorum et aliorum hominum et personarum et mercantiarum et bonorum ipsorum, que a portu et in portum predictum adveherent seu exportarentur, ac domibus et locis necessariis et utilibus pro habitatione et mora predictorum, tam ibidem per mare volentium, quam ad alias partes ire volentium, vel de aliis partibus venientium ad locum prefatum, et aliis necessariis, utilibus vel opportunis portui et loco predicto.

Item, quod per ipsum Comune Senarum fiat et procuretur quod fiat quo citius et comodius fieri poterit, de primis denariis et pecunia infrascriptarum gabellarum que percipietur per ipsum Comune Senarum, seu eius executores vel camerarios ex gabella solvenda ipsi Comuni Senarum, vel eius exactoribus seu camerariis, de rebus et mercantiis mercatorum predictorum et aliorum hominum et personarum civitatis, comitatus vel districtus Florentie, seu quarumcumque aliarum personarum undecumque existentium, que ad ipsum portum per mare venirent, et in ipso portu scaricaren-

tur, seu per terram ad ipsum portum conducerentur pro navigatione ipsarum mercantiarum, rerum et bonorum, quedam domus, seu fundacus, que sit longa, ampla, fortis et bene cooperta, cum ianua seu ianuis, serraminibus et aliis necessariis vel opportunis pro eadem; et in ea mensura que conveniens erit pro receptatione ipsarum mercantiarum et rerum dictorum mercatorum civitatis, comitatus et districtus Florentie et aliarum quarumcumque personarum advehendarum ad portum prefatum, et exportandarum de portu prefato, ut ibi secure valeant permanere. Et interim. donec dicta domus seu fundacus fuerit perfectus vel completus, ita quod comode et cum securitate dicte mercantie et res possint reponi, salvari et custodiri; quod in ecclesia dicte terre dicte mercantie et res debeant reponi, salvari et custodiri; et dictum Comune Senarum teneatur suis expensis ipsam ecclesiam, in hiis que fuerint opportuna, aptari facere pro salvatione et securitate ipsarum mercantiarum et rerum.

Item quod ad recipiendum ipsas mercantias, res et bona, et in dicta domo seu fundaco et ecclesia reponendas, ipsasque restituendas deponentibus vel recommendantibus, eligatur et eligi debeat per Comune Senarum seu eius offitiales unus fundacharius, utique vir legalis et bonus, qui fundacarius sic electus teneatur et debeat ac etiam compelli possit dictas mercantias, res et bona recipere a dictis florentinis vel aliis, pro eis imictere vel consignare seu ponere volentibus in ipsa domo seu fundaco seu ecclesia, ipsasque in quodam libro per eum tenendo et habendo in receptione ipsarum diligenter et partite scribere, ac libere et sine aliqua contraditione immictentibus vel aliis pro eis, seu eorum procuratori vel factori, promictere inde extrahi ad eorum liberam voluntatem, et in restitutione cuiuslibet ipsarum iuxta scripturam receptionis scribere restitutionem prefatam; ipsasque mercantias, res et bona sic receptas, usquequo eas restituerit, diligenter salvare et custodire tam ab hominibus quam personis, ne in eis vel aliqua earum incendium, furtum vel aliud dampnum inferatur, et ne a pluviali aqua dapnificentur vel per alium sinistrum casum ledantur. Qui fundacarius pro eius labore et remuneratione possit ac valeat percipere et habere, ipsique mercatores et aliequevis persone dictas mercantias, res et bona sic deponentes seu accomandantes, solvere teneantur et debeant pro eius salario et mercede pro qualibet balla seu media salma ad mulum denarios tres f. p., et pro quolibet torsello seu salma ad mulum denarios sex f. p.

Item, quod per Comune Senarum seu eius offitiales baliam habentes, eligatur et eligi debeat quidam offitialis, expensis Comunis Senarum, pro eo tempore et cum eo salario et cum ea familia

que viderint predictum Comune seu eius offitiales baliam habentes convenire; qui offitialis qui pro tempore fuerit, teneatur et debeat continue stare et morari in ipsa terra Talamonis seu portu prefato, et in portibus circumstantibus pro securitate et defensione dictarum mercantiarum, ac quorumcumque aliorum hominum et personarum; ac mercantiarum, rerum et bonorum ipsorum, qui et que venirent seu recederent vel conducerentur seu exportarentur ad terram et portum prefatum, seu a et de portu et terra prefato: qui offitialis teneatur et debeat ipsos mercatores et quaslibet alias personas in dictis partibus existentes, et ipsorum mercantias, res et bona defendere et manutenere, et operari cum omni sollicitudine ne offendantur, iniurientur, vel quovis alio modo graventur, realiter vel personaliter, vel aliquo quovis modo, a quibuscumque hominibus et personis, eos vel bona ipsorum offendere vel dampnificare volentibus, ipsosque malefactores in contrarium facientes seu actentare volentes capere et capi facere et debitis penis punire et condempnare, seu in fortiam Comunis Senarum conducere seu conduci facere, ut debitis penis condempnentur et puniantur; quos dicti offitiales et rectores Comunis Senarum condempnare et punire teneantur et debeant prout exegerit facti qualitas et atrocitas delinquentis. Ac etiam possit offitialis prefatus, teneatur et debeat in civilibus causis in dicta terra Talamonis et in partibus circumstantibus ipsis mercatoribus ius summarium et de facto reddere et exercere; a cuius pronumptiationibus vel sententiis non possit appellari nec de nullitate opponi, nec benefitium restitutionis implorari, nec aliquid aliud obici vel opponi. Possit tamen de summa quinquaginta libr. ab inde supra et de revalente summa quinquaginta libr. vel ab inde supra, haberi recursus ad offitiales Mercantie civitatis Senarum.

Item, quod in ipsa civitate Senarum et in eius comitatu, territorio et districtu, dictum Comune Senarum et eius rectores et offitiales teneantur et debeant ipsis civibus, comitatinis et districtualibus civitatis Florentie in eorum litibus, questionibus, causis, controversiis seu discordiis civilibus quas haberent cum aliquo seu aliquibus civibus, comitatinis seu districtualibus civitatis Senarum, seu aliis quibuscumque personis, in dicta civitate eiusque comitatu, territorio vel districtu ius summarium facere; ac etiam in predictis et circa predicta dicti florentini in ipsa civitate Senarum eiusque comitatu, fortia et districtu habeant et habere intelligantur illa privilegia et favores, que habent veri cives, comitatini, vel districtuales civitatis Senarum: hoc intellecto, quod per predicta vel aliquid predictorum nullum preiudicium generetur vel fiat contentis in precedenti capitulo. Et e converso, quod ipsum Comune

Florentie et eius rectores et offitiales teneantur et debeant ipsis civibus, comitatinis et districtualibus civitatis Senarum in eorum litibus, questionibus, causis, controversiis seu discordiis civilibus quas haberent cum aliquo seu aliquibus civibus comitatinis seu districtualibus civitatis Florentie, seu aliis quibuscumque personis, in dicta civitate Florentie eiusque comitatu, territorio vel districtu ius sumarium facere; ac etiam in predictis et circa predicta in ipsa civitate Florentie ipsiusque comitatu, fortia et districtu, dicti senenses habeant et habere intelligantur illa privilegia et favores que habent veri cives, comitatini vel districtuales civitatis Florentie.

Item, quod si accideret quod aliquod furtum vel robaria vel aliud dampnum fieret vel inferreretur in mercantiis seu rebus, vel aliqua earum, dictorum mercatorum et quarumcumque aliarum personarum vel alicuius eorum ipsius civitatis, comitatus vel districtus Florentie, seu homicidium vel quelibet alia offensio personalis vel realis fieret in personam alicuius mercatoris vel alterius cuiuscumque persone de civitate, comitatu vel districtu Florentie in ipsa civitate, comitatu vel districtu Senarum per aliquem vel aliquos de ipsa civitate, comitatu vel districtu Senarum, vel aliam quamcumque personam, procedatur et procedi debeat per rectores et offitiales Comunis Senarum; ac etiam ipsi rectores et offitiales ipsius Comunis Senarum teneantur et debeant contra tales delinquentes vel dampnum inferentes ac etiam eos et quemlibet eorum, totiens quotiens contra factum fuerit, punire et condempnare eo modo et forma et illis penis quibus procederetur et punirentur, si predicta vel aliquid predictorum conmissa vel perpetrata fuissent in persona vel bonis alicuius vel aliquorum de civitate, comitatu vel districtu Senarum. Et quod ad punitionem et vindictam predictorum tales sic offensi et eorum heredes et coniuncti intelligantur habere et habeant illa privilegia, auxilia et favores contra predictos delinquentes et ipsorum bona ac quascumque alias personas, collegia vel universitates, que occasione predictorum tenerentur, que et quos habent cives, comitatini vel districtuales civitatis Senarum per statuta vel ordinamenta dicti Comunis Senarum. Et in omnibus et quo ad omnia procedatur et fiat prout et sicut si conmissa vel perpetrata fuissent in persona vel bonis alicuius de civitate, comitatu vel districtu Senarum. Et si in aliquo casuum predictorum pena maior veniret imponenda in Comuni Florentie, et similis maior pena imponatur delinquentibus talibus in Comuni Senarum. Et e converso, quod si accideret quod aliquod furtum, robaria vel aliud dampnum fieret vel inferreretur in mercantiis seu rebus vel aliqua earum alicuius vel aliquorum

mercatorum et quarnmcumque aliarum personarum, vel alicuius earnm lpsius civitatis, comitatus vel districtus Senarum, seu homicidium vel quelibet alia offensio personalis vel realis fieret in persona alicuius mercatoris vel alterius cuiuscumque persone de clvitate, comitatu vel districtu Senarum, in ipsa civitate, comitatu vel distrlctu Florentie per aliquem vel aliquos de ipsa clvitate, comitatu vel districtu Florentie vel aliam quamcumque personam, procedatur et procedi debeat per rectores et offitiales Comunis Florentie. Ac etiam ipsi rectores et offitiales Comunis Florentie teneantur et debeant contra tales delinquentes, vel dampnum inferentes, ac etiam eos et quemlibet eorum, totiens quotiens contrafactum fuerit, punire et condempnare eo modo et forma et illis penis quibus procederetur et punirentur si predicta vel aliquid predictorum conmissa vel perpetrata fuissent in persona vel bonls alicuius vel aliquorum de civitate, comitatu vel districtu Florentie. Et quo ad predicta vel aliquid predictorum intelligantur habere et habeant illa privilegia, auxilia et favores contra predictos delinquentes et ipsorum bona ac quascumque alias personas, collegia vel universitates, que occasione predictorum tenerentur, et que et quos habent cives, comitatini vel districtuales clvitatis Florentie per statuta vel ordinamenta dicti Comunis Florentie. Et si ln aliquo casnum predlctorum pena maior veniret imponenda in Comuni Senarum, similis maior pena lmponatur in Comuni Florentie.

Item, quod quilbet de civitate, comitatu vel districtu Florentie, dnm tamen non pro maleficio exbannitus vel condempnatus Comunis Senarum, possit et ei liceat libere et secure venire, stare et permanere per se et cum eius familia, mercantiis, rebus et bonis lpsius ad ipsam civitatem Senarum, et terram et portum prefatum, lpsinsque clvitatis Senarum comitatum, fortiam et districtum in ipsaque civitate, terra, portu, comitatu ac fortia, districtu, in eisque et quolibet eorum mercantias et senserias et quaslibet alias artes facere et exercere, ac hospitium tenere et habere, tam pro ipsius magistris et consotiis, ac aliis quibuscumque de civitate, comitatu et districtu Florentie. ac etiam pro aliis quibuscumque personis extraneis, quorum factor vel negotiorum gestor existeret, vel quorum facta et negotia mercis causa faceret. Et quod pro predictis vel aliquo predictorum non possint cogi, gravari vel aliqualiter molestari ad aliquod onus vel aliquod gravamen, tam reale quam personale vel mistum supportandum. Hoc acto et intellecto, quod per predicta vel aliquid predictorum, nullum privilegium conferatur hospitatoribus publicis, seu cum signo hospitia tenentibus, seu qui ln futurum tenerent in ipsa civitate, comitatu

et districtu Senarum, nec publicis et manifestis usurariis ad fenus super pignus mutuantibus, vel apothecam vel domum cum vela seu tappeto tenentibus in ipsa civitate, comitatu et districtu Senarum, qui ad gravamina seu gabellas ad presens vigentia teneantur pro eo tempore quo tenebuntur alii hospitatores seu usurarii civitatis Senarum, nec quoad ea sic presentialiter vigentia, vigore presentis capituli, se valeant defensare, nisi ut superius dictum est Hoc etiam acto et intellecto, quod dicti sic mercantias, sensarias et hospitia tenentes, seu alias artes vel ministeria exercentes in ipsa civitate Senarum, intelligantur esso et sint subiecti et suppositi offitialibus Mercantie civitatis Senarum. Et e converso, quod quilibet de civitate, comitatu vel districtu Senarum, dum tamen non pro malefitio exbannitus vel condempnatus Comunis Florentie possit eique liceat libere et secure venire, stare et permanere per se et cum eius familia, mercantiis, rebus ac bonis ipsius ad ipsam civitatem, comitatum et districtum Florentie; in ipsaque civitate, comitatu et districtu Florentie, in eiusque et quolibet eorum mercantias, sensarias et quaslibet alias artes facere et exercere ac hospitium tenere pro ipsius magistris et consotiis ac aliis quibuscumque de civitate, comitatu et districtu Senarum, ac etiam pro aliis quibuscumque personis extraneis, quorum factor vel negotiator existeret, vel quorum facta et negotia mercis causa faceret. Et quod pro predictis vel aliquo predictorum non possit cogi, gravari vel aliqualiter molestari ad aliquod onus vel gravamen tam reale quam personale vel mixtum supportandum. Hoc acto et intellecto, quod per predicta vel aliquid predictorum nullum privilegium conferatur hospitatoribus publicis seu cum signo hospitia tenentibus, seu qui in futurum tenerent in ipsa civitate, comitatu et districtu Florentie, nec publicis et manifestis usurariis ad fenus supra pignus mutuantibus, vel apotecam vel domum cum vela seu tappeto tenentibus in ipsa civitate, comitatu et districtu Florentie, qui ad gravamina seu gabellas ad presens vigentia teneantur pro eo tempore quo tenebuntur alii hospitatores seu usurarii civitatis Florentie, nec quo ad ea sic presentialiter vigentia, vigore presentis capituli, se valeant defensare, nisi ut superius dictum est. Hoc acto et intellecto, quod dicti sic mercantias, sensarias et hospitia tenentes, seu alias artes vel ministeria exercentes in ipsa civitate Florentie, intelligantur esse et sint subiecti et suppositi offitiali Mercantie civitatis Florentie et quibuscumque eius offitialibus, dum tamen pro predictis vel aliquo predictorum nullum preiudicium generetur vel generari possit ullatenus iuribus alicuius singularis persone, vel aliquarum singularium personarum florentinorum vel senensium vel aliunde.

Item, quod omnes et singuli de civitate, comitatu vel districtu Florentie possint eisque liceat libere et secure, dummodo de gabella observetur, ut infra dicetur, deferre, conducere et deferri et conduci facere undique mercimonia, mercantias, pecuniam, res et bona et quelibet victualia et commestibilia ad civitatem Senarum, terram et portum Talamonis, eiusque civitatem, comitatum, fortiam et districtum tam per terram quam per mare et alias aquas; et in ipsa civitate Senarum, terra et portu Talamonis, eiusque civitatis fortia et districtu et terris subiectis ipsi Comuni Senarum, libere et secure ipsa mercimonia, mercantias et alia supradicta habere, tenere et vendere, emere et permutare, et de ipsa civitate Senarum, terra et portu Talamonis, eiusque civitatis comitatu, fortia et districtu, tam per terram quam per mare et alias aquas, libere et secure extrahere et extrahi facere omnia et singula mercimonia, mercantias, pecunias, res et bona eorum. Salvo quam frumentum, bladum, vinum, oleum et alia quelibet victualia que recolligentur in ipsa civitate Senarum, comitatu et eius fortia et districtu, que de dicta civitate eiusque comitatu, fortia et districtu extrahi non possint quoquo modo, sine licentia dicti Comunis Senarum. Et quod in gabellis servetur ut infra proxime continetur, videlicet, quod omnes et singuli de civitate, comitatu vel districtu Florentie, qui imicterent vel imicti facerent eorum mercantias, res et bona et alia infrascripta in ipsam civitatem Senarum, eiusque comitatum, fortiam et districtum, tam per terram quam per mare et alias aquas, teneantur et debeant solvere Comuni Senarum seu ipsius Comunis Senarum camerario vel exactori gabellas infrascriptas, videlicet.

Pro imissione et extractione.

Cuiuslibet torselli seu salme pannorum francigenorum, solidos quadraginta.

Cuiuslibet salme grane de Romania seu de Spanea, solidos quadraginta.

Cuiuslibet salme zafferani, solidos quadraginta.

Cuiuslibet salme velorum et bendarum de sirico vel fiore vel banbugio, vel orallum, solidos quadraginta.

Cuiuslibet salme garofanorum, solidos quadraginta.

Cuiuslibet salme di lacche, solidos quadraginta.

Cuiuslibet salme Indaci gabbadei, solidos quadraginta.

Cuiuslibet salme nucium moscadarum, solidos quadraginta.

Cuiuslibet salme vaiorum laboratorum vel crudorum, solidos quadraginta.

Cuiuslibet salme lane lavate de Anglia sive de Frandia, solidos viginti.

Cuiuslibet salme lane sucide de Anglia seu de Borgundia, vel de Berri, vel de Francia, solidos decem.

Cuiuslibet salme lane lavate de Garbo, de Cathalonia, de Provinzia, solidos decem.

Cuiuslibet salme lane succide de partibus proxime supradictis, solidos sex.

Cuiuslibet salme agnellinarum seu foderorum, solidos decem.

Cuiuslibet salme boldronum sucidorum, solidos quinque.

Cuiuslibet salme pannorum florentinorum seu lombardorum, solidos viginti.

Cuiuslibet salme pannorum de Albagio, seu bigellorum vel taccholinorum, solidos sex.

Cuiuslibet salme canovacciorum et borracciorum, solidos sex.

Cuinslibet salme cartarum bambicinarum et aliarum cartarum, solidos sex.

Cuiuslibet salme guarnellorum, barracchanorum, valescium, bambicinorum, bordorum, bucheranorum, pannorum linorum alborum seu tintorum et tovagliolarum, solidos duodecim.

Cuiuslibet alterius salme de spetieria a predictis supra nominatis, solidos viginti.

Cuiuslibet salme armorum seu mercium cuiuscumque qualitatis vel maneriei existant, solidos quinque.

Cuinslibet salme de guado, robbia vel cinere, solidos otto.

Cuiuslibet salme de ferro seu de acclaio, de plumbo, stanio, ramine seu ottone, solidos duos.

Cuiuslibet salme vene ferri, solidum unum.

Et cuiuslibet alterius salme cuiuscumque condictionis existant, exceptis predictis, solidos quatuor.

Et pro qualibet libra argenti laborati sive non laborati, saldi seu fracti, cuiuscumque condictionis existat (excepto argento vivo, de quo solvatur et solvi debeat gabella quemadmodum de aliis spetiariis, et excepto argento coniato in moneta, de quo coniato nulla gabella solvatur) solidos duos.

Hoc acto et intellecto et expresso, quod quo ad solutionem dicte gabelle pro salmis prefatis, ut solvatur predicta gabella in ea quantitate que superius continetur, intelligatur salma que fuerit ponderis librarum quingentarum, et que per mulos et equos portatur seu consuetum est portari. Si autem per asinum portaretur, solvat et solvere teneatur et debeat duas partes ex tribus partibus dicte gabelle, que solvi deberet si fuerit salma mulorum vel equorum seu librarum quingentarum ad pondus Et quod solutio et exactio gabelle prefate fiat et fieri debeat unica vice tamen pro immissione et extractione mercantie eiusdem seu bonorum, et in uno loco dum-

taxat civitatis Senarum, seu alibi ubicumque a dicto portu et terra Talamonis usque ad civitatem Senarum per rectam stratam eisdem per offitiales dicti Comunis Senarum assignandam, et non pluribus vicibus neque diversis locis; ita quod si in missione aliquarum mercantiarum, rerum et bonorum predictorum mercatorum et aliorum supradictorum, facta fuerit solutio gabelle prefate et in uno loco ipsius civitatis, comitatus vel districtus Senarum vel alibi, ut supra dictum est. dicto Comuni Senarum vel eius exactori seu camerario de extractione earumdem in alio loco ipsius civitatis, comitatus et districtus Senarum vel alibi, ut supra dictum est, nulla alia fiat vel fieri debeat solutio vel exactio gabelle prefate; et quod ab aliquo vel aliquibus de civitate, comitatu vel districtu Florentie pro predictis vel aliquo predictorum ulterius quam supra dictum sit, nullum exigatur vel exigi possit seu debeat pro ipso Comuni Senarum vel eius auctoritate seu auctoritate alterius cuiuscumque, nec pro aliqua singulari persona de dicta civitate vel districtu Senarum, vel pro alia quavis persona in ipsa civitate, comitatu, fortia vel districtu Senarum, vel alibi ubicumque, a dicto portu et terra Talamonis usque ad civitatem Senarum per rectam viam, ut supra dictum est, assignandam, pedagium, toloneum, portorium vel gabella, nichilque directe vel per obliquum, nomine alicuins gabelle, curattarie, ripe vel portorii, seu sub alio quocumque colore vel titulo, nisi ut superius dictum est. Et quod nullus qui emeret de ipsis mercantiis et rebus in ipsa civitate, comitatu et districtu Senarum, ab aliquo de civitate, comitatu vel districtu Florentie possit cogi vel compelli ad aliquid solvendum Comuni Senarum vel alii, eius auctoritate, nisi pro ut et sicut nunc cogi posset civis senensis pro mercantiis et rebus quas emeret a cive senensi, et quas venderet civis senensis alteri civi senensi. Et quod Comune Senarum teneatur et debeat curare et facere ita et taliter quod si aliquis de civitate, comitatu vel districtu Senarum, seu aliqua alia extranea persona exigeret vel exigere posset, vel exigere poterit in futurum aliquam gabellam, pedagium, toloneum vel aliquid aliud simile vel dissimile predictis in ipsa civitate, comitatu vel districtu Senarum vel alibi ubicumque, a dicto portu et terra Talamonis usque ad civitatem Senarum per rectam stratam, ut dictum est, auctoritate Comunis Senarum seu alterius cuiuscumque domini vel baronis, a dictis de civitate, comitatu vel districtu Florentie nullateaus exigat. Et e converso, quod omnes et singuli de civitate Senarum possint eisque liceat libere et secure, dummodo dicta gabella observetur, ut infra dicetur, deferre, conducere, vel deferri et conduci facere undique mercimonia, mercantias, pecunias, res et bona et quelibet victualia et commestibilia ad

civitatem, comitatum et districtum Florentie; et in ipsa civitate Florentie eiusque comitatu, fortia et districtu et terris subiectis ipsi civitati Florentie, libere et secure ipsa mercimonia, mercantias et alia supradicta habere, tenere, vendere, emere et permutare, et de ipsa civitate Florentie eiusque comitatu, fortia et districtu tam per terram quam per aquas, libere et secure eadem extrahere et extrahi facere; salvo quam granum, bladum, vinum, oleum et alia conmestibilia que recolligerentur in ipsa civitate, comitatu, fortia et districtu Florentie, que extrahere non possint quoquo modo sine licentia Comunis Florentie. Et quod in gabellis servetur, ut infra proxime continetur, videlicet: quod omnes et singuli de civitate, comitatu vel districtu Senarum solvere teneantur et debeant dicto Comuni Florentie seu eius camerario vel exactori pro eisdem rebus, illam gabellam quam solvere tenentur ipsi Comuni Senarum florentini in ipsa civitate Senarum pro imissione et extractione earum, in ea quantitate et in uno loco et non in pluribus locis vel diversis vicibus, et eo modo et forma, pro ut et sicut supra dictum est de florentinis, et circa eos est dispositum, ut superius continetur. Et quod ab aliquo vel aliquibus de civitate, comitatu vel districtu Senarum pro predictis vel aliquo predictorum ulterius quam supra dictum sit, nullum exigatur vel exigi possit seu debeat pro ipso Comuni Florentie vel eius auctoritate vel pro aliqua singulari persona de dicta civitate, comitatu vel districtu Florentie, vel alia quavis persona in ipsa civitate, comitatu, fortia vel districtu Florentie, pedagium, toloneum vel gabella, nichil directe vel per obliquum, nomine alicuius gabelle, curatterie, ripe vel portorii, seu sub aliquo alio quocumque colore vel titulo, nisi ut superius dictum est. Et quod nullus qui emeret de ipsis mercantiis et rebus in ipsa civitate, comitatu vel districtu Florentie, ab aliquo de civitate, comitatu vel districtu Senarum possit cogi vel compelli ad aliquid solvendum Comuni Florentie, vel aliis eius auctoritate, nisi pro ut et sicut nunc cogi possit civis florentinus pro mercantiis et rebus, quas emeret a cive florentino, et quas venderet civis florentinus alteri civi florentino. Et quod Comune Florentie teneatur et debeat curare et facere ita et taliter, quod si aliquis de civitate, comitatu vel districtu Florentie, seu aliqua extranea persona, exigeret vel exigere posset, vel exigere poterit in futurum aliquam gabellam, pedagium, toloneum vel aliquid aliud simile vel dissimile predictis in ipsa civitate, comitatu vel districtu Florentie, auctoritate Comunis Florentie seu alterius cuiuscumque domini vel baronis, a dictis de civitate, comitatu vel districtu Senarum nullatenus exigatur. Et ad probandum quod quis sit florentinus vel senensis, seu de ipsa civitate, comitatu vel districtu

Florentie, seu de civitate, comitatn vel districtu Senarum; vel quod mercimonia vel res prefate sint alicuius de civitate comitatu vel districtu Florentie, seu alicuius de civitate, comitatu vel districtu Senarum, vel quod sint qualitatis de quibus superius continetur; in predictis et circa predicta et dependentibus ab eisdem, sufficiat probare et pro plena probatione intelligatur et sit dictum et assertio talis florentini vel senensis, seu conducentis vel portantis pro tali florentino vel senensi, sen negotiorum gestoris vel factoris sen procuratoris talis florentini vel senensis, cum assertione vel iuramento duorum mercatorum de civitate Florentie vel Senarum predicta affirmantium. Hoc acto et intellecto inter partes prefatas, quod si per Comnne Senarum seu eius offitialem provideretur aliquid propter quod a quavis alia extranea persona exigeretur pro ipso Comuni Senarum in ipsa civitate, comitatu vel districtu Senarum minor gabella, quam superius sit expressum; quod ex nunc post talem provisionem dicti mercatores et alii de dicta civitate Florentie eiusque comitatu, fortia vel districtu, absolutionem dicte minoris qnantitatis tantummodo teneatur, et ad ulterius seu maiorem quantitatem solvendam minime cogi possint vel debeant. Hoc acto et excepto, quod cum Pisanis componere possint pro ea qnantitate qnam voluerint.

Et quod dicte conventiones et pacta, et omnia et singula suprascripta et infrascripta cum omnibus et singulis supradictis privilegiis, immunitatibus et favoribus, in omnibus et singulis de civitate Ianue, eiusque fortia et districtu, et de partibus Catalonie et Provintie Folchalcherii, qne vulgariter appellatur *la Provenza,* et de partibus Sicilie, habeant et sibi locum vendicent et pro eis disposita intelligantur esse et sint in quantum voluerint et venire volnerint ad pacta et conventiones prefatas, seu ratificatas ipsas infra sex menses proxime venturos et non aliter vel alio modo.

Item, quod si aliquis de civitate, comitatu vel districtu Florentie reperiretur quoquo modo defraudare gabellam debitam dicto Comuni Senarum, vel contra eum quovis modo procederetur per rectores vel offitiales Comunis Senarum, pro eo quod diceretur vel proponeretur ipsum talem fraudasse dictam gabellam dicto Comnni, debeat misericorditer et benigne tractari per ipsos rectores et offitiales Comunis Senarum. Et ubi satisdare voluerit de iudicio sisti et iudicato solvendo, debeat per tales rectores et offitiales in continenti relaxari, nec personaliter possit detineri. Et tales rectores et offitiales Communis Senarum teneantnr et debeant, tali satisdatione prestita, eum in continenti relaxare, nec eum possint tormentare nec ad aliquod genus tormentorum ponere, occasione predicta, sine expressa licentia offitii dominorum Duodecim civitatis Senarum,

de qua appareat publicum instrumentum seu appodixa, scripta manu notarii et scribe dictorum dominorum Duodecim. Et in maiori quantitate talem repertum culpabilem condempnare non possint, quam fuerit fraudatio dicte gabelle et usque in quantitatem denariorum duodecim senensium pro quolibet denario fraudato, qui debebatur dicto Comuni Senarum nomine gabelle predicte. In minori autem quantitate condempnari possint, secundum deliberationem rectoris et offitialis de predictis cognoscentis, habita consideratione persone et qualitate negotii. Et e converso idem servetur per omnia in civitate Florentie ubi procederetur, occasione predicta, per rectores vel offitiales Comunis Florentie contra aliquem de civitate, comitate vel districtu Senarum. Et non possit talis senensis poni ad tormenta, occasione predicta, nisi habita licentia offitii dominorum Priorum Artium et Vexilliferi iustitie civitatis Florentie, de qua appareat publicum instrumentum seu appodixa offitii antedicti, scriptum manu notarii et scribe dictorum dominorum Priorum Artium.

Item, quod si que rappresallie vel rappresalliarum licentie reperirentur esse concesse per dicta Comunia vel aliquod ipsorum contra aliud Comune vel singulares homines, personas et bona ipsius Comunis, ex nunc intelligantur esse et sint suspense per tempus et terminum decem annorum proxime venturorum; ita quod infra ipsum tempus et terminum non valeant tali cui competerent, in iudicium deducere, seu eis experiri; nec rectores vel offitiales dicti Comunis qui concessisset represallias antedictas, possint vel debeant reddere rationem. Teneatur autem Comune contra quod dicte represallie concesse forent, tali cui concesse reperirentur, seu eius heredibus vel habentibus ius vel causam ab eo, ius summarium facere et fieri facere in iuribus eidem competentibus, et eum benigne et favorabiliter pertractare et pertractari facere. Et quod in futurum infra tempus et terminum decem annorum proxime futurorum aliquod dictorum Comunium sibi invicem inter se aliquo modo, iure vel causa nulle represallie concedi possint vel valeant ullo modo. Fiat autem et fieri debeat ius summarium conquerenti et favorabiliter et benigne tractetur.

Et quod pacta et conventiones prefate, et omnia et singula supradicta et infrascripta et eorum quodlibet durent et durare debeant per tempus et terminum decem annorum proxime venturorum et quemlibet alium terminum prorogandum per dicta Comunia vel eorum sindicos seu offitiales qui de predictis baliam haberent; contra que, vel eorum aliquid, per aliquod dictorum Comunium vel ipsius offitiales nil fiat vel ordinetur, aut fieri vel ordinari possit per viam legis seu dispositionis et provisionis vel ordinamenti, seu alio

quocumque modo vel forma, per que veniretur seu venire possit contra predicta vel aliquid predictorum, seu in ipsarum vel aiicuius earum cassationem, abrogationem, detractionem seu diminutionem, nisi demum processerit de voluntate alterius Comunis vel ipsius offitialium de predictis baliam habentium.

Et quod ipse Francischus sindicus de predictis omnibus et singulis possit facere et fieri facere publicum et publica instrumenta vallata obligationibus, stipulationibus, penis, renuntiationibus, preceptis, guarentigiis, bonorum ypothecis et aliis solempnitatibus et cautelis, de quibus sibi visum fuerit convenire (1).

Providentes, predicta per ipsos provisa et ordinata, valere et tenere et confirmari et approbari posse et debere per offitium dominorum Priorum Artium et vexilliferi iustitie, una cum gonfalonerlis Sotietatum popuii et duodecim bonis viris Comunis Florentie et quinque consiliariis universitatis Mercatorum civitatis eiusdem; si et in quantum predicta omnia et singula fuerint approbata et confirmata per offitium dominorum Priorum et vexilliferi et collegia supradicta.

Acta fuerunt predicta omnia Florentie, in palatio populi Florentie, presentibus domino Thomasso Teghie de Altovitis et domino Francischo domini Lotti de Salviatis iurisperitis, civibus Florentie, testibus adhibitis et vocatis.

Ego Lodovichus Iohannis Doffi civis Florentie, imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius publicus, et tunc coadiutor provldi viri ser Petri ser Grifi de Pratoveteri civis senensis, notarius, scriba reformationum Consiliorum popuii et Comunis Florentie, predictis omnibus dum agerentur interfui, et ea rogatus scripsi et publicavi in precedentibus quatuor foleis et presenti foleo cartarum de membrana, et ideo me subscripsi.

(*Instrumenta et Iura Comunis*, n° 56).

(1) Seguono alcune provvisioni in favore di un tal Niccolò di Bocchino in compenso del diritto di rappresaglia, che con questo trattato veniva a cessargli, contro il Comune di Siena per un credito ch'egli aveva di 960 fiorini. Sono provvisioni che non concernono alla sostanza del trattato, se non per ciò che il Comune di Siena rifiutavasi di stipularlo, *nisi dicte represallie et ius reprehendendi dicto Niccolaio concesse, ex toto tollantur et removeantur*.

III.

1379, marzo 28.

Trattato fra 'l Comune di Siena ed i Catalani residenti a Pisa per l'uso del Porto di Talamone.

Al nome di Dio, amen. Nelli anni del nostro Signore Geso Cristo mille trecento settanta et nove, et seconda indizione, a dì xxviij del mese di marzo, al tempo del santissimo padre et signore misser Urbano per la divina provedenza papa sexto.

Convocati et congregati e' magnifici signori signori difensori et capitano di popolo et gonfaloniere di Giustizia della città di Siena e priore de' Riformatori d'essa città di Siena, e cinque de'savi huomini, due per ciascheuno terzo della detta città di Siena, electi per lo Comune di Siena per vigore d'una riformagione del generale Consiglio della detta città di Siena a crèsciare l'entrate et menovare le spese del Comune di Siena, nel consueto concestoro de' detti signori difensori, per utilità et comodo del detto Comune di Siena facendo et pertractando, di comandamento dei savio huomo Tomasso di misser Bartalomeo, honorevole priore de'detti signori difensori; facta prima per lo detto priore solenne proposta intra loro signori defensori et cittadini predetti; avuta prima sopra a le predette et infrascritte cose solenne et matura diliberatione et ragionamento; et dato et messo et fatto el partito a lupini bianchi et nori, secondo la forma dello Statuto del Comune di Siena et ordinamenti, fue otento et solennemente intra loro riformato per due parti di loro et assai più, per buono stato et acrescimento della decta città et del presente stato popolare e di tutta la città e distretto di Siena; et acciò che l'entrate crescano e menovinsi l'escite et le spese del decto Comune, e' furono in piena concordia diliberare e di provedere et di stanziare, e providdero e stantiarono et diliberaro, quasi senza veruno discordante, di fare, di componare e diliberare e ordinare l' infrascritti capitoli e compositioni e provisioni colli infrascripti Catelani e ciascheuno per sè, cioè co'misser Piero Zariba, misser Francesco di Poggio, cittadini di Barzalone, e co'misser Pietro Carbonelli, cittadino di Maiolica, e ciascheuno per sè, et vece et nome d'altri Catelani e subditi di misser lo re di Ragona, per uso [et] ad usu del Porto di Talamone del contado di Siena; et acciò che 'l porto et castello et fortezza di Talamone, e tutta la città et contado et distretto di Siena s'acreschi et vada in-

nanzi di bene in meglio; e a bonore e laude dello onipotente Idio et della sua gloriosissima madre Vergine Maria, e de' santi apostoli Pietro et Pavolo, et di tutti li altri, e de' pretiosissimi martiri, cioè Ansano, Savino, Crescentio et Victorio, singulari padroni et difenditori et avocati della città di Siena, et della beata Enalia vergine di Barzalona, e di tutta la corte celestiale.

E in prima, che ogni e ciascheuno mercatante catelano et ogni et ciascheuno subdito et subgietto del serenissimo et magnifico signore misser lo re di Ragona, possino et a loro sia licito usare el porto di Talamone del contado di Siena, et abbiano libera facultà al detto porto venire, et esso porto usare, e conduciaro e conduciare fare al detto porto di Talamone e a la città di Siena e suo contado e distrecto ognie et ciascheune mercantie e cose di qualunque luogo et parti del mondo, per mare e per terra, per qualunque modo fussero. E le dette cose et mercantie possino méctare e introduciare per lo detto porto di Talamone; e ancora potere trare dal detto porto di Talamone lé cose le quali essi v'avessero messe o per mare o per terra, per tèmpo el quale a essi Catelani piaciarà e vorranno. Sì veramente che, qualunque ora al detto Comune di Siena non piacesse o non volesse ch'e' detti Catelani usassero al detto porto o che venissero più (1) loro mercantie, che allora et in quello tanto el detto Comune di Siena e per lo detto Comune sia notificato a' detti catelani mercatanti, o vero a' loro proposti e maggiori nella città di Siena, al luogo della loro loggia e residentia. E che dopo la predetta protestagione et notificazione a' detti Catelani facta, e'detti Catelani e mercatanti catelani abbiano termine uno anno e uno mese e uno dì a sgombrare ed escire colle loro persone e mercantie della città et contado e distrecto di Siena. E che fatta la detta protestagione in iscrittura apresso a la loro loggia per lo Comune di Siena o per sua parte, che o' detti Catelani non usino più el detto porto di Talamone; allora e in quello caso, compiuti uno anno e uno mese e uno dì proximi dipo' la detta protestagione e notificagione, non sia tenuto el decto Comune di Siena a osservare la carta de' detti capitoli, nè alcuni d'essi capitoli e'quali si contengono nel presente contracto de'Catelani. E non sia tenuto a veruno subdito o suggetto de re di Ragona, pagando per missione et estrazione delle mercantie e delle cose le quali per lo detto porto o altrunde mectessero o traessero per cabella al Comune di Siena tanto, cioè la motà di cabella o cabelle le quali erano disposte dovere pagare secondo o' patti fatti et composti tra 'l Comune di Siena et el Comune di Fiorenza per lo uso del detto porto di Talamone; de' quali patti appare publica carta per mano di ser Mino di ser

(1) Corretto il testo che pone: *o venissero più che loro ec.*

Domenico Nini notaio, o vero di qualunque altro notaio apparisse, o vero che none el contrario apparisse per capitoli di sotto scritti.

E possino e' detti Catelani, e a loro sia licito le loro cose e mercantie traere del contado di Siena e distrecto, senza pagare alcuna cabella, se essi pagaranno la kabella della entrata et missione.

E possino e' detti mercatanti Catelani e suditi del detto misser lo re di Ragona, e loro fanti e fattori e compagni e padroni colle loro mercantie e cose, liberamente et sicuramente venire a la città et contado e distretto di Siena, cólle loro persone e co le loro cose e mercantie di loro e di ciascuno di loro; e le loro mercantie et cose tenere, véndare, comprare e permutare, e inde della detta città di Siena et di suo contado et distretto e porto di Talamone trare e méctare così per mare come per terra, come di sopra ne' presenti capitoli si contiene, pagando cabella e cabelle delle infrascritte cose, come qui di sotto partitamente apparrà.

E in prima, di clascheuna soma o vero torcelli di panni franceschi	xx s.
Di ciascheuna soma di seta cruda, o vero lavorata	xx s.
Di ciascheuna soma di grania di Romania o vero di Spagnia.	xx s.
Di ciascheuna soma di zafferano	xx s.
Di ciascheuna soma di veli di seta di fiore o vero bambagia, o bambasini, o orlarini	xx s.
Di ciascheuna soma di garofani	xx s.
Di ciascheuna soma di noci moscade	xx s.
Di ciascheuna soma di vai lavorati o vero crudi	xx s.
Di ciascheuna soma di lana lavata d'Inghilterra o vero di Fiandola	x s.
Di ciascheuna soma di lana d'Inghilterra o di Fiandola o di Borgognia o d'Ibernia o di Francia, sucide o vero guadate, et guadate s'intendano sucide	v s.
Di ciascheuna soma di lana lavata di Garbo, di Catelonia o vero della Provincia	v s.
Di ciascheuna soma di lana sucida delle parti sopradette	iij s.
Di ciascheuna soma d'altro paese, o vero fodere	ij, s. vj, d.
Di ciascheuna soma di boldroni sucidi	ij s., vj, d.
Di ciascheuna soma di panni fiorentini o vero lombardi	x s.
Di ciascheuna soma di panni albagi o bigielli o tacolini	iij s.
Di ciascheuna soma di guarnelli o barracani o bordi o bocherani o panni lini, bianchi o tenti, o tovaglie o sciugatoi	iiij s.
Di ciascheuna soma d'arme o mercie di qualunque qualità o maniera si sia et existenti	ij, s. vj d.

Di ciascheuna soma di guado, robbia o vero cennere ij s.

Salvo che se el sopradetto guado si traesse dal porto di Talamone, del quale si debba pagare per ciascheuna soma diece soldi, x s.

Di ciascheuna soma di vena di ferro, vi denari, vj d.

Di ciascheuna soma di pepe, gengiovo, cannelle di cenamo, oncenso vergini, o vero zucaro vij s., vj d.

Di ciascheuna soma di granla di Barbaria, lacha o vero indico o gabadeo xv s.

Di ciascheuna soma di cera, polvare di zucaro, ariento vivo, frusti, garofani, sandali o vero bambagia filata o vero soda v s.

Di ciascheuna soma delle infrascripte cose, cioè: allume, acque rose, anaci, risalgalli, arsenico, bituro, biacha, micii, cassia, borracci, comini, dattari, galle, gomarabiche, gurigniuoli, lane sardesche, lane corsesche, lane di Creti, vetriuoli, canavaci, mele, pilatro, pecie, pegola, pinochi, risi, raggia, regolizii, salnitrio, salgemmo, savone, tormentina, sena, senape, sinopia, verderame, verde terra, vernice, solfi, mandorle, uve pássare, viuole, rose, soda, mazzacotto, coiame crudo, coiame concio, sonagli, seme santo, carta di bambagia et altre carte, cedri, mele rancie, coralli; delle predette cose ij s.

E di ciascheuna soma di speziaria delle predette nominate, le quali speziarie s'intendano le speziarie le quali si recano d'oltremare, si paghi et pagare si deba cinque soldi, v s.

Di ciascheuna soma di ferro, acciaio, piombo, stagno, rame, ottone j s.

Di ciascheuna libra d'argento laborato, o vero sodo o rotto, excepto argento coniato, del quale non si paghi cavelle, vj d.

Di ciascheuna altra soma di qualunque cosa o condizione fusse, excetto le soprascritte et le infrascritte cose, paghi per cabella due soldi, ij s.

Di ciascheuno moggio di grano, el quale si recasse o conducesse fuore del contado et distrecto di Siena per lo contado et città et distretto di Siena al porto di Talamone, si paghi quindici soldi, come di sotto chiaramente appare per uno capitolo el quale dispone della detta materia, xv s.

Questo sempre inteso e dichiarato, che quanto al pagamento delle soprascritte cabelle, per le some nominate s'intenda soma che fusse di peso di cinquecento libre, le quali si recassero o per muli o cavagli al modo consueto che s'usa di portare. E se le dette some si portassero per asino, paghi et pagare sia tenuto quello cotale le due terze parti della cabella la quale si paga per la soma, la quale reca il mulo o vero cavallo di cinquecento libre a peso. Et se la soma sarà di diverse cose, et sarà di maggiore o di minore peso, della quale si dovesse tòllare maggiore o minore cabella, pagare si debba per rata contingente, come parrà convenirsi.

Delle bestie le quali di qualunque parte venissero di fuore dal contado et distrecto di Siena, si mectaranno o si conduciaranno nella città, contado et distrecto di Siena; e della detta città, contado o distretto di Siena si trarranno, secondo la forma de' capitoli fatti e composti intra el Comune di Siena et e' Fiorentini, e' quali parlano di questa materia della extrazione e missione di tali et infrascritte cose, quando si traessero e mectessero; e anco quando solamente si mectessero, e anco quando solamente si traessero, o vero per lo méctare o vero per lo trare; le cabelle le quali si dovessero pagare e le infrascritte sono esse:

E in prima, per ciascheduna bestia bovina o bufalina, sei denari, vj d.
Per ciascheuno porco grasso da macellare, sei denari, vj d.
Per ciascheuno porcello temporile, tre denari, iij d.
Per ciascheuna bestia minuta, cioè capra, becho o pecora, castrone o montone, e di simili bestie iij d.

E se avenisse che e' tali mercatanti catelani volessero trare le dette bestie di fuore della città, contado o distrecto di Siena o vero d'essi, le quali bestie fussero state comprate d'alcuno cittadino o contadino o del distrecto di Siena, o altrimenti state acquistate nella città o contado di Siena; che allora in quello caso allora a tali mercatanti nè a veruno d'essi sia licito nè debba tali bestie trare o fare trare fuore della città, contado e distrecto di Siena senza expressa licentia et pulizia de' signori difensori e capitano del popolo della città di Siena, e pagata prima la infrascritta kabella, cioè:

Per ciascheuna bestia bovina o vero bufalina, due soldi et sei denari, ij s., vj d.
Per ciascheuno porco di peso di cento libre, o da inde en su, due soldi et sei denari, ij s., vj d.

Per ciascheuna troia o verre o vero porcastra di peso di ottanta libre, o da inde en su, uno soldo e tre denari,	j s., iij d.
Per ciascheuno porcastro o porcastra, sei denari,	vj d.
Per ciascheuno porcastrello o vero porcastrella,	iiij d.
Per ciascheuno porcello o vero porcella di latte, tre denari,	iij d
Per ciascheuno castrone pugliese o carfagnino o romanesco o vero maremmano, otto denari,	viij d.
Per ciascheuno castroncello nostranio, o agniello o agniella, capra, becho o vero montone, sei denari,	vj d.
Per ciascheuna pecora, aguiello o agnella tosata o vero usata di tosare	iij d.
Per ciascheuno agniello o agniella o vero capretto di latte et così de' simiglianti, tre denari,	iij d.

Della compra e vendita delle dette bestie e dell'altre bestie de' paschi oservisi et osservare si debba la forma e 'l modo come et quale s'osservava secondo e' patti e' capitoli fatti e composti tra el Comune di Siena et li Fiorentini, e' quali parlano et dispongono dell'uso del porto di Talamone et delle dette materie.

E simigilantemente d'ogni et ciascheune altre kabelle, delle quali nel presente capitolo e nelli presenti volumi de' capitoli non fusse expresso, exposto e dichiarato per li predetti Catelani et suggetti e suditi de re di Ragona, s'oservi el modo e la forma sì et come s'oservava per loro al tempo el quale si composero e si fermaro e' patti intra el Comune di Siena e 'l Comune di Fiorenza dell'uso et per lo detto uso del detto porto di Talamone; pagando impertanto la metà delle kabelle, le quali allora si pagavano per vigore de' loro patti, ove non fusse nel presente capitolo e volume di capitoli expressamente posto e dichiarato.

Ancora, che sia licito a' detti mercatanti catelani e sudditi e sugetti di misser lo re di Ragona, e' quali al presente ànno le mercantie i' ne la citta di Pisa, esse mercantie al presente existenti nella città di Pisa méctare et portare fare a la città e distretto di Siena di chie per tutto el mese di luglio proximo che die venire, pagando la kabella quella, la quale pagassero se esse e tali mercantie mectessero o conduciare facessero per lo porto di Talamone.

Anco se avenisse, la quale cosa Edio cessi, che se certe mercantie o vero cose de' detti Catelani o d'alcuno sudito o sugetto del serenissimo re di Ragona, poste che saranno e condutte en sul ponte o vero in alcuno altro luogo del contado e distrecto di Siena, fussero tolte o robbate a coloro e' quali avessero fatte condu-

ciare o recare le loro marcantie, existenti le dette mercantie sopra al predetto ponte, o vero in altra parte del contado o distrecto di Siena; sia tenuto el Comune di Siena a fare la menda delle dette mercantie e cose le quali fussero state tolte o robbate, a colui o a coloro de' quali fussero state robbate o tolte: sì empertanto et in quanto della tale robbaria o tolta o rapina apparisso per testimoni o vero per testimonio di vera lectera, o vero per giuramento di coloro e' quali così et in tale modo saranno stati dannificati. E ancora della stima delle dette cose, le quali fussero state tolte, appaia per li detti modi o alcuno d'essi. Salvo et inteso, che se si dicesse per li detti Catelani èssare stati robbati denari overo pecunia numerata o vero altre cose o mercantie; en quello caso, enanzi che per lo detto Comune di Siena si faccia la menda di tali denari o vero pecunia o cose, debba apparire di tale robbaria o tolta o rapina che si dicesse, della quantità di tale pecunia o vero denari o cose, per giuramento si dica per quello cotale testimonio, che potesse essere el dann di quello cotale che fusse stato robbato; et eanco per giuramento di due loro proposti da elèggiare di tre mesi in tre mesi, uficiali de' detti Catelani, e'quali giurino esso et tale danno essere stato ricevuto, et così crédare per quello cotale dicente avero tale danno sostenuto, sia così vero. Et anco giurino quelli cotali mercatanti electi a rèndare testimonio, la detta robbaria none apartenere a loro cavello, et nè utile nè danno. Et in quello caso che si cognoscesse a loro pertenere, elegansi altri en luogo di cotali mercatanti E queste cose s'oservino ove et in quanto la quantità della detta pecunia così tolta non passi la somma et quantità di trecento fiorini d'oro, o vero le cose tolte non fussero in pecunia numerata. E allora et in quello caso che la somma de' denari o delle mercanzie o cose così tolte o robbate passasse la somma et quantità di trecento fiorini d'oro, si debba fare la menda per lo Comune di Siena. E la dichiaragione di tale cose si debba fare per li offiziali della Mercantia della città di Siena, o vero per la maggiore parte di loro uficiali di Mercantia, e per tutt' i mercatanti e' quali fussero uficiali della Mercantia, o vero per la maggiore parte di loro uficiali di Mercantia, e' quali saranno presenti a la predetta declaratione. A' quali uficiali della Mercantia, o vero a la maggiore parte di loro, e a tutt' i mercatanti catelani debba apertenere et apertenga la cognitione et declaratione delle dette cose robbate et di ciascheuna d'esse. La quale menda e ristitutione delle predette cose si debba fare per lo camarlengo della Bicherna del Comune di Siena, il quale per li tempi sarà, della pecunia del Comune di Siena; fatta prima tale prova e declaratione, secondo la forma di sopra scrit-

ta, e come di sopra si contiene. El quale pagamento e sodisfatione si debba fare e sia tenuto el detto camarlengo del Comune di Siena della Bicherna fare in quello caso et in quanto li denari o la pecunia numerata de' predetti robbati o tolti fusse provata fra due mesi proximi che segnissero. E fatta la detta prova delle dette cose tolte o robbate infra due mesi sequenti, si faccia et fare si debba la detta menda et ristitutione per lo detto camarlengo della Bicherna del Comune di Siena infra quatro mesi proximi che seguitaranno dal dì della declaratione et prova che fusse fatta, come detto è, et di sopra si contiene. Questo sempre intendondo, che colui o coloro de' mercatanti catelani e suditi de re di Ragona, e' quali saranno stati robbati o tale danno avaranno ricevuto o tale robbaria, sieno tenuti notificare di tale robbaria o rapina o danno che si dicesse per loro o alcuno di loro essere stato robbato nel contado o distrecto di Siena, o vero sopra al detto ponte di Talamone, alli ufficiali della Mercantia et al camarlengo della Bicherna del Comune di Siena, el detto danno avere ricevuto o essere stato fatto infra uno meso proximo che seguiterà, cominciando el mese dal dì del danno che avarà ricevuto. Sì veramente che la tale menda et sodisfatione di pecunia di denari non si faccia e non si debba fare se quello cotale o quelli cotali, a' quali fusse stata tolta o robbata tale pecunia ne andassero a cavallo et none a piedi colla detta pecunia, e fussero mercatanti o compagni o fattori o patroni de' detti mercatanti catelani.

Ancora, non sia tenuto el Comune di Siena a la menda d'alcuna robbaria o danno che fusse fatto per alcuna compagnia o vero per qualunque persona i' nel distrecto e contado di Siena contra persona o beni de' Catelani o subditi di misser lo re di Ragona, sì e in quanto compagnia o gente d'arme inimica fusse nel contado o distrecto di Siena. E questo s'intenda in quanto sia notificato a' detti mercatanti catelani apresso alla loro loggia nella città di Siena, come la detta compagnia o compagnie o gente d'arme inimica del Comune di Siena fussero nelle parti d'Arezzo o di Fiorenza o nelle parti di Volterra o presso a la città di Siena a vinti miglia o meno, nelle altre parti presso a' confini del contado di Siena, che e' detti mercatanti catelani non debbiano le loro mercantie o cose fare recare per lo contado o distretto di Siena, conciosia cosa che si tema et si dubiti della gente dell'arme inimica al Comune di Siena, et che si creda che sì tale gente fussero per fare danno sul contado di Siena; e publicamente sia fatto bandire per la città di Siena, che ogni persona esgombri tuttu (1) cose da

(1) Così per *tutte*.

governaro et reduchi a buone et sicure fortezze per cagione di tali gente d'arme o compagnie predette. Questo sempre enteso e dichiarato nello inprincipio, nel mezzo e·na la (1) fine di questo capitolo, che della pecunia la qualo a' sopradetti mercatanti catelani o suditi di misser lo re di Ragona fusse tolta o robbata o efforzata nella città di Siena o voro suoi borghi, che in quello caso el Comune di Siona non sia tenuto a la menda della detta pecunia. E se avenisse che a' detti Catelani o suditi de re di Ragona fusso tolte o robbate mercantie o cose nella città di Siena o suoi borghi, le quali cose non fussoro in pecunia coniata; che allora in quello modo et forma sì come di sopra si contiene, si debba fare la menda per lo Comune di Siena, come se i' nel contado et distrecto di Siena fussero state robbate.

Ancora, che 'l Comune di Siena sia tenuto a fare aconciare a le sue spese e mantenere bene acto e bene aconcio el ponte di legname el quale è apresso al porto di Talamone, e quello crésciaro e crésciare fare, intanto che dal fondo del mare enfine a la sommità dell'acqua la quale è sotto la stremità del ponte verso el mare, sia distanza ed alteza di dodici (2) palmi; et intendasi i' ne l'acqua profonda xij palmi. Sì veramente che per lo detto ponte escaricare e caricare navilia di mercantie e cose che extratte fussero di navi, vi si possano sopra al detto ponte caricare e scaricare, lo quali fussero nelli altri navilii del detto porto. E anco che sopra al detto ponte si possano escaricare mercantie e cose le quali al detto ponte si recassero. E chiunque sopra al detto ponte ponarà ò scaricherà, o vero nel detto porto di Talamone e' vendarà o permutarà o vero alienarà alcune cose o mercantie, paghi la kabella debita. Et se tali mercantie o cose si mectessero d'uno legnio o vero navilio in un altro, non scarleando sopra al detto ponte di Talamone, e non vendendo e none alienando e non permutando, non sia tenuto quello cotale pagare alcuna cabella.

Ancora, acciò che le mercantie e l'altre coso de' detti mercatanti et delli altri e' quali recheranno o faranno conduciare al detto portò di Talamone, si possino salvare e conservare e guardare, el Comune di Siena sia tenuto a le sue spese aparechiare a' detti mercatanti catelani e loro famiglia e servidori la casa o vero fondaco del detto Comune di Siena, posto nella terra di Talamone a uso e per uso delle dette mercantie et cose, le quali si recaranno o faranno conduciare per li detti mercatanti per tutto el tempo el quale e' detti mercatanti catelani usaranno ei porto di Talamone;

(1) Idiotismo: *ne la.*
(2) *Doci* nel testo.

e 'l detto fondaco o vero casa fare aconciare e coprire fare, et fare aconciare uscia et fenestre e serrature, e fare chiavi bisognevoli e necessarie al detto fondaco a ogni spesa del Comune di Siena; in quello modo e in quella forma sì come stava, secondo e' patti intra Fiorentini e 'l Comune di Siena per lo porto di Talamone; de' quali patti et convegnie (1) appare per publica carta facta et composta per mano di ser Mino di ser Domenico Nini notaio da Siena.

Ancora, che ogni nave et ciascuno navilio o navilii de' detti Catelani e sudlti de re di Ragona, e' quali al detto porto di Talamone venissero o si conducessero, e ogni e ciascheuno mercatanto o persone quanti e quali ne detti navilii fussero, possino et a loro sia licito comprare pane, vino e altra vectuaglia necessarie, e bestie da macellare, nella città, contado e distrecto di Siena di chie a la quantità di vinti bestie minute per ciascheuno legnio o vero navilio; et esse bestie e cose potere pónare et fare portare nelle dette navi o vero navilii et fare caricare senza alouno enpedlmento, et niente di kabella pagare.

Ancora, che sia licito a tutti quelli e' quali saranno ne' navigli de' detti Catelani, e' quali perverranno al porto di Talamone, e' quali caricheranno e scaricheranno nel detto porto, potere legnare et boscare (2) nel contado e distrecto di Siena ne' boschi e nelle selve del Comune di Siena, per fare legnia per li loro patroni o mercatanti de' detti navigli, per fare fuoco et necessitade di loro cucine, senza pagare alcuna kabella di tali legnia. Sì veramente che d'ogni altro legnio non evidente a fare fuoco sieno tenuti di pagare al camarlengo per ciascuno carro per nome di kabella vinti soldi di denari senesi.

Anco, che 'l Comune di Siena sia tenuto e debba fare sì e curare per tale modo che continuamente nel castello di Talamone sia uno luogo deputato, nel quale sempre vi stieno cinquanta o vero sessanta centonaia di pane biscotto, bono et sufficiente, sì e in tale modo che e' navigli e' quali pervorranno al detto porto di Talamone, e' quali incontanente si vedessero partire, non ritardino et stieno per non potere avere del pane. El quale pane si debba véndare a quelli e' quali el dimandaranno per giusto prezzo e convenevole; sì veramente che e' detti mercatanti catelani sieno tenuti el detto pane biscotto ogni quattro mesi levare el meno, acciò che si possa rinfrescare e sia buono. E a petitione et istantia de' detti mercatanti catelani sieno costretti e' patroni e marinari a comprare

(1) Cioè convenzioni.
(2) Intendasi, far legna e diboscare

el detto pane biscotto, e che niuno possa véndare o dare a loro altro pane enfine a tanto che none avaranno comperato tale pane biscotto. E in quanto e' detti patroni o marinari non levassero o non comprassero el detto pane biscotto, in quello caso, finiti e' detti quattro mesi, e' detti mercatanti catelani sieno tenuti di comprare el detto pane biscotto da quello ufficiale el quale terrà per lo Comune di Siena el detto pane nella terra di Talamone; et esso tale ufficiale el debba véndare a' detti per giusto e ragionevole prezzo. E possano e' detti Catelani el detto pane biscotto così comprato per loro, mandare o fare mandare per navigli; et esso pane potere tenere nello castello et terra di Talamone, come sarà di loro piacere e volontà.

Anco, che 'l Comune di Siena sia tenuto e debba provedere sì et in tale modo, che nel fiume dello Ombrone presso a Grosseto stia et si tenga una nave per passare e' mercatanti colle loro persone e cose de' detti mercatanti catelani; apresso al quale fiume stieno persone abili et atte a sapere passare e' detti mercatanti colle loro mercantie e cose per lo detto fiume dall'uno lato e l'altro colla detta nave. E' quali nauchieri si possano fare pagare da'detti mercatanti comodamente et convenientemente, cioè prendendo loro mercede et salarii sì come si contiene nelli capitoli et conventioni fatte tra e' Fiorentini et el Comune di Siena; e' quali capitoli et conventioni si fecero per lo uso del porto di Talamone; e che le tali persone le quali staranno al fiume dello Ombrone presso a Grosseto, sieno tenute di passare ciascheuna persona la quale vorrà passare per lo detto fiume e ciascheuna mercantia et animali e cose de' detti Catelani, e' quali volessero passare per lo detto fiume, ricevendo salarii et mercede delle cose delle quali di sopra si fa mentione, e none per altro modo, cioè:

Per ciascheuna bestia carica e per ciascheuno uomo a cavallo con valigia e bisaccie, otto denari,	viij d.
Per ciascheuno uomo a piede, quattro denari; excetto vecturale o vecturali e' quali passassero con bestie, e'quali non sieno tenuti di pagare alcuna cosa, se non per bestie cariche et per loro some,	iiij d.

Ancora che 'l Comune di Siena sia tenuto e deba a le sue spese fare aconciare e mantenere tutte le vie e strade et camino per lo quale si passa et si va dalla città di Siena a la terra et castello di Talamone, così per li carri come per vetturali et altre persone; sì et in tale modo che e' carri e le bestie et le persone possino andare et tornare per le dette vie e strade. E sia tenuto el

Comune di Siena predetto provedere di tanti carri et altre arnesi da portare chelle mercantie e cose de' detti vetturali o mercatanti catelani, sì [che si] possano mandare o portare sollicitamente da uno loco a un altro tutte et ciascheune loro mercantie e cose per le dette strade.

Ancora, ogni e ciascheuno mercatante catelano o di loro famiglia e fattori possino e a loro sia licito lavare e lavare fare ogni e ciascheune lane, panni, boldroni nell'acque e lavatoi del Comune di Siena et in ciascheune acque existenti nel distrecto di Siena, acte a potervi lavare; et in ciascheuno lavatoio o dificio existente nella città, contado e distrecto di Siena, o vero che per lo tempo avenire fusse per acqua da lavare, senza alcuna kabella pagare o' detti mercatanti, se non come al presente si paga per li cittadini di Siena non lanaiuoli.

Ancora, che mentre che staranno e' detti mercatanti catelani nella città, contado o distretto di Siena non si possa a loro o vero alcuno di loro pónare alcuna prestanza o dazio o alcuna altra graveza reale o personale; e non si possano costregniare d'andare in alcuna oste o cavalcata del Comune di Siena; ma da ogni prestanza, dazio et di ciascheuna imposta sieno liberi et esenti.

Ancora, che per lo Comune di Siena o vero suo ufficiale non si possano pónare nolla detta città, contado o distretto di Siena a' detti mercatanti catelani, stanti nella detta città, usanti tali mercatanti el porto di Talamone, alcune kabelle o gravezze; et alcuno cittadino o del contado o alcuno forestiere, el quale comprasse mercantie et cose da' detti Catelani, se non come al presente si paga et usato è di pagare di cotali mercantie. Salvo ed excepto che, se per lo Comune di Siena si movessero et s'acrescessero tutte le kabelle del Comune di Siena, e allora e in quello caso sia licito ancora tali kabelle crésciare come l'altre kabelle, e in quello modo e in quella forma, come e quale si cresceno l'altre kabelle, e none altrimenti nè per altro modo.

Anco, che se avenisse (la quale cosa Edio cessi) che alcuni mercatanti catelani o vero alcuni altri suditi o sugetti di misser lo re di Ragona, vendessero mercie o mercantie, o ricevessero dette o vero scritte, o vero acomandassero moneta o pecunia ad alcuno cittadino della città di Siena, o vero ad alcuno altro estraneo o forestiere i' ne la città di Siena, e quella cotale persona venisse meno o si cessasse nel pagamento; che per lo Comune di Siena o vero per suo ufficiale sia fatta ragione et giustitia a tale vendente o acomandante, o vero a colui el quale tali dette o scritte avesse ricevute contra a colui che non volesse pagare et de' beni suoi realmente e personalmente; sì che el tale creditore

catelano sia satisfatto a giusto suo potere. E quello cotale cittadino o forestiere non possa en tale cosa assegniare beneficio di brivileggio d'avere alcuna munità (1) o franchigia. E se alcuno cessarà di non volere pagare, o recusarà per alcuno modo, che a pititione di tali catelani mercatanti creditori sia detenuto nello cotale che cessasse di pagare infine a tanto che avarà sodisfatto tale creditore, none ostante alcuno statuto o capitolo el quale en contrario disponesse. E in quello caso nel quale per lo detto Comune di Siena non si osservasse ragione, o per suo ufficiale, a quello creditore contra a quelli che doverà pagare, et non pagaràe, che allora el Comune di Siena sia tenuto a tale creditore satisfare tutto ciò che tale dovesse avere et fusse damnificato per negligentia, et giustitia la quale non fusse stata osservata.

Ancora, ch'e' predetti Katelani e altri subditi et subgetti di messer lo re di Ragona possino e a loro sia licito comprare ognie e ciascheune mercie e mercantie di ciascune maniere o conditioni fussero nella città di Siena e in suo contado e distrecto, et esse mercie e ogni ferro laborato o no lavorato, e ogni legniame lavorato e non lavorato o vero operato o none operato, e ciascheuna generatione d'arme potere comprare e trare fuore de la città, contado o distretto di Siena per porto di Talamone: tanto et così s'intenda et non altrimenti pagando la debita kabella, secondo e' patti di sopra dichiarati, e secondo e' patti fatti e composti intra e' Fiorentini e 'l Comune di Siena per lo uso del porto di Talamone, sì come detto ène.

Ancora, che si creda et sia dato fede a ciascheuno mercatante catelano, l'nel pagare detta kabella delle sue mercantie e sue cose, al suo proprio iuramento. E che veruno ufficiale del Comune di Siena posto e deputato sopra a le kabelle, possi el detto mercatante o vero mercatanti katelani costregniare a fare alcuna pruova o disaminatione di lèctare, se non solamente al suo saramento prestare. E che e' detti mercatanti catelani possino ligare e sciogliare balla e balle gazafilate, e robba e ogni mercie, le quali mectessero o traessero o volessero trare della città, contado e distrecto di Siena. E a questo non sieno tenuti fare disaminatione o fare venire a vedere tali mercie alcuno ufficiale del Comune di Siena a farle sciogliare o legare, come di sopra detto è: ma credasi al loro saramento al pagamento della kabella, per la forma sì come di sopra si contiene [et] è dichiarata. Et non sia tenuto veruno de'detti mercatanti pagare alcuna cabella per pulizia, se non la debita et usata kabella. E sieno tenuti e' detti Catelani di giurare a sante di Dio guagne-

(1) Invece di *immunità*.

le (1), che nelle loro valigie non sieno alcune cose d'altre persone che di Catelani o vero suditi de re di Ragona. Et se el contrario si trovasse, servisi el modo et el ordine che parla della cabella frodata. E sieno tenuti di pagare questo, se la detta kabella frodassero.

Anco, che se alcuni mercatanti katelani o subditi de re di Ragona comprassero grano o biado o altra victuaglia di fuore del contado o distretto di Siena; et esso grano et biada o vectuaglia portaranno per lo contado et distrecto di Siena; che sia licito a loro et a ciascheuno di loro el detto grano et biado et vectuaglia trare et potere fare trare per lo porto di Talamone a ogni loro volontà, pagando la kabella; cioè di ciascheuno moggio di grano quindici soldi di denari; e dell'altre vectuaglie secondo e' capitoli et patti di sopra dichiarati, e secondo e'patti fatti e composti fra 'l Comune di Siena e 'l Comune di Fiorenza per l'uso del porto di Talamone; cioè la metà delle kabelle, sì come di sopra si contiene e dichiarato ène. Questo sempre inteso e dichiarato, che 'l Comune di Siena e suoi ufficiali possino le dette tasche e sacha fare suggellare del detto grano e biado quando entrassero nel contado di Siena; e dissuggellare non si debbano se prima non saranno fuore della città o contado di Siena, nè aperire le dette sache o tasche in alcuno modo, acciò che altro grano o biado d'altre persone non si traesse per quello modo fuore del contado e distretto di Siena. E grandi cautele opportune per gli ufficiali del Comune di Siena sopra a ciò si debbano osservare.

Anco, che se alcuno navilio de'detti Katelani, sì come navi, panfani e altri navigli co'remi, o altri (2) navi o navilii, venissero o saranno intra el porto di Talamone, o vero nel distrecto di maremma di Siena, e altri navigli di nimici o vero gente d'arme volessero essi navilii o navi dannificare, che sieno soccorsi da'luoghi, castelli o ville che più vicini et proximani saranno del contado di Siena o suo distrecto con ogni sollecitudine, e meglio et più velocemente che si potrà.

Anco, che se avenisse (che Dio cessi) che alcuno navilio o naviglio di qualunque natione o contrade si fusse, che portassero mercantie di Catelani, o Catelani fussero quelli e'quali portassero le dette mercantie, e avessero fortuna en tale modo che rompessero in mare intra porto di Talamone, o da costa o da piaggia o vero in altro luogo della maremma di Siena per cagione di tempesta di mare o per altra sciagura; che ogni altro navilio el quale fusse presso, o gente che fusse nel porto di Talamone, sieno tenuti a socorrare tale

(1) Cioè, Evangeli: formola statutaria, frequentissima nelle antiche scritture senesi.

(2) Così nel testo.

naviglio el quale rompesse, con buono et favorevole aiutorio più che si potrà. E che e' detti navilii così rotti, o loro cose de tali naviganti così arrivati, non possino essere dannificati per alcuna persona, o vero lo'possa èssare tolto alcuna cosa per cagione d'avere rotto in mare. Ed e' tali non s'intenda che in mare sieno stati rotti, ma per veri mercatanti sieno avuti et ricevuti.

Anco, che sia licito a' detti Katelani e mercatanti catelani eleggere nella città di Siena uno consolo, cittadino di Siena, per quello tempo el quale a loro piaciarà; el quale s'intenda essere colui el quale essi Catelani vorranno che sia. E sia licito a'soprascritti mercatanti katelani avere loggia, la quale a loro piaciarà e potaranno avere nella città di Siena; apresso a la quale loggia possano e' detti mercatanti katelani tenere arboli e bandiere o vero stendardo reale l'nel Campo (2) o vero in qualunque luogo lo'piacerà, dinanzi a la detta loggia, con ogni e ciascheune libertà le quali sogliono avere l'altre loggie de'detti Katelani, o vero debbano. in qualunqne parte del mondo. Salvo et ecepto, che nella detta loggia non possino giocare e'cittadini della città di Siena, nè altra persona, excepto che essi mercatanti katelani. E ciò s'intenda a giuoco vetato, secondo la forma dello Statuto del Comune di Siena. El quale consolo abbia piena cognitione di qualunque questione o questioni aparissero tra essi mercatanti katelani o marinari o padroni o loro famiglia o fattori, excepto che ne'casi criminali. E a loro mercatanti katelani non sia licito di tenere alcuno estendardo sopra a la selice del Campo di Siena, nè anco in alcuna strada maestra de la città di Siena.

Anco, se avenisse (la quale cosa Edio cessi) che tra mercatante e mercatante katelano o alcuno subdito o suggetto de Re di Ragona fusse alcuna meschia o rissa o ferite o omicidio nella città o nel contado o distretto di Siena, che in tale caso, se tale malefactore potrà essere preso, si debba menare e méctare nella forza di misser lo sanatore o vero podestà di Siena; sì veramente che a quello cotale malefactore non li possa èssare fatta alcuna molestia, forza o violenza, nè pónare ad alcuno tormento. E che misser lo sanatore o potestà sia tenuto fare ragione et giustitia secondo la forma delli Statuti della città di Siena; sì e in tale modo ch'elli non possa pónare esso malefactore a tormento; nè esso molestare in persona, se non saranno passati tre dì. E passati e' tre dì, el possa disaminare esso malefactore e tormentare nella presenza de' consoli de' detti mercatanti, e none altrimenti: ma possa esso malefactore ritener costretto personalmente et sotto buona guardia (1).

(1) Intendasi la Piazza del Campo, ab antico appellata *Campum fori.*

(2) Così credemmo doversi emendare la lezione del testo certamente erronea, che dice: *possa ma esso malefactore mentre ritener costretto* ec.

E simile modo osservare si debba se avenisse che alcuno katelano cometesse alcuno malefitio o facesse alcuna ingiuria o villania ad alcuno uomo della città di Siena o del contado o distretto d'essa città.

Anco, che sia licito a'detti mercatanti katelani et a' loro ministri et famiglia l'andare di notte tempo dopo l'ultimo suono che si chiama el poscialo della campana del Comune di Siena, la quale suona la sera di notte per la città di Siena, a le case loro e ciascheuno di loro e a'loro fondachi o magazini. E da essi fondachi e magazini possino ritornare a le case l ro per le loro necessità e bisogni, andando onestamente con lume acceso, [e] possino andare et tornare liberamente senza pena.

Ancora, se avenisse che alcuno mercatante katelano, o vero di loro famiglia, o fattore, sì veramente che fusse katelano, comettesse alcuno maleficio criminale o vero delicto ne la città o contado o distrecto di Siena, in terra o vero in mare, che nelli beni suoi non si possa per alcuno ufficiale del Comune di Siena fare alcuna novità o impedimento dare; se solamente nella propria persona di quello cotale el quale fatto avesse o cnmesso tale maleficio, la executione et la giusta ragione si debba fare; et sopra al tale si proceda a farlo prèndare et fare executione personale, se 'l caso e' richiedesse, secondo e'malefitii comessi. E ciò fare si debba, secondo el modo e forma delli Statuti e ordinamenti del Comune di Siena.

Ancora, che ogni mercatanti katelani e altri subditi e suggetti de re di Ragona possino godere et usare tutti privileggi e ciascheune gratie della città di Siena, e'quali privilegii e gratie godono et usano e'veri cittadini della città di Siena, en quello caso nel quale godere e usare volessero o piaciarà d'usare.

Anco, che se avenisse che il Comune di Siena o per esso Comune si facessero o si concedessero più gratie a genti alcune d'altre nationi per lo usu del porto di Talamone; che e'detti mercatanti katelani e ogni altri suditi o suggetti di misser lo re di Ragona possino godere e usare le dette gratie e brivileggi così fatte a tali genti e nationi, sì come fatte fussero a essi Katelani e mercatanti e subgetti di misser lo re di Ragona.

Anco, che ogni ripresaglia conceduta da qui arietro per lo Comune di Siena contra alquanti Katelani o suditi de re di Ragona, o vero contra ad esso re, s'intendano èssare sospese e di niuno valore di ragione per tutto el tempo el quale e'detti Katelani staranno nella città di Siena, e usaranno nel detto porto di Talamone. E mentre che e'detti Catelani e mercatanti staranno nella città di Siena, e usaranno el detto porto di Talamone, che per lo Comune

di Siena non si possa concedere nè stantiare alcuna ripresaglia contra a Katelani predetti o suditi o suggetti di misser lo re di Ragona, o vero contra al detto re, per alcuno maleficio, delitto o peccato comesso, el quale comettessero, o debito comesso per e'detti Katelani, o in mare o in terra, o per alcuno sudito o suggetto di misser lo re di Ragona; o vero fusse comesso tale delicto o escesso per gente del detto re contra al Comune di Siena, o contra alcuno cittadino d'essa città o sudito della città di Siena, o vero contra ad alcuno contadino della città di Siena. E se venisse caso che'l Comune di Siena volesse concedere alcuna represaglia contra a'detti katelani o suggetti o suditi di misser lo re di Ragona, sia tenuto el detto Comune di Siena notificare o fare notificare a'detti mercatanti Katelani alla loro loggia i'nella città di Siena. E fatta la detta notificatione, hablano e'detti mercatanti katelani termine uno anno et uno mese e uno dì a sgombrare le loro persone et mercantie della città et contado e distretto di Siena. E infra el detto tempo non possino èssare molestati nè in avere nè in persona in alcuno modo per cagione delle predette cose. Salvo che fuore della città et contado e distretto di Siena, e ancora nè nella città, contado e distrecto di Siena, ciascheuno cittadino o contadino et sottoposto della città di Siena farlo prèndare ot ritenere tale debitore in avere et in persona, el quale avesse a fare ad alcuno de'sopradetti, o promesso avesse o nella città di Siena o suo contado o distrecto E ciò s'intenda nella principale persona e none in altri per lui.

Anco, che qualunque mercatante katelano, o vero qualunque altra persona infine a calende settembre proximo che verrà o inanzi, mettarà o farà mèttare o recarà o farà recare nella città o contado o distrecto di Siena alcuna lana o vero lane le quali si recassero per mare e introducessersi al porto di Talamone o vero altronde, e capitassero a esso porto di Talamone, o vero per piaggie o foci di maremma di Siena, paghi et pagare sia tenuto al Comune di Siena per kabella et nome di kabella uno fiorino d'oro per ciascheuno centonaio. E questo abbia luogo e tenga ne'cittadini di Siena o ne'Katelani e in ciascuni altri uomini e persone.

Anco, che sia licito a'detti mercatanti katelani fare compónare e ordinare ordini e statuti, e' quali intra loro debbiano osservare nella città di Siena e suo contado e distrecto.

Anco, con ciò sia cosa che sia usanza e consuetudine che e' mercatanti katelani in qualunque luogo sieno, avere (1) nella loro loggia uno notaio el quale faccia e scriva le loro scritture; ch'e'si-

(1) Così, e non *abbiano*, come la grammatica vorrebbe.

gnori defensori e misser lo capitano del popolo, e' quali per li tempi saranno et risederanno in palazzo, a ogni loro pititione e richiesta e volontà dieno a'detti mercatanti katelani uno notaio di Siena idoneo e sufficiente, el quale faccia le loro scripture et scriva. E quello cotale notaio abbia licenza di protestare e di protestare fare, se bisognio o necessità sarà, nella città e contado e distretto di Siena, o a'signori defensori e capitano di popolo della città di Siena e contra a qualunque altro ufficiale di Siena; si e in quanto fusse fatto contra a' detti capitoli per alcuno di loro, o loro privileggi e'quali non fussero osservati: al quale notaio per essi mercatanti katelani el suo salario di sue scripture et fadiga bene e condecentemente debba èssare pagato.

Anco, che qualunque otta per lo Comune di Siena si desse la tratta del grano ad alcune Comunità ine le parti della maremma, che sia licito a' detti mercatanti katelani e suditi et suggetti di misser lo re di Ragona comprare et fare comprare, e trare e fare trare grano e biado per mare, sì come potessero fare li altri mercatanti, pagando quella medesima kabella la quale li altri pagheranno per la detta extratione di grano o d'altro biado.

Anco, a conclusione e conferimento de' detti capitoli e ciascheuno di loro, che per lo Comune di Siena o vero per altro ufficiale del detto Comune di Siena, a essi Katelani stanti nella città di Siena e usanti el porto di Talamone, in pregiudicio o danno de' detti mercatanti katelani o suditi di misser lo re di Ragona, non si possa alcuna cosa fare o compónare contra a' predetti capitoli, o vero contra alcuno di quelli, o fare contra a' detti Katelani e suditi et suggetti di misser lo re di Ragona.

E' quali patti, capitoli e conventioni ciascuno de' soprascritti, e tutte et quante cose, sì come di sopra si contiene, i' nel presente contratto contente et nominate e iscritte, e' detti signori signori defensori e capitano di popolo e priore de' Riformatori de la città di Siena, e cinque de' sei savi uomini nominati a crésciare l'entrate [et] menovare le spese del Comune di Siena, solennemente promissero, a vice et nome del Comune di Siena, al prefato misser Petro Zariba e a misser Francesco di Poggio e a misser Petro Carbonelli katelani predetti, presenti, riceventi e stipulanti per loro e a vece et nome di tutti li altri Katelani e suditi di misser lo re di Ragona, per vigore, autorità e balìa, a' detti signori defensori e capitano di popolo e priore de' Riformatori e a' sei savi uomini ufficiali sopra a crésciare l'entrate et menovare le spese del Comune di Siena, conceduta et atributa la detta balìa a' soprascritti dal generale Consiglio della Campana del Comune di Siena, sì come della dotta balìa pienamente si dice che appare per mano di ser

Giovanni di Tura notaio delle Riformagioni del Comune di Siena E per simile modo el detto misser Piero Zariba e misser Francesco di Poggio e misser Pietro Carbonelli mercanti katelani predetti per loro medesimi, e a veca et nome delli altri Katelani e suditi di misser lo re di Ragona, e'quali al detto porto venissero, l'nel detto porto usassero, a'detti signori defensori e misser lo capitano del popolo per lo Comune e popolo della città di Siena presenti, riceventi e stipulanti, con solenne stipulatione, l'uni dall'uno lato et li altri dall'altro entra loro medesimi promissero e convennero l'uni a li altri et li altri a'loro uomini sopradetti, le predette e ciascheune cose ferme e rate avere et tenere e attèndare e osservare e adempire et ad executione mandare, e' predetti capitoli farli fare oservare. E così promettono che saranno oservati et pienamente con effetto saranno mandati ad executione. E che contra essi o ad alcuno d'essi soprascripti capitoli non si farà nè per directo nè per obliquo per alcuna ragione o cagione o per nome di ragione o di giudicio o fuore di giudicio per alcuno modo, o per loro o per altrui. E ne le soprascritte cose non si comectarà fraude nè malitia: et se avenisse, di farla levare. Per le quali cose volere oservare et pienamente adempire et fermamente atenere et ad executione mandare, obligarono et apotecarono i predetti signori defensori, capitano di popolo e priore de'Riformatori e cinque de'savi huomini predetti, come di sopra si contiene, in vece et nome di loro, a'predetti misser Pietro Zariba e misser Francesco di Poggio e a misser Piero Carbonelli, presenti riceventi e stipulanti, come di sopra si contiene, el detto Comune di Siena e ogni et ciascheuna sua ragione d'esso Comune et popolo di Siena, sue cose e beni presonti e che saranno. E per simile modo e'detti misser Piero et misser Francesco et misser Piero Carbonelli di sopra nominati obligarono loro et loro cose e beni et delli altri Katelani al detto porto venenti, presenti et che per lo tempo avenire avessero renuntianti sopra a'detti capitoli (1), non venire contra essi nè a veruno d'essi. E'predetti signori difensori e capitano di popolo e priore de Riformatori e cinque de'sei savi huomini predetti intra loro medesimi, et a vice et nome l'uno dell'altro; e li predetti misser Piero Zariba e misser Francesco e misser Piero drittamente stipulanti et promectenti di non fare contra a'presenti capitoli, fatti sollennemente, composti e celebrati; e anco non fare contra ad alcuni o alcuno de'detti patti o conventioni. E così promissero et solennemente s'obligaro di non venire contra in alcuno

(1) Anchè qui la lezione del testo è errata. Forse in luogo di *avessero*, dovrebbe leggersi *venissero*.

modo al presente contratto per veruna mala conditione, inganno o fraude. E così s'obligaro per vigore et favore di qualunque leggie fusse. A'quali signori difensori e capitano di popolo e priore de'Riformatori e a' cinque de' sei savi huomini di sopra nominati, e a' detti misser Piero Zariba e a misser Francesco di Poggio e a misser Pietro Carbonelli e a ciascheuno di loro, presenti e volenti et le predette cose espontaneamente confessanti, comandamo noi notari di sotto scritti, per nome di giuramento e di guarentigia, secondo la forma et la ragione delli Statuti del Comune di Siena, che e'soprascritti capitoli et cose et ciascheune d'esse per loro e per ciascheuno di loro le cose fatte et promesse in fra loro co' modi sì come di sopra si contengono, attendino et oservino et facciano oservare in tutto et per tutto, sì come scritto ène.

E' quali capitoli e convenzioni e tutte e ciascheune cose furono fatte e composte nelli anni del nostro Signore et indizione et die et mese sopra scritti, nel palazzo del Comune di Siena e residentia de' signori difensori, nel consueto concestoro de'detti signori difensori; presenti Piero Geri, Francesco di Neri chiamato Pavolozzo, e Lorenzo di Giovanni chiamato Formica, da Siena, testimoni a queste cose chiamati e pregati.

Nomi de' signori difensori predetti e capitano di popolo e priore de' Riformatori ed altri savi huomini, de' quali di sopra si dice et fa menzione, sono questi cioè. E prima e' signori difensori.

Terzo di Città.

Matteo di Berto Pannilini; Tommasso di Cecho tegnitore; Bartalo Vannuci coiaio; Memmo di Giovanni Vigniari; Francesco d'Andreino coiaio.

Terzo di Santo Martino.

Pietro Bartalomei capitano; Vannuccio di Guccio, chiamato Marzuolo; Minuccio di Damiano; Neruccio di Grazia Magetti; Tommasso di misser Bartalomeo della Gazzaia.

Terzo di Kamollia.

Bartalo Pucci cimatore; Bartalomeo di Giovanni, detto Galleta; Antonio di Nicolò Foscherani; Domenico di Vannuccio sargiaio; Biagio di Guido ligrittiere; Nanni d'Alesso, priore de' Riformatori.

Savi del Terzo di Città.

Duccino di Cino orafo; Marco di Matteo banchiere.

Savi del Terzo di Santo Martino.

Domenico di frate Geri; Guarnieri di Palmiero spadaio.

Savi del Terzo di Kamollia.

Giovanni Sozzi pizicainolo; Domenico di Antonio de' Rossi.

E di queste cose et capitoli e convenzioni, sì come di sopra si contengono, ne furo rogati e pregati e' savi e discreti huomini ser Brizio Pavoli, allora cancelliere de' signori difensori, e ser Angniolo d'Andrea, allora notaio d'essi Signori, e ser Lorenzo Venturini notaio di misser lo capitano del popolo; el quale ser Lorenzo scrisse e publicò e' soprascritti capitoli; e per me Meo di Tato furono riscritti e volgarizzati del mese di maggio, anno sopradecto, a volontà de signori Esecutori e' quali allora risedevano, cioè Savino d'Andrea e de' compagni, e del savio uomo Bindo di Pero, allora camariengo della generale Kabella del Comune di Siena, e di Angnolo di ser Goro scrittore.

(*Instrumenta et Iura Comunis*, N. 74).

IV.

1385, gennaio 12 (st. sen.).

Affitto di Talamone a Salvestro di Bartolo Balzetti ed a' suoi compagni.

Provisioni facte per certi vostri commessari ad allogare et affictare la terra et cassaro di Talamone et corte et distrecto, et simile quello de la Marta, co' pacti et modi di socto decti, a Salvestro di Bartalo Balzetti et certi suoi compagni.

Prima, ch' e' decti conductori promettano guardare et salvare a honore et stato del Comune di Siena la detta terra et cassaro di Talamone, a tutte loro propie spese, per tempo di cinque anni proximi a venire, cominciando el dì che sarà facto el contracto; sì veramente che 'l camarlengo di Cabella, che è et per li tempi sarà,

20

lo' darà per guardia de la detta terra et cassaro ogn'anno fiorini octocento cinquanta d'oro, pagando di quattro mesi in quattro mesi, cominciando nel principio de' docti quattro mesi. E'quali s'intendano netti di cabella; pena al camarlengo cento fiorini se non li desse da ine a diece die. E'quali cento fiorini sieno de'detti conductori; et che per li detti diece die non sia tenuto pagare guardia; ma auti e' denari fra tre die, debbano avere la guardia d'ogni cosa.

Appresso, ch'e' detti conductori possino fare lavoriera, et fructare e'detti terreni et corte di Talamone et de la Marta, come sarà di loro piacere; sì veramente che se ne excepta le saline de la Marta, et più se 'l Comune ne faesse fare, et i paschi. Salvo che e' detti conductori possino tenere ne' detti paschi fino la quantità di cinquanta bestie grosse et centocinquanta minute co' loro allievi senza pagare alcuna cabella. Et sia de' detti conductori la bandita di Talamone il fructo del decto tempo.

Anco, ch'e' detti conductori debbano et possino cògliare la cabella in Talamone de le mercantie entrassero et uscissero, sì come si coglievano al tempo che s'usò el porto per li Fiorentini et Catalani. Salvo che non possino dare tracta di neuna grascia, sì come biado etc., o bestiame, senza la pulizia del camarlengo de le some, la qual cabella sia del Comune di Siena.

Anco sia licito a' detti conductori avere per lo primo anno la tracta de le terre del contado et distrecto, di grano et biada bisognasse per loro vita et per seme. Et se vi fusse grano, o venisse a Talamone, del Comuno nel decto anno, ne possino avere la loro bastanza per quello venisse al Comune. Et che gli ufficiali del biado saranno (1), et se non vi fussero gli asseguitori (2), sien tenuti observare quello che decto ène.

Anco possino e' detti conductori far legna per ardere o per acconcime de la terra o del ponte senza pagare alcuna cabella.

Anco possino e' detti conductori ricettare ne la detta terra di Talamone li sbanditi del Comune di Siena che fussero in bando fine in libre mille, avendo pace o consentimento. Et simile chi avesse debito con singulari persone, salvo per tractati.

Anco, se avenisse caso (el quale Dio cessi) che a'decti conductori fusse tolto bestiame o altra mercantia per cavalcata o per furto, che essi ne possino domandare ripresaglia contra e' detti che avessero facta tale offesa. Et sia licito a' signori Priori che sono et per li tempi saranno, poterla concedere come credaranno convenire.

Anco, se avenisse per guerra o vero per assalimenti o per altra cagione evidente, che paresse o volesse a' signori Priori o loro of-

(1) Cioè, che saranno.

(2) Intendasi, gli Esecutori di Gabella.

ficiali mandare gente d'arme per soccorso o guardia de la terra detta di Talamone, che vi vada et stia alle spese del Comune di Siena.

Anco, che il camarlengo de la Camera presti a'decti conductori diece balestra, diece crochi, dumila guirectoni, et ne la fine del tempo rèndare al decto camarlengo che sarà le dette cose.

Anco vogliono e' decti conductori non pagare cabella di questi contracti.

Promectono e' decti conductori tenere a la guardia continuo uno castellano cittadino et confidato con quattro fanti; et più promettono tenere ne la terra di Talamone uno capitano cittadino con vintinove fanti; sì che 'n tutto sieno xxxv huomini; e' quali, come detto è, sia lecito a' signori Priori potere farli ricercare (1) tante et quante volte sarà di loro piacere (2). Et per ogni pontatura (3) dei castellano o capitano sieno condennati in xxv libre, et ogni fante in x libre per ciascuna volta; i quali si ponghino a loro ragione per lo camarlengo de Cabella. Salvo lo' sia licito per loro bisogni potere fino a cinque fanti tenere fuore de la terra, come a loro piacerà.

Non possino e' detti conductori tòrre cabella di neuna cosa appartenente al Comune di Siena, ch'entrasse o uscisse.

Sia licito a' detti conductori, che ogni grano et biado si ricogliera ne' detti terreni di Talamone o de la Marta, forniti loro et la terra, di quello lo' resta la metà poterlo véndare per mare et per terra, come sarà di loro piacere, senza pagare alcuna cabella; et l'altra metà non possino véndare nè trarre, che prima non ne richieghino gli ufficiali del biado; et se non fussero, richièdarne e' signori Priori che allora seranno; et se dicono volerlo, sieno tenuti darlolo per lo pregio et corso valesse a Talamone o per le terre circumstanti; del quale grano debbano avere li denari da ine a uno mese. Et in quanto non li avessero facto prima el pretesto, che da inde a diece dì possino fare del grano quello sarà di loro piacere, senza loro pregiudicio o danno.

Debbano dare buone et sofficienti ricolte, rèndare et restituire la detta terra et cassaro al Comuno di Siena ne la fine del tempo, libero e ispedito.

Anco sia licito a' detti conductori potere spendere nell'aconcime del ponte o in altre cose bisognevoli nel detto tempo fino fiorini

(1) Vale a dire, farne fare la mostra, per conoscere se sono nel numero che debbono essere.

(2) Nel testo: *di loro di piacere.*

(3) Gli assenti *si pontavano*, cioè si prendevano in nota. Nell'Archivio di Siena esiste una serie di libri di *Mostre* dei fanti e dei castellani che avevano in custodia i casseri dello Stato.

cinquanta d'oro; de'quali debba assegnarne ragione al camarlengo di Cabella, et esso sia tenuto et possa pagarli.

Non possino dare tracta di legname senza licentia delli asseguitori; et la cabella d'esso legname sia del Comune di Siena.

Anco, che gli ufficiali del biado sieno tenuti dare a' detti conductori del grano ànanno o ànno a Talamone, diece moggia per quello costo viene al Comune; et ch' e' denari li debbino avere dal camarlengo di Cabella, et porli a loro ragione, et a lui stare contenti (1).

Anco, se avenisse che 'l porto tornasse a Talamone, che la cabella torni al Comune di Siena; sì et impertanto ch'e'nostri signori Priori ristorino e' decti conductori di quella parte de la cabella non avessero colta.

Anco, che 'l castellano et 'l capitano sia scripto per nome et sopranome per li notari di Cabella, e ch' essi allogatori possino riméttarli come sarà di loro piacere.

Anco, che 'l Comune di Talamone arechi il cero al modo usato, et essi sieno tenuti per loro (2).

Et intendasi ogni statuto et ordine fusse facto rivocato, che contra le predette cose dicesse; et maximamente a quello de le cabelle.

Queste sono le ricolte dànno: (3) misser ser Nicholò di Petro Malavolti; Biagio di misser Tofo; Nofrio d'Agnolo Ugolini; Poppo di Mengo; Agnolo di Iacomo Baldiccioni; Nicolò di misser Nastoccio; Guccio di Nicholò Saracini; Filippo di misser Conte Scotti; Francesco d'Arrigo Ragnoni; Vanni di Bindo di Geri; Pietro d'Agnolo lanaiuolo.

(*Consiglio della Campana*, n. 200, c. 55 *t.*)

(1) Che noi diremmo, ed a lui farne quietanza.

(2) Il cero che le terre dello Stato offerivano all'Opera di Santa Maria il 15 d'agosto di ogni anno. Per loro, cioè pel Comune o per gli uomini di Talamone.

(3) Le *ricolte*, cioè i mallevadori: parola del dialetto senese, che in quel tempo si usò frequentemente anche per *malleveria*.

X.

1398, febbraio 14 (st. sen.).

Provvisioni pel bonificamento delle terre della Maremma.

§ I.

Anco, con ciò sia cosa che ne le parti di Maremma si sia vissuto non con quella ragione che richiedeva per gli ufficiali che vi sono andati, et non si sieno per loro tenuti quegli honesti modi che per loro si doveva, ma più tosto in contrario facendo de le cose che non erano nè bene nè honore del reggimento popolare, et di loro mal fare non ànno avuto se none el loro peccato, non stando a corretione nè a sindacato; providero et ordènaro, che tutti gli ufficiali del Comune che al presente sono o per li tempi saranno ne le terre di Maremma, debbino stare a sindacato nel Consiglio del popolo in questo modo cioè: che ne la città di Grosseto stia una cassa ataccata a la casa de' Priori de la città di Grosseto, et che la chiave d'essa cassa stia nel Concestoro (1) de' signori Priori di Siena; et che sia licito a qualunque persona potere mèttare in essa cassa pulitie contra qualunque officiale che avesse commessa alcuna disonestà. Et che 'l capitano di Maremma, che è o per l'avenire sarà, sia tenuto et debba mandare bando per le terre di Maremma, che a ciascuno sia licito mèttare pulitie ne le decte casse contra ciascuno de'detti officiali. Et che 'l camarlengo del sale di Grosseto, che è o per l'avenire sarà, sia tenuto sotto pena di fiorini c et di privatione di suo officio mandare a' Signori di Siena la decta cassa nel Consiglio del popolo, a leggervi le pulitie che vi si trovaranno; et quando saranno lecte, se ne facci nel decto Consiglio proposta; et quello che ine se ne delibera, si mandi ad executione per lo capitano del popolo: la qual cosa sarà cagione di fare ognuno vivere correcto, non facendo alcuna storsione contra el debito de la ragione.

§ II.

Anco, con ciò sia cosa che 'l paese di Maremma sia el più alto et più rilevato et più degno che abbi la nostra città et di maggior

(1) *Concistoro* chiamavasi la sala di residenza dei signori Governatori del Comune; nome che conserva ancor oggi.

fructo, et quasi si può dire essere un reame, et quello che può dare richeza et abondanza et tesori a la nostra città più che niuno altro, quando fusse ben governato et ben custodito; e come le cose si sieno andate per li passati (1), per negligentia sono divenuti quasi sterili et inculti; et do le cose che noi dovremmo cavare larghi fructi et provencti, noi largamente vi mettiamo de la pecunia del nostro Comune; et questo si vede manifestamente essere vero, con ciò sia cosa che la terra di Talamone costi l'anno per la guardia 1800 florini o più, et anco ne sia mal guardata; et che si vegga et conosca da poterne cavare utile assai di farla habitare d'agricultori et altri stantiali, perchè la terra ne sarà ben guardata; et similmente si vegga la terra di Gioncarico et de l'altre per essere abandonate, non si provede; et veggasi molte altre terre poterle assai bonificare et sanificare, et maximamente la città di Grosseto, per la quale essa e l'altre terre verranno a essere più habitate, tenendo e' modi che si potranno habilemente; acciò che tanto buona operatione per negligentia non manchi, providero et ordenaro, ch' e'magnifici Signori et capitano di popolo, che al presente sonno, infra quatro dì dopo la vénta provisione, sieno tenuti eleggere sei cittadini d'ogni Monte, popolari come tocha, e' quali mandino a scontrino nel Consiglio generale, et quelli sei che aranno le più voci d'ogni Monte et d'ogni Terzo, rimanendo come tocha, s' intendano rimanere. E' quali abbino piena autorità et balìa tanta et quanta à el Consiglio generale sopra le predette cose mandare ad executione; et generalmente abbino piena autorità et balìa sopra ciascuna cosa particulare et generale che vedessero fusse bonificamento et mantenimento et sicurtà de la Maremma et terre d'essa et amplificamento de l'agricultura et a popolamento de le terre. Et sieno tenuti e' detti sei cittadini fare raconciare la via de la Carraia, la qual corre o vero soleva a piè Batignano, et ridurla ne' termini usati a le spese di chi l'avesse guasta. E questa via debbino aver facto raconciare per tutto el mese di marzo proximo che viene, a la pena per ciascuno di c florini d'oro. Sì veramente che tale officio al Comune di Siena non costi alcuna cosa; salvo che si possino eleggere uno notaio con quel salario che parrà a' signori Priori; et che 'l camarlengo di Bicherna sia tenuto pagare el decto salario; et che 'l detto officio basti per infine a kalende gennaio proximo che verrà; et ch' e' signori Priori che per l'avenire saranno, del mese di novembre et dicembre ogni anno sieno tenuti eleggere et creare el decto officio per lo sopradecto modo; et questo facendo, sarà chi sempre veghiarà al bonificamento d'essa Maremma et de le terre et amplificamento d'esse lavoriere, che ò

(1) Pare omesso *tempi*, a meno che non si fosse voluto scrivere, *per lo passato*.

quella cosa che può dare abondanza, richeza et buono stato ne la nostra città. E' Signori predecti possino fare la decta electione, non obstante alcuna vacatione, acciò che si eleghino huomini savi, valenti et experti a la decta materia.

(Consiglio della Campana, n. 203, c. 105).

VI.

1410, settembre 14

Lettera dei Fiorentini ai Senesi sulla occupazione di Talamone per parte dei Genovesi.

Magnifici frates karissimi. Quale a Ianuensibus responsum habueritis, quam iniustum quamve irrationabile, ex exemplo licterarum suarum quod ad nos vestris licteris inclusum misistis, piane collegimus. Neque miramur, quod contra iuris et equitatis rationem oppidum vestrum et arcem Talamonis occupare velint, vobisque minime restituere. Nam eorum semper moris fuit pyrratorum modo aliena diripere, et preda et spoliis querere suam saturare cupiditatem. Quoniam si quis voluerit diligenter iniusteque hanc eorum vestri castelli occupationem pensare, profecto cognoscet quod nulla poterunt ratione tueri, quin iniuste vobiscum egerint, quamquam federibus et amicitia cum florentina republica senensis populus coniuntus sit. Nulla enim unquam eos iniuria lacessistis. Quo ergo iure potuerunt contra vos arma summere? Si a nobis confederatis vestris iniuriam passi sunt, de nobis ulcisci studere debent. Sed scit Deus, sciunt et omnes quibus nota sunt que inter Ianuenses et Florentinos indignationes excitaverunt, quod ipsi quam plurimis iniuriis florentinum populum affecerunt. Nam plurimas merces nostrorum civium, que sub eorum fide Ianue erant, postquam dominum Bouciquant regium eorum gubernatorem espulerunt, iniusti sequestrarunt, et plures nostros cives etiam ut hostes eorum captivaverunt; et hec fecerunt prius quam castellum Serezane, in quo nullum unquam ius habuerunt neque ipsum possiderunt, aut eius gubernationem habuerunt, nobis concessum fuisset ab eo qui pro rege Francorum ipsi castello preerat. Longum esset enumerare quot et qualia ab ipsis passi simus, et postquam se cum domino Ladislao comuni hoste nostro confederarunt, ac etiam prius. Sed hec eorum est natura, ut hostes vocent quoscumque non patiantur sua diripi. In hac autem Talamonis iniusta occupatione, irratio-

nabili nimium excusatione se tegere volunt; scilicet, quod hec patiami i quia nobis confederati sitis: qua ex re conantur inter florentinam et senensem rempublicam scandala serere Sed hostis nostri domini Ladislai mores secuntur, quem scitis ad occupandam libertatem vestram cum ingenti exercitu, cum amicitiam nobiscum gerere simularet, una etiam cum rebellibus vestris advenisse, et prius vobis quam nobis aperte bellum intulisse. Sed sperandum est in divina iustitia, quod ipsum castellum Talamonis intra breve spatium temporis recuperabitis Reliquum peditum usque in ducentos, quos ad subsidia vestra mittere polliciti sumus, dabimus operam ut mature ad vos veniat; et si non tam cito desiderium vestrum adimpletur, non id evenit nisi propter gravia onera que tolleravimus in hoc duro bello, et maxime his proximis diebus elapsis, in quibus pecuniam multam expendimus ut operam daremus quod gentes, que stipendiis confederatorum militant in regnum, una cum rege Ludovico equitarent.

Datum Florentie, die xiiij septembris, indictione iij, MCCCCX.

Priores Artium et
Vexillifer Iustitie } populi et Comunis Florentie.

(Nell' Indirizzo) *Magnificis fratribus nostris karissimis Senensibus.*

(*Concistoro, Lettere responsive*, ad annum).

VII.

1441, ottobre 5.

Dimanda di Agnolo Morosini al Comune di Siena per ottenere la concessione del Monte Argentaro.

Dinanzi a voi magnifici et potenti signori, signori Priori et capitano di popolo della città di Siena.

Exponsi per lo vostro figliuolo et fedelissimo servidore misser Angnolo Morosini cavaliere cittadino vostro, che per lo amore che esso porta alla patria desideroso ripatriare, come naturalmente desidera ciascheduno, et volentieroso di recare alla vostra città honore et ancora utile, perchè non è a lui possibile abbandonare le sue galee et fuste senza grandissimo suo danno; et avendo veduto et considerato che la Comunità vostra non à luogo securo dove con esse si potesse ad salvamento ridurre; et però con ogni debita riverentia suplica alla V. M. S, che per bene et utile della vostra

città et d'esso misser Angnolo vi degnate colle solennità opportune concèdarli el vostro Montargentaio con suoi porti et pertinentie, libero a lui et a'suoi heredi et successori; avendo rispetto che la Comunità vostra non ne cava alcuno fructo, ma più tosto ne riceve rincrescimenti, spesa, danni et mancamento d'uomini, sì come tutto si vede et pruova per li corsari, mori et altre fuste che pigliano porto in detto luogo, el quale è sempre ricetto di mala gente; et guardandosi come si farà, sarà ogni persona sicura et tutto el vostro paese. Et volendo levar via tutti questi danni et pericoli, mi sarà di bisogno di spèndare assai migliaia di fiorini per fortificare e' miei huomini che abitaranno in esso luogo; certificando la vostra Magnificentia che cavarò gli uomini di luogo che sarà utile et accrescimento della V. S. et honore della vostra città. Et darassi ragione a' vostri cittadini da exercitarsi, intendendosi sempre la detta donagione et concessione senza pregiuditio d'alcuno particulare che avesse vigne o possessioni in detto Monte.

Item certifico la V. M. S., et così promecto et obligomi, che nel detto luogo non voglio potere ridurre alcuna robbaria, salvo che d'infideli, heretici et scismatici o vostri inimici, et non d'alcuno vostro benevolo et amico, sì che venga a dire che alcuno scandalo mai non possa nasciare alla vostra città.

Item ne seguirà alla città vostra molti fructi et utilità; perchè le dette mie galee a' debiti tempi trafficaranno e porteranno panni di qui in Levante, et di là levaranno spetiarie, rami, metalli, sete et altre cose, sì che la città vostra ne sarà fornita et divitiosa a buoni mercati, senza andare a Vinegia o in altri luoghi per fornirsi.

Item sarà uno aviamento de' vostri giovani che, volendosi exercitare, aranno accomanditia da' mercatanti che riporteranno alle case loro grande utilità, et usaranno el mare et farannosi valenti et pratichi; che ne seguirà honore et utile a tutta la città.

Item ne seguirà alla vostra città perpetua fama con grandissima utilità, perchè dove al presente il detto Monte è ridotto di robbatori et malo genti, facendo questo sarà guardato, et sempre vi praticaranno navili et mercatanti che di tutti i luoghi faranno capo ine, et saranno sicuri, et a' vostri luoghi non potranno mai fare alcuno danno, ma utile inextimabile per mercantie et robbe che a buona derrata capitaranno in esso luogo, perchè vedranno chiaramente èssare sicuri. Et per adviso delle V. S., in tutta la costa da Porto Venare per in fino al Faro di Messina non è porto alcuno sicuro se non Gaeta; et questo sarà l'altro (1), mediante la gratia delle V. M. S.

(1) Cioè, il Mont'Argentaro.

Item tutti e' navigli che vanno in Livorno et portano robbe per queste parti, verranno tutti in detto luogo, perchè saranno più sicuri et aranno meno angarie o vero cabelle et graveze; et questo è certissimo.

Item tutto el paese circumstante starà sicuro, e potravisi tenere el bestiame salvo, fare lavoriere nei luoghi presso a la marina più grassi per favore d'esso porto, che ora per paura s'abandonano.

Item si potrà pescare a coralli et a pesce per lo ridotto d'esso luogo et favore d'esso; chè verranno molti di fuore a fare le dette pescarie, che ne seguirà alla città vostra honore et abondantia.

Item tutti e' paesani diventaranno pratichi allo exercitio del mare et guadagni, et a tutto el paese sarà utile; perchè le prede si ridurranno in esso luogo, cioè di schiavi, schiave et altre mercantie si guadagnaranno da' Mori, che tutto il paese sentirà utile. Et anco spacciaranno loro vectovaglie et altre cose per le molte galee et fuste che capitaranno in detto luogo, et sempre il detto paese starà sicuro.

Item ne seguiranno molti altri et infiniti beni alla vostra città, le quali (1) per non tediare le vostre Magnificentie no le dichiaro; ma ciascheduno intendente le può considerare, et maxime porti vicini ne verranno grandemente a mancare, et a la S. V. ne cresciarà fama et reputatione con utile et honore, et non arete an dare alle mercedi altrui.

Appresso voglio èssare obligato alle infrascritte cose cioè:

In prima, dare un palio per censo alla chiesa catredale (2) per la festa di Santa Maria d'agosto, come fanno l'altre vostre terre; et lo primo anno che s'abitarà esso Monte voglio che sia el palio di valuta di lire cento di denari, e dapoi ciascuno anno in perpetuo lire vinticique.

Item, che io con tutti e' miei huomini siamo tenuti di tenere amici per amici et inimici per inimici, et fare oste et cavalcate come l'altre vostre terre. Et se caso avenisse che guerra fusse (la quale Idio cessi) et la vostra magnifica Comunità avesse di bisogno delle mie galee et fuste, voglio èssare obligato di servirle a quella discretione di soldo che piacerà alla prefata M. S. V.

Item, che tutte le mercantie che si scaricaranno in detto porto, o per esso porto si cavaranno, sieno tenute pagare le medesime cabelle che pagano a Talamone, et sieno del Comune di Siena come è a Talamone; et maximamente della cabella del grano.

Item, perchè ò speranza per la Dio gratia fare in detto luogo la tonnana, la quale cosa potrete considerare che grande utilità e

(1) Così nel testo, e poco appresso *no le*, in cambio di *no li*.

(2) Idiotismo, e non errore di scrittura.

fama sarà a la V. M. S.; et però essa tonnana facendo, come ò ferma speranza, so contento pigliare el sale ragionevole dalla vostra Comunità per pregio honesto et ragionevole; che sarà grandissima somma, cioè molta maggiore quantità che non logra tutto el vostro contado, come penso che tutti potete considerare et intèndare che cosa è tonnare a questo paese; che verrà a dire che voi nè li vostri vicini non aranno andare in luoghi strani per salsumi. Et etiandio in exercitare essa tonnana molte fameglie vi si governaranno; et per il miei nomini et per loro logro che habitaranno in esso luogo voglio èssare obligato a tòllare el sale in Orbetello a ragione di soldi vinti di denari per ciascuno staio.

Item, unde fare in detti porti o vero Monte, dove meglio gli piacerà, uno castello e torri fortissimi da difèndarsi da'inimici, in modo che si porrà difèndare da chi il volesse occupare per honore della V. S. et stato di questa città (1). Et in questa primavera cominciarò a fare dette forteze, et seguirò con sollecitudine, che in breve sarà fortificato et in tempo di quatro anni finito, et benchè io spero molto avanti che non dico èssare tutto finito. Et al presente s'incominciarà a inviare, sì che sarò contento mandarci le mie galee con quelle mercantie vi saranno caricate, et sicondo l'inviamenti si trovarrà da noleggiare, che se ne trovarrà assai.

Et in ogni modo esso misser Angnolo sempre si raccomanda alla prefata vostra M. S., la quale l'Altissimo feliciti et conservi come desiderate.

Anno et indictione predictis, die vero quinta suprascripti mensis octubris.

Lectum et approbatum fuit supradictum recordium seu petitio per magnificos et potentes dd. dd. Priores Gubernatores Comunis et capitaneum populi et vexilliferos magistros antedictos et offitiales Balle... Et deliberatum fuit inter omnes supranominatos, quod ponatur ad Consilium populi, pro ut stat, cum infrascriptis limitationibus, videlicet:

Quod homines de Orbetello cum eorum bestiis possint stare, uti et pasturare in dicto Monte Argentario, pro ut et sicut ad presens faciunt, et secundum conventionem quam habent cum Comuni Senarum.

Item, quod iurisdictio dicti Montis Argentarii intelligatur remanere et remaneat Comuni Senarum; et ita dictus dominus Angelus ipsam iurisditionem recognoscat a dicto Comuni Senarum, et respondeat

(1) Costrutto irregolare, ma quale è dato dal testo. Valga questa osservazione anche per ciò che segue.

et solvat ipsi Comuni Senarum quolibet anno in perpetuum nomine census libras decem den., solvendas camerario Blcherno qui pro tempore residebit et pro ipso Comuni recipienti, inclpiendo in festo Sancte Marie de mense agusti proxime futuri.

Item, quod in castro vel in terra quam' refici faciet dictus d. Angelus, pro ut superius continetur, eligatur et eligi debeat offitialis dicte terre vel castri per eundem d. Angelum; qui offitialis sic eiigendus non sit suspectus presenti regimini: et deinde talis offitialis debeat confirmari per Consistorium in dicto offitio.

Et in casu quod dictus d. Angelus non faceret dictum castrum et fortilitia, pro ut in dicto recordio seu petitione continetur, quod tunc et eo casu dictus Mons Argentarius intelligatur remanere et remaneat cum iuribus suis dicto Comuni Senarum, pro ut est ad presens.

Et quod omnia et singula suprascripta dictus d. Angelus teneatur facere, et ita inteiligatur ad bonam et puram fidem et sine aliqua fraude.

(*Instrumentarium Comunis, detto il* Caleffetto, c. 61).

VIII.

1475, giugno 2.

Ricordo del Camarlingo e degli Esecutori della generale Gabella del Comune di Siena su i prezzi delle gabelle del Porto di Talamone.

Dinanzi a voi, magnifici et potenti signori, signori Priori Governatori del Comune et capitano di popolo della magnifica città di Siena, signori loro singularissimi.

Exponsi per parte de'vostri fedelissimi offitiali et cittadini et devotissimi servidori camariengo et executori della vostra generale Cabella, come a'dì proximi passati dinanzi ai loro offitio è stata la infrascritta materia, cioè che alcuni mercatanti sanesi ànno messo certa quantità di pirpignani per lo porto di Taiamone, de'quali ol podestà di Talamone volse a ragione di soldi quaranta per soma, asimigliando e'pirpignani a'panni francieschi: unde tali mercatanti ànno dinanzi all'offitio loro auto ricorso, dicendo non dover pagare se non soldi 4 per ciascheuna soma di pirpignani. Unde, voluto intèndare et examinare tala materia, et veduto el disordine, la disaguaglianza e la grande varietà et paucità d'essa

cabella de' pirpignani, et genelarmente (1) di tutte l'altre cabelle d'esso porto di Talamone, l'è paruto assai cosa disforma et fuore d'ogni dovere et grandemente dannosa al vostro Comune, che e' pirpignani che vale la soma più di fiorini 240, paghi soldi 4 la soma, ché non viene a pagare 5 denari per pezza di cabella; e la lana sucida che vale fiorini xij la soma, paga soldi x la soma, che viene a pagare presso a due terzi più la lana ch'e' pirpignani. Et simile interviene di più innumerabili et infinite cose. Et pur per essere così provoduto, non però spetialmente, ma sotto una genelarità, che essendo nominate di sopra molte cose, fra le quali non vi sono e' pirpignani, conchiude et dichiara che d'ognie altra soma di qualunque cosa si sia, paghi soldi 4 per soma, nella qualo generalità vengono e' detti pirpignani (2); l'è bisognato per la forza et vigore de tal genelarità dichiarire, doversi pagare alla detta ragione di soldi 4 la soma. Unde tale materia gli muove ricórrare alle V. M. S. a ricordare tali disordini et mancamenti; et che facilmente, voltandoci l'occhio, credano et rendansi certi che d'esse cabelle se ne potrebbe cavare centonaia et centonaia di fiorini più che non se ne cavava ciascheduno anno, senza fare alcuno danno o mendamento d'esso porto, come è di seta, grana, zaffarano, veli, vai, guado, spetiarie et molte altre cose, le quali in Talamone pagano poco o niente a rispecto delle cabelle del porto di Pisa; le quali cabelle di Pisa avemo voluto vedere et bene examinare, et la loro grande varietà di quelle di Talamone, che non si paga a Talamone de' 40 denari l'uno che si paga in Pisa. Et acciò che ne potiate avere vera notitia, et vedere tale disordine et mancamento, vi portiamo la copia delle cabelle di Talamone et di rincontra quelle di Pisa (3); et da poi oltre a quelle altre cose assai, le quali si comprendano sotto quella generalità de' soldi 4 per soma, et quello che pagano in Pisa; acciò che la S. V. ci possa far fare qualche debita et honesta correctione et limitatione et qualche utile et honorevele provisione o per mezo della V. M. S. o per altri honorevoli et pratichi cittadini, come meglio parrà alla V. M. S., alla quale humilemente ci racomandiamo.

(Consiglio della Campana, n. 231, c. 115 t.).

(1) Idiotismo tuttora in uso. Riportando questo passo nel testo (Cap. VII) lasciammo imprimere per svista, *generalmente*.

(2) Vuol dire, che i pirpignani non essendo tra le gabelle del Porto specialmente ricordati, cadevano nella rubrica generale, che portava che di qualunque altra cosa non nominata si dovesse pagare 4 soldi di gabella per soma.

(3) Questa copia, non ostante ogni più diligente indagine, non ci fu possibile di trovare.

X.

1456, febbraio 24 (*st. sen.*).

Dimanda di Antonio di Quarto da Genova per esercitare in Talamone il suo mestiere mercantile.

Dinanzi a voi, magnifici et potenti signori officiali di Balìa del magnifico Comune di Siena, reverentemente si expone per Antonio di Quarto da Genova vostro servidore, che, attese le divisioni et tribolationi sonno in Genova sua patria lnfra li cittadini d'essa, già più mesi deliberò partire de lì et andare a stare e habitare familiarmente in qualche altro loco, dove con honore potesse exercitare nel suo mestiero mercantile et per mare senza offesa di persona. Et avendo più volte navigando considerato lo sito della vostra terra di Talamone et porto d'esso et altri loci vostri aptissimi allo exercitio mercantile, et potersi facilmente in quelli loci acquistare honore et utile con grande utile della vostra città et vostri cittadini, così nel condurre in essi vostri porti et lochi più mercantie necessarie et utile (1), come etiamdio nel cavare de'vostri lochi delle mercantie vi sonno da cavare con vantaggio non piccolo delle V. S. et suoi cittadini; actesa etiamdio la bona fama dello giusto et libero dominio delle vostre magnifiche signorie; et etiamdio atteso che più volte à inteso da huomini fide'digni che alla V. M. S. saria carissimo ne'vostri lochi predecti si exercitasse laudevolmente lo mestiero mercantile et maxime per mare; et che altre volte per la V. M. S. nel 1443 si fece certe provisioni, utili et honorevoli al decto effecto, acciò che qualche nave fusse ne'vostri porti, et li denari de'vostri cittadini et sottoposti si mantenghino nella città et contado vostro; ha deliberato in quanto piaccia a la V. M. S., venire ad abitare nella vostra terra di Talamone, et ine condurre et per continuo habitare la sua famiglia, beni et facultà, et diventare terriere d'essa vostra terra di Talamone. Et perseverando in questo animo bono et fedele verso delle V. M. S., arrivò al detto effecto nel vostro porto di Talamone ne'giorni passati, cioè a dì 7 del presente mese di ferraio, con una nave di botti 400 o circa, dove condusse anco più robbe, artigliarie et armi et altre cose per esso Antonio padroneggiate et governate. Et acciò che potesse operare l'effecto decto di sopra di venire ad habitare ne'vostri lochi et acquistare la grazia della V. M. S, della quale intendeva

(1) In cambio di *utili*.

essere servidore, et sotto le sue braccia vivere et morire con la sua fameglia, impetrò salvocondocto in prima dal potestà d'esso loco di Talamone, et dipoi scaricò la più parte di dette robbe in esso vostro loco. Dapoi piacque alla vostra M. S. di novo concèdarli salvocondocto, come di tutto sono informate. Per la qual cosa avendo la nave et cose predecte a mio governo et padroneggio, et volendo exeguire le cose predecte, mi racomando a le V. M. S. mi voglino acceptare per servidore e concèdarmi le cose infrascripte. Et viceversa offero alle V. M. S. tali saranno li miei portamenti et costumi che me non trovaranno se non bono animo et fedeli operationi.

In prima vi piaccia concèdarmi che la mia persona et la detta nave et li mei huomini et marinari per uso et exercitio di quella possino venire et stare con tutte mie et loro robbe nelli porti, terre, lochi et teritori della V. M. S., et di quelle partire come sarà di mio et loro piacere, sempre ad honore della V. M. S. et per uso di mercantie et pacificamente; et che da nissuna persona sieno molestati in persona o in avere. Et al decto effecto s'intendino havere pieno et valido salvocondocto; con questa dichiaratione però, che questo non s'intenda per li debiti che avessero da oggi innanzi, per li quali possi (1) essere costrecti come li altri terrieri della detta terra di Talamone. Et che se da oggi innanzi per loro si commettesse alcuno maleficio ne'vostri territorii, possino essere puniti come li altri vostri subditi.

Item vi piaccia concèdarli che esso Antonio sia et essere s'intenda terriere d'essa vostra terra di Talamone, et che lui habbia et goda quelli capitoli, privilegi et exemptioni che ànno li altri terrieri d'esso loco.

Item, che al detto Antonio sia lecito in su la detta nave portare la insegna della vostra Comunità per mercantie et exercitio di mercantia civile et pacifico, et ad honore delle V. M. S.: et questo mi sia lecito quante et tante volte piacesse alle S. V., et non altrimenti.

Et dalla parte d'esso Antonio oltra le cose sopradecte si offerisce alla V. M. S. di tenere per amici tutti amici et benevoli della V. M. S. com'è debito; et di tenere per inimici tutti vostri inimici; et ad vostra requisitione promecte con detta nave che noi, quando bisognasse, fare guerra et pace come et quante volte et con quelli piacesse alle V. M. S. (2).

(1) Così nel testo, anzichè *possino* come poco dopo è detto.

(2) Non è da far caso di questi costrutti irregolari in una scrittura di un mercatante.

Item, che se per condurre vostri grani o altre cose vostre di qualunque parte si sia, haveste bisogno di detta nave, è convenuto che la S. V. ne possa fare et disporre d'essa in quello modo può disporre delle cose delli cittadini et sottoposti vostri; potendovi etiamdio mettervi padrone cittadino o sottoposto vostro per più vostra cautela, in quello modo parerà et piacerà alle V. M. S.; provedendo lui del nolo et premio d'essa discretamente, come essa V. S. giudicasse convenire. Et questo è contento rimèttare nel discreto giudicio delle V. M. S. ovvero di Cipriano d'Antonio di Corto (1).

Item vuole essere obligato, facendo alcuno viaggio, quando piacesse alle S. V., menarvi di vostri giovani, cioè quelli piacesse alle S V., acciò che imprendino et pratichino et faccinsi valenti mercatanti, con quelli modi et conditioni piaccia alla S. V.

Item è contento et vuole essere obligato che la V. M. S. possa tenere nella detta nave a qualunque tempo, facendo viaggio o no, nuel numero di huomini et di quelle conditioni parrà et piacerà alla V. M. S.

Item vuole essere obligato obedire tutti comandamenti li fusse facti dalli magnifici Signori che fussero per li tempi, et etiamdio delli officiali di Balia o altri che avesse governo della città o decta terra di Talamone.

Item, perchè à compreso vi saria carissimo vi si conducesse del frumento, vuole essere obligato che in caso lui ritrovasse una carovella carica di grano et di orzo, la qual si partì del porto di Tunisi dalla sopradecta nave et mio governo, che io la debbi condurre ad Talamone, et detti grani e orzi, dare alle V. M. S per quelli giusti pregi vi parrà conveniente, o vero fusse dichiarito per Cipriano decto.

Et le predecte cose s' intendino a buona fè et senza alcuna fraude, et mercantilmente in forma le cose predecte stieno ferme, et l'uno capitolo non deroghi a l'altro.

Et se per caso accadesse che la mia stantia et pratica et di mia fameglia et huomini non piacesse alle V. M. S., che mi debbi essere significato, et habbi doppo la significatione tempo mesi due a potere levare me et mia fameglia et robbe et detta nave libera et secura senza alcuno impedimento reale o personale.

Ben mi confido tali saranno li miei portamenti, che la V. M S. me harannn caro per vostro subdito et servidore della V. S', la quale l'Altissimo feliciti.

(*Collegio di Balìa*, Deliberazioni, n. 8, c. 208).

(1) Che ignoriamo chi sia, ma come pare, uomo di fiducia d'ambedue le parti.

essere servidore, et sotto lo sue braccia vivere et morire con sua fameglia, impetro salvocondocto in prima dal potestà d'esso loco di Talamone, et dipoi scaricò la più parte di dette robbe in esso vostro loco. Dapoi piacque alla vostra M. S. di novo concèdarli salvocondocto, come di tutto sono informate. Per la qual cosa avendo la nave et cose predecte a mio governo et padroneggio, et volendo exeguire le cose predecte, mi raccomando a le V. M. S. mi voglino acceptare per servidore e concèdarmi le cose infrascripte. Et viceversa offero alle V. M. S. tali sarenno li miei portamenti et costumi che me non trovaranno so non bono animo et fedeli operationi.

In prima vi piaccia concèdarmi cha la mia persona et la detta nave et li huomini et marinari per uso et exercitio di quella possino venire et stare con tutte mie et loro robbe nelli porti, terro lochi et teritori della V. M. S., et di qnelle partire come sarà di mio et loro piacere, sempre ad honore della V. M. S. et per uso di mercantie et pacificamente; et che da nissuna persona sieno molestati in persona o in avere. Et al decto effecto s'intendino havere pieno et valido salvocondocto; con qnesta dichiaratione pero, che questo non s'intenda per li debiti che avessero da oggi innanzi, per li qnali possi (1) essere costrecti come li altri terrieri della detta terra di Talamone. Et che se da oggi innanzi per loro si commettesse alcuno maleficio ne'vostri territorii, possino essere puniti come li altri vostri subditi.

Item vi piaccia concèdarli che esso Antonio sia et essere s'intenda terriere d'essa vostra terra di Talamone, et che lui habbia et goda quelli capitoli, privilegi et exemptioni che ànno li altri terrieri d'esso loco.

Item, che al detto Antonio sia lecito in su la detta nave portare la insegna della vostra Comunità per mercantie et exercitio di mercantia civile et pacifico, et ad honore delle V. M. S.: et questo mi sia lecito quante et tante volte piacesse alle S. V., et non altrimenti.

Et dalla parte d'esso Antonio oltra le cose sopradecte si offerisce alla V. M. S. di tenere per amici tutti amici et benevoli della V. M. S. com'è debito; et di tenere per inimici tutti vostri inimici; et ad vostra requisitione promecte con detta nave che noi, quando bisognasse, fare guerra et pace come et quante volte et con quelli piacesse alle V. M. S. (2).

(1) Così nel testo, anzichè *possino* come poco dopo è detto.

(2) Non è da far caso di questi costrutti irregolari in una scrittura di un mercatante.

Item, che se per condurre vostri grani o altre cose vostre di qualunque parte si sia, haveste bisogno di detta nave, è convenuto che la S. V. ne possa fare et disporre d'essa in quello modo può disporre delle cose delli cittadini et sottoposti vostri; potendovi etiamdio mettervi padrone cittadino o sottoposto vostro per più vostra cautela, in quello modo parerà et placerà alle V. M. S.; provedendo lui del nolo et premio d'essa discretamente, come essa V. S. giudicasse convenire. Et questo è contento rimèttare nel discreto giudicio delle V. M. S. ovvero di Cipriano d'Antonio di Corto (1).

Item vuole essere obligato, facendo alcuno viaggio, quando piacesse alle S. V.; menarvi di vostri giovani, cioè quelli piacesse alle S. V., acciò che imprendino et pratichino et faccinsi valonti mercatanti con quelli modi et conditioni piaccia alla S. V.

Item è contento et vuole essere obligato che la V. M. S. possa tenere nella detta nave a qualnque tempo, facendo viaggio o no, quel numero di huomini et di quelle conditioni parrà et piacerà alla V. M. S.

Item vuole essere obligato obedire tutti comandamenti li fusse facti dalli magnifici Signori che fussero per li tempi, et etiamdio delli officiali di Balìa o altri che avesse governo della città o decta terra di Talamone.

Item, perchè à compreso vi sarìa carissimo vi si conducesse del frumento, vuole essere obligato che in caso lui trovasse una carovella carica di grano et di orzo, la quale si partì del porto di Tunisi della sopradecta nave et mio governo, che io la debbi condurre ad Talamone, et detti grani e orzi, dare alle V. M. S. per quelli giusti pregi vi parrà conveniente, o vero fusse dichiarito per Cipriano decto.

Et le predecte cose s'intendino a buona fè et senza alcuna fraude, et mercatilmente in forma le cose predecte stieno ferme, et l'uno capitolo non deroghi a l'altro.

Et se per caso accadesse che la mia stantia et pratica et di mia fameglia et huomini non piacesse alle V. M. S., che mi debbi essere significato, et habbi doppo la significatione tempo mesi duo a potere levare me et mia fameglia et robbe et detta nave libera et secura senza alcuno impedimento reale o personale.

Ben mi confido tali saranno li miei portamenti, che la V. M. S. me haranno caro per vostro subdito et servidore della V. S., la quale l'Altissimo feliciti.

(*Collegio di Balìa*, Deliberazioni, n. 2, c. 208).

(1) Cipriano Corti fu operaio del Duomo di Siena dal 1464 al 1467.

TAVOLA COMPARATIVA DELLE GABELLE DEL PORTO DI TALAMONE

NEI SECOLI XIV E XV

compilata sui documenti del R. Archivio di Stato in Siena

(NB. *Nella compilazione di questa Tavola, sia per l'ordine delle materie, sia per la dizione, abbiamo generalmente seguito il testo delle Gabelle convenute tra i Fiorentini ed i Senesi nel* 1311, *che fu trascritto in uno Statuto del Comune di Siena, esistente nel R. Archivio predetto, segn. di Num. ant.* 16, *a c.* 53-57).

MERCANZIE	Gabelle del 1311 *Trattato coi Fiorentini*	Gabelle del 1356 *Nuovo trattato coi Fiorentini*	Gabelle del 1379 *Trattato coi Catalani*	Gabelle del 1442 *Secondo Gio. da Uzzano*	Gabelle del 1455 *Ordinate dal Consiglio*	OSSERVAZIONI
§ 1. **Dei panni.**						
D'ogni torsello, o soma di panni franceschi, all'entrare	2 10 -	2 — -	1 — -	2 — -	7 10 -	Nel trattato del 1311 è avvertito cho il torsello dovesse valere 200 florini d'oro. Notisi che le mercanzie, quando non vi ha alcuna speciale dichiarazione, sono computate a some di 500 libbre. Se la soma fosse portata da un giumento, il prezzo della gabella scemava di una terza parte.
All'uscire	— — -	— — -	— — -	— — -	2 — -	
D'ogni soma di panni milanesi o borghesi o nerbonesi, di Linguadoca o di Catalogna	1 5 -	1 — -	— 10 -	1 — -	— 10 -	
D'ogni soma di panni florentini	— 15 -	1 — -	— 10 -	1 — -	— 10 -	
D'ogni soma di panni di mezzalana, mantovani, veronesi o bolognesi, di stima di 70 florini d'oro	— 10 -	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di panni bigelli o albagi.	— 7 6	— 6 -	— 3 -	— 10 -	— 2 -	
D'ogni soma di panni taccolini	— 5 -	— 6 -	— 3 -	— 10 -	— 2 -	
D'ogni soma di panni lini, bianchi o tinti	— 15 -	— 12 -	— 4 -	— 8 -	— 2 -	
D'ogni soma di panni barracani e bambagini o frustani	— 10 -	— 12 -	— 4 -	— 8 -	— 2 -	
D'ogni soma di panni canavacci	— 10 -	— 6 -	— 2 -	— — -	— 3 -	
D'ogni soma di panni borracci, di stima di 25 florini d'oro	— 5 -	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di panni vecchi usati	1 — -	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di capelli ovvero berrette, e di berrette ad ago	— 15 -	— — -	— — -	— — -	1 10 -	
D'ogni soma di sargia, celone, banchiere ovvero cortina, di stima di 70 florini d'oro	— 1 3	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di sargie oltramontane, ovvero francesche, da banchi	2 10 -	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di stamegne	1 10 -	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni dozzina di tovaglie da mensa e sciugatoi	— 2 6	— 12 -	— 4 -	— 8 -	— 2 -	
D'ogni dozzina di lenzuola	— 1 3	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di lino o canape	— 12 6	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di lino alessandrino	— 15 -	— — -	— — -	— — -	— — -	

MERCANZIE	Gabelle del 1511 *Trattato coi Fiorentini.*	Gabelle del 1556 *Nuovo trattato coi Fiorentini*	Gabelle del 1579 *Trattato coi Catalani*	Gabelle del 1442 *Secondo Gio. da Uzzano.*	Gabelle del 1455 *Ordinate dal Consiglio*	OSSERVAZIONI
D'ogni soma di borra o stoppa..........	— 2 6	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma d'accia filata.	— 15 -	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di bambagia filata.........	— — -	— — -	— 5 -	— 10 -	— 15 -	
D'ogni soma di bambagia soda..........	— — -	— — -	— —	— —	— 3 -	
D'ogni soma di tappeti, ovvero coloni forostieri..................................	— 15 -	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di verzino, mice e sandolo..	2 — -	2 — -	— — -	1 — -	3 — -	
D'ogni libbra di drappo a oro, isciamito, e simili panni	— — 6	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di panni pirpignani........	— — -	— — -	— — -	— — -	1 — -	
Saie, rascie e simili	— — -	— — -	— — -	— — -	— 8 -	
D'ogni soma di filusollo.....................	1 5 -	— — -	— — -	— — -	— — -	
Tele tedesche o còrso...:.....................	— — -	— — -	— — -	— — -	— 5 -	
Panni d'ogni ragione........................	— — -	— — -	— — -	— — -	1 — -	
§ 2. **Della lana, delle stame e dei boldroni.**						
D'ogni soma di lana agnellina lunga, lavata d'Inghilterra, di Francia e di Fiandria.....................................	1 5 -	— 10 -	— — -	— 10 -	— 10 -	
D'ogni altra parte che lo sopradette...	— — -	— — -	2 6	-- 5 -	— — -	
D'ogni soma di lana agnellina nerbonese e perpignanese......................	1 2 6	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma della detta lana, se fosse piccola..	— 12 6	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di lana lavata d'Inghilterra o di Fiandria o di Francia....	— — -	1 — -	— 10 -	1 — -	— 15 -	
D'ogni soma della detta ;lana, se fosse sucida o guadata..........................	— — -	— 10 -	— 5 -	— 10 -	— 10 -	
D'ogni soma di lana lavata di Garbo, di Catalogna e Provenza..............	— 15 -	— 10 -	— 5 -	— 10 -	— — -	
D'ogni soma di lana sucida delle parti sopradette	— 7 -	— 6 -	— 3 -	— 6 -	— — -	
D'ogni soma di lana agnellina lavata di Provenza, Maiolica e Sardegna.	— 15 -	— — -	— — -	— — -	— 7 -	
E se fosse sucida.:...........................	— 7 6	— — -	— — -	— — -	— 7 -	
D'ogni soma di lana S. Matteo lavata.	— — -	— — -	— — -	— — -	— 5 -	
D'ogni soma di lana sucida delle parti sopradette..................................	— — -	— — -	— — -	— — -	— 3 -	
D'ogni soma di lana rimessa borgognese, perpignanese, nerbonese e delle parti d'intorno..............	1 5 -	— — -	— — -	— — -	— — -	
Di ciascuna soma di lana d'altro paese ovvero fodere..................................	— — -	— — -	— 2 6	— — -	— — -	
D'ogni soma di boldroni sucidi perpignanesi, nerbonesi, ovvero delle parti d'intorno........	— 12 6	— — -	— — -	— — -	— — -	
E se fossero lavati..........................	1 2 6	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di boldroni sucidi di piaggie..	— 7 -	— 5 -	— 2 6	— 5 -	— 2 -	
E se fossero lavati...........................	— 15 -	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di boldroni sucidi di Tunisi e delle contrade di Barberia	— 7 -	— — -	— — -	— — -	— — -	
E se fossero lavati......................... .	— 15 -	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di lana grattugiata bianca di Barberia....	— 15 -	— — -	— — -	— — -	— — -	

MERCANZIE	Gabelle del 1511 *Trattato coi Fiorentini*	Gabelle del 1556 *Nuovo trattato coi Fiorentini*	Gabelle del 1579 *Trattato coi Catalani*	Gabelle del 1442 *Secondo Gio. da Uzzano*	Gabelle del 1455 *Ordinate dal Consiglio*	OSSERVAZIONI
E se fosse livida	— 7 -	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di lana lovata di boldroni di Garbo	— 10 -	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di lana levata di boldrone nerbonese, carcasonose e perpignanese	1 2 6	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di stame filato di Garbo o di Francia	1 5 -	— — -	— — -	— — -	— — -	
E se fosse di Provenza, Maiolica e simigliante	— 10 -	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di pelo di bue, camollo, capriuolo, cervio e simili	— 2 6	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di lane sardosche, corsesche e di Creta	— — -	— — -	— 2 -	— 4 -	— — -	

§ 3. - **Del zafferano ed altre spezie simiglianti.**

MERCANZIE	Gabelle del 1511	Gabelle del 1556	Gabelle del 1579	Gabelle del 1442	Gabelle del 1455	OSSERVAZIONI
D'ogni soma di gruogo o di zafforano a peso	3 15 -	2 — -	1 — -	2 — -	1 10 -	
All' uscire	— — -	— — -	— — -	— — -	— 15 -	
D'ogni soma d' indico gabbadeo e lacca	2 — -	2 — -	— 15 -	1 10 -	— — -	
D'ogni soma di zucchoro	1 — -	— — -	— 7 6	1 — -	— 10 -	
D'ogni soma di polvere di zucchero	1 — -	— — -	— 5 -	— 10 -	— 6 -	
Confezioni di zucchero	— — -	— — -	— — -	— — -	2 — -	
D'ogni soma dl polvere di zucchero di Cipro	— 10 -	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di pope e gongiovo	1 — -	— — -	— 7 6	1 — -	— 10 -	
D'ogni soma di cannelle o cennamo	2 10 -	— — -	— 7 6	1 — -	— 10 -	
D'ogni soma di garofani a peso	2 10 -	2 — -	1 — -	2 — -	1 — -	
D'ogni soma di fusti di garofani	— — -	— — -	— 5 -	— 10 -	— 6 -	
D'ogni soma di noci moscade	1 10 -	2 — -	1 — -	2 — -	— 10 -	
D'ogni libbra di donte d'elefante, cioè avorio lavorato	— — 5	— — -	— — -	— — -	— — -	
E se non fosse lavorato	— — 3	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di vèscovo o colla	— 2 6	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di cora	— 15 -	— — -	— 5 -	— 10 -	— 5 -	
D'ogni barile grando di mole	— 2 6	— — -	— 2 -	— 4 -	— — -	
D'ogni soma di diedraganti, mastice, incenso e simile	— 15 -	— — -	— 7 6	1 — -	— — -	
D'ogni soma di senape, sena e sinopia soda	— 5 -	— — -	— 2 -	— 4 -	— — -	
D'ogni soma di comino	— 10 -	— — -	— 2 -	— 4 -	— — -	
D'ogni soma di riso, finocchio e anaci	— 10 -	— — -	— 2 -	— 4 -	— 2 -	
D'ogni soma di allumo	— 15 -	— — -	— 2 -	— 4 -	— 2 -	
D'ogni soma di mandorle con la corteccia	— 2 6	— — -	— 2 -	— — -	— 2 -	
E se fossero senza la corteccia	— 10 -	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di solfo	— 5 -	— — -	— 2 -	— 4 -	— — -	
D'ogni soma di datteri	— 10 -	— — -	— 2 -	— — -	— 2 -	
D'ogni soma di carte da bambagia	1 — -	— 6 -	2 — -	— 4 -	— — -	
D'ogni soma d'argento vivo	1 5 -	— 4 -	— 5 -	— 10 -	— 6 -	
D'ogni soma d'argento lavorato o non, o rotto, eccetto l'argento coniato di cui non si paga gabella.	— — -	— 2 -	— 6 -	— 1 -	— — -	
Argento e oro filato della lira a peso	— — -	— — -	— — -	— — -	— 5 -	
D'ogni soma di canapi, funi, spago o cigne fatte e non fatto	— 10 -	— — -	— — -	— — -	— — -	

MERCANZIE	Gabelle del 1311 Trattato coi Fiorentini	Gabelle del 1356 Nuovo trattato coi Fiorentini	Gabelle del 1379 Trattato coi Catalani	Gabelle del 1442 Secondo Gio. da Uzzano	Gabelle del 1455 Ordinate dal Consiglio	OSSERVAZIONI
§ 4. Delle penne, cotone e pece e altre merci.						
D'ogni centinaio di penne a peso........	— 7 6	— — -	— — -	— — -	— — -	
E se fossero vecchie........................	— 3 -	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di cotone filato..............	— 15 -	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di pece nera o bianca, la quale è detta raggia..................	— 5 -	— — -	— 2 -	— 4 -	— — -	
D'ogni soma di gorgiere e scagiali, correggie, borselli e guanti..........	1 10 -	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di cotone oltre marino...	1 — -	— — -	— — -	— — -	— — -	
E se fosse siciliano, calabrese o somigliante..	— 12 6	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di paternostri, specchi, sonagli, carpite e altre cose non nominate..	— 15 -	— — -	— — -	— — -	— — -	
§ 5. Del zondado, delle sete, dei boccherame e d'altre cose.						
D'ogni soma di zondado debile..........	12 10 -	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di seta........................	10 — -	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di seta cruda o lavorata	— — -	2 — -	1 — -	2 — -	3 — -	
D'ogni soma di veli di seta o bende, o di fiore o di bambagia o orlarino o di Bologna o orati........................	— — -	2 — -	1 — -	2 — -	1 5 -	
D'ogni centinaio di libbre di sete tinte.	— — -	— — -	— — -	— — -	5 — -	
D'ogni centinaio di libbre di drappi di seta all'entrare, e per stare a Siena	— — -	— — -	— — -	— — -	6 — -	
E se fossero per passo, o all'uscire....	— — -	— — -	— — -	— — -	1 — -	
D'ogni pezza di boccherame...............	— — 5	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni goffano ferrato e dipinto........	— 2 6	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni goffano picciolo......................	— — 5	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di calze, ovvero cappelline	— 15 -	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di farsetti e coltri non lavorate..	— 10 -	— — -	— — -	— — -	— — -	
§ 6. De la robbia, del guado, della grana e altre cose.						
D'ogni soma di robbia, d'oricello o di polvere d'oricello, all'entrare.......	— 10 -	— 8 -	— 2 -	— 4 -	— 2 -	
All'escire..	— — -	— — -	— 10 -	— 1 -	— — -	
D'ogni soma di guado........................	— 7 6	— 8 -	— 2 -	— 4 -	— 2 -	
D'ogni soma di scotano e radici di gualco	— 5 -	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di grana di Provenza, di Romania e di Spagna....................	2 10 -	2 — -	1 — -	2 — -	— 15 -	
Grana di Coranto, il centinaio a peso.	— — -	— — -	— — -	— — -	1 10 -	
D'ogni soma di grana di Barberia......	— — -	— — -	— 15 -	1 10 -	— — -	
D'ogni soma di biacca, di minio, specchi, cinabro, galla, gommarabica, salnitro, trementina e simili.........	— 5 -	— — -	— 2 -	— 4 -	— — -	
D'ogni soma di cassia.......................	— — -	— — -	— 2 -	— 4 -	— 7 -	

MERCANZIE	Gabelle del 1311 *Trattato coi Fiorentini*	Gabelle del 1356 *Nuovo trattato coi Fiorentini*	Gabelle del 1379 *Trattato coi Catalani*	Gabelle del 1442 *Secondo Gio. da Uzzano*	Gabelle del 1455 *Ordinate dal Consiglio*	OSSERVAZIONI
§ 7. - **De la vernaccia, del greco, della carne, del cacio, dei pesci e d'altre cose.**						
D'ogni soma di vernaccia	1 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
D'ogni soma di greco	— 10 —	— — —	— — —	— — —	— — —	
D'ogni botte di malvagia (1)	— — —	— — —	— — —	— — —	— 15 —	(1) Botte di 15 staia.
D'ogni botte di vini corsi	— — —	— — —	— — —	— — —	— 12 —	
D'ogni staio d'olio	— — —	— — —	— — —	— — —	— 2 —	
D'ogni soma di uve passere, di mele rance e di butirro	— 2 —	— — —	— 2 —	— 4 —	— — —	
D'ogni soma di nocciuole e di pine	— 4 —	— — —	— — —	— 4 —	— — —	
D'ogni soma di carno secca	— 5 —	— — —	— — —	— — —	— — —	
D'ogni soma di cacio di vacca o di bufala	— 5 —	— — —	— — —	— — —	— — —	
D'ogni filo di cacio forestiero	— — 5	— — —	— — —	— — —	— — —	
D'ogni soma di pesci salati	— 10 —	— — —	— — —	— — —	— — —	
D'ogni barile di tonnine	— — —	— — —	— — —	— — —	— 2 —	
D'ogni soma di soppia a peso e di saponi	— 5 —	— — —	— 2 —	— 4 —	— — —	
D'ogni soma di sevo lavorato in candeli	— 7 —	— — —	— — —	— — —	— — —	
D'ogni soma di osogna	— 10 —	— — —	— — —	— — —	— — —	
Un moggio di grano cho si conducosse dal distretto di Siena al porto di Talamone	— — —	— — —	— 15 —	— — —	— — —	
§ 8. - **De' vai e altre pelli ed altro coiame e cose.**						
D'ogni soma di vai conci, ovvero lavorati	3 15 —	2 — —	1 — —	2 — —	3 10 —	
D'ogni soma di vai crudi, o pancie di vaio	3 2 6	2 — —	1 — —	2 — —	3.10 —	
D'ogni soma di schieruoli non lavorati.	2 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
E se fossero lavorati	2 10 —	— — —	— — —	— — —	— — —	
D'ogni soma di curuli non lavorati	1 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
E se fossero lavorati	2 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
D'ogni soma di pelli volpine e gatta	2 10 —	— — —	— — —	— — —	— — —	
D'ogni soma di pelli agnelline acconcie a lavoraro	1 5 —	— — —	— — —	— — —	— — —	
E se fossero crude	— 15 —	— — —	— — —	— — —	— — —	
D'ogni soma di cuoi di cavallo, bue, mulo, asino, conci	— 17 6	— — —	— — —	— — —	— — —	
D'ogni soma di cuoio a fare correggie o simili	1 — —	— — —	— 2 —	— — —	— 5 —	
D'ogni soma di cuoio secco di bufalo e di bue	— 10 —	— — —	— 2 —	— — —	— 3 —	
D'ogni soma di cuoio secco di cavallo, mulo e asino	— 7 6	— — —	— — —	— — —	— — —	
D'ogni soma di cuoio d'erva	— 10 —	— — —	— — —	— — —	— — —	
D'ogni soma di coiame da fare calceamento	— 15 —	— — —	— — —	— — —	— — —	
D'ogni soma di buccia di boldroni	— 5 —	— — —	— — —	— — —	— — —	
D'ogni soma di carte di pecora o d'altra bestia	— 15 —	— — —	— — —	— — —	— — —	
D'ogni soma di cierbolatti	— 15 —	— — —	— — —	— — —	— — —	
Pelliccerie selvaggie, il centinaio a peso	— — —	— — —	— — —	— — —	— 7 —	

MERCANZIE	Gabelle del 1311 *Trattato coi Fiorentini*	Gabelle del 1356 *Nuovo trattato coi Fiorentini*	Gabelle del 1379 *Trattato coi Catalani*	Gabelle del 1442 *Secondo Gio. da Uzzano*	Gabelle del 1453 *Ordinate dal Consiglio*	OSSERVAZIONI
§ 9. - **Del rame, acciaio, ferro, stagno od arme.**						
D'ogni soma di stagno	— 10 -	— 2 -	— 1 -	— 2 -	— — -	
D'ogni soma di vena di ferro (1)	— 2 -	1 -	— — 6	— — -	12 — -	(1) Nelle gabelle del 1453 è detto: *una grossa a peso.*
Ferro lavorato, il migliaio a peso	— — -	— — -	— — -	— — -	10 — -	
D'ogni soma di ferro sodo (2)	— — -	— 2 -	— 1 -	— 2 -	10 — -	
E se fosse per uscire	— — -	— — -	— — -	— — -	— 10 -	
D'ogni soma d'acciaio (3)	— — -	— 2 -	— 1 -	— 2 -	— 4 -	
D'ogni soma di piombo e ottone sodo.	— — -	— 2 -	— 1 -	— 2 -	— 2 -	
D'ogni soma di ottone e stagno lavorato	— — -	— — -	— — -	— — -	— 7 -	(2) La gabella del 1453 è per mille libbre.
D'ogni soma di rame sodo	— — -	— 2 -	— 1 -	— 2 -	— 6 -	
D'ogni soma di rame lavorato	— — -	— — -	— — -	— — -	— 10 -	
D'ogni paio di orciuoli di rame	— 1 -	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di cappelli od elmi di acciaio o di ferro	1 10 -	— — -	— — -	— — -	— — -	(3) La gabella del 1453 è per cento libbre anche pel piombo, per l'ottone e pel rame.
D'ogni soma di spade, coltelli, coltellini, spiedi, mannaie o ferri di lancia	1 15 -	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di crestule e cervelliere.	— 10 -	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di corazze, lamiere, gamberuoli, cosciali di ferro, guanti di piastre e lanterne di ferro	— 15 -	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma d'arme di maglia	2 — -	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di tavolacci, scudi, targie, frustri o selle di cavalli	— 10 -	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di pavesi, elmi e cappelli di cuoio	— 5 -	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di armi di qualunque maniera sieno	— — -	— 5 -	— 2 -	— 5 -	— 12 -	
§ 10. - **Delle balestre, lance e saettamento.**						
D'ogni soma di balestre d'osso	— 15 -	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di balestre di legno	— 5 -	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di saettamenti ferrati e lancie ferrate	— 7 6	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma di ferri per saettamento.	— 10 -	— — -	— — -	— — -	— — -	
D'ogni soma d'aguti o chiodi o bullette	— 14 -	— — -	— —	— — -	1 10 -	
§. 11. - **Delle bestie.**						
Per ciascheduna bestia bovina o bufalina, porco grasso, porcastro o porcastra, all'entrare	— — -	— — 8	— — 6	— — -	— — -	
All'uscire	— 2 -	— 10 -	— 2 6	— — -	— — -	
Per ciaschedun porcello temporile, capro, becco, pecora, castrone e montone e simili bestie, all'entrare	— — -	— — 2	— — 3	— — -	— — -	
Per ciashedun castrone pugliese e garfagnano o romanesco o maremmano, all'uscire	— — -	— 2 6	— — 8	— — -	— — -	
Per ciaschedun castroncello nostrano, o agnello o agnella, capra e becco di montone, all'uscire	— — -	— 2 -	— 6 -	— — -	— — -	
D'ogni troia o verre o porcastro d'ottanta libbre in su, all'uscire	— — -	— 1 4	— — 4	— — -	— — -	

INDICE DELLE MATERIE

A

B

G

I

L

M

N

O

T

U

V



